This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

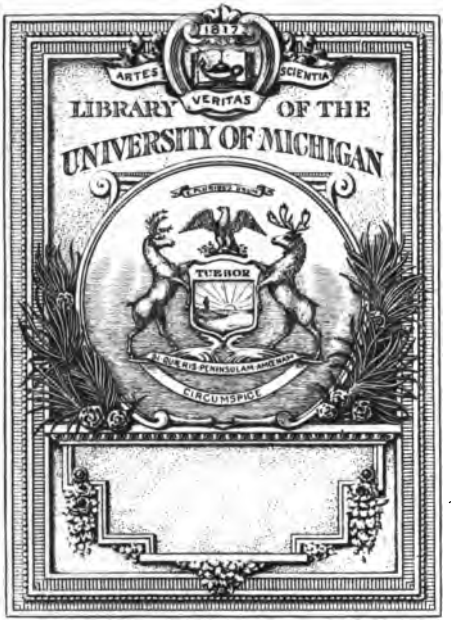
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MONETA

AVV. UGO MONSELLESE
Via Arcadio, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1818.

BEA-745
LS-1
A25
1818
v.1

552119-128

ATTI

DEL

GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° GENNAJO AL 30 GIUGNO 1818.

N.° 1 al N.° 4.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° gennajo al 30 giugno 1818.

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818		
1	*Gennajo* 3	Nomina di S. A. I. il signor arciduca Raineri in vicerè del regno lombardo-veneto	1
2	*detto* 23	Pene per la falsificazione, imitazione e circolazione delle note della banca nazionale austriaca privilegiata.....	3
3	*detto*	Il dazio di esportazione del tabacco in foglia, macinato e da fumo dell'Ungheria e della Galizia ridotto a lire 23. 21 per ogni quintale metrico.	11
4	*detto* 27	Dichiarata libera l'estrazione del riso	12
5	*Febbrajo* 3	Nuovo sistema per l'amministrazione della giustizia presso le prime istanze.	13
6	*detto* 8	Nessuno può essere ammesso all'esercizio di qualunque ramo dell'arte medica se non avrà fatto il corso degli studj teorici e pratici nelle università od appositi stabilimenti nella monarchia.....	24
7	*detto* 11	Pubblicazione della sovrana patente 23 dicembre 1817 prescrivente il sistema di contribuzione fondiaria in tutte le provincie tedesche ed italiane	27
8	*detto*	Ristabilimento del collegio Ghislieri di Pavia con 60 posti gratuiti.....	37

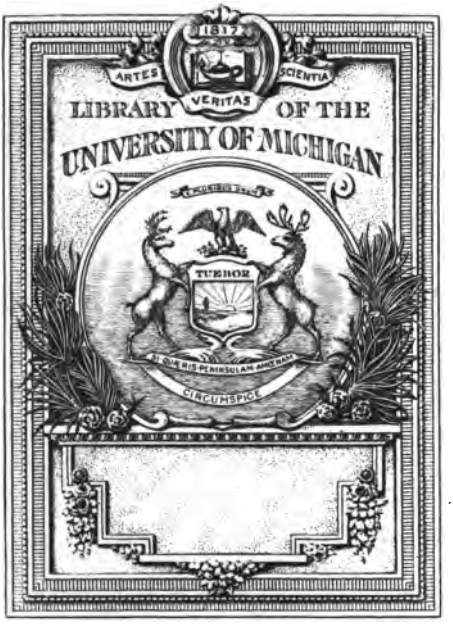
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MONE
MANTOVA

AVV. UGO MONSELLESE
Via Agnella, 5
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1818.

745
LS-1
A25
1818
v.1

552119-128

ATTI

DEL

GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° GENNAJO AL 30 GIUGNO 1818.

N.° 1 al N.° 4.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° gennajo al 30 giugno 1818.

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818		
1	*Gennajo* 3	Nomina di S. A. I. il signor arciduca Raineri in vicerè del regno lombardo-veneto	1
2	*detto* 23	Pene per la falsificazione, imitazione e circolazione delle note della banca nazionale austriaca privilegiata.....	3
3	*detto*	Il dazio di esportazione del tabacco in foglia, macinato e da fumo dell'Ungheria e della Galizia ridotto a lire 23. 21 per ogni quintale metrico.	11
4	*detto* 27	Dichiarata libera l'estrazione del riso	12
5	*Febbrajo* 3	Nuovo sistema per l'amministrazione della giustizia presso le prime istanze.	13
6	*detto* 8	Nessuno può essere ammesso all'esercizio di qualunque ramo dell'arte medica se non avrà fatto il corso degli studj teorici e pratici nelle università od appositi stabilimenti nella monarchia.....	24
7	*detto* 11	Pubblicazione della sovrana patente 23 dicembre 1817 prescrivente il sistema di contribuzione fondiaria in tutte le provincie tedesche ed italiane	27
8	*detto*	Ristabilimento del collegio Ghislieri di Pavia con 60 posti gratuiti.....	37

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818		
9	*Febbrajo* 24	Le giudicature di pace incaricate provvisoriamente sotto il nome di *giudicature* anche dopo il 2 marzo a conoscere delle gravi trasgressioni politiche e di altre contravvenzioni.	41
10	*detto* 25	Tariffa sulla permessa introduzione ed esportazione delle mercj d'ottone.	43
11	*detto* 28	L'usufrutto concesso dalla legge italiana ai genitori sui beni dei loro figli, ed incominciato avanti la promulgazione del codice civile austriaco rimane confermato.....	47
12	*Marzo* 13	Spiegazione sull'applicazione della pena di venti anni di prigionia a senso dei §§ 430 e 431 del codice penale.....	49
13	*detto* 20	Permessa l'estrazione de' grani da tutti i punti della monarchia contro il pagamento dei dazj stabiliti dall'unita tariffa.....	52
14	*detto* 21	Pubblicazione della patente sovrana 18 gennajo p.° p.° prescrivente le pene ai contravventori d'armi proibite	54
15	*detto* 26	Ingiunto l'obbligo ai beneficiati ed amministratori di notificare i beneficj da loro posseduti od amministrati	62
16	*Aprile* 18	Facilitazione per l'esportazione all'estero delle granaglie nominate nella notificazione 20 marzo p.° p.°	65
17	*detto* 20	Norme da osservarsi negli affari giudiziali verso le autorità ed i sudditi del regno d'Ungheria e del gran principato della Transilvania.....	67
18	*detto* 23	Tolto il premio per l'arresto dei disertori del disciolto esercito italiano.....	78
19	*detto* 28	Proibito dal 1.° giugno in avanti di usare carta bollata coi bolli del cessato governo italiano.....	79
20	*detto* 29	Regolamento e tariffa portante i diritti di pedaggio sul nuovo ponte	

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818	di Vaprio, non che quelli di traghetto del fiume Adda.....	81
21	*Aprile* 30	Trattato conchiuso tra S. M. I. R. A. il nostro sovrano e S. M. la principessa imperiale, duchessa di Parma, Piacenza, ecc. pel libero reciproco trasporto delle sostanze, eredità e successioni fra i loro rispettivi stati.	89
22	*detto*	Scioglimento del dubbio proposto, se un estero entrando al servizio militare austriaco acquisti il diritto di cittadinanza.....	95
23	*Maggio* 1.°	Pubblicazione della sovrana patente 15 marzo sulla fabbricazione, vendita e bollo delle carte da giuoco..	98
24	*detto* 9	Tassa personale del 1818 stabilita in lire 3. 20 da pagarsi in agosto..	109
25	*detto* 18	Condizioni stabilite per l'ammissione degli aspiranti alla misura censuaria.	110
26	*detto* 22	Esperimenti da eseguirsi dagli aspiranti al conseguimento della patente di privilegio per la navigazione con battelli a vapore sul Danubio e sui fiumi in esso immittenti.....	114
27	*detto* 23	Pubblicazione dei decreti aulici 20 agosto 1784 e 17 ottobre 1794 relativi alle cause vertenti innanzi ai giudizj delegati militari misti.....	117
28	*Giugno* 4	Pubblicazione della convenzione stabilita tra S. M. I. R. A. e S. M. la principessa imperiale, duchessa di Parma, Piacenza, ecc. per la consegna scambievole dei disertori....	120
29	*detto* 13	Permessa l'estrazione dei majali da tutte le provincie della monarchia.	130
30	*detto* 22	Ribassato il dazio d'esportazione delle foglie di tabacco dell'Ungheria e della Galizia.....	131
31	*detto* 29	Permessa l'esportazione dalle antiche provincie delle monete metalliche	132
32	*detto* 30	Discipline riguardo all'esercizio della litografia.....	133

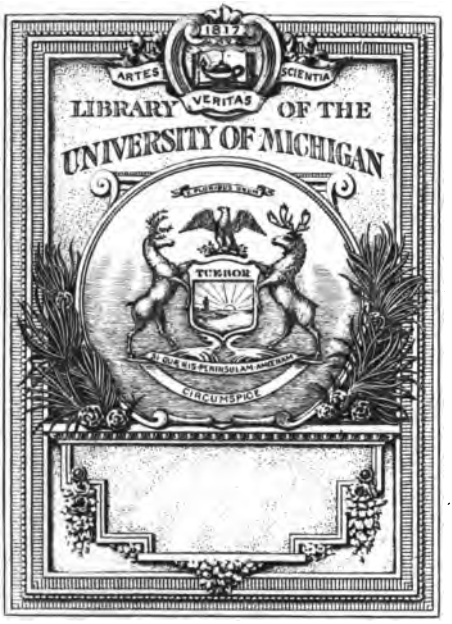
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MONELLI
Via Acerbi 8
MANTOVA

AVV. UGO MONDADORE
Via Agnello, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1818.

» postenscheine und andere Ur-
» kunden, ist mit den gegen die
» Verfälschung öffentlicher Ur-
» kunden in Unserem Gesetzbuche
» über Verbrechen ausgeproche-
» nen Strafen zu ahnden. »

In Folge dieser a. h. Bestimmung macht sich derjenige, der Banknoten nachahmt oder verfälscht, so wie derjenige, der hieran unmittelbar oder mittelbar Theil nimmt, des Verbrechens der Verfälschung öffentlicher Kreditspapiere und der hiefür in dem 12ten Hauptstücke des Strafgesetzbuches ersten Theils § 92 bis 96, 100 bis 102 ausdrücklich festgesezten Strafen schuldig, deren Inhalt sammt den hierüber nachgefolgten a. h. Erläuterungen in der Beylage A hiemit zu Jedermanns Kenntniß wiederhohlt republizirt wird.

Wer nachgemachte oder verfälschte Banknoten obgleich ohne Einverständniß mit den Verfälschern weiter verbreitet, begehet nach dem XXIV Hauptstücke des ersten Theils des Strafgesetzbuches § 180, Litt. *a* mit Rücksicht auf den vorausgehenden § 179 eben so wie

Derjenige, der Akzien, Schuldverschreibungen, Depositenscheine und andere Urkunden der privi-

» deposito e degli altri docu-
» menti della banca sarà re-
» pressa colle stesse pene sta-
» bilite nel nostro codice dei
» delitti contro la falsificazione
» dei documenti pubblici. »

In conseguenza di questa sovrana determinazione, colui il il quale imita o falsifica le note di banco, è così pure colui che direttamente o indirettamente vi prende parte, si rende colpevole del delitto di falsificazione delle carte di pubblico credito, ed è perciò punibile colle pene positivamente stabilite per questo delitto nel codice penale, parte I, capitolo XII, § 92 al 96, § 100 al 102.

(*Il tenore di questi paragrafi unitamente alle dichiarazioni sovrane che tennero dietro ai medesimi viene di nuovo pubblicato per notizia d' ognuno a piedi del presente allegato* A.)

Rendesi colpevole del delitto di truffa colui che pone in circolazione, sebbene senza intelligenza col falsificatore, le note di banco imitate o falsificate, a tenore del capitolo XXIV della prima parte del codice penale, § 180, lettera *a*, combinato col precedente § 179.

E dello stesso delitto, a senso del § 178, lettera *d*, rendesi pure colpevole colui il quale

552119-128

ATTI

DEL

GOVERNO DI LOMBARDIA.

PARTE PRIMA

DAL 1.° GENNAJO AL 30 GIUGNO 1818.

N.° 1 al N.° 4.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° gennajo al 30 giugno 1818.

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818		
1	*Gennajo* 3	Nomina di S. A. I. il signor arciduca Raineri in vicerè del regno lombardo-veneto	1
2	*detto* 23	Pene per la falsificazione, imitazione e circolazione delle note della banca nazionale austriaca privilegiata.....	3
3	*detto*	Il dazio di esportazione del tabacco in foglia, macinato e da fumo dell'Ungheria e della Galizia ridotto a lire 23. 21 per ogni quintale metrico.	11
4	*detto* 27	Dichiarata libera l'estrazione del riso	12
5	*Febbrajo* 3	Nuovo sistema per l'amministrazione della giustizia presso le prime istanze.	13
6	*detto* 8	Nessuno può essere ammesso all'esercizio di qualunque ramo dell'arte medica se non avrà fatto il corso degli studj teorici e pratici nelle università od appositi stabilimenti nella monarchia.....	24
7	*detto* 11	Pubblicazione della sovrana patente 23 dicembre 1817 prescrivente il sistema di contribuzione fondiaria in tutte le provincie tedesche ed italiane	27
8	*detto*	Ristabilimento del collegio Ghislieri di Pavia con 60 posti gratuiti.....	37

§ 4. Die Todesstrafe hat auch gegen dem Theilnehmer statt, welcher solche nachgemachte öffentliche Kreditspapiere im Verständnisse mit dem Nachmacher oder einem Mitschuldiger ausgegeben hat (§ 95 des St. Gs.).

§ 5. Ist die Nachmachung der als Münze geltenden öffentlichen Kreditspapiere zwar versucht, aber durch die Verfertigung nicht ganz ausgeführt worden, so soll jeder der hiezu mitgewirkt hat, mit schwerem Kerker von 10 bis 20 Jahren, und bey besonderer Gefährlichkeit mit lebenslänglichem schweren Kerker bestrafet werden (§ 96 des St. Gs.).

§ 6. Der Verfälschung der als Münze geltenden öffentlichen Kreditspapiere macht sich auch derjenige schuldig, welcher dergleichen ächter Papiere in eine höhere Summe als für welche sie ursprünglich ausgestellt gewesen sind, abändert oder dazu Hülfe leistet (§ 100 des St. Gs.).

§ 7. Ein solcher Verbrecher soll mit schwerem Kerker von 10 bis 20 Jahren, und ist die Verfälschung zwar versucht aber nicht vollbracht worden, von 5 bis 10 Jahren bestrafet werden (§ 101 des St. Gs.).

§ 8. Wer im Verständnisse mit dem Verfälscher solche fälschlich abgeänderten öffentlichen Kredits-

§ 4. La pena di morte avrà luogo parimente contro quel complice che d' intelligenza coll' autore dell' imitazione o con un correo avrà messo in circolazione le imitate carte di pubblico credito. *Cod. pe* § 95.

§ 5. Se l' imitazione delle carte di pubblico credito equivalenti a moneta sarà stata bensì attentata, ma non portata a pieno compimento, ciascuno che vi avrà cooperato dovrà punirsi col duro carcere da 10 sino a 20 anni, ed in caso di grave pericolo della pubblica causa, col duro carcere in vita. § 96.

§ 6. Del delitto di falsificazione delle carte di pubblico credito si rende pure colpevole chi alterando le carte genuine, le porta ad una somma maggiore di quella che ad esse fu originariamente attribuita, o che a tale operazione presti ajuto. § 100.

§ 7. Il delinquente dovrà punirsi col duro carcere da 10 sino a 20 anni, e se la falsificazione sarà stata soltanto tentata, ma non perfezionata, da 5 sino a 10 anni. § 101.

§ 8. Chi d' intelligenza col falsificatore avrà messo in circolazione le carte di credito § 102.

papiere ausgegeben hat, ist mit schwerem Kerker von 5 bis 10 Jahren zu bestrafen (§ 102 des St. Gs.).

pubblico falsificate, sarà punito colla pena del duro carcere dai 5 ai 10 anni.

Angehängter Auszug

Der auf dieses Verbrechen und Strafgesetz Bezug nehmenden nachträglich erlassenen a. h. Erläuterungen.

§ 9. Ist die Nachahmung der als Münze geltenden öffentlichen Kreditspapiere, mit der Feder oder anderen zur Verfälschung nicht vorbereitet und dazu nicht geeigneten Werkzeugen verübt worden, so ist dieselbe als das im § 96 des Strafgesetzes bezeichnete Verbrechen des Versuchens der Verfälschung zu bestrafen (a. h. Entschließung vom 25ten October 1805).

§ 10. Der Begrif des ausgeführten Verbrechens der Nachmachung der als Münze geltenden öffentlichen Kreditspapiere erfordert nicht die Anwendung aller hiezu nöthigen Werkzeugen, sondern es reicht zu dem in § 94 bezeichneten (mit der Todesstrafe belegten) Verbrechen hin, wenn diese Kreditspapiere gemäß der §§ 92 und 93 des Strafgesetzes überhaupt mit vorbereiteten Werkzeugen,

ESTRATTO DELL' APPENDICE

Al codice penale contenente le sovrane dichiarazioni sul delitto contemplato nei precedenti paragrafi del codice penale.

§ 9. Se l' imitazione di pubbliche carte di credito equivalenti alla moneta fu eseguita mediante la penna od altri strumenti non preparati, nè inservienti a tale oggetto, sarà essa punita qual delitto di attentata imitazione accennato al § 96 del codice dei delitti (risoluzione sovrana del 25 ottobre 1805). N.° V.

§ 10. Per costituire il delitto portato a compimento dell' imitazione delle pubbliche carte di credito equivalenti alla moneta, non è necessario che si abbia fatto uso di tutti gli strumenti a tal uopo necessarj, ma basterà per l' esistenza del delitto indicato al § 94 (sopra il quale è statuita la pena di morte) che queste carte di credito siano state a senso dei §§ 92 e 93 del codice dei delitti III.

ohne Rücksicht auf die Gattung und Zahl der Leztere nachgemacht werden (a. h. Entschliessung vom 3ten Dezember 1808).

imitate in generale col mezzo di strumenti a ciò preparati, non avuto riguardo nè alla qualità, nè al numero di questi (risoluzione sovrana del 3 dicembre 1808).

§ 11. Da der § 95 des Gesetzes über Verbrechen keinen Unterschied macht ob das Verständniß eines Ausgebers der als Münze geltenden Kreditspapiere mit dem Nachmacher oder einem Mitschuldiger, vor, während oder nach der Nachmachung getroffen worden ist, so hat die Todesstrafe auch gegen jenen Theilnehmer statt, welcher mit dem Nachmacher oder einem Mitschuldiger erst nach vollendeter Nachmachung das Verständniß getroffen, und demselben gemäß, solche nachgemachten Kreditspapiere ausgegeben hat (a. h. Entschließung vom 21ten July 1810).

§ 11. Siccome il § 95 del codice dei delitti non distingue se l' intelligenza fatta coll' autore dell' imitazione o con uno de' correi da quello che mette in circolazione le carte di credito equivalenti alla moneta, abbia avuto luogo avanti, durante o dopo l' imitazione; così la pena di morte sarà applicabile anche a quel complice il quale anche dopo compita l' imitazione sia passato d' intelligenza coll' autore dell' imitazione o con uno de' correi, e che in conseguenza di essa abbia messo in circolazione simili carte di credito imitate (risoluzione sovrana del 21 luglio 1810).

N.° IV.

(N.° 3.) *Il dazio di esportazione del tabacco in foglia, macinato e da fumo dell' Ungheria e della Galizia ridotto a lire 23. 21 per ogni quintale metrico.*

23 gennajo 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. si è degnata di determinare che il dazio di esportazione del tabacco in foglia, macinato e da fumo dell' Ungheria e della Galizia dal giorno della pubblicazione di questa sovrana determinazione nelle rispettive provincie sia ridotto a fiorini 5, moneta di convenzione, per ogni centinajo di Vienna, corrispondenti a lire 23. 21 per ogni quintale metrico.

In esecuzione degli ordini dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale del 18 scorso dicembre, n.° 59904-2119, l' imperiale regio governo deduce questa disposizione a pubblica notizia per comune intelligenza e direzione.

Milano, il 23 gennajo 1818.

IL CONTE MELLERIO.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 4.) *Dichiarata libera l' estrazione del riso.*

27 gennajo 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con graziosa determinazione del giorno 4 del corrente si è degnata S. M. I. e R. di accordare la libera estrazione del riso dal regno lombardo-veneto contro il pagamento del consueto dazio d' uscita.

L' imperiale regio governo deduce a pubblica notizia la premessa disposizione sovrana.

Milano, il 27 gennajo 1818.

IL CONTE MELLERIO.

P. De Capitani, *Consigliere.*

(N.° 5.) *Nuovo sistema per l'amministrazione della giustizia presso le prime istanze.*

3 febbrajo 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione delle sovrane risoluzioni 23 marzo ed 11 settembre 1817, colle quali venne determinato definitivamente il sistema per l'amministrazione della giustizia presso le prime istanze nelle provincie del regno lombardo-veneto soggette al governo di Milano, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1. La giustizia è amministrata da tribunali di prima istanza, da preture e da preture urbane. In ogni capoluogo d'una provincia v'è un tribunale di prima istanza, e nello stesso v'è pure una pretura urbana: ve ne sono due nella città di Milano. Fuori dei capiluoghi vi sono le preture. Negli oggetti marittimi il tribunale mercantile e marittimo di Venezia esercita la giurisdizione in tutto il regno lombardo-veneto.

2. L'annessa tabella indica la residenza, il distretto giurisdizionale dei tribunali e delle preture, e la classe di queste.

3. Il distretto giurisdizionale delle preture urbane si estende sopra tutto il distretto del tribunale di prima istanza. Quello di ciascuna delle due preture urbane in Milano viene determinato e notificato separatamente dal tribunale d' appello.

4. I tribunali di prima istanza esercitano nel loro distretto la giurisdizione negli affari civili, ad eccezione di quelli riservati alle preture urbane; l' esercitano in tutta la provincia negli affari criminali, in quelli di scioglimento di matrimonio, nelle cause contro comunità o corporazioni, come persone morali, e negli affari di commercio, in quanto non sono di competenza delle preture.

5. Le cause nelle quali ha parte il regio fisco per sè o per qualcun altro da lui patrocinato sono della competenza del solo tribunale civile di prima istanza di Milano.

6. Non sono sottoposte ai tribunali le persone appartenenti ad un imperiale regio corpo militare, ma soggiacciono alla propria autorità giudiziaria.

7. Le preture esercitano nel loro distretto la giurisdizione negli affari civili, ad eccezione di quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6.

Negli affari di commercio continuano sino ad altre disposizioni ad esercitare la

giurisdizione che sinora competeva alle giudicature di pace.

8. Negli affari criminali le preture possono essere delegate dai tribunali di prima istanza della rispettiva provincia ad assumere e compiere l' inquisizione, sottomettendo però ad essi gli atti per la prolazione del giudizio.

I tribunali di prima istanza ricevono in tale proposito particolari istruzioni dal tribunale d' appello.

9. Le preture assumono gli atti iniziativi delle inquisizioni che hanno luogo nei loro distretti, e li rassegnano al rispettivo tribunale di prima istanza della provincia. Anche su questo punto vengono loro indicate dal tribunale d' appello con separata istruzione le analoghe incumbenze.

10. Ritengono inoltre fino ad altre disposizioni riguardo alle gravi trasgressioni di polizia le medesime ispezioni che sinora erano appoggiate alle giudicature di pace.

11. Le preture urbane esercitano ciascuna nel suo distretto la giurisdizione civile, decidono e fanno eseguire i loro giudicati nelle cause in azioni personali pel pagamento di somme non eccedenti le lire 150.

12. Le norme più precise intorno alla giurisdizione dei tribunali e delle preture, quanto alle persone e materie, saranno rese

pubbliche con separata notificazione, dovendosi frattanto osservare le massime sin qui adottate in quanto non è altrimenti provveduto dalla presente notificazione.

13. I tribunali di prima istanza e le preture sono poste in attività col giorno 2 marzo 1818, e cessano in tal giorno le provvisorie corti di giustizia, i tribunali di prima istanza e le giudicature di pace esistenti nelle provincie lombarde.

14. Gli atti ed affari civili delle corti, dei tribunali e delle giudicature di pace che cessano si devolvono ai tribunali ed alle preture istituite. Se nello stesso luogo di residenza non è sostituita una nuova prima istanza, si devolvono a quella che ha la giurisdizione nel distretto ove esisteva la provvisoria prima istanza, ritenute però le eccezioni di sopra indicate intorno alla competenza.

15. Tuttavia gli affari civili introdotti con formale petizione avanti il 2 marzo 1818 presso le provvisorie corti di giustizia, i tribunali di prima istanza o le giudicature di pace saranno proseguiti e giudicati dai tribunali o dalle preture di nuova istituzione, quand' anche dietro le massime sopra stabilite ed il nuovo riparto dei distretti non ispettassero all' ordinaria loro giurisdizione,

e sarà ciò osservato anche riguardo agli atti esecutivi dipendenti da tali affari, dovendosi però far uso di requisitorie ove si tratti di esecuzioni da praticarsi fuori del loro distretto. Sono eccettuati da questa disposizione gli affari riservati in forza dei n.ri 4 e 5 ai soli tribunali di prima istanza delle provincie o al tribunale civile in Milano, i quali, sebbene introdotti avanti il 2 marzo presso una prima istanza qualunque, non possono proseguirsi se non innanzi ai tribunali suddetti cui spetta la giurisdizione in tali materie. Ogni nuova petizione o domanda che non appartenga essenzialmente ad una causa già prima introdotta, spetta a quella prima istanza cui compete la giurisdizione ordinaria. In casi dubbj il tribunale d'appello dà le occorrenti istruzioni indipendentemente dal § 33 del regolamento giudiziario.

16. Le inquisizioni criminali pendenti nel giorno 2 marzo presso i provvisorj tribunali di prima istanza si devolvono al nuovo tribunale della rispettiva provincia, e possono essere proseguite dalle preture che subentrano in loro luogo per delegazione del tribunale stesso a senso del n.° 8.

17. Negli oggetti di volontaria giurisdizione i tribunali e le preture l'esercitano ciascuna nel suo distretto, non ostante che da una

altra si fossero assunti precedentemente degli atti, e si fanno in tal caso rimettere le carte da chi spetta.

18. Le preture urbane esercitano la loro giurisdizione soltanto negli oggetti contenziosi, e non hanno veruna ingerenza negli atti di volontaria giurisdizione o di concorso.

Milano, il 3 febbrajo 1818.

IL CONTE MELLERIO.

BAZETTA, *Consigliere.*

TABELLA

Dei tribunali e delle preture, e del rispettivo distretto giurisdizionale nelle provincie lombarde del regno lombardo-veneto.

Provincia.	Tribunale o pretura e sua residenza.	Distretto giurisdizionale del tribunale o della pretura dietro il compartimento territoriale 12 gennajo 1816.	Classe delle preture.
MILANO.	Tribunale civile di prima istanza in Milano	I distretti I, II, X e XI di Milano, e III di Bollate.	
	Tribunale criminale di prima istanza in Milano	La provincia di Milano.	
	Tribunale mercantile e cambiario di prima istanza in Milano	La provincia di Milano.	
	Pretura urbana I, e pretura urbana II in Milano	I distretti del tribunale civile da ripartirsi.	
		PRETURE.	
	Monza.....	Distretto VI di Monza	*Seconda.*
	Desio.....	Distretto V di Barlassina, e VII di Verano.....	*Seconda.*
	Gallarate....	Distretto XIII di Gallarate, e XVI di Somma	*Seconda.*
	Busto Arsizio..	Distretto XV di Busto Arsizio, e XIV di Cuggiono maggiore.	*Seconda.*
	Cassano.....	Distretto IX di Gorgonzola ..	*Seconda.*
	Saronno.....	Distretto IV di Saronno.....	*Seconda.*
	Vimercate....	Distretto VIII di Vimercate ...	*Terza.*
	Melegnano ...	Distretto XII di Melegnano ...	*Quarta.*
MANTOVA.	Tribunale civile e criminale di prima istanza in Mantova	*Nel civile* — I distretti I di Mantova, III di Roverbella, e IX di Borgoforte. *Nel criminale* — La provincia di Mantova.	

Seguito della TABELLA *dei tribunali e delle preture, ecc.*

Provincia.	Tribunale o pretura e sua residenza.	Distretto giurisdizionale del tribunale o della pretura dietro il compartimento territoriale 12 gennajo 1816.	Classe delle preture.
MANTOVA.	Pretura urbana in MANTOVA.	Il distretto del tribunale di prima istanza.	
		PRETURE.	
	GONZAGA	Distretto XIII di Suzzara, e XIV di Gonzaga	*Seconda.*
	BOZZOLO	Distretto VIII di Marcaria, e X di Bozzolo	*Seconda.*
	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.	Distretto V di Castiglione delle Stiviere, e VI di Castel Goffredo	*Terza.*
	VIADANA	Distretto XII di Viadana	*Terza.*
	REVERE	Distretto XV di Revere	*Terza.*
	CANNETO	Distretto VII di Canneto, e XVII di Asola	*Seconda.*
	SERMIDE.....	Distretto XVI di Sermide.....	*Quarta.*
	GOITO	Distretto IV di Volta	*Quarta.*
	OSTIGLIA	Distretto II di Ostiglia.....	*Quarta.*
	SABBIONETTA...	Distretto XI di Sabbionetta ...	*Quarta.*
BRESCIA.	Tribunale civile e criminale di prima istanza in BRESCIA.	*Nel civile* — I distretti I di Brescia, II di Ospitaletto, e III di Bagnolo. *Nel criminale* — La provincia di Brescia	
	Pretura urbana in BRESCIA ..	Il distretto del tribunale di prima istanza.	
		PRETURE.	
	LONATO	Distretto IV di Montechiari, e V di Lonato.....	*Prima.*
	SALO'.....	Distretto XIV di Salò, e XV di Gargnano.....	*Seconda.*
	CHIARI.....	Distretto VIII di Chiari.....	*Seconda.*
	VEROLANUOVA..	Distretto XI di Verolanuova ..	*Seconda.*
	ISEO.....	Distretto IX di Adro, e X d'Iseo.....	*Terza.*
	LENO.....	Distretto XIII di Leno.....	*Terza.*
	VESTONE.....	Distretto XVII di Vestone, e XVI di Preseglie.....	*Terza.*

Seguito della TABELLA *dei tribunali e delle preture, ecc.*

Provincia.	Tribunale o pretura e sua residenza.	Distretto giurisdizionale del tribunale o della pretura dietro il compartimento territoriale 12 gennajo 1816.	Classe delle preture.
BRESCIA.	ORZINOVI.....	Distretto XII di Orzinovi ...	*Terza.*
	GARDONE	Distretto VI di Gardone, e VII di Bovegno.....	*Terza.*
CREMONA.	Tribunale civile e criminale di prima istanza in CREMONA.	*Nel civile* — I distretti I di Cremona, e VI di Pieve d'Olmi. *Nel criminale* — La provincia di Cremona.	
	Pretura urbana in CREMONA..	Il distretto del tribunale di prima istanza.	
		PRETURE.	
	SORESINA	Distretto II di Soncino, e III di Soresina.....	*Seconda.*
	CASALMAGGIORE.	Distretto VII di Casalmaggiore.	*Seconda.*
	PIZZIGHETTONE .	Distretto IV di Pizzighettone..	*Terza.*
	CASALBUTTANO .	Distretto V di Robecco	*Terza.*
	PIADENA	Distretto VIII di Piadena, e IX di Pescarolo.....	*Terza.*
BERGAMO.	Tribunale civile e criminale di prima istanza in BERGAMO	*Nel civile* — I distretti I di Bergamo, III di Trescorre, IV di Almeno S. Salvatore, V di Ponte S. Pietro, e VI di Alzano maggiore. *Nel criminale* — La provincia di Bergamo.	
	Pretura urbana in BERGAMO..	Il distretto del tribunale civile.	
		PRETURE.	
	BRENO	Distretto XVII di Breno.....	*Seconda.*
	ROMANO.....	Distretto XI di Martinengo, e XII di Romano.....	*Seconda.*
	TREVIGLIO	Distretto X di Treviglio.....	*Terza.*
	CLUSONE.....	Distretto XIV di Clusone.....	*Terza.*
	VERDELLO.....	Distretto XIII di Verdello....	*Terza.*
	ZOGNO	Distretto II di Zogno.....	*Terza.*
	EDOLO	Distretto XVIII di Edolo	*Terza.*

Seguito della TABELLA *dei tribunali e delle preture, ecc.*

Provincia.	Tribunale o pretura e sua residenza.	Distretto giurisdizionale del tribunale o della pretura dietro il compartimento territoriale 12 gennajo 1816.	Classe delle preture.
BERGAMO.	SARNICO	Distretto IX di Sarnico	*Quarta.*
	GANDINO	Distretto XV di Gandino	*Quarta.*
	LOVERE	Distretto XVI di Lovere	*Quarta.*
	CAPRINO.....	Distretto VII di Caprino	*Quarta.*
	PIAZZA	Distretto VIII di Piazza	*Quarta.*
COMO.	Tribunale civile e criminale di prima istanza in COMO..	*Nel civile* — I distretti I e II di Como, XIV di Erba, e XXIII di Appiano. *Nel criminale* — La provincia di Como.	
	Pretura urbana in COMO....	Il distretto del tribunale di prima istanza.	
		PRETURE.	
	VARESE	Distretto XVII di Varese, XIX di Arcisate, e XXII di Tradate.	*Prima.*
	LECCO	Distretto IX di Lecco.....	*Quarta.*
	OGGIONO	Distretto XII di Oggiono	*Seconda.*
	BRIVIO.....	Distretto XIV di Brivio, e XV di Missaglia	*Terza.*
	ASSO	Distretto III di Bellaggio, e XIII di Canzo	*Terza.*
	INTROBBIO.....	Distretto IX di Bellano, e X di Taceno.....	*Terza.*
	GAVIRATE.....	Distretto XVI di Gavirate, e XV di Angera	*Terza.*
	LUINO	Distretto XX di Maccagno, XXI di Luino, e XVIII di Cuvio.	*Seconda.*
	GRAVEDONA...	Distretto VII di Dongo, e VIII di Gravedona.....	*Terza.*
	CANTU'.....	Distretto XXVI di Mariano ...	*Terza.*
	MENAGGIO	Distretto IV di Menaggio, e VI di Porlezza.....	*Quarta.*
	S. FEDELE ...	Distretto V di S. Fedele	*Quarta.*
VALTELLINA.	Tribunale civile e criminale di prima istanza in SONDRIO.	*Nel civile* — I distretti I di Sondrio, e II di Ponte. *Nel criminale* — La provincia della Valtellina.	
	Pretura urbana in SONDRIO..	Il distretto del tribunale di prima istanza.	

Seguito della TABELLA *dei tribunali e delle preture, ecc.*

Provincia.	Tribunale o pretura e sua residenza.	Distretto giurisdizionale del tribunale o della pretura dietro il compartimento territoriale 12 gennajo 1816.	Classe delle preture.
		PRETURE.	
VALTELLINA.	TIRANO.....	Distretto III di Tirano.....	*Terza.*
	MORBEGNO....	Distretto IV di Morbegno, e V di Traona.....	*Terza.*
	CHIAVENNA....	Distretto VII di Chiavenna...	*Quarta.*
	BORMIO.....	Distretto VI di Bormio.....	*Quarta.*
PAVIA.	Tribunale civile e criminale di prima istanza in PAVIA.	*Nel civile* — I distretti I di Pavia, II di Bereguardo, III di Belgiojoso, e VII di Landriano. *Nel criminale* — La provincia di Pavia.	
	Pretura urbana in PAVIA....	Il distretto del tribunale di prima istanza.	
		PRETURE.	
	CORTE OLONA.	Distretto IV di Corte Olona..	*Seconda.*
	ABBIATEGRASSO.	Distretto VIII di Abbiategrasso.	*Seconda.*
	BINASCO.....	Distretto V di Rosate, e VI di Binasco.....	*Terza.*
LODI E CREMA.	Tribunale civile e criminale di prima istanza in LODI...	*Nel civile* — I distretti I di Lodi, II di Zelo Buon Persico, e VII di Pandino. *Nel criminale* — La provincia di Lodi e Crema.	
	Pretura urbana in LODI.....	Il distretto del tribunale di prima istanza.	
		PRETURE.	
	CREMA.....	Distretti VIII e IX di Crema.	*Prima.*
	CODOGNO.....	Distretto VI di Codogno.....	*Prima.*
	CASAL PUSTERLENGO.....	Distretto V di Casal Pusterlengo.	*Seconda.*
	S. COLOMBANO.	Distretto IV di Borghetto.....	*Terza.*
	S. ANGELO....	Distretto III di S. Angelo....	*Quarta.*

(N.° 6.) *Nessuno può essere ammesso all' esercizio di qualunque ramo dell' arte medica se non avrà fatto il corso degli studj teorici e pratici nelle università od appositi stabilimenti nella monarchia.*

8 febbrajo 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo ora in attività il nuovo regolamento ordinato da S. M. I. R. A. per gli studj medici, nessuno potrà per l' avvenire essere ammesso all' esercizio della medicina, della chirurgia, della farmacia, dell' ostetricia e di qualsivoglia altro ramo dell' arte medica se non avrà fatto in una delle università od in uno degli stabilimenti pubblici all' uopo destinati nella monarchia austriaca il corso degli studj teorici e pratici che è prescritto dall' anzidetto regolamento, e se non avrà subíto in esse università o stabilimenti gli esami rigorosi, ed ivi ottenuto il relativo diploma.

Cessa pertanto la facoltà ch' era stata conferita alle commissioni provinciali di sanità

dal decreto 5 settembre 1806 all' art. 22 per l' approvazione delle levatrici e dei flebotomi.

Per le levatrici, oltre la scuola di teoria e di pratica istituita presso l' università di Pavia, è stata da S. M. I. R. A. conservata quella esistente in Milano nell' ospizio di S. Caterina alla Ruota.

Tanto a Pavia quanto in Milano si danno annualmente due corsi completi di studio teorico per l' ostetricia: il primo comincia col giorno 15 del mese di ottobre, ed il secondo col giorno 15 di marzo. Alla fine di ciascun corso le allieve che danno prova di essere bene istrutte vengono ammesse agli esercizj pratici per due mesi, dopo il qual tempo subiscono un esame rigoroso; e se sono riconosciute abili, vien loro rilasciato il diploma, col quale sono autorizzate ad intraprendere l' esercizio della professione di levatrice.

I comuni che trovansi sprovveduti di una levatrice approvata debbono inviare a Pavia od a Milano una donna per apprendere l'arte ostetricia, e se la donna che vorrà dedicarsi ad un tale studio non fosse in istato di sostenere le occorrenti spese, queste si sosterranno dal comune rispettivo.

Le allieve da inviarsi dai comuni alle scuole d' ostetricia debbono saper leggere e scrivere,

avere l' età non minore di 18 anni e non maggiore di 30, ed essere ben conformate di corpo; debbono inoltre essere state vaccinate od aver superato il vajuolo umano, ed essere munite di un certificato comprovante la loro moralità.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate d' invigilare per l' esecuzione delle suespresse disposizioni nella parte che le risguarda.

Milano, 8 febbrajo 1818.

IL CONTE MELLERIO.

KLUKY, *Consigliere protomedico.*

(N.° 7.) *Pubblicazione della sovrana patente 23 dicembre 1817 prescrivente il sistema di contribuzione fondiaria in tutte le provincie tedesche ed italiane.*

11 febbrajo 1818.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA, LODOMIRIA ED ILLIRIA;

ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

In Erwägung der Mißverhältniße, welche bey der Umlegung der Grundsteuer nach dem bestehenden Maßstabe der Vertheilung für ganze Provinzen, Kreise, Distrikte und Gemeinden, wie für einzelne Kontribuenten hervorgehen, haben Wir nach der reifesten Erwägung dieses Mißstandes, und der zweckmäßigsten Mittel, ihm abzuhelfen, den Entschluß gefaßt, in Unseren sämmtlichen deutschen

In vista della sproporzione invalsa a danno d'intiere provincie, distretti e comuni, non che dei singoli contribuenti, nel ripartimento dell' imposta fondiaria secondo le norme attualmente vigenti, dopo avere maturamente preso in esame questo inconveniente ed i mezzi più efficaci per porvi rimedio, abbiamo determinato d' introdurre in tutte le nostre provincie tedesche ed italiane un

und italienischen Provinzen ein in seinen Grundsätzen billiges, und in seiner Anwendung festes System der Grundsteuer in Ausführung zu bringen. Unsere leitenden Gesichtspunkte bey diesem allgemein nützlichen Unternehmen waren die Anwendung des Begriffes der strengsten Gerechtigkeit, die vorzüglich durch eine richtige Ausmaaß der Grundsteuer bedingte Aufmunterung der Landeskultur, und die möglichste Beförderung ihrer heilsamen Fortschritte.

sistema di contribuzione fondiaria, equo ne' suoi principj, e stabile nella sua applicazione. Le nostre mire in questa impresa generalmente vantaggiosa furono dirette all' applicazione della massima di giustizia la più rigorosa, all' incoraggiamento dell' agricoltura che riposa sopra d' un' equa ripartizione delle imposte fondiarie, ed al maggior possibile promovimento dei suoi salutari progressi.

Wir befehlen demnach:

ORDINIAMO QUINDI:

§ 1. Der Grundsteuer unterliegen die Nutzungen von Grund und Boden und jene von Gebäuden.

§ 1. Sono soggette all' imposta fondiaria le rendite di fondi e terre, e quelle degli edificj.

2. Als eigentliche Grund-Nutzungen werden der Grundsteuer einbezogen: alle productiven Oberflächen der Erde, im Verhältniße der zu Geld veranschlagten Producte, welche sie bey Anwendung des gewöhnliches Fleißes einbringen können.

2. Per rendite di fondi s' intendono tutti i frutti calcolati in danaro, dei quali può essere suscettiva la superficie della terra secondo l' ordinario metodo di coltivazione.

3. Als Nutzungen von Gebäuden werden der Grundsteuer einbezogen: der Ertrag, welchen die Area die das Gebäude einnimmt im Wege der Urproduction abwerfen kann, wenn sie in

3. Per rendite di edificj soggetti all' imposta fondiaria s' intendono il frutto che può produrre l' area occupata dall' edificio in via di produzione originaria, qualora fosse coltivata,

solcher benützet würde, und der Zins, den das Gebäude selbst trägt, oder zu tragen vermag.

4. Die Grundsteuer wird nach dem reinen Ertrage bemessen, und angelegt.

5. Wir erklären als reinen Grunderertrag: das Erträgniß, welches der Grundbesitzer von jeder ihm angehörigen productiven Oberfläche, nach der dermaligen Kulturgattung, bey Anwendung der gemeindeüblichen Kultivirungsart in Jahren gewöhnlicher Fruchtbarkeit beziehen kann, nachdem die nothwendigen und gemeindeüblichen Auslagen auf Bearbeitung des Bodens, Saat, Pflege und Einbringung der Producte, in Abschlag gebracht worden sind.

6. Bey den Gebäuden wird auf die nothwendige Unterhaltung derselben, und auf den im Verlaufe einer bestimmten Zeit, ganz oder zum Theile zu Grunde gehenden Kapitalswerth, durch einen verhältnißmäßigen Abschlag, Rücksicht genommen, und dadurch der reine Ertrag in die Versteuerung gezogen.

7. Die Ausmittlung der reinen Grund- und Häuser-Ertrages erfolgt im Wege der ökonomischen Vermessung und Mappirung, und der Schätzung.

e l' affitto che l' edificio stesso rende o potrebbe rendere.

4. La contribuzione fondiaria viene calcolata ed imposta sulla rendita netta.

5. Dichiariamo che s'intende per rendita netta il frutto che il proprietario del fondo può ricavare, in anni di ordinaria fertilità, da ogni superficie produttiva e ad esso attenente secondo il genere di coltura a cui l' ha egli destinata, applicandovi la maniera di coltivare comunemente in uso nel paese, dedotte che ne siano le spese necessarie, e comunemente in uso pel lavoro del terreno, per la semente, coltura e raccolta delle produzioni.

6. Negli edificj si deve aver riflesso alle spese necessarie pel loro mantenimento ed al successivo deperimento, per cui dopo il periodo di un numero fisso di anni va perduto in tutto od in parte il valor capitale, e quindi farne una deduzione proporzionale, calcolando in tale modo la rendita netta soggetta alla contribuzione.

7. La cognizione della rendita netta de' fondi e delle case si ottiene per mezzo di geometrica misura e formazione di mappe, e per mezzo della stima.

8. Da die Vermessung zum Behufe des stabilen Katasters in allen Provinzen Unseres lombardisch-venezianischen Königreiches zu Stande gebracht ist, so werden die Resultate derselben, nachdem sie vollkommen berichtiget sind, zum Anhaltspunkte genommen.

8. Siccome la misura che ha da servir di base ad uno stabile catasto è condotto a termine in tutte le provincie del nostro regno lombardo-veneto, così i risultati di questo, quando saranno compitamente rettificati, verranno presi per norma.

9. Die Schätzung werden eigene mit den Lokal und ökonomischen Verhältnissen des Districtes für welchen sie aufgestellt sind, genau bekannte, in der praktischen Landwirthschaft unterrichtete, durch Rechtlichkeit und Unbefangenheit erprobte Kommissäre vornehmen.

9. La stima verrà affidata a commissarj appositi che conoscano esattamente i rapporti locali ed economici del distretto per cui sono prescelti, siano istruiti nell' agricoltura pratica, dotati di rettitudine ed imparzialità riconosciuta.

10. Es wird dabey nach den Bestimmungen des 4, 5 und 6 §.en vorgegangen, und ausgemittelt, in wie viele Klassen sich die Grundflächen jeder Kulturgattung, nämlich des Acker-Wies-Wein-Landes, der Waiden, Waldungen ꝛc. in dem Umfange der betreffenden Gemeinde, nach der natürlichen Beschaffenheit des Bodens unterscheiden? wie viel ein bestimmtes Flächenmaaß jeder Kulturgattung und jeder Klasse derselben im Mitteldurchschnitte eines Jahres an den nach der gemeindeüblichen Kultivirungsart gewöhnlichen Producten einbringe, welcher bleibende mittlere Geldwerth dersel-

10. Verrà quindi proceduto alle operazioni stabilite dai §§ 4, 5 e 6, rilevando accuratamente: in quante squadre si suddivida nel circondario dei comuni rispettivi, in ragione della naturale qualità del fondo, la superficie territoriale d'ogni ramo di coltura, cioè dei terreni arativi, dei prati, delle vigne, dei pascoli, boschi, ecc. ecc.; quanto una determinata misura di superficie di ciascun ramo di coltura e di ciascuna classe del medesimo possa dar di produzione ordinaria anno per anno, coltivata dietro l' uso del paese; qual valore medio fisso possa essergli

ben in Metallmünze beygelegt werden kann? wie hoch sich der nothwendige Kulturaufwand im Gelde belaufe, und wie viel nach dessen Abschlag als reiner Ertrag erübrige.

11. Die für ein bestimmtes Flächenmaaß jeder Kulturgattung und jeder Klasse derselben nach den Bestimmungen des vorhergehenden §.ⁿ entworfene Tarifse wird auf die einzelnen Grundflächen jedes Grundbesitzers in der Gemeinde, im Verhältnisse des Flächenmaaßes, welches die Grundstücke einnehmen, angewendet, nachdem jedes derselben nach seiner Kulturgattung der Klasse die es betrifft mit Rücksicht auf die Lage und die Beschaffenheit des Bodens angereihet worden ist.

12. Die Gebäude werden durch Parifikazion der Area und durch die Ausmittlung des Zinsertrages nach der individuellen Beschaffenheit eines jeden, in die Schätzung genommen.

13. Die Schätzung der Grundstücke und der Gebäude wird ohne Rücksicht auf die persönlichen Verpflichtungen der Eigenthümer oder Besitzer gegen Dritte vorgenommen, es mögen diese Verpflichtungen rein persönlich, oder auf der Realität hypothezirt seyn. Kapitalsschulden, Geld-

attribuito in moneta sonante; a quanto ne ascenda in danaro la spesa di coltura necessaria, e quanto rimanga, dopo dedotta tale spesa, di rendita netta.

11. La tariffa in tal guisa determinata per una data misura di superficie di ciascun ramo di coltura e d' ogni squadra del medesimo verrà applicata ai singoli terreni di ciascun possidente nel comune in ragione dell' area ch' essi occupano, dopo che ciascuno dei medesimi sarà stato messo, secondo la qualità della sua coltura, nella squadra a cui appartiene, avuto riflesso alla posizione ed alla qualità del terreno.

12. Le stime degli edificj si faranno per mezzo di parificazione dell' area, e fissando i prezzi d' affitto giusta le individuali qualità d' ogni edificio.

13. La stima tanto dei terreni che degli edificj si farà senza riguardo agli obblighi personali del proprietario o del possessore verso terze persone, sia ch' essi siano meramente personali ovvero ipotecati sullo stabile. I debiti di capitali, livelli in danaro, obblighi di

dienst, Natural-Abstattungs-Roboth- und Zehendverbindlichkeiten aus was immer für Titeln sie entspringen, werden bey der Schätzung des reinen Grund- und Hausertrages nicht berücksichtiget.

14. Ueber die Schätzung erhalten die mit der Ausführung beauftragten Behörden und Individuen eigene detaillirte Instrukzionen, deren Bestimmungen, soweit es erforderlich ist, durch eigene Zirkular Verordnungen allgemein werden bekannt gegeben werden.

15. Die Resultate der Vermessung und Schätzung gelangen, bevor die Steuer nach solchen umgelegt wird, zur Kenntniß der Interessenten, und es ist diesen unbenommen ihre Einwendungen und Beschwerden dagegen vorzubringen, welche gehört, untersucht, so ferne sie gegründet sind, ausgeglichen und zur definitiven Entscheidung gebracht werden.

16. Auf die nach Anhörung und Ausgleichung der vorgekommenen Reklamazionen berichtigten Resultate der Vermessung und der Schätzung wird die jährlich — nach den Bedürfnissen des Staates — von Uns ausgesprochene und postulirte Summe der Grundsteuer in der Art umgelegt; daß jede Provinz, jeder

prestazioni in natura, di giornate di lavoro o di decime, da qualsivoglia titolo essi provengano, non verranno affatto considerati nella stima della rendita netta del terreno o d'una casa.

14. Le autorità e gl' individui incaricati della stima riceveranno apposite circostanziate istruzioni, i punti delle quali, in quanto è necessario, saranno portati a cognizione universale.

15. I risultati della misura e della stima saranno portati a notizia degli aventi interesse prima che sia imposta la contribuzione, ed essi potranno presentare le loro opposizioni o richiami contro l' operato, i quali dovranno essere sentiti, esaminati, rettificati se ragionevoli, e sottomessi all' autorità competente per la definitiva decisione.

16. Sui risultati della misura e della stima, rettificati dopo i presentati richiami, verrà imposta la contribuzione fondiaria nella somma che annualmente verrà dai noi determinata a richiesta secondo i bisogni dello stato; ritenendo per massima che ogni provincia, ogni distretto, ogni comune ed ogni singolo

Kreis, jeder Distrikt, jede Gemeinde und jeder einzelne Grund- und Haus-Besitzer vom 100 des ausgemittelten reinen Ertrages einen der festgesetzten Steuersummen entsprechenden gleichen Antheil als Grundsteuer an den Staat zu entrichten hat.

17. Die im Laufe der Zeit vorkommenden Veränderungen in der Person des Besitzers, und im Umfange des Besitzthums werden aufgenommen, und in der Art in Evidenz gehalen, daß die Anforderungen der Grundsteuer immer an den wirklichen Besitzer der Realitäten auf die sie angelegt ist, und im Verhältnisse ihres Umfanges gestellt werden.

18. Bey eintrettenden Elementar Unfällen, welche das Objeckt der Grundsteuer für immer zerstören, nämlich bey Wegschwemmungen, Versenkungen von Grundstücken, bey Abbrennung von Gebäuden, ꝛc. erfolgt die Ausschneidung desselben und die Aufhebung der Abgabe.

19. Bey eintrettenden Elementar Unfällen, welche den der Versteuerung unterliegenden reinen Ertrag zeitweise ganz oder zum Theile verschlingen, werden

possessore di fondo o casa abbia da pagare allo stato, a titolo di contribuzione fondiaria, una parte proporzionata alla somma della contribuzione fissata, e consistente in un tanto per 100 della rendita netta riconosciuta.

17. I cambiamenti che si verificassero coll' andar del tempo nella persona del possessore o nella estensione del possesso, verranno rilevati e tenuti in evidenza, di maniera che i carichi della contribuzione fondiaria vengano sempre imposti sul possessore effettivo di uno stabile ed in ragione delle sue dimensioni.

18. Qualora accadessero degl' infortunj derivanti dagli elementi, che distruggessero per sempre l' oggetto sul quale cade l' imposta fondiaria, come sarebbero terreni portati via dalle acque, terreni sprofondati, edificj consumati dal fuoco, ecc., l' oggetto colpito dall' infortunio non verrà più calcolato tra quelli che sono soggetti alla tassa prediale.

19. Qualora i detti infortunj derivanti dagli elementi distruggessero per qualche tempo il tutto o una parte della rendita netta, la tassa prediale corrente

zeitweise gänzliche oder theilweise Grundsteuer-Nachläße gestattet.

20. Dagegen werden die neu zuwachsenden Objekte der Grundsteuer, nämlich Alluvionen von Grundstücken, neu errichtete Gebäude, ꝛc. mit Rücksicht auf die erforderliche Ermunterung zu landwirthschaftlichen Verbesserungen, und zur Aufführung neuer Gebäude, der Versteuerung einbezogen.

21. Von der Grundsteuer finden nach der persönlichen Eigenschaft der Grund- und Haus-Besitzer keine Ausnahmen statt; doch sollen davon losgezählt seyn:

a. Alle Oberflächen, welche im Wege der Urproduckzion nicht benützet werden können: als unfruchtbare Gebirge, Steinfelsen, öffentliche Straßen, Flüsse und Kanäle;

b. Beerdigungsplätze, so lang sie diese Bestimmung haben;

c. Staats-Gebäude, Kirchen, Militär-Kasernen und Spitäler.

22. Ueberzeugt von der Nothwendigkeit und den vielseitigen Vortheilen dieser Einrichtung, ist es Unser Wille, daß die Ausführung derselben möglichst beschleunigt, und die zu Gebothe stehenden Mittel in vollsten Maaße benützet werden.

sarà in tutto o in parte condonata.

20. Verranno all' incontro assoggettati alla contribuzione gli oggetti nuovamente accresciuti, come alluvioni di terreni, edificj recentemente costrutti, ecc., avuto sempre riguardo agl' incoraggiamenti dovuti al perfezionamento dell' agricoltura ed alla costruzione di nuovi fabbricati.

21. Le qualificazioni personali del possessore di un fondo o casa non danno alcun titolo di esenzione dall' imposta fondiaria; sono però esenti da questa,

a Le superficie dalle quali non si può tirare verun profitto in via di produzione originaria, come montagne sterili, rocce, strade pubbliche, fiumi e canali;

b I fondi dei cimiterj, fino a tanto che sono destinati a tal uso;

c. Le fabbriche dello stato, le chiese, caserme militari e gli spedali.

22. Convinti della necessità e dei numerosi vantaggi di questa disposizione, è nostra volontà che l' esecuzione ne venga possibilmente accelerata, mettendo in opera tutti i mezzi disponibili.

23. Da jedoch der erforderliche Aufwand an Zeit, Kosten und Hilfsarbeitern zu groß ist, als daß damit gleichzeitig im ganzen Umfange Unserer deutschen und italienischen Provinzen vorgegangen werden kann; so wollen Wir dieselbe Länderweise vornehmen.

24. Wir behalten Uns vor die Länder (Provinzen) zu bestimmen, so wie sie an die Reihe der nach diesen Grundsätzen vorzunehmenden Regulirung der Grundsteuer zu treten haben, und die Behörden bekannt zu geben, welchen die Leitung und die Ausführung übertragen wird.

25. Um jedoch denjenigen Ländern, in welchen das System früher zur Ausführung gebracht wird, die Vortheile desselben noch vor der allgemeinen Ausgleichung in Beziehung auf die Vertheilung im Innern zuzuwenden, wird die dermal im Ganzen angelegte Grundsteuer-Summe, im Innern der Provinz nach den Resultaten der neuen Erhebungen umgelegt, die eigentliche stabile Quote für die Provinz in Ganzen aber, erst dann bestimmt, wenn aus der Vollendung der Erhebungen in allen Provinzen das richtige Verhältniß derselben unter einander hervorgegangen ist.

23. Siccome però questa separazione richiede troppo tempo e spese e personale perchè si possa effettuare nello stesso tempo in tutta l' estensione dei nostri stati tedeschi ed italiani, così noi vogliamo che un tale lavoro sia intrapreso provincia per provincia.

24. Ci riserviamo di determinare l' ordine progressivo in cui verrà attuato nelle diverse provincie del nostro impero il regolamento dell' imposta fondiaria sopra queste basi, e di far conoscere le autorità a cui ne verrà affidata l' esecuzione e la direzione.

25. Ad oggetto però di far godere, rispetto al ripartimento nell' interno, a quei paesi ove il sistema verrà prima attuato, dei vantaggi che ne derivano, prima ancora del pareggiamento universale, verrà ripartita nell' interno della provincia, sulla base dei nuovi risultamenti, la somma totale dell' imposta fondiaria stabilita per l' anno rispettivo. La quota stabile poi assegnata al regno lombardo-veneto dovrà essere determinata allorquando dallo specchio dell' operazione portata a termine in tutte le provincie del nostro impero si conosceranno esattamente i rapporti in cui esse stanno tra di loro.

26. Uebrigens ist es Unser Wille, daß jene Provinzen des lombardisch-venezianischen Königreiches, in welchen der von Unseren Vorfahren im Jahre 1718 unternommene und im Jahre 1760 zur Ausführung gebrachte Censo besteht, bey demselben dermal belassen werden.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien am 23ten Dezember des Jahres Eintausend Achthundert und Siebzehn, Unserer Reiche im Sechs und Zwanzisten.

26. Del rimanente è nostra volontà che continui per ora lo stato attuale in quelle provincie del regno lombardo-veneto ove esiste il censo intrapreso dai nostri predecessori nell' anno 1718, e messo in esecuzione l' anno 1760.

Dato nella nostra città capitale e residenza di Vienna il ventitrè dicembre dell' anno mille ottocento diecisette, e vigesimosesto del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

FRANCESCO CONTE DI SAURAU,
Supremo Cancelliere.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY,
Cancelliere di Boemia e Galizia.

GIO. NEP. BARONE DI GEISLERN,
f. f. di Cancell. d'Austria e d'Illiria.

GIACOMO CONTE MELLERIO,
Cancelliere di Lombardia e Venezia.

Per espresso e supremo ordine di S. M. I. R. A.,
GIUSEPPE BARONE DI KNORR.

(N.° 8.) *Ristabilimento del collegio Ghislieri di Pavia con 60 posti gratuiti.*

11 febbrajo 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. si è degnata di ordinare nella somma sua clemenza che il collegio Ghislieri di Pavia sia restituito alla primiera sua istituzione, la quale è quella di mantenere agli studj superiori dell'imperiale regia università un determinato numero di giovani, le di cui famiglie manchino de' mezzi necessarj per far loro compire a tutte loro spese gli studj medesimi.

In conseguenza di tale benefica risoluzione e di conformità alle sovrane intenzioni si rende noto quanto segue:

Sono stabiliti sessanta posti gratuiti nell'imperiale regio collegio Ghislieri di Pavia per quei giovani di limitate fortune, i quali, avendo compito il corso filosofico giusta i veglianti regolamenti, vorranno recarsi alla università di Pavia per proseguire gli studj superiori.

Il suddetto collegio sarà aperto il giorno 15 ottobre p.° v.°, in cui avrà principio il nuovo anno scolastico.

Gli aspiranti ad uno dei suddetti posti gratuiti pel prossimo anno scolastico dovranno presentare petizione a questo imperiale regio governo non più tardi del 10 aprile prossimo venturo.

Per questa prima volta saranno ammessi anche dei giovani i quali si trovino già inoltrati negli studj superiori dell' università.

Per opportuna norma e direzione degli aspiranti s' indicano qui sotto le prove di cui dovranno essere corredate le loro petizioni.

Milano, 11 febbrajo 1818.

IL CONTE MELLERIO.

Marchese D'ADDA, *Consigliere.*

Ogni aspirante dovrà provare con legali documenti quanto segue:

1.° Il proprio nome e cognome, il giorno, l' anno ed il luogo della nascita.

2.° Il nome, cognome e la condizione del proprio padre, e se questi serva od abbia servito lo stato.

3.° Se e quale sostanza abbiano il padre e la madre, ed in mancanza dell' uno o dell' altra, quale e quanta ne abbia anche il petente stesso; il che dovrà provarsi colla fede della rispettiva congregazione municipale od amministrazione comunale.

4.° Se il petente è privo del padre o della madre.

5.° Se e quanti fratelli o sorelle abbia il petente; se egli od i suoi fratelli o sorelle godano già di qualche pensione o di posto gratuito in qualche stabilimento.

6.° Se abbia superato il vajuolo e sia di sana costituzione fisica.

7.° Qualora il petente attenda attualmente agli studj filosofici, dovrà provare colle attestazioni dei rispettivi professori, confermate colla sottoscrizione del direttore degli studj, di essere nel terzo anno del corso filosofico, d' aver subíto il primo esame semestrale in tutti gli studj d' obbligo del corrente anno, e d' aver riportato nel medesimo la prima o la seconda classe.

8.° Se il petente si trova già inoltrato negli studj superiori dell' università, dovrà provare mediante attestazioni dei rispettivi professori, sottoscritte dal direttore della rispettiva facoltà, l' anno del corso in cui si trova, ed inoltre di aver subíto il primo

esame semestrale in tutti gli studj d'obbligo di questo anno, e d'aver riportata la prima o la seconda classe.

AVVERTENZE.

Quegli aspiranti i quali nell'esame semestrale delle singole scuole avranno riportata la *prima classe con lode*, saranno preferiti nelle nomine a quelli che avranno riportata semplicemente la *prima classe*, e questi a quelli che avranno riportata la *seconda*.

Quei petenti i quali avessero già presentato ricorso, sia all'imperiale regio governo, sia alla cessata direzione generale della pubblica istruzione per essere ammessi nell'imperiale regio collegio Ghislieri, e tuttora aspirassero a tale beneficio, dovranno rinnovare la domanda nel termine sopra stabilito. Per quei documenti però ora richiesti che fossero già uniti alla prima petizione, basterà che i ricorrenti gli accennino, indicando il numero di protocollo della petizione medesima.

Quelle petizioni le quali mancassero di alcuna delle prove legali come sopra richieste, rimarranno escluse dal concorso presente, e, attergate dall'imperiale regio governo, potranno essere ritirate dalle parti presso l'imperiale regio ufficio delle tasse.

(N.° 9.) *Le giudicature di pace incaricate provvisoriamente sotto il nome di* giudicature *anche dopo il 2 marzo a conoscere delle gravi trasgressioni politiche e di altre contravvenzioni.*

24 febbrajo 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Veduto il decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 3 gennajo p. s., in forza del quale vanno a cessare col 2 del prossimo marzo le attuali giudicature di pace, a cui dalla notificazione 8 dicembre 1815 era stata affidata la giurisdizione nelle gravi trasgressioni politiche;

Veduto l' art. 10 della notificazione 3 corrente, in forza del quale e sino a nuova disposizione rimangono incaricate le preture giudiziarie di conoscere delle gravi trasgressioni politiche che prima erano demandate alle giudicature di pace;

Veduta la sovrana risoluzione 1.° settembre comunicata dall' imperiale regia commissione aulica centrale d'organizzazione con dispaccio 28 novembre 1817, giusta la quale per l' esercizio della suddetta giurisdizione debbono essere instituite in ogni capoluogo di

provincia delle apposite istanze sotto la denominazione di *giudicature*;

Veduta la notificazione 17 gennajo 1817 che demandò alle sole giudicature di pace dei luoghi di residenza dei tribunali di prima istanza le processure in fatto d' armi proibite,

L' imperiale regio governo, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regio tribunale d' appello,

DETERMINA:

1. Le giudicature di pace, alle quali ora è demandata la giurisdizione politica nei capiluoghi di provincia, continuano provvisoriamente sotto il nome di *giudicature* anche dopo il 2 marzo p.° v.° a conoscere delle gravi trasgressioni politiche e delle altre contravvenzioni devolute in oggi alle giudicature di pace come istanze politiche specialmente delegate.

2. Nelle città capiluoghi di provincia, ove esistono due giudicature di pace aventi egualmente giurisdizione politica, sono gli uffici delle medesime concentrati in un solo sotto l' indicata denominazione di *giudicatura*.

3. La giurisdizione territoriale di dette giudicature è quella stessa del tribunale civile del luogo di loro residenza.

4. Le processure ed il giudizio in materia di contravvenzione ai regolamenti sulle armi proibite si dichiarano di competenza delle rispettive giudicature e preture, secondo le norme generali di giurisdizione, rivocato in questa parte quanto è disposto all'art. 2 della notificazione governativa 17 gennajo 1817, e salve nel rimanente le prescrizioni speciali contenute nella notificazione medesima.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate dell'esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 24 febbrajo 1818.

IL CONTE STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 10.) *TARIFFA sulla permessa introduzione ed esportazione delle merci d' ottone.*

25 febbrajo 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra proposizione rassegnata a S. M. dall' imperiale regia aulica commissione di commercio intorno alla sistemazione delle imposte

daziarie e dei divieti d'importazione dell' ottone tanto greggio che lavorato, la stessa maestà sua con sovrana decisione del 28 dicembre 1817 si è degnata di approvare le determinazioni seguenti:

1. Dal giorno della pubblicazione della notificazione è posta in attività su tutt' i confini della monarchia verso l' estero la tariffa sottodescritta per l' importazione ed esportazione, come egualmente è vietata l' importazione degli articoli indicati in questa tariffa.

2. Il traffico di detti articoli nazionali andrà esente da qualunque dazio nell' interno della monarchia fra le antiche provincie e quelle nuovamente acquistate, ad eccezione però dell' Ungheria, della Transilvania, della Dalmazia, dell' Istria e dei porti franchi di Trieste e Fiume, compresi anche i distretti da questi dipendenti e fuori della linea daziaria.

I singoli carichi delle suddette merci debbono soltanto assoggettarsi alla visita negli uffici daziarj posti sulle linee intermedie a fine che gli agenti di finanza possano riconoscere se non vi siano altri generi tenuti a pagamento di dazio.

3. Pel commercio dei detti articoli coll' Ungheria, colla Transilvania e colle altre provincie della monarchia sopra eccettuate dalla libera circolazione avranno pieno e generale

vigore le massime e prescrizioni intorno ad un tale traffico portate dalle ordinanze sui relativi dazj.

4. Il colore *rosso* usato nelle cifre del relativo dazio per alcuni articoli dinota il divieto per la loro importazione da osservarsi in tutta la descritta estensione della monarchia.

In conseguenza l' esazione del dazio segnato a *rosso* avrà soltanto luogo qualora in via di eccezione venga accordata l' importazione dell' articolo con preventiva speciale approvazione dell' imperiale regia camera aulica generale delle finanze.

L' imperiale regio governo, in adempimento degli ordini portati da dispaccio 20 gennajo scorso, n.° 2145-247 della prefata eccelsa imperiale regia camera aulica generale, deduce a pubblica notizia le suddette superiori determinazioni per la corrispondente piena osservanza.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 25 febbrajo 1818.

IL CONTE STRASSOLDO, PRESIDENTE.

REDAELLI, *Consigliere.*

TARIFFA del dazio d' introduzione ed esportazione delle merci sottodescritte.

N.° della partita.	DENOMINAZIONE della MERCE.	DAZIO d' importazione sopra ogni quintale metrico.		DAZIO d' esportazione sopra ogni quintale metrico.	
		Lire.	Cent.	Lire.	Cent.
1	Ottone (metallo giallo, tombacco, princisbecco) greggio in pani e barre	122	57	—	85
2	Detto in banda, lama e rotoli .	211	71	1	47
3	Manifatture d' ottone e di tombacco, vale a dire candellieri, mocchette, cucchiaj e simili senza distinzione . .	278	57	1	93
4	Filo d' ottone ordinario. . . .	201	96	1	39
5	Filo d' ottone ad uso di strumenti di musica, compreso il legno.	77	38	1	62
6	Chiodi, aghi, ditali d' ottone e simili, anche se fossero stagnati	278	57	1	93
7	Strumenti d'ottone chirurgici, matematici, meccanici, come pure simili macchine e parti componenti le medesime, del valore di 1 fiorino o sia 2 lire e 60 centesimi	—	26	—	1
8	Strumenti musicali d' ottone, del valore di 1 fiorino o sia 2 lire e 60 centesimi	—	52	—	1
9	Ottone vecchio e rotto, in ischegge e polvere, come pure il bronzo, peso brutto	7	43	14	86

(N.° 11.) *L' usufrutto concesso dalla legge italiana ai genitori sui beni dei loro figli, ed incominciato avanti la promulgazione del codice civile austriaco rimane confermato.*

28 febbrajo 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sul dubbio insorto se colla promulgazione del codice civile universale austriaco sia cessato l' usufrutto che il codice civile del cessato regno d' Italia (art. 384) accordava ai genitori sui beni dei loro figli, S. M. si è degnata con sovrana risoluzione 22 novembre 1817 di dichiarare

Che l' usufrutto concesso dalla legge italiana ai genitori sui beni dei loro figli, ed incominciato avanti l' epoca della promulgazione del codice civile universale non venne tolto da questo codice, ma deve sussistere riguardo ai beni esistenti in tale epoca nei modi e termini stabiliti dalla precedente legge italiana. Siccome però ai genitori è imposto il corrispondente obbligo di provvedere al mantenimento ed alla conveniente educazione dei loro figli, e di pagare gl' interessi dei

debiti e gli altri annui aggravj, le prime istanze pupillari sono tenute d' invigilare e d' assicurarsi che da essi venga adempito esattamente a tali condizioni legali dell' usufrutto loro concesso.

L' imperiale regio governo deduce a pubblica notizia tale sovrana risoluzione per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 28 febbrajo 1818.

IL CONTE STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 12.) *Spiegazione sull'applicazione della pena di venti anni di prigionia a senso dei §§ 430 e 431 del codice penale.*

13 marzo 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi proposto il dubbio,

1.° Qual grado di pena del carcere siasi comminata nel § 430 della parte I del codice penale coll'espressione di *venti anni di prigionia*;

2.° Se questo paragrafo sia applicabile alla prova della rea intenzione; come pure se lo stesso paragrafo ed il successivo § 431 siano da applicarsi anche alla pena del carcere a vita;

S. M. I. R. A., sopra rapporto del supremo tribunale di giustizia, si è degnata di

determinare il senso di tali paragrafi nel modo seguente:

§. 430. La pena di morte o quella del carcere in vita allora soltanto si può con sentenza pronunziare, quando il delitto, che la legge punisce con tal pena, è legalmente provato contro il reo colla sua confessione o con giurate testimonianze, ed inoltre l'esistenza del fatto con tutte le importanti sue circostanze è in modo legale pienamente verificata.

Se questa non può più in tal guisa essere verificata, o se l'imputato è legalmente convinto solo col mezzo de' correi o pel concorso delle circostanze, la sua condanna non può estendersi ad oltre venti anni di carcere duro o durissimo, secondo le circostanze.

Quando l'imputato a senso del § 413 della prima parte deve ritenersi convinto della prava intenzione, la sua negativa della pravità d'intenzione non impedisce di applicare la pena ordinaria determinata dalla legge.

§ 431. Anche quando il reo al tempo del commesso delitto non aveva ancor compita l'età di vent' anni, dee pronunciarsi, in luogo della pena di morte o del carcere in vita, quella del carcere duro tra dieci e vent' anni.

Quest' ultima pena dee pronunciarsi in luogo della pena di morte anche quando dal tempo del commesso delitto sono scorsi venti anni, e concorrono le condizioni portate dal § 208.

Si deduce pertanto a pubblica notizia tale sovrana dichiarazione per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 13 marzo 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 13.) *Permessa l'estrazione de' grani da tutti i punti della monarchia contro il pagamento dei dazj stabiliti dall' unita tariffa.*

20 marzo 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con graziosissima determinazione del giorno 7 del corrente, partecipata a questo governo dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio del giorno 9, è piaciuto a S. M. di accordare l' estrazione dei grani da tutti i punti della monarchia contro il pagamento dei dazj stabiliti dalla tariffa, qui annessa.

Questa benefica disposizione viene dedotta a pubblica cognizione, onde ciascheduno possa profittarne.

Milano, il 20 marzo 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

P. DE CAPITANI, *Consigliere.*

TARIFFA per l' uscita de' grani e legumi.

Frumento	per ogni quint.	L. —	5
Grano turco o sia formentone	»	» —	5
Segale anche mista con frumento	»	» —	5
Orzo.	»	» —	5
Orzo mondo fino, così detto orzo d' Ulma, a peso brutto	»	» —	23
Detto ordinario, a peso brutto	»	» —	12
Detto franto, a peso brutto	»	» —	4
Avena.	»	» —	9
Grano saraceno o sia saggina	»	» —	5
Saggina o saraceno mondato e miglio brillato	»	» —	5
Miglio.	»	» —	5
Spelta	»	» —	9
Farro, a peso brutto	»	» —	23
Tritello, cruschello e samoletta	»	» —	18
Fave, piselli, fagiuoli, lenti e ceci	»	» —	5

(N.° 14.) *Pubblicazione della patente sovrana 18 gennajo p.° p.° prescrivente le pene ai contravventori d' armi proibite.*

31 marzo 1818.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA, LODOMIRIA ED ILLIRIA;

ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Avendo l' esperienza dimostrato quanto sia utile e necessario di ritenere in vigore nelle provincie del regno lombardo-veneto il divieto di possedere e tenere armi di genere insidioso, ed essendo nostra intenzione che le diverse contravvenzioni a questo divieto siano punite con pene eque e proporzionate, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. È proibita la delazione d' ogni sorta di stiletti, pugnali, coltelli fermi in manico o da tasca, con molla o senza, la cui lama

non termini esattamente rotondata nelle forme che vedonsi disegnate appiedi della presente determinazione. È pure vietata la delazione degli stocchi e stiletti nascosti nei bastoni, d' ogni e qualunque arme da fuoco, e in particolare dei così detti tromboni, pistoni snodati, pistole corte o terzette; come pure d' ogni arme carica a vento, come fucili a vento; e in generale d' ogni stromento nascosto ed insidioso atto a gravemente ferire, sotto qualunque siasi forma e denominazione.

2. L' introdurre, il fabbricare, il vendere o generalmente il possedere le armi e gli stromenti indicati di sopra è del pari proibito.

3. Gli artefici, operaj ed altri che per l'esercizio della loro arte o professione abbisognassero di taluno degli stromenti compresi nella proibizione espressa di sopra, non potranno portarli se non allorquando trovansi in attuale esercizio del loro mestiere o professione. I vetturali e carrettieri potranno nei loro viaggi portar seco i così detti *passacorde*; saranno però obbligati di tenerli sempre rinchiusi a chiave ne' ripostigli dei carri o delle vetture, e di non mettervi mano se non allorquando occorra il bisogno di doverne far uso.

4. L'autorità politica potrà permettere l'introduzione, la fabbricazione e la vendita dei coltelli ed altri stromenti a punta necessarj alle arti, ai mestieri ed agli usi domestici:

nell' accordare però una tale permissione dovrà aver riguardo alle qualità morali delle persone che domandano la licenza d' introdurli, di fabbricarli o di venderli, regolando le concessioni medesime in modo da prevenire possibilmente ogni abuso.

5. Soltanto ai viaggiatori forestieri è permesso di portare a propria difesa, viaggiando a cavallo, delle pistole attaccate all' arcione della sella, e viaggiando in carrozza, di aver seco armi da fuoco.

6. Eccettuati questi casi, è proibito di portare armi da fuoco e pistole senza la licenza delle imperiali regie delegazioni.

Tale licenza non si accorderà se non a persone le quali abbiano domicilio, siano possidenti o esercitino qualche mestiere nel territorio dipendente dalla regia delegazione. I ricorrenti dovranno in oltre, in prova della loro buona condotta, produrre un attestato dell' autorità locale e di due possidenti del luogo ove sono domiciliati.

Le licenze saranno sempre concesse gratuitamente, e saranno valide da tre fino a sei anni: spirato questo termine, potranno essere rinnovate sotto l'osservanza delle stesse cautele.

Le pistole, per le quali si concederà la licenza di delazione, dovranno essere di lunghezza non minore di once sei milanesi. Qualora per circostanze speciali e giustificate

occorresse di concedere anche la permissione di portar pistole corte al di sotto della misura o terzette, dovrà ciò chiaramente essere espresso nella licenza.

Le nostre regie delegazioni dovranno per altro far uso di tale facoltà con molta riserva e circospezione.

7. La pena da infliggersi per la trasgressione del divieto menzionato agli articoli 1 e 2, ad eccezione di quello che concerne le armi comuni da fuoco, per le quali si stabiliranno qui in appresso delle pene particolari, sarà l'arresto semplice o l'arresto rigoroso da tre mesi sino a tre anni, ed in ogni caso la confisca delle armi proibite. La qualità della pena in ambedue questi gradi di arresto è determinata dalle disposizioni contenute nei §§ 11 e 12 della seconda parte del codice penale.

Tanto l'arresto semplice, quanto il rigoroso possono poi essere esacerbati con digiuno e lavoro, e questo con lavoro più grave o sia pubblico, in conformità a quanto vien prescritto nei §§ 19 e 20 della seconda parte del codice penale.

A persone d'illesa riputazione in vece dell'arresto semplice potrà essere ingiunto l'arresto in casa, come prescrive il § 25 della seconda parte del codice penale suddetto.

8. Nel determinare il grado dell'arresto, e la durata della pena, il giudice avrà riguardo alle circostanze aggravanti o mitiganti.

Le une e le altre rilevansi;

a) *Dalla condizione della persona.*

L'età che è prossima alla minorità, condotta irreprensibile, intervenuta seduzione sono motivi che possono determinare alla diminuzione della durata della pena fra i limiti prescritti dalla legge. Ma individui sospetti, oziosi e quelli riconosciuti dalle autorità di polizia come vagabondi sono sempre da punirsi con arresto rigoroso e con più lunga durata di pena, la quale ad arbitrio del giudice può essere determinata sino alla massima sua durata dei tre anni.

b) *Dalla qualità dell' arma o sia dello stromento proibito.*

Quanto più pericolosa e quanto più segreta è l'arma o lo stromento, tanto più rigorosamente è da punirsi colui presso il quale fu rinvenuta. In particolare dovrà sempre punirsi con arresto rigoroso di più lunga durata quello presso di cui si troveranno stiletti, pugnali, stocchi, stili nascosti nei bastoni, pistole corte o terzette, e pistoni snodati.

c) *Dal tempo, e dal luogo*

In cui, e dove taluno si rese colpevole di trasgressione alla legge; dalle quali

circostanze si può dedurre se sia seguita con maliziosa intenzione.

Se il trasgressore viene ritrovato di nottempo o in luogo sospetto, è sempre da punirsi con arresto rigoroso. Concorrendo ambedue queste circostanze, in tal caso s' ingiungerà proporzionatamente un termine più lungo di pena, la determinazione del quale fino alla più lunga durata dei tre anni è lasciata all' arbitrio del giudice.

d) Della replicata trasgressione.

La quale specialmente dovrà sempre essere punita col secondo grado di arresto o con più lunga durata di pena.

9. La delazione delle armi comuni da fuoco senza previa permissione è punita col carcere da uno a sei mesi, che potrà, secondo le circostanze, essere esacerbato.

10. Nell' infliggere la pena e nel determinare le circostanze aggravanti o mitiganti si riterrà per regola quanto trovasi prescritto negli articoli 7 e 8.

11. Le regie delegazioni trasmetteranno ogni mese alla direzione generale di polizia in Milano e in Venezia la specifica delle licenze che avranno accordate di portare armi da fuoco. Questa specifica conterrà l'indicazione del domicilio d' ogni individuo che avrà ottenuta detta licenza, e così pure il nome

dei due possidenti che avranno appoggiato la di lui domanda.

12. Sarà dovere particolare delle autorità di polizia, della gendarmeria e delle altre guardie di pubblica sicurezza sì nelle città che nelle campagne di vegliare sui contravventori a questa legge e di denunziarli alle autorità competenti.

13. Quelle autorità cui spetta la giurisdizione riguardo alle gravi trasgressioni politiche pronunceranno, salvo ricorso, anche sulle denunzie che verranno fatte dei contravventori a questa legge.

14. Colle presenti rimane derogato ai decreti del cessato governo 21 novembre 1806 e 4 agosto 1810.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna questo dì diciotto di gennajo dell'anno mille ottocento diciotto, e vigesimosesto de' nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

FRANCESCO CONTE DI SAURAU,
Supremo Cancelliere.

GIACOMO CONTE MELLERIO,
Cancelliere Lombardo-Veneto.

Per espresso e supremo ordine di S. M. I. R. A.,
IGNAZIO BARONE DI STUFFAN,
Consigliere Aulico.

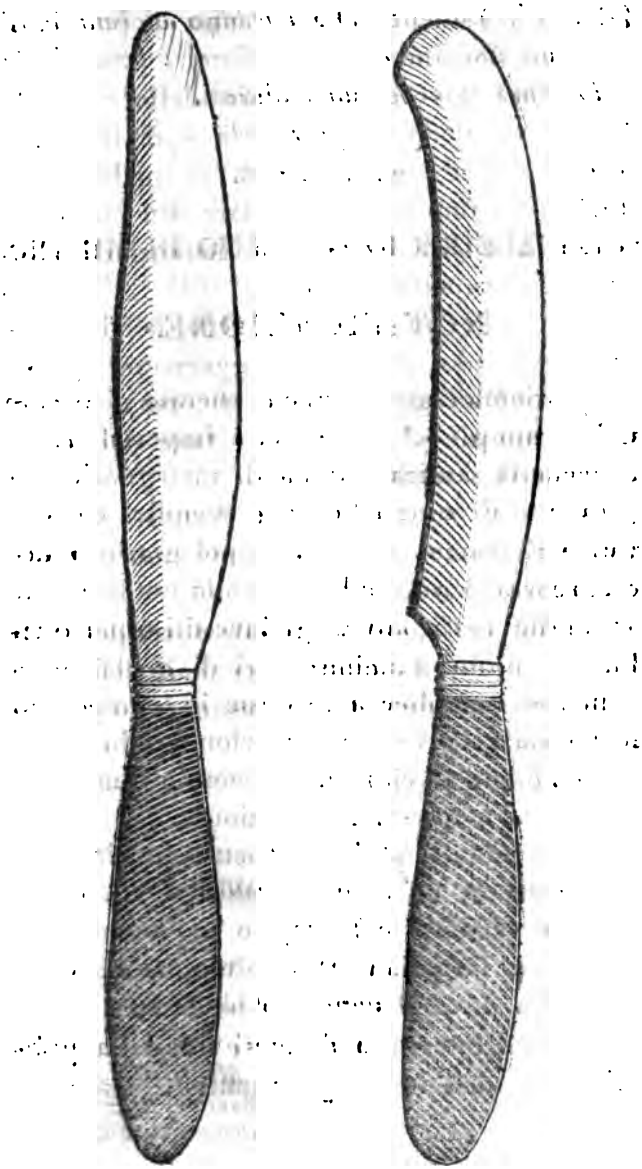

(N.° 15.) *Inciunto l' obbligo ai beneficiati ed amministratori di notificare i beneficj da loro posseduti od amministrati.*

26 marzo 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Incaricato il governo con venerato dispaccio 6 febbrajo p.° p.° dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita di rassegnarle un prospetto di tutti i beneficj semplici conservati e richiamati in attività pel grazioso decreto sovrano reso pubblico colla notificazione 10 aprile 1815, invita gl' investiti o per qualunque titolo amministratori di qualsivoglia beneficio semplice a fornirne in compendio le notizie relative alla fondazione, allo stato, agli obblighi di ciascuno, secondo il modello sottoposto a questa notificazione.

La presentazione del prospetto che ciascuno degl' investiti od amministratori dovrà compilare e segnare col proprio suo nome sarà fatta alle imperiali regie delegazioni della provincia dove il beneficio ha la sua sede e titolo nell' intervallo di mesi tre dalla pubblicazione dell' invito governativo.

Persuaso il governo che tutti i beneficiati ed amministratori di beneficj saranno per corrispondere lealmente e prontamente alle premure dell' eccelso aulico dicastero, dirette da vedute di ordine e di buona disciplina, si astiene dal proclamare quei provvedimenti economici coi quali gli sarebbe facile di costringervi i ritrosi o negligenti.

Milano, il 26 marzo 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Cav. Ab. GIUDICI, *Consigliere.*

MODELLO per la notificazione de' beneficj semplici da farsi alle imperiali regie delegazioni provinciali dai beneficiati ed amministratori dei medesimi.

1. Provincia.
2. Diocesi.
3. Comune e chiese dove il beneficio è eretto o trasferito, da indicarsi coll' intitolazione della cappella o del santo.
4. Cognome e nome del fondatore.
5. Facoltà della fondazione o sia dote da indicarsi in che consista, se in beni capitali, livelli ed altro, od in rendite di monte.
6. Rendita annua netta in lire italiane, depurata dai carichi prediali ed altre passività inerenti alla rendita, escluse quelle delle quali si parla nella rubrica 8.
7. Comune o comuni dove esiste la rendita.
8. Pesi di messe ed altri obblighi della fondazione da specificarsi.
9. Indicazione del patrono se il beneficio sia di patronato famigliare, o della persona morale alla quale per titolo patronale o per possesso o per devoluzione ne appartenga la nomina.
10. Indicazione delle famiglie o persone morali chiamate esclusivamente o di preferenza a goderne.
11. Indicazione dell' investito attuale, o dell'amministratore se vacante.
12. Indicazione de' documenti relativi alla fondazione e di chi li possieda attualmente.

AVVERTENZA.

Questo modello sarà fornito al prezzo di centesimi 15 dalla stamperia reale in Milano, e dagli uffici di corrispondenza della medesima stamperia in ciascuna provincia.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 3.

(N.° 16.) *Facilitazioni per l' esportazione all' estero delle granaglie nominate nella notificazione 20 marzo p.° p.°*

18 aprile 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Stante la benefica sovrana risoluzione di S. M. I. R. A. colla quale non solo è accordata la libera esportazione all' estero delle granaglie nominate nella notificazione 20 marzo p.° p.°, ma ben anche la stessa esportazione facilitata mediante il tenue dazio imposto all' uscita, l' imperiale regio governo in coerenza delle stesse provvide disposizioni

DICHIARA:

1. Tutte le granaglie e specialmente quelle descritte in detta notificazione sono per ora

dispensate pel trasporto o movimento nel circondario confinante, e così pure per gli ammassi nel medesimo circondario, dall' obbligo delle discipline, licenze o cautele portate dalla legge 22 dicembre 1803 e dal successivo decreto 26 marzo 1804.

2. Da questa facilitazione viene però eccettuato il riso e risone, pei quali rimangono in pieno vigore le cautele ordinate nelle citate leggi.

3. Per le occorrenti esportazioni stanno fermi gli obblighi delle professioni di regola agli uffici daziarj.

L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, il 18 aprile 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

REDAELLI, *Consigliere*.

(N.° 17.) *Norme da osservarsi negli affari giudiziali verso le autorità ed i sudditi del regno d'Ungheria e del gran principato della Transilvania.*

20 aprile 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Onde provvedere alla sollecita e retta amministrazione della giustizia negli affari giudiziarj che possono aver luogo fra i sudditi del regno lombardo-veneto e quelli del regno di Ungheria e del gran principato della Transilvania, e per dare ai tribunali e giudici una precisa norma con cui contenersi negli atti occorrenti, S. M. si è compiaciuta con sovrana risoluzione 6 agosto 1817 di ordinare che sieno pubblicati anche in questo regno i regolamenti che in tale materia sono in vigore negli altri stati della monarchia.

Quindi si deducono a pubblica notizia le seguenti norme da osservarsi negli affari giudiziali verso le autorità ed i sudditi del regno d' Ungheria e del gran principato della Transilvania per l' osservanza e contegno nei casi occorrenti.

Milano, il 20 aprile 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

§ 1. Negli affari di giurisdizione, di esecuzioni giudiziali e di corrispondenza di ufficio col regno d'Ungheria e col gran principato di Transilvania, tutte le autorità giudiziarie si attengano a quanto trovasi stabilito dai seguenti articoli delle rispettive diete, e dalle posteriori ordinazioni in proposito rilasciate.

Art. 17 della dieta del regno d'Ungheria tenuta nell'anno 1792.

Esigendo la giustizia e lo scambievole commercio tra le nazioni e le provincie, il quale non può sussistere senza la sicurezza dei crediti, che i contratti legalmente stipulati vengano fedelmente osservati, e che l'esecuzione di questi sia procurata dalla giudiziaria podestà, gli stati e gli ordini a benigna proposizione della sacratissima M. S. hanno intanto, e fino a che non vengano dalle leggi date più estese provvidenze, decretato che tanto quelli che rilasciano cambiali e fanno contratti in commercio e per traffico, assoggettandosi direttamente ai tribunali cambiarj delle provincie dell'impero austriaco, o che siansi precisamente obbligati a far il pagamento in qualunque determinato luogo di esse provincie, od abbiano contratta una società di traffico con negozianti delle provincie stesse soggetti ai tribunali cambiarj, quanto quelli

Justitia et mutuo inter nationes ac provincias commercio, quod sine securitate crediti subsistere nequit, exigente, ut ex contractibus legitime initis fides constet, et eorundem executio auctoritate judiciaria procuretur, interea etiam donec uberior per leges fiat provisio, status et ordines erga benignam S. M. sacratissimae propositionem decreverunt, ut tam illi, qui in commercio, et quaestus gratia cambiales litteras edunt, et contractus ineunt, et directe judiciis cambialibus hereditariarum provinciarum subjicientes, aut solutionem in certo quoniam loco hereditariarum provinciarum praestandam praecise obligaverint, vel societatem quaestus cum mercatoribus hereditariarum provinciarum ad judicium cambiale pertinentibus fecerint, quam et illi, qui etiam simplex tantum mutuum etiam renuntiatione fori proprii et alterius recognitione contrahunt, judicio fori illius, quod sibi in

che contraggono anche un semplice mutuo colla rinunzia del proprio foro e colla ricognizione dell' altrui, siano tenuti di stare al giudizio di quel foro che si hanno eletto nel contratto, e che i giudici e tribunali di questo regno e delle parti annesse siano tenuti, dietro lettere di requisizione da spedirsi col mezzo della regia cancelleria aulica d' Ungheria, di eseguire le sentenze proferite contro le persone che in tal modo si sono obbligate.

obligatione expresse delegerunt, stare, et judicia regni hujus Hungariæ, partiumque adnexarum sententias contra ita semet obligantes, latas, erga compassuales litteras medio cancellariæ regiæ hungarico-aulicæ expediendas exequi teneantur.

A fine però che mentre si provvede per una parte alla sicurezza dei crediti, si vada incontro per l' altra alle frodi e si provveda al diritto del terzo, si è creduto di stabilire:

Ut tamen, sicut una ex parte securitati creditorum prospicitur, ita alia ex parte fraudes præcaveantur, et jure tertii consulatur, constituere visum est:

1.° Che ciò abbia luogo soltanto nelle obbligazioni stipulate legalmente ed assunte da persone che hanno la facoltà di obbligarsi; quindi non avranno in nessun tempo questa forza le obbligazioni de' pupilli, dei minori, delle persone costituite nella patria podestà che non hanno ancor nulla in loro proprietà;

1.° Ut id obtineat tantum in obligationibus, quo legitime, et per tales, qui activitate semel obligandi pollent extradatæ sunt, proinde pupillorum, minorennium, sub patria potestate positorum, qui nihil adhuc proprietatis habent, obligationes vim hanc nullo unquam tempore habebunt.

2.° Che sia salvo a norma delle patrie leggi il diritto del terzo, e che qualora in occasione d' un' esecuzione venga con fondamento insinuato un

2.° Jus tertii in sensu legum patriarum salvum sit, et si occasione executionis jus tale cum fundamento insinuatum, aut illegitimitas obligatorialium pro-

sul diritto o pretesa l'illegalità d'un atto obbligatorio, il forestiero vincitore, o che si procura l'esecuzione, sia obbligato, dopo averla ottenuta, di dare un'idonea cautione avanti il giudice dell' esecuzione stessa, e di assumere l' obbligo di prestar la soddisfazione nel caso della nullità dell' obbligazione da documentarsi avanti il giudice precedente, o dell' altrui diritto o priorità derivante dall' epoca degli atti obbligatorj, o dall' intavolazione o dalla natura stessa della cosa da comprovarsi avanti i tribunali o giudici legali del regno;

tensa fuerit, triumphans et executionem peragi curans extraneus coram exequente judice, peracta prævie executione, cautionem fundi præstare, et obligationem assumere teneatur, quod in casum coram judicio procedente edocendo nullitatis obligationis, aut comprobandi coram legalibus regni judiciis juris alieni vel prioritatis, seu ex actate obligatorialium, sive ex intabulatione, seu ex ipsa rei natura promanantis satisfacturus sit.

3.° Che nell'esecuzione dei beni immobili non abbia luogo che il solo pegno giudiziale, in guisa che i beni dei nobili si possano redimere in qualunque tempo, e i fondi civili entro un anno ed un giorno;

3.° Executio in bonis immobilibus peragenda pignus tantum judiciorum capiat, ita ut bona nobiliaria quandocumque, fundi vero civiles intra annum et diem redimi possint.

4.° Che abbia luogo anche l'opposizione quando l' opponente possa documentare avanti il giudice dell' esecuzione l'errore nella cosa o nella persona;

4.° Oppositio quoque locum habeat si opponens coram exequente judice errorem vel in re vel in persona edocere possit.

5.° Che all' effetto di far constare della lite da moversi, ed affinchè il convenuto avanti un foro estero non venga forse per fatte obbligazioni esposto al pericolo delle sue sostanze, la citazione innanzi i fori rispettivi

5.° Ut de movenda lite constare valeat, et ne quis forsè penès factas obligationes coram foro extero impetitus periculum substantiæ suæ habeat, evocatio ad fora concernentia hæreditariarum provinciarum faciendæ

delle provincie dell'impero debba essergli notificata colla fissazione di un termine congruo mediante decreto della regia cancelleria aulica d'Ungheria diretto al comitato ove risiede il debitore da esibirglisi senza aspettare la congregazione generale.

Allo stesso modo la sacratissima M. S. darà benignamente le sue disposizioni affinchè intanto, e fino a che non venga anche qui eretto un giudizio cambiale, sia pronta e parata presso i giudizj delle altre provincie del suo impero l'esecuzione delle sentenze da pronunciarsi dal giudizio ungherese allorchè gli abitanti di esse provincie quivi comperano qualche cosa, o promettono quivi il pagamento, o in altro modo direttamente si assoggettano a qualche foro che attualmente esiste in Ungheria, o sia per esservi eretto.

§ 2. Del modo di procurare l'esecuzione delle sentenze pronunciate dai giudici e tribunali delle provincie dell'impero austriaco contro gli abitanti di Transilvania che in esse provincie hanno ricevuti danari a mutuo o merci, od altre cose a credito, o si sono assoggettati col fatto od in iscritto al foro di esse provincie.

cum praefixione competentis termini per decretum cancellariae regiae hungarico-aulicae ad comitatum, in quo debitor residet, directum notificetur, eidem non expectanda generali congregatione exhibendum.

Ulrissim S. M. sacratissima benigne dispositura est, ut interea etiam, donec judicium cambiale et hic erectum fuerit, dum aliarum hereditariarum dictionum accolae quidpiam in Hungaria emunt, et solutionem pariter in Hungaria pollicentur, aut alia ratione directe foro alicui hungarico nunc existenti, vel deinceps erigendo se subjiciant, parata et prompta sententiarum per judicium hungaricum ferendarum executio a judiciis aliarum hereditariarum provinciarum procuretur.

§ 2. *De procurando effectu sententiarum per judicia hereditariarum provinciarum germanicarum contra incolas transilvanos in iisdem provinciis paratas pecunias mutuo, aut merces, vel alias res ad creditum accipientes, seque jurisdictioni earundem fororum scripto vel facto subjicientes latarum.*

Art. 2 della dieta del gran principato della Transilvania tenuta nell' anno 1792.

Siccome a termini del patrio diritto i contratti impongono la legge ai contraenti, ed indarno si contrarrebbero legali obbligazioni, se queste non sortissero il dovuto effetto; e siccome la giustizia esige e lo scambievole commercio tra i dominj austriaci, il quale star non può senza la sicurezza dei crediti, che i contratti legalmente stipulati vengano fedelmente osservati; così gli stati e gli ordini a benigna proposizione fatta a tal oggetto dalla sacratissima M. S. hanno stabilito che tanto quelli che in occasione di ottenere qualche sussidio rinunciano al proprio foro, e spontaneamente ed espressamente si assoggettano al foro altrui, come anche quelli che hanno contratta una società di traffico con negozianti delle provincie dell' impero austriaco soggetti ai tribunali cambiarj, siano tenuti di stare al giudizio di quel foro che si sono eletti nel contratto, e che le giurisdizioni di questo gran principato di Transilvania, e delle parti al medesimo annesse siano tenute ad eseguire contro le persone per tal modo obbligate le sentenze proferite sulla realtà

Siquidem sensu legum patriarum contractus contrahentibus legem ponant, frustraque fierent legitimæ obligationes, nisi illæ debitum quoque sortirentur effectum, justitia insuper et mutuum inter ditiones hæreditarias commercium, quod sine securitate crediti subsistere nequit, exigat, ut sua contractibus legitime initis fides constet, et eorundem executio auctoritate judiciaria procuretur, status et ordines erga benignam S. M. sacratissimæ propositionem eatenus factam statuerunt: ut tam illi, qui occasione levati cujusdam mutui cum renuntiatione fori proprii, alienum sponte et expresse recognoscunt, quam et illi, qui societatem quæstus cum mercatoribus hæreditariarum provinciarum ad judicium cambiale pertinentibus fecerint, judicio fori illius, quod sibi in obligatione delegerunt stare, jurisdictionesque M. hujus Transilvaniæ principatus partiumque eidem annexarum, sententias contra taliter semet obligantes, quoad realitatem et competentiam contracti debiti latas per fora hæreditariarum provinciarum ad regium in Transilvania gubernium transcribendas, inde vero

o competenza nel contratto debito, esse saranno dai fori nelle provincie dell' impero austriaco rimesse in iscritto al regio governo di Transilvania, ed indi mandate nei modi prescritti alle rispettive giurisdizioni.

sua modalitate concernentibus, jurisdictionibus transmittendas, exequi teneantur.

A fine però che mentre si provvede per una parte alla sicurezza de' crediti, si vada incontro per l'altra alle frodi, si stabilisce intorno a tali esecuzioni delle sentenze de' fori esteri:

Ut tamen, dum ita ex parte securitati creditorum prospicitur, ita alia ex parte fraudes praecaveantur, circa executionem hujusmodi sententiarum fororum extraneorum constituitur:

1.° Che ciò abbia luogo soltanto nelle obbligazioni stipulate legalmente ed assunte da persone che hanno la facoltà d' obbligarsi; quindi non sortiranno in nessun tempo questa forza le obbligazioni de' pupilli e delle persone costituite sotto la tutela, la cura o la patria podestà; e se avvenisse che per tali obbligazioni fosse tentata l' esecuzione, provata la loro invalidità avanti il giudice dell' esecuzione medesima, si deve da questa desistere incontanente, e devesi dallo stesso giudice informare il regio governo per ulterior direzione: che se il debitore stesso avrà fatta eccezione di nullità, sarà obbligato di dedurre le prove avanti il foro cui s' è col fatto o per iscritto assoggettato nel modo di sopra espresso;

1.° *Ut id obtineat tantum in obligationibus, quae legitime et per tales, qui activitate suae obligandi gaudent, contractae sunt; proinde pupillorum, vel aliorum sub tutela, curatela, aut patria potestate positorum obligationes eae hanc nullamenquam tempore sortiantur, et si contingat penes tales executionem tentari, probata coram exequente judice invaliditate similium obligationum, ab executione eo facto desistatur, ac per exequentem judicem regium gubernium pro ulteriori directione informetur: quod si vero debitor exceptionem nullitatis exceptionem formaverit, illam coram foro, cui se scripto vel facto praedictarum ratione subjecit, comprobare obligatur.*

2.° Che il diritto del terzo sia sempre salvo a norma delle patrie leggi, e che qualora in occasione d'un'esecuzione venga questo con fondamento insinuato per parte d'un terzo pretendente, il forestiero vincitore, e che si procura l'esecuzione, sia obbligato, dopo averla ottenuta, di dare un'idonea cauzione avanti esso giudice dell'esecuzione, e di assumere l'obbligo di prestare la soddisfazione nel caso che avanti i legali giudici e tribunali di questo gran principato venisse comprovato l'altrui diritto o priorità derivante dall'epoca degli atti obbligatorj, o dall'intavolazione, o dalla stessa natura della cosa;

2.° Jus tertii, in omnibus legum patriarum, semper salvum manere debet; et si illud occasione executionis per tertium pretendentem cum fundamento insinuatum fuerit, triumphans, et executionem peragi curans extraneus (peracta prævia executione) coram exequente judice cautionem fundi præstare et obligationem assumere teneatur, quod in casum comprobandi coram legalibus M. hujus principatus judiciis juris alieni, vel prioritatis seu ex ætate obligatorialium, sive ex intabulatione, aut ipsa rei natura promanantis, satisfacturus sit.

3.° Che nell'esecuzione dei beni immobili non abbia luogo che il solo pegno giudiziale, in guisa che i beni dei nobili possano redimersi in qualunque tempo, ed i fondi civili a termini degli statuti municipali dei luoghi;

3.° Pevagenda in bonis immobilibus executio, pignus tantum judiciale sapiat, ita quidem ut bona nobilitaria quandocumque, fundi vero civiles juxta statuta locorum municipalia redimi possint.

4.° Che abbia luogo anche il rimedio dell'opposizione quando l'opponente possa documentare avanti il giudice dell'esecuzione l'errore nella cosa o nella persona;

4.° Remedium repulsionis quoque locum habeat, si repugnans coram executore judice errorem in re vel in persona edocere valeat.

5.° Che all'effetto di far constare della lite da moversi,

5.° Ut de movenda lite constare possit, et ne quis forte

ed affinchè il contenuto avanti un foro estero non venga sorpreso per finte obbligazioni o già soddisfatte esposto al pericolo delle sue costume, la citazione avanti i fori rispettivi delle provincie dell'impero portante lo stabilimento d'un termine congruo, che, avuto riguardo alla distanza da questo principato, non sia minore d'un semestre, venga trasmessa da essi fori rispettivi al regio governo di Transilvania, e da questo notificata senza indugio ne' modi prescritti al debitore col mezzo delle magistrature, de' comitati, de' distretti, delle sedi siculicali o sassoniche, o delle città o de' paesi ove il medesimo risiede; e che della fatta citazione siano rilasciate da chi ne fece l'intimazione le relative lettere testimoniali.

Allo stesso modo la sacratissima M. S. si degnerà di benignissimamente disporre che in simili casi sia procurato il reciproco per l'esecuzione dei giudizj emanati in Transilvania contro gli esteri che col fatto od in iscritto si assoggettano ai fori transilvanici, fermo stante nel resto, fuorchè ne' casi qui sopra espressi, quanto è disposto nell'articolo 43 dell'anno 1791.

penea fictas, aut jam depuratas obligationales coram foro extraneo iniquitas periculum substantiæ suæ subeat, evocatio ad forum concernentia hereditariarum provinciarum instituenda cum prefixione competentis termini, qui considerata hujus principatus distantia, semestri brevior non esse debet, per eadem concernentia fora regia in Transilvania guberno transcribatur, ac per regium gubernium media officialatus comitatuum, districtuum, sedium siculicalium aut saxonicalium, vel civitatum seu oppidorum, in quo debitor residet, sua modalitate, sine mora debitori notificetur, et de facta evocatione litteræ testimoniales per procedentes expediantur.

Viri ssimi S. M. sacratissima benignissime disponere dignabitur, ut in similibus casibus reciproca satisfactionis judiciorum contra extraneos foris transilvanicis se se facto vel scripto submittentes, in Transilvania laborum procuretur. In reliquo extra casus præselectatos dispositione articuli 43 anni 1791 in salvo manente.

§ 3. In ordine a quanto prescrive l' articolo 368 del regolamento giudiziario, il giudice accorda il sequestro anche contro i sudditi del regno d' Ungheria e della Transilvania sopra i loro effetti mobili esistenti negli altri stati dell' impero, ed accoglie il libello di giustificazione del sequestro, ne fa seguire la regolare intimazione, e ne pronuncia la corrispondente sentenza.

Se la competenza del giudice è unicamente fondata sull'accordato sequestro, non può da lui rilasciarsi l' esecuzione di tale sentenza se non sopra gli effetti sequestrati o sopra altri beni del debitore esistenti negli stati dell' impero fuori dell' Ungheria.

Decreto aulico 27 giugno 1796 e 19 giugno 1813.

§ 4. Le requisitorie dei tribunali civili collegiali tendenti ad ottenere dalle autorità giudiziarie del regno d' Ungheria un atto di citazione o qualunque altro atto del processo civile, non che il proseguimento e l' ultimazione di un' esecuzione, si trasmettono dai tribunali stessi direttamente alla regia cancelleria aulica d' Ungheria residente in Vienna.

All' incontro le preture e tutte le altre prime istanze civili non collegiali sottopongono le loro requisitorie al rispettivo tribunale d' appello, dal quale vengono innoltrate alla predetta regia cancelleria aulica.

Decreto aulico 5 ottobre 1792 e 28 ottobre 1793.

§ 5. Negli affari criminali e negli altri non riguardanti il processo ordinario civile, come sarebbero gli oggetti di volontaria giurisdizione, i giudici corrispondono direttamente colle autorità del regno d'Ungheria; non si rivolgono però nè ai giudici locali (Stuhlrichter), nè alla regia tavola settemvirale, non occupandosi questa che della revisione delle cause appellate ed a lei devolute in ultima istanza, ma corrispondono direttamente o col comitato o colle rispettive città libere del regno.

Decreto aulico 10 ottobre 1793, 28 ottobre 1793, 20 giugno 1797 e 21 marzo 1814.

§ 6. All' effetto d' ottenere un' esecuzione in Ungheria, il petente nel ricercare al giudice le corrispondenti requisitorie indica un patrocinatore da lui autorizzato a rappresentarlo negli atti dell' esecuzione presso le rispettive autorità dell' Ungheria.

Mancando una tale indicazione, il giudice rilascia non ostante la requisitoria, imponendo però al postulante di dover egli stesso indicare all' autorità dell' Ungheria il patrocinatore che avrà costituito per gli atti ulteriori dell' esecuzione, e di tal ordine dato alla parte ne rende intesa la suddetta regia cancelleria aulica.

Decreto aulico 24 novembre 1797.

§ 7. Per le tasse giudiziali dovute dai sudditi del regno d' Ungheria, che non siansi potute incassare, si spediscono per le vie regolari ogni trimestre all' imperiale regia camera aulica in Vienna le rispettive note, indicandovi il nome del debitore, il suo domicilio, la breve e precisa indicazione delle spedizioni per esso fatte, e l' importare delle tasse, affinchè ne faccia l' esazione per mezzo del direttore dei diritti regali. A rendere però meno frequente quest' ultimo caso di esazione, deve il giudice invigilare attentamente che le domande dei sudditi dell' Ungheria soggette a spedizioni portanti tassa, siano firmate da un avvocato debitamente assunto, il quale, come risponsabile della medesima, può ripetere dalla parte per sua cautela l' anticipazione d' una somma proporzionata.

Decreto aulico 19 maggio 1798.

(N.° 18.) *Tolto il premio per l' arresto dei disertori del disciolto esercito italiano.*

23 aprile 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con risoluzione del 17 marzo p.° p.° si è degnata di abolire la taglia stabilita dall' istruzione provvisoria 14 novembre 1814 per l' arresto dei disertori del disciolto esercito italiano non aventi diritto all' amnistia.

Dalla pubblicazione di questa sovrana determinazione in avanti non verrà ulteriormente corrisposto il premio che veniva accordato per tali arresti.

Alle autorità locali incumberà per dovere d'ufficio d' invigilare affinchè i disertori della categoria di cui sopra sieno arrestati come qualunque vagabondo, e di procedere contro i medesimi a tenore dei veglianti regolamenti.

Milano, il 23 aprile 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Conte T. OLDOFREDI, *Consigliere.*

(N.° 19.) *Proibito dal 1.° giugno in avanti di usare carta bollata coi bolli del cessato governo italiano.*

28 aprile 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Informato quest' imperiale regio governo che, a malgrado sia trascorso lungo tempo da che furono posti in attività i nuovi impronti per le varie qualità di carta bollata, vedonsi tuttavia circolare ancora con date recenti degli atti e delle cambiali scritte sopra carte rivestite dei bolli del cessato governo italiano, e quindi essendo necessario di porre un termine all' uso di tali carte, determina:

Art. 1. Incominciando dal primo giorno di giugno prossimo avvenire in avanti, non sarà più lecito di usare alcuna specie di carta bollata coi bolli del passato governo italiano, tanto apposti in nero che impressi a secco; e rinvenendosi dopo un tal giorno atti o cambiali erette sopra carta rivestita di detti bolli soppressi, aventi una data posteriore al 31 maggio prossimo futuro, si riterranno tali atti o cambiali come mancanti di bollo,

ed i contravventori incorreranno nelle penali relative.

2. I possessori di dette carte potranno presentarle, prima del su indicato giorno, in Milano all' imperiale regio ufficio del bollo della carta, e negli altri capoluoghi di provincia all' imperiale regia intendenza di finanza, dove saranno ammesse al concambio con altrettante carte di corrispondente valore rivestite dei nuovi bolli ed impronti.

Spirato l' ultimo giorno di maggio, non avrà più luogo il concambio, e simili carte saranno considerate come se fossero senza bollo.

3. L' imperiale regia direzione del demanio, tasse, bollo, ecc. è incaricata dell' esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 28 aprile 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Conte MUGIASCA, Consigliere.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 4.

(N.° 20.) *Regolamento e tariffa portante i diritti di pedaggio sul nuovo ponte di Vaprio, non che quelli di traghetto del fiume Adda.*

29 aprile 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A datare dal giorno 15 del prossimo futuro maggio, il pedaggio sul nuovo ponte eretto sul fiume Adda fra Vaprio e Canonica sarà regolato dalle seguenti discipline prescritte dall' eccelsa imperiale regia camera aulica co' suoi decreti 19 gennajo e 2 aprile anno corrente:

1. I diritti di pedaggio da pagarsi al detto ponte e quelli del traghetto del fiume Adda con barche e battelli carichi di merci e generi entro il raggio di giurisdizione del ponte medesimo sono prefissi nella tariffa qui appiedi riportata.

2. Pel passo e ripasso in giornata dall'*ave maria* della mattina a quella della sera sul detto ponte non si paga che una sola volta.

3. Le barche ed i battelli pagano per ogni viaggio da una sponda all' altra del fiume la tassa prescritta.

4. Non pagano i diritti di pedaggio.

Le truppe in genere;

I trasporti militari e dell'imperiale regia marina;

I trasporti degli effetti erariali eseguiti coi *vorspann*, o siano carriaggi requisiti;

Le guardie di finanza, delle cacce, dei boschi, di polizia e le guardie campestri in attività di servizio;

Le barche e i battelli che caricano merci e generi ad una delle sponde del fiume entro la giurisdizione del ponte per tradurli fuori di detta giurisdizione;

Le barche e i battelli che procedendo da luoghi non compresi nella giurisdizione del ponte scaricano merci e generi ad una delle sponde della suddetta giurisdizione;

Le barche e i navetti con merci e generi che ascendono o discendono alla lunga del fiume;

Le barche e i battelli per la pesca de' pesci, delle pietre calcinarie, dei sassi *borlanti* e simili entro l'alveo del fiume;

Tutti gli abitanti aventi stabile domicilio in Vaprio ed in Canonica.

5. Il passaggio pel ponte è aperto dall'*ave maria* della mattina a quella della notte.

È aperto anche di notte pei viaggiatori in posta, pei corrieri, per le staffette, spedizioni militari e pel servigio del governo colla solita tassa; e per tutti gli altri con un quinto di aumento.

6. Ogni qual volta, non potendo aver luogo il passaggio sul ponte, occorresse di farlo con porto, barche e battelli, il pagamento delle tasse sarà regolato secondo la tariffa stabilita pel porto di Trezzo sull' Adda.

7. I carichi sopra carri o carrozze, venendo diminuiti all' atto del passaggio sul ponte, e facendosi il loro trasporto in più riprese, sono soggetti ad un solo pagamento.

8. Tutti quelli che ritengono barche o battelli entro la giurisdizione del ponte, debbono riportare il permesso dal governo, e sono tenuti a notificare il riportato permesso all'esattore del pedaggio al ponte. Questa disposizione dovrà osservarsi anche da chi in avvenire vorrà introdurre e far uso di barche e battelli entro la giurisdizione del ponte medesimo.

9. I proprietarj delle barche e dei battelli, non ostante il riportato permesso e l'eseguita

notificazione, non potranno servirsi dei medesimi per traghettare persone, e non potranno pure usarne per qualunque altro motivo dall' *ave maria* della notte a quella della mattina. Essi sono risponsabili pei loro commessi.

10. Nessuno potrà traghettare e far traghettare merci e generi da una sponda all' altra del fiume entro la giurisdizione del ponte in qualunque circostanza e con qualsivoglia mezzo senza prima avere eseguito il pagamento della competente tassa.

11. La giurisdizione del ponte si estende dalla parte superiore insino ai confini del comune di Vaprio con quelli del comune di Concesa, ed al disotto insino ai confini del comune di Vaprio con quelli del comune di Groppello. Per tutta l' estensione di questa giurisdizione si ritiene compresa tutta la sponda opposta del fiume dalla parte del comune di Canonica.

12. È facoltativo ai contribuenti, i quali si credessero aggravati, di esigere una ricevuta dall' esattore del pedaggio: in questo caso la carta bollata è a loro carico.

13. Chiunque defrauda il diritto di pedaggio paga lire venticinque di multa. Questa multa è applicabile anche ai singoli contravventori alle disposizioni contemplate nei

precedenti articoli 8, 9 e 10, oltre la perdita delle barche, dei battelli ed attrezzi col rispettivo carico.

14. È multato in lire cento chiunque insulta con parole ingiuriose l'esattore del pedaggio o i di lui subalterni.

15. L'esattore del pedaggio che negasse arbitrariamente il passaggio, e non per osservanza delle leggi di finanza e di polizia, è punito colla multa di lire cento; e trattandosi di viaggiatori in posta, corrieri, staffette e spedizioni militari, o per servigio del governo, con quella di lire dugento.

16. L'esattore al ponte che osasse alterare l'esazione dei tassati diritti è punito colla pena di lire trecento.

17. A chiunque è assolutamente vietato il far correre cavalli a trotto ed a galoppo sul ponte sotto pena di una multa di lire venti.

18. I recidivi pagano il doppio delle multe.

Gl'impotenti al pagamento delle medesime le scontano in ragione di un giorno di carcere per ogni lire cinque italiane.

19. Per l'applicazione delle multe e pel metodo di procedere si osserverà il regolamento emanato col decreto 25 agosto 1809, e quanto sarà in seguito stabilito per tutte le successive contravvenzioni a questo regolamento.

20. Il riparto delle multe avrà luogo a termini del decreto 6 marzo 1810, o giusta le norme che verranno successivamente determinate.

21. Oltre le dette multe, vi sarà luogo anche a pene corporali a tenore delle veglianti leggi tanto contro coloro che si permettessero delle violenze verso l'esattore del pedaggio o suoi subalterni, quanto contro l'esattore suddetto, se denegando arbitrariamente il passaggio del ponte compromettesse il servigio del governo e la sicurezza dello stato.

22. L'imperiale regia direzione del demanio, del bollo e delle tasse è particolarmente incaricata dell'esecuzione del presente regolamento, che dovrà tenersi costantemente affisso in sito comodo al luogo del pedaggio per comune notizia ed intelligenza.

Milano, il 29 aprile 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Conte MUGIASCA, *Consigliere.*

TARIFFA.

Capo primo.

Diritti di pedaggio sul ponte.

Per ogni persona a piedi	Con fardello e senza	lir.	— 05
	Con carico di merci e generi .	»	— 22
	Conducente a mano carriola, carretta od altro attrezzo con carico di merci e generi . .	»	— 24
	Conducente a mano carriola, carretta od altro attrezzo senza carico	»	— 18
Per ogni cavallo, mulo ed asino con carico di merci e generi		»	— 24
Detti senza carico per cadauno.		»	— 12
Per ogni bue, vacca, toro, vitello od altra bestia bovina		»	— 12
Per ogni animale suino grosso		»	— 03
Detti piccoli da leva per cadauno		»	— 02
Per ogni pecora, agnello, capra, castrato e simili, grossi e piccoli ed in numero non maggiore di venti		»	— 02
Detti per ogni centinajo, ed in proporzione se in quantità minore, non meno però di venti		»	1 80
Per ogni carrozza o legno da viaggio a quattro ruote, non comprese le persone e le bestie d' attiraglio, con carico di merci, generi ed equipaggi al di fuori		»	— 72
Detti come sopra senza carico esteriore per cadauno		»	— 48
Per ogni sedia od altro legno da viaggio a due ruote, non comprese le persone e le bestie d' attiraglio, con carico di merci, generi ed equipaggi al di fuori		»	— 36
Detti come sopra senza carico esteriore per cadauno		»	— 24
Per ogni carro a quattro ruote, non comprese le persone e le bestie d' attiraglio, con carico di merci, generi, mobili, ecc.		»	— 72
Detti senza carico per cadauno		»	— 48

Per ogni carrettone a due ruote, non comprese le persone e le bestie d' attiraglio, con carico di merci, generi, mobili, ecc. . . . . lir. — 84
Detti senza carico per cadauno . . . . . » — 48
Per ogni carretto o volantino a due ruote, non comprese le persone e le bestie d' attiraglio, con carico di merci, generi, mobili, ecc. . » — 24
Detti senza carico per cadauno . . . . . » — 12
Per ogni carriola o altro attrezzo da trasporto, non comprese le persone e le bestie d' attiraglio, con carico di merci, generi, mobili, ecc. » — 12
Detti senza carico per cadauno . . . . . » — 06

Capo II.

Diritti di traghetto del fiume.

Per ogni barca della capacità maggiore di quattro carri equivalenti a quintali metrici n.° 61, carica di merci e generi . . . . . » 1 20
Per ogni barca o battello di capacità minore della suddetta, carico di merci e generi . . . . . » — 60

AVVERTENZA.

1.° Per ogni articolo non ispecificato nella presente tariffa si paga il diritto tassato per gli articoli analoghi, restando però esente da tassa ogni passaggio di polli d' India, oche e simili.

2.° Le persone a cavallo, in legno o sopra qualunque altro mezzo di trasporto pagano il pedaggio come persona a piedi con fardello e senza.

3.° I cavalli e qualunque altra bestia da sella e d' attiraglio sono soggetti al pagamento del pedaggio come le bestie della loro specie senza carico.

4.° Le bestie vive o morte caricate sopra altre bestie o legni da trasporto sono e fanno parte del loro carico.

5.° Il quinto d' aumento della tassa pel passaggio di notte sul ponte si esige complessivamente sul totale delle tasse dovute da chi è tenuto al pagamento del pedaggio. Le frazioni al disotto decentesimo cedono a beneficio del contribuente.

6.° Gli abitanti di Vaprio e Canonica, sebbene dichiarati esenti all' art. 4 del su riportato regolamento, sono tenuti a pagare il quinto d' aumento della tassa stabilita nell' art. 5 del regolamento medesimo pel passaggio di notte.

7.° Pel passo e ripasso in giornata con variazione nelle persone, nelle bestie e nella qualità del carico si esige la tassa competente alle persone, alle bestie, ed agli articoli pei quali non è stato pagato il pedaggio.

8.° Le tasse sono inalterabili, e non possono essere in nessun caso aumentate o diminuite anche rispetto alla maggiore o minor quantità del carico di ciascun trasporto, od al relativo valore.

(N.° 21.) *Trattato conchiuso tra S. M. I. R. A. il nostro sovrano e S. M. la principessa imperiale, duchessa di Parma, Piacenza, ecc. pel libero reciproco trasporto delle sostanze, eredità e successioni fra i loro rispettivi stati.*

30 aprile 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. l'augustissimo nostro sovrano, e S. M. la principessa imperiale, arciduchessa d'Austria, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla hanno conchiuso il 7 novembre 1817 il seguente trattato pel libero reciproco trasporto delle sostanze, eredità e successioni fra i loro rispettivi stati, che venne da ambe le parti ratificato il 1.° marzo dell'anno corrente.

In esecuzione ora dei supremi comandi si rende pubblico il trattato medesimo per comune intelligenza e norma.

Milano, il 30 aprile 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

CUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

S. M. Francesco I.°, Imperatore d'Austria, Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Gallizia, Lodomiria ed Illiria, Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia, Gran Principe di Transilvania, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

E S. M. Maria Luigia, Principessa imperiale, Arciduchessa d'Austria, Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, ecc. ecc.

Volendo che i loro sudditi risentano il vantaggio de' vincoli di sangue che felicemente uniscono i due sovrani, col vedere vie più consolidate ed aumentate le relazioni d'amicizia e di commercio che già sussistono fra i sudditi de' due dominj, hanno determinato di devenire ad un trattato, col quale venga stabilito il diritto del libero trasporto delle sostanze, eredità e successioni tra i loro rispettivi stati.

A tale effetto hanno nominato per loro plenipotenziarj, cioè:

S. M. I. R. A. il signor Francesco barone di Sardagna, suo ciambellano e consigliere di legazione, cavaliere dell'ordine del Cristo e di quello de' SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna; e

S. M. l'arciduchessa Maria Luigia, duchessa di Parma, il signor Adamo Alberto conte di Neipperg, commendatore dell' ordine militare di Maria Teresa, cavaliere dell' ordine di S. Giorgio di quarta classe, gran croce di quello di S. Anna di Russia, gran croce dell' ordine della Spada di Svezia, di quello de' SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, senatore gran croce dell' ordine angelico costantiniano di S. Giorgio, ciambellano attuale, secondo proprietario del reggimento degli ussari arciduca Ferdinando, e luogotenente generale di S. M. I. R. A., comandante superiore delle truppe, incaricato degli affari esteri e cavaliere d' onore di S. M. l'arciduchessa, duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla; i quali dopo aver cambiate le loro plenipotenze, ed avendole trovate in debita forma, hanno convenuto e convengono quanto segue:

Art. 1. D' ora innanzi avrà luogo reciprocamente fra gli stati di S. M. I. R. A. e quelli di S. M. l' arciduchessa, duchessa di Parma, il libero trasporto delle sostanze, eredità, e successioni, cosicchè non verranno più esatte negli stati, dove esistono, sopra le medesime le gravezze così dette *abschoss*, ossia *abfahrtsgeld*, ovvero *nachsteuer*, nè veran' altra tassa, sotto qualunque titolo, spettante finora per

causa d' esportazione alle casse dello stato; e qualunque sia il modo con cui abbia luogo l' esportazione.

2. Coll' abolizione delle tasse sovra indicate non viene già revocata l' esazione di quella di emigrazione, non che delle altre che si pagano nei due stati nell' atto di adirvi una eredità o donazione; essendo la prima troppo intimamente legata colle leggi vigenti sulla emigrazione negli stati austriaci, e troppo d' uso locale; e la seconda sanzionata dalle leggi relative nei due dominj, in esecuzione delle quali è dovuta dai sudditi anche fuor del caso d' emigrazione o di esportazione delle sostanze.

3. Siccome questo diritto di libero trasporto si riferisce di sua natura solamente all' esportazione delle sostanze, e non è applicabile alle persone, restano perciò conservate nel loro vigore legale, a fronte di questo trattato, quelle leggi che impongono ad ogni suddito, sotto pena di confisca, l' obbligo d' impetrare dal proprio sovrano, prima di domiciliarsi in estero stato, la concessione d' emigrare.

4. Riguardo a quegl' individui che avessero emigrato senza la permissione del loro principe prima della stipulazione di questo trattato, la pena della confisca, vigente in uno o l' altro stato, sarà loro inflitta soltanto

nel caso che i medesimi siano andati a risiedere fuori del proprio stato, e nel caso che avessero piena cognizione delle ordinanze sovrane a tale proposito emanate, quanto nel caso che essi non si fossero presentati dopo di essere stati richiamati dalle autorità superiori dell' altro stato.

5. In conseguenza dello stesso principio si stabilisce inoltre che, nulla ostante il diritto di libera esportazione, possa aver luogo l'esazione di quella somma che si paga per redimersi dall' obbligo del servigio militare, in quei casi ove viene rilasciata la concessione di emigrare ad un individuo il quale, essendo soggetto all' obbligo del servigio militare per la sua condizione personale, non ha per anco compita l' età che lo dispensa dall' obbligo suddetto.

6. Similmente restano ferme nei rispettivi casi, riguardo alla tassa d' emigrazione, le prescrizioni osservate per lo passato, giusta le quali si esige il tre per cento sulla facoltà dell' emigrante, come una tassa relativa alla di lui persona. Essendo poi l' esazione della tassa di successione fondata sopra leggi che non hanno alcun rapporto col diritto del libero trasporto, così il presente trattato non ha alcuna relazione colla tassa sovraccennata, ma sarà facoltativo ad ambe le parti contraenti di emanare in proposito, per diritto

di sovranità, le disposizioni legali che loro sembreranno opportune.

7. È convenuto ancora che colle precedenti stipulazioni non è fatta alcuna immutazione al sistema dei dazj e delle dogane attualmente in vigore o da stabilirsi in appresso nei rispettivi stati.

8. Abbenchè in vigore del presente trattato vengano abolite tutte quelle tasse intorno all' esportazione che si pagano all' erario sovrano, restano ciò nulla ostante illese le ragioni di quelle corporazioni dell' uno o dell' altro stato, e di quegli stati provinciali i quali hanno diritto a delle retribuzioni sopra le eredità.

9. Finalmente questo trattato dovrà avere irrevocabilmente la forza d' un trattato pubblico, e comincerà ad avere il suo pieno ed intero effetto dal giorno del cambio delle ratifiche.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj hanno firmato il presente trattato, fatto in doppio, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto in Piacenza il dì 7 del mese di novembre dell' anno 1817.

(L. S.)

FRANCESCO BARONE DI SARDAGNA.

(L. S.)

IL CONTE DI NEIPPERG.

(N.° 22.) *Scioglimento del dubbio proposto, se un estero entrando al servizio militare austriaco acquisti il diritto di cittadinanza.*

30 aprile 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' imperiale regia cancelleria aulica riunita è stato proposto il dubbio, se un estero entrando in servizio militare austriaco acquisti il diritto di cittadinanza, od almeno se un tale diritto s' acquisti col servizio militare austriaco non interrotto per anni dieci consecutivi; e così pure se la prerogativa della cittadinanza acquistata mediante il conferimento di qualche diritto civile (*befugniss*) si perda, perdendosi un tale diritto.

La prelodata imperiale regia cancelleria aulica riunita, previo concerto coll' imperiale regia commissione aulica di legislazione giudiziaria, ha dichiarato in proposito quanto segue:

« Dalle prescrizioni propriamente politiche e connessamente dalle prescrizioni anche contenute nel codice civile, §§ 29 e 32, è chiaramente stabilito che negli stati austriaci, ove il diritto di emigrare non è

» per massima accordato al cittadino, un
» estero solo in allora acquista i diritti di
» cittadinanza e si assoggetta di conseguenza
» ai doveri di cittadino quando o espressa-
» mente o tacitamente per mezzo d'azioni
» determinate dichiari ch' egli vuole per sem-
» pre legarsi allo stato. Azione di questa
» natura vuolsi a tenore del § 29 del codice
» suddetto considerare quella di entrare in
» pubblico servizio, quando per altro abbia
» ciò luogo incondizionatamente e senza ri-
» serva. Siccome poi la legge non fa distin-
» zione tra servizio civile e servizio militare,
» così ne segue che l'estero il quale assume
» servigio in qualità di ufficiale al pari di
» quegli che entra al servigio dello stato in
» impieghi civili, si sottopone da quel mo-
» mento e per sè agli obblighi e doveri di
» un cittadino, così come acquista i corri-
» spondenti diritti di cittadinanza.

» La cosa per altro è ben diversa qua-
» lora si tratti di un estero il quale entri al
» servizio militare come soldato obbligato.
» Egli assume soltanto questo servizio per
» un determinato numero d'anni, che viene
» espresso nella capitolazione stipulata con
» esso lui: terminato questo periodo di ca-
» pitolazione, egli non ha più alcuna ulte-
» riore obbligazione verso lo stato col quale

» ha egli stipulato il contratto suddetto, dap-
» poichè egli all' atto di entrare al servizio
» militare non si è per tal modo obbligato
» nè per sempre, nè per un tempo indeter-
» minato, ma unicamente per un dato nu-
» mero d' anni; da ciò ne segue ch' egli col-
» l' entrare al servizio militare, nel modo
» che sopra è detto, non acquistò il diritto
» alla cittadinanza dello stato, e che non
» possono porsi a calcolo del decennio ne-
» cessario ad ottenere il diritto alla cittadi-
» nanza gli anni da esso trascorsi in servigio
» con riserva di ritornare all' anteriore sua
» condizione. Bensì il richiesto non interrotto
» soggiorno di anni dieci consecutivi comin-
» cerà in allora a decorrere quando l' estero,
» compiuto il termine della capitolazione,
» continuerà a rimanere nell' interno della
» monarchia per altri anni dieci non inter-
» rotti.

» Del rimanente la prerogativa di citta-
» dinanza non può perdersi, perdendo l' e-
» sercizio del diritto civico, al quale va an-
» nessa, e col quale è stata acquistata, posto
» che un tal modo di perdere la cittadinanza
» dello stato non è stabilito nè dal § 32 del
» codice civile, nè da verun altra legge par-
» ticolare. »

Tale superiore dichiarazione viene dedotta a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

Milano, il 30 aprile 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 23.) *PUBBLICAZIONE della sovrana patente 15 marzo sulla fabbricazione, vendita e bollo delle carte da giuoco.*

1.° maggio 1818.

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA, SCHIAVONIA, GALIZIA, LODOMIRIA ED ILLIRIA;

ARCIDUCA D'AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Avendo riconosciuto che le leggi emanate dal cessato governo italiano sul bollo delle

carte da giuoco non sono più applicabili alle attuali variate circostanze, abbiamo assoggettate le dette leggi ad un esame particolare, ed in seguito del medesimo abbiamo decretato quanto segue:

§ 1. Dal primo maggio 1818 in avanti si avranno per aboliti nel nostro regno lombardo-veneto tutt' i decreti e regolamenti del precedente governo sul bollo delle carte da giuoco.

§ 2. Incominciando dalla suddetta epoca sarà libero a chiunque di tenere od erigere fabbriche ed officine per vendita di carte da giuoco in qualsivoglia parte del territorio di questo regno.

I fabbricatori delle suddette carte avranno però l'obbligo di levare una patente di esercizio dalla rispettiva intendenza di finanza.

Questa patente si concederà contro il solo pagamento della competente tassa di bollo a chiunque si presenterà fornito della prova di una buona condotta morale, e previa l'esibizione dei libri del rispettivo negozio regolarmente bollati. Porterà essa patente l'indicazione del nome e del domicilio del fabbricatore, come pure del luogo ove esiste la fabbrica, ed avrà la durata d'un anno, scorso il quale dovrà per obbligo essere rinnovata.

§ 3. I traslocamenti delle fabbriche da una all' altra località della stessa provincia saranno entro cinque giorni notificati all' intendenza da cui venne rilasciata la patente, e facendosi un tale traslocamento da una all' altra provincia, anche all' intendenza della provincia di nuovo domicilio.

§ 4. Riguardo agli stampi servienti all' impressione delle carte da giuoco, sarà da osservarsi quanto segue:

a) Ai soli fabbricatori muniti di una regolare patente d' esercizio sarà lecito l' avere degli stampi servienti all' impressione delle carte da giuoco che hanno smercio in paese.

b) All' atto che levano la patente d' esercizio sono tenuti i fabbricatori d' indicare il numero degli stampi che possedono, e di dichiarare inoltre la specie delle carte da giuoco alla quale debbono servire gli stampi suddetti.

c) La denuncia d' ogni aumento o decremento degli stampi sarà da farsi entro il termine di cinque giorni dal succeduto cambiamento coll' espressa indicazione, donde abbiano ricevuti i nuovi stampi, e cosa sia succeduto di quelli anteriormente posseduti.

d) Una delle carte a figura di ciascun giuoco deve contenere il nome e domicilio del fabbricatore. Questi sarà tenuto di

consegnare alla rispettiva intendenza di finanza un campione della figura a ciò destinata per ciascuna specie di carte da giuoco.

e) Gl' incisori dei suddetti stampi, ricevendone commissioni, sono tenuti d' inserire in una delle carte a figura di ciascun giuoco il nome e domicilio del fabbricatore committente, e non potranno ritenere presso di sè veruno stampo senza la suddetta marca.

f) Incumbe ai medesimi d' indicare all' intendenza di finanza ogni commissione di stampi servienti alle carte da giuoco entro il termine di cinque giorni dopo l' avuta ed accettata commissione, aggiungendo a tale indicazione, oltre il nome e domicilio del fabbricatore committente, la dichiarazione della specie di carte da giuoco alla quale hanno da servire gli stampi, e del numero che ne fu ordinato.

g) Non è permessa l' introduzione dei suddetti stampi dall' estero senza la previa licenza della direzione del demanio.

h) Accordata che sia una tale licenza, avanti di far uso degli stampi introdotti in conseguenza della medesima, dovranno essere adempiute tutte le obbligazioni contenute negli articoli *c*) e *d*).

§. 5. In quanto all' apposizione del bollo, i fabbricatori sono tenuti di sottometterví le

carte a figura contenenti il loro nome e domicilio subito dopo stampate ed avanti che siano dipinte, aggiungendovi la dichiarazione, se siano destinate all'uso interno o a luoghi fuori del nostro regno lombardo-veneto.

§ 6. Per le carte da giuoco destinate all'uso interno del nostro regno lombardo-veneto sono fissate le tasse di bollo in ragione di 60 centesimi per ogni giuoco di così dette carte da tarocco, e di 35 centesimi per un giuoco di ogni altra specie di carte.

Previo il pagamento della tassa, sarà da apporsi il bollo su quella carta di ciascun giuoco che porta il nome e domicilio del fabbricatore.

Sarà rilasciata al fabbricatore regolare quietanza dei diritti pagati.

§ 7. Le carte destinate a spedizioni fuori del nostro regno lombardo-veneto saranno marcate gratuitamente col bollo speciale = *per l'estero*, e sarà rilasciata al fabbricatore una bolletta di scorta indicante la specie e la quantità dei giuochi destinati all'estero.

Sull'appoggio di questo documento, e verificata l'identicità dei giuochi con quelli nel medesimo annotati, come pure previa l'osservanza di tutte le altre discipline daziarie, i ricettori di confine rilasceranno la regolare bolletta d'uscita.

È obbligo dei fabbricatori di provare entro il termine di tre mesi, decorribile dal giorno della seguita apposizione del bollo, l'esportazione delle carte da giuoco bollate per la destinazione che loro fu data fuori del nostro regno lombardo-veneto, mediante la produzione della bolletta d'uscita presso il rispettivo ufficio del bollo.

§. 8. È lecita l'importazione e l'uso delle carte da giuoco fabbricate in una delle altre provincie del nostro impero fuori del regno lombardo-veneto, sotto l'osservanza di quanto segue:

a) Che al momento dell'importazione sia provata la loro origine mediante la produzione del passaporto rilasciato dagli uffici del bollo per la loro esportazione;

b) Che le carte in discorso siano primieramente suggellate dall'ufficio del bollo di quel distretto della monarchia donde vengono spedite, e che poi siano indirizzate all'ufficio del bollo residente in quel distretto del nostro regno lombardo-veneto pel quale sono destinate, e finalmente

c) Che presentate all'ufficio del bollo a cui sono dirette, previo lo stacco del sigillo, e verificata che sia l'identicità de' giuochi indicati nel passaporto, vengano bollate in conformità di quanto venne prescritto nel §. 6.

§ 9. Resta tuttora vietata l'importazione e l'uso delle carte da giuoco fabbricate in estero stato.

§ 10. Tutte le carte da giuoco di già munite del bollo fin qui usato che si trovano in possesso dei fabbricatori esistenti nel nostro regno lombardo-veneto, debbono essere portate per cura di essi fabbricatori entro il termine di otto giorni dopo la pubblicazione di questa patente all' ufficio del bollo della provincia, per esservi a tenore del § 6 sottoposte al bollo competente contro il pagamento di quanto manca al compimento della tassa.

§ 11. Le carte bollate che si trovano fuori dell' abitazione e località d' esercizio dei fabbricatori non sono soggette ad alcuna nuova apposizione del bollo per lo spazio di tre mesi dal 1.° maggio fino a tutto luglio. Scorso però questo termine, si dichiarano messe fuori di circolazione le dette carte, e si riguarderanno come non bollate, salvo il caso ove il loro possessore le avesse in questo frattempo sottoposte al nuovo bollo e pagato il soprappiù della nuova tassa.

§ 12. Niuno potrà dipingere, vendere, comperare, adoperare, tenere presso di sè o dare ad altri delle carte da giuoco mancanti del bollo della classe cui appartengono

in conformità di questa patente, o permettere che in casa sua si giuochi colle medesime.

In quanto siano da ciò eccettuati i fabbricatori di carte da giuoco forniti di regolari licenze d'esercizio, è stato determinato nel § 5.

§ 13. È obbligo dei fabbricatori delle carte da giuoco di tenere appositi registri bollati, numerizzati e vidimati dall' intendenza tanto per le carte da giuoco che loro rimangono, quanto per quelle che vengono fabbricate e vendute, oppure impiegate in qualunque altra maniera. Nei registri saranno di giorno in giorno da inscriversi le carte da giuoco ed i bolli relativi in apposite rubriche secondo la diversità della loro specie.

Tali registri dovranno essere prodotti ad ogni richiesta degl' impiegati di finanza, e sarà inoltre permesso ai medesimi di farne gli estratti occorrenti.

§ 14. Ogni giuoco di carte che si compera e si vende, debb'essere impacchettato, e la relativa figura debb' essere munita del bollo competente. Ogni altro modo di vendere e comperare carte da giuoco è vietato.

§ 15. Riguardo alle multe si determina:

a) È punita colla multa di 30 lire italiane ogni trasgressione delle disposizioni contenute in questa patente, quando in essa

s' incorra per la prima volta dopo la pubblicazione della medesima, e sarà inflitta questa multa per ciascuna trasgressione, separatamente presa, agli obblighi espressi nella patente, come pure per ogni singolo caso, per ogni giuoco di carte e per ogni stampo, ed a carico de' singoli trasgressori individualmente.

b) Per ogni recidività la multa pecuniaria da infliggersi è fissata in 60 lire italiane.

c) I fabbricatori e venditori però, che incorrono in una terza trasgressione sono in oltre per sempre decaduti dal diritto di tenere fabbrica ed esercitare la vendita di carte da giuoco.

d) Gli stampi ed i giuochi colti in contravvenzione saranno tolti al trasgressore e sottoposti al sequestro, assoggettandosi inoltre il proprietario delle carte da giuoco all' obbligo di pagare la competente tassa di bollo.

e) Gl' impotenti al pagamento delle multe sono soggetti alla pena del carcere, e le scontano con un giorno di carcere per ogni lire 5 italiane. La detenzione però in qualunque caso non potrà eccedere i sei mesi.

Se la pena del carcere eccede gli otto giorni, la determinazione sarà devoluta

all' autorità giudiziaria a ciò destinata, alla quale dovranno trasmettersi gli atti relativi.

f) Se oltre la trasgressione di cui si tratta fossero anche state trasgredite le leggi e le discipline daziarie od altre, sarà da assoggettarsi il reo anche alle procedure e pene speciali portate dalle leggi alle quali contravvenne.

§ 16. Sull' importare delle multe incassate compete il terzo al denunciatore.

Del residuo, dedotte le spese occorribili, una metà spetta all' inventore, e l' altra è devoluta a benefizio della cassa del bollo.

Se non vi è alcun denunciatore, il premio spettante al medesimo è devoluto all' inventore od inventori.

§ 17. La denuncia sarà da farsi direttamente all' intendenza di finanza della rispettiva provincia ove il trasgressore ha il suo domicilio, o di quella provincia ove si trova il corpo del delitto. Ma può esser anche presentata la denuncia alla direzione demaniale, oppure alle delegazioni provinciali, e sarà poi obbligo dell' una e delle altre di renderne incontanente intesa l' intendenza a cui spetta il conoscere sulla trasgressione.

Le intendenze di finanza sono incaricate d' intraprendere e condurre a termine le inquisizioni.

Il nome del denunciatore dev' essere tenuto segreto, sotto risponsabilità delle autorità e degl' impiegati.

§ 18. La procedura ulteriore nei casi di contravvenzione deve eseguirsi in conformità delle prescrizioni vigenti.

§ 19. Insorgendo in alcuni casi qualche dubbio sulle determinazioni portate da questa legge, e sull' applicazione della stessa, sono tenuti i nostri uffici di finanza e di giustizia di rivolgersi nella via regolare, prima della decisione, alla nostra camera aulica generale in Vienna; ed è poi riservato a quest' ultima o di dare da sè stessa le dilucidazioni occorrenti, o d' invocare la nostra risoluzione in proposito.

Dato dalla nostra città capitale e residenza di Vienna il 15 marzo dell' anno mille ottocento diciotto, e vigesimosettimo del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

FRANCESCO CONTE DI SAURAU,
Supremo Cancelliere.

GIACOMO CONTE MELLERIO,
Cancelliere di Lombardia e Venezia.

Per espresso e supremo ordine di S. M. I. R. A.,
IGNAZIO BARONE DI STUPFAN,
Consigliere Aulico.

(N.° 24.) *Tassa personale del 1818 stabilita in lire 3. 20 da pagarsi in agosto.*

9 maggio 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La tassa personale del corrente anno 1818 per conto dell' imperiale regio erario sarà pagata dai contribuenti in ragione di lire tre e venti centesimi per ogni testa nel venturo mese di agosto.

L' imperiale regia amministrazione generale del censo e delle imposizioni dirette, e le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate dell' esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 9 maggio 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Cav. DORDI, *Consigliere.*

(N.° 25.) *Condizioni stabilite per l'ammissione degli aspiranti alla misura censuaria.*

18 maggio 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per l'esecuzione della sovrana patente del 23 dicembre 1817, colla quale vennero fissate le massime del censimento generale da introdursi nelle provincie tedesche ed italiane della monarchia, ed ordinata la misura di tutta la superficie territoriale e la formazione delle opportune mappe, il governo, in forza d'apposito dispaccio dell'imperiale regia commissione aulica censuaria del 18 aprile prossimo passato, n.° 3727-281, deduce a pubblica notizia le condizioni stabilite per l'ammissione degli aspiranti alla misura censuaria.

1. Chiunque aspira ad essere impiegato nella misura censuaria, dee produrre in originale o in copia legale i certificati autentici della sua buona condotta morale, delle sue cognizioni nell'aritmetica sublime, nella geometria pratica, nella planimetria e nell'uso della tavola pretoriana, e finalmente nella

lingua di quella provincia nella quale desidera di prestare i suoi servigi.

2. Nella supplica debb' essere indicato il nome e cognome del petente, la patria di lui, il luogo di sua dimora, e dov' egli desideri che sia diretta la risposta.

3. Le suppliche dovranno presentarsi alla delegazione provinciale, nel circondario della quale si trova il petente.

4. Quelli che aspirano ad essere impiegati nella campagna censuaria dell' anno 1819, dovranno presentare la supplica sovrindicata entro il luglio dell' anno corrente. Per ciascuno degli anni successivi debbono farsi le insinuazioni entro il giugno dell' anno precedente.

5. La prima accettazione sarà per massima nella qualità di aggiunto.

6. Saranno però ammessi nella qualità di geometri quelli che avessero notoriamente la capacità richiesta per un tale impiego, e ne avessero date indubbie prove con lavori già fatti in addietro.

7. Gli aggiunti, qualora producano un certificato dei rispettivi geometri, cui sono addetti, di possedere le qualità richieste all' art. 1, otterranno un soldo mensuale di fior. 25 in moneta di convenzione dal giorno in cui entrano in servizio.

Nelle provincie ove circola la carta monetata si paga tale competenza, sino a nuovo ordine, con fiorini 25, valuta di Vienna, e coll' aumento di fiorini 12, carantani 30, moneta di convenzione.

8. I geometri, qualora comprovino con certificati de' rispettivi loro ispettori le qualità espresse all'art. 6, otterranno fior. a. car. 30, moneta di convenzione, al giorno, decorribili dal principio del loro lavoro. Ove corre la carta monetata, si paga tale competenza, sino a nuov' ordine, con fior. a. 30, valuta di Vienna, e fior. 1. 15, moneta di convenzione.

9. Gli aggiunti che per qualche tempo avranno servito con buon successo e date prove non dubbie della loro abilità di lavorare da sè, saranno promossi al posto di geometri, ed otterranno la competenza fissata all'art. 8.

10. I geometri che, durante il servizio, si distingueranno per lodevole contegno, precisione e sollecitudine nei lavori, saranno promossi alla seconda classe con fior. 3, indi alla prima classe con fior. 3. 30, moneta di convenzione al giorno.

Anche queste competenze saranno pagate nella suespressa proporzione là dove circola la carta monetata.

11. I geometri civili che pel corso di tre anni o più si saranno distinti nelle operazioni censuarie ad essi affidate, avranno un titolo ad essere promossi al posto d'ispettore col soldo di fior. 5 in moneta di convenzione al giorno, e dove circola carta monetata con fior. 5, valuta di Vienna, coll'aumento di fior. 2. 30, moneta di convenzione, al giorno.

12. Gl'ispettori che, durante il loro servizio, si distingueranno assai vantaggiosamente, passeranno alla prima classe con fiorini 6, moneta di convenzione, al giorno, e dove circola carta monetata con fior. 6, valuta di Vienna, coll'aumento di fior. 3, moneta di convenzione.

13. All'incontro quegl'individui che nelle loro petizioni asserissero di possedere le necessarie qualità, e che realmente non le avessero, saranno dimessi senza compenso alcuno, tostochè sarà conosciuta la loro inscienza.

14. La misura censuaria si eseguirà frattanto solamente nel regno d'Illiria, nell'arciducato d'Austria sotto l'Enns e nella Bucovina.

Chi offre i suoi servigi per una delle dette provincie, dovrà indicarla nella petizione, e addurre in conformità dell'art. 1 la prova della perizia nella rispettiva lingua; quegli poi che facesse la sua domanda in generale,

dovrà comprovare la conoscenza delle lingue che si parlano nelle tre suddette provincie.

Milano, il 18 maggio 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Cav. DORDI, *Consigliere.*

(N.° 26.) *ESPERIMENTI da eseguirsi dagli aspiranti al conseguimento della patente di privilegio per la navigazione con battelli a vapore sul Danubio e sui fiumi in esso immittenti.*

22 maggio 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il numeroso concorso di aspiranti al conseguimento della patente di privilegio per la navigazione con battelli a vapore sul Danubio e sui fiumi in esso immittenti ha fatto nascere il caso contemplato dal § 3. della sovrana risoluzione del giorno 6 novembre 1817,

pubblicata in queste provincie colla notificazione del 27 del successivo dicembre, ed in seguito all' esame de' metodi adottati dagli aspiranti ha dato luogo alla seguente sovrana risoluzione, comunicata con dispaccio 3 aprile p.° p.°, n.° 6280-2778, dell' imperiale regia commissione aulica di commercio.

1. Sarà conceduto un privilegio esclusivo, che durerà quindici anni consecutivi, per la navigazione a vapore sul Danubio e sopra tutti i suoi influenti, incominciando dalla frontiera della Baviera sino a quella della Servia, a favore di quegl' intraprenditori che in seguito dell' esatto adempimento di quanto è prescritto nella sovraccennata notificazione avranno, non più tardi dell' ultimo di ottobre del corrente anno, fatto con buon successo una navigazione con un battello a vapore da Presburgo sino a Vienna, o da Vienna sino a Krems, ovvero da un dato luogo ad un altro di simile distanza.

2. I privilegiati saranno partecipi egualmente del privilegio esclusivo, e saranno autorizzati durante il medesimo ad escludere ogni altro intraprenditore il quale dopo la scadenza del prossimo ottobre volesse navigare con un battello a vapore sul Danubio.

3. Ciò non pertanto ognuno di questi privilegiati, il quale mediante un aggiunto od

un qualsivoglia perfezionamento o meccanismo di sua invenzione renderà la sua macchina o il suo battello a vapore essenzialmente differente dagli altri, potrà chiedere un privilegio esclusivo per tale sua invenzione; e con questo privilegio egli escluderà ogni altro dal diritto di applicare al proprio battello un simile meccanismo o perfezionamento.

4. Il diritto nel quale rientra l'amministrazione dello stato, a termini del § 5 della suindicata notificazione (di poter cioè conferire ad un altro individuo il privilegio per la navigazione a vapore in quelle acque nelle quali non sarà stato attuato almeno un battello a vapore in tempo utile), non sarà in forza della presente determinazione esercibile, riguardo agl' influenti nel Danubio, se non nel caso in cui nessuno di quelli che avendo fatto la prova di navigazione sul fiume principale nel termine fissato all'ultimo di ottobre, ed avendo conseguito ed anche mandato ad effetto il privilegio esclusivo, non avrà attuato sugl' influenti un battello a vapore entro il termine di due anni.

5. Conseguentemente nel caso che alcuno de' privilegiati abbia adempito in tempo le formalità di obbligo, acquisterà in aumento del proprio diritto quello che perderanno gli altri interessati i quali avessero trascurato

l'attuazione del battello a vapore in tempo utile; e se nessuno avrà nel termine stabilito adempite le prescritte formalità, si devolverà all' amministrazione dello stato il diritto di conferire ad altra persona il privilegio per la navigazione a vapore.

La premessa sovrana risoluzione viene pubblicata a comune intelligenza e norma in aggiunta alla citata notificazione 27 dicembre 1817.

Milano, il 22 maggio 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

CUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 27.) *PUBBLICAZIONE dei decreti aulici 10 agosto 1784 e 17 ottobre 1794 relativi alle cause vertenti innanzi ai giudici delegati militari misti.*

23 maggio 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In pendenza della futura regolare pubblicazione delle generali norme di giurisdizione,

si è riconosciuto importante che non siano intanto ignorati anche in queste provincie i decreti aulici del 20 agosto 1784 e 17 ottobre 1794, relativi, il primo all' intervento dell' imperiale regio fisco nelle cause di oggetti erariali militari vertenti innanzi ai giudizj delegati militari misti; il secondo alla competenza o giurisdizione di questi ultimi in tutte le controversie de' crediti militari.

L' imperiale regio governo, in esecuzione dei superiori ordini e per comune intelligenza e norma, rende pubblici i decreti medesimi, il cui tenore è il seguente:

Decreto aulico del 20 agosto 1784 inserito nella collezione delle leggi austriache sotto il n.° 323.

« In tutte le vertenze nelle quali si tratterà
» di oggetti risguardanti l' erario militare e
» l' economia militare (intendendosi sotto
» questo nome le monture della truppa), e
» de' conti militari di un qualche reggimento,
» l' imperiale regio ufficio fiscale, sia che vi
» intervenga come attore o come reo con-
» venuto, deve disimpegnare le incumbenze
» del suo istituto innanzi all' imperiale regio
» giudizio delegato militare misto, e perciò
» deve ogni volta essere eccitato ad interve-
» nirvi quell' ufficio fiscale che si troverà in

» quel luogo in cui sarà stabilito il giudizio
» delegato militare misto competente nella
» causa che si sarà promossa. »

Decreto aulico del 17 ottobre 1794 inserito nella collezione delle leggi austriache sotto il n.° 198.

« Siccome tutte le pretese dei crediti erariali militari per loro natura sono da promuoversi senza distinzione alcuna di persone innanzi ai giudizj delegati militari misti, così debbono innanzi agli stessi giudizj delegati essere ventilate tutte le controversie di questo genere, comunque le parti litiganti siano nobili o non nobili, e v' intervengano quali attrici o come ree convenute. »

Milano, il 23 maggio 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 28.) *Pubblicazione della convenzione stabilita tra S. M. I. R. A. e S. M. la principessa imperiale, duchessa di Parma, Piacenza, ecc. per la consegna scambievole dei disertori.*

4 giugno 1818.

Wir Franz der Erste,
von Gottes Gnaden
Kaiser von Oesterreich;

König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol ꝛc. ꝛc.

Die zwischen Uns und Ihrer Majestät der kaiserlichen Prinzessinn und Erzherzoginn von Oesterreich, Herzoginn von Parma, Piacenza und Guastalla ꝛc. bestehenden freundschaftlichen Verhältnisse und das wechselseitige Bestreben durch alle Mittel zum Vortheile der beyderseitigen

NOI FRANCESCO I.°
Per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

I rapporti d'amicizia felicemente esistenti fra noi e S. M. la principessa imperiale arciduchessa d'Austria, duchessa di Parma, Piacenza, Guastalla, ecc. ecc., e la premura reciproca di contribuire con tutti i mezzi al vantaggio ed al servizio d'ambedue gli stati, ci

Staaten und ihrer Dienstes zuzutragen, haben Uns bestimmt, mit Ihrer Majestät der kaiserlichen Prinzessinn und Erzherzoginn von Oesterreich, Herzoginn von Parma, Piacenza und Guastalla ꝛc., zur Verhinderung der Desertion von den beyderseitigen Truppen, eine Uebereinkunft wegen Auslieferung der Deserteurs abzuschliessen.

In Folge dessen sind zwischen Unseren und den Bevollmächtigten Ihrer Majestät der kaiserlichen Prinzessinn und Erzherzoginn von Oesterreich, Herzoginn von Parma, Piacenza und Guastalla ꝛc. nachfolgende Puncte verabredet und am 23ten October 1817 förmlich unterzeichnet worden:

Art. 1. Alle Civil- und Militär-Behörden, besonders aber die an den Gränzen zunächst befindlichen Militär-Commandanten beyder Staaten sollen angewiesen werden, mit der sorgfältigsten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß kein Deserteur von den Truppen der einen der beyden Mächte die Gränzen überschreiten, noch in den Staaten der anderen Schutz und Zuflucht finden könne.

Sobald ihnen von den Behörden der benachbarten Macht die Anzeige eines Deserteurs

luna determinati, onde impedire la diserzione delle truppe da ambe le parti, a conchiudere con S. M. la principessa imperiale arciduchessa d'Austria, duchessa di Parma, Piacenza, Guastalla, ecc. ecc. una convenzione per la consegna scambievole de' disertori.

In conseguenza di ciò furono convenuti fra i nostri plenipotenziarj e quelli di S. M. la principessa imperiale arciduchessa d'Austria, duchessa di Parma, Piacenza, Guastalla, ecc. ecc. i seguenti articoli, e finalmente sottoscritti il 23 ottobre 1817.

Art. 1. Sarà ingiunto a tutte le autorità civili e militari, ed in particolare ai comandanti militari i più vicini alle frontiere dei due stati, di vegliare colla massima attenzione perchè nessun disertore delle truppe di una delle due potenze passi la frontiera, nè trovi assistenza ed asilo negli stati dell'altra.

Tosto che loro pervenga da parte delle autorità della vicina potenza l'avviso di un disertore di

Falles zukommt, sollen sie gehalten seyn, einer solchen Aufforderung in der kürzesten Zeit zu entsprechen, und die Behörden, welche sich an sie gewendet haben, von den zur Auffindung des Deserteurs getroffenen Verfügungen zu verständigen.

2. Diesem zu Folge sollen alle Militär-Personen ohne Ausnahme, sey es von der Infanterie, Cavallerie, dem Fuhrwesen oder irgend einem anderen Militär-Zweige der Oesterreichischen oder Parmesanischen Truppen, welche das Gebieth der andern Macht betreten würden, ohne mit einem Passe oder Marschroute in guter und gehöriger Form versehen zu seyn, auf der Stelle angehalten, und mit allem, was sie an Waffen, Montirungs-Stücken, Bagage, Pferden ꝛc. ꝛc. mit sich genommen hätten, auch dann ausgeliefert werden, wenn dergleichen Deserteurs noch nicht reclamirt worden wären.

Zu diesem Ende soll dem Commandanten des der Gränze zunächst befindlichen Militär-Postens binnen 24 Stunden, oder sobald es nur immer geschehen kann, von der Anhaltung des Deserteurs, mit Beyziehung des Regiments, von welchem er entwichen ist, des Tages seiner

diserzione, vorranno essere tenute di corrispondere nel più breve termine a tale reclamo e dare comunicazione alle autorità che si sono ad esse dirette delle disposizioni prese per rintracciare il disertore.

2. Quindi ogni militare senza eccezione, sia di cavalleria, infanteria, treno o qualsiasi altro ramo militare delle truppe austriache o parmigiane, che mettesse piede sul territorio dell' altra potenza senza essere provveduto di passaporto o foglio di via in buona e debita forma, dovrà sul momento essere arrestato e poscia consegnato insieme alle armi, oggetti d' abbigliamento, bagagli, cavalli, ecc. ecc. che avesse presso seco, anche nel caso che un tale disertore non fosse stato pur anco reclamato.

A questo fine dovrà essere dato avviso entro 24 ore o quanto più presto possibile al comandante del posto militare il più vicino alla frontiera dell' arresto del disertore, coll' indicazione del reggimento dal quale egli è fuggito, del giorno del di lui arresto, e degli

Anhaltung und den Gegenstände, welche er bey sich gehabt, die Anzeige gemacht werden, damit dieser Commandant ein Detaschement zur Uebernahme des Deserteurs an die Gränze abschicken, und zugleich nach den Bestimmungen des 9ten Artikels, die Kosten, welche dieser während der Haft für seine eigene Verpflegung und den Unterhalt des allenfalls mitgenommenen Pferdes verursachet haben dürfte, sammt der im 6ten Artikel festgesetzten Belohnung oder Taglia berichtigen könne.

Wäre das angehaltene Individuum auch von der Armee eines andern Souverains entwichen, mit welchem gleichfalls ein Cartel besteht, so soll es jener Armee, von welcher es zuletzt desertirt ist, zurückgestellt werden.

3. Sollte es einem Deserteur ungeachtet aller Vorsichts-Maßregeln gelingen, die Wachsamkeit der Gränzbehörden entweder durch Verkleidung, falsche Pässe oder auf andere Art zu hintergehen, und sich in das Gebieth der andern Macht einzuschleichen, oder unter deren Truppen ohne Unterschied, ob bey einem National- oder fremden Regimente einstehen zu lassen; so soll er

effetti che egli aveva potuto di sè; affinchè questo comandante possa spedire un distaccamento alla frontiera per ricevere in consegna il disertore, come pure per pagare secondo le norme fissate all' articolo 9 le spese che questi potrebbe aver cagionate durante l' arresto pel proprio mantenimento o quello del cavallo, ecc. ecc. preso con sè nella fuga, unitamente alla ricompensa o taglia stabilita all' articolo 6.

Qualora l' individuo arrestato fosse fuggito anche dalle truppe di un altro sovrano, col quale parimente esista una convenzione per la consegna reciproca dei disertori, dovrà egli sempre essere restituito a quella truppa dalla quale è egli in ultimo luogo disertato.

3. Se riescisse ad un disertore, ad onta di tutte le misure di precauzione, di eludere la vigilanza delle autorità di confine per mezzo di travestimento, passaporti falsi o in altra qualsisia maniera, e penetrare furtivamente negli stati dell' altra potenza, e più anche di farsi arruolare nelle truppe di questa ultima senza differenza, se in un reggimento nazionale od estero,

nichts desto weniger von dem Augenblicke, wo er entdeckt wird, dem Commandanten der Truppen, von welchem er entwichen ist, und selbst dann ausgeliefert werden, wenn er auch schon längere Zeit im Lande ansässig wäre.

4. Von dieser Zurückstellung sind ausgenommen: die Deserteurs, welche geborne Unterthanen der contrahirenden Mächte wären, auf deren Gebieth sie sich geflüchtet haben, weil sie durch Entweichung aus dem fremden Dienste in die Staaten ihres rechtmäßigen Landesherrn zurückkehren. Die Zurückstellung soll sich in diesem Falle nur auf die Waffen, Pferde, Montierungs-Stücke und andere Gegenstände erstrecken, welche ein solcher Deserteur mit sich genommen hätte, und welche nicht sein rechtmäßiges Eigenthum wären.

Jedes Individuum von der zum Militär-Dienste ausgehobenen jungen Mannschaft, welches versucht hätte, sich demselben durch Entfernung aus den respectiven Staaten zu entziehen, soll auf Ansuchen des Gouvernements oder des Commandanten der Provinz, welcher wo möglich auch die Personal-Beschreibung des reclamirten Individuums beizufügen hat, an-

dovrà egli nulladimeno, dal momento in cui verrà riconosciuto, essere restituito al comandante delle truppe dalle quali è fuggito, e ciò anche nel caso che egli già da qualche tempo si fosse domiciliato nel paese.

4. Da tale restituzione sono però eccettuati i disertori nati sudditi di quella delle potenze contraenti, sul territorio della quale si sono rifugiati, dappoichè essi col sottrarsi al servizio estero ritornano negli stati del loro sovrano legittimo. In questo caso la restituzione dovrà aver luogo soltanto per le armi, cavalli, effetti d' abbigliamento militare od altro che un tale disertore avesse preso con se, e che non gli appartenesse a titolo di sua proprietà.

Ogni individuo della gioventù coscritta pel servizio militare che avesse tentato di sottrarvisi coll' allontanarsi dagli stati rispettivi, dovrà sulla requisizione del governo o del comandante della provincia essere arrestato e consegnato nel modo medesimo che è stato stabilito all' art. 9 rapporto ai disertori militari. Per quanto è possibile, si dovrà dal governo

gehalten, und in derselben Art, wie es im 9ten Artikel in Ansehung der Militär-Deserteurs festgesetzt ist, zurückgeliefert werden.

5. Ein jeder Deserteur, welches auch seine Eigenschaft seyn mag, erhält zu seiner Verpflegung täglich eine Brot-Portion und 25 Centimen; das Pferd aber eine gewöhnliche Ration, deren Vergütung nach dem laufenden Marktpreise des Ortes, wo der Deserteur in Verwahrung gehalten wurde, zu geschehen hat.

6. Jenen, welche einen Deserteur anzeigen oder einbringen, wird eine Belohnung (Taglia) und zwar von acht Gulden oder zwanzig Franken in coursirender Münze für einen Mann zu Fuß, und von zwölf Gulden oder dreyßig Franken für einen Cavalleristen mit dem Pferde zugestanden.

7. Wenn ein Deserteur nach seiner Desertion in dem Lande, wohin er sich geflüchtet, ein Verbrechen begangen, oder sich der Mitschuld an denselben theilhaftig gemacht hätte, so soll er nichts desto weniger jener Macht, zu deren Truppen er gehört, zurückgestellt werden.

In einem solchen Falle werden die Behörden besagter Macht, den Deserteur, nach

o dal comandante della provincia unire alla loro richiesta la descrizione personale dell' individuo reclamato.

5. Ciascun disertore, qualunque sia la di lui qualità, riceve pel suo mantenimento giornalmente una razione di pane e 25 centesimi; il cavallo una solita razione. Il bonifico poi di queste razioni si deve fare secondo i prezzi correnti sui mercati del luogo ove il disertore fu tenuto in custodia.

6. Verrà accordato a coloro che indicheranno o consegneranno un disertore una ricompensa (taglia) di 8 fiorini o 20 franchi in moneta corrente per ogni uomo d'infanteria, e di 12 fiorini o 30 franchi per ogni uomo di cavalleria unitamente al cavallo.

7. Qualora un disertore, dopo la sua diserzione, avesse commesso un delitto o se ne fosse reso complice nel paese ove si è rifugiato, sarà egli ciò non ostante restituito alla potenza alle cui truppe appartiene.

In tal caso le autorità di questa potenza, dietro comunicazione da farsi ad esse da

erhaltener Mittheilung alle auf das begangene Verbrechen sich beziehenden Akten, in Gemäßheit der in ihrem Staate geltenden Gesetze untersuchen und beurtheilen lassen, und zugleich bedacht seyn, das gefällte Criminal-Urtheil den Behörden des Ortes, wo das Verbrechen begangen wurde, mitzutheilen.

8. Jedes Detaschement, welches zum Nachsetzen eines Deserteurs abgeschickt wird, hat auf der Gränze anzuhalten, und nur einen mit einem Passe versehenen Mann bis zum nächsten Orte abzufertigen, um daselbst den Deserteur von den Ortsbehörden zu reclamiren.

9. Die gegenseitigen Militär-Commandanten an den Gränzen haben jedes Mahl über Ort, Tag und Stunde der Uebergabe des Deserteurs das Einverständniß zu pflegen, und die hierzu erforderlichen Truppen-Detaschements an den bestimmten Ort abzuordnen.

Der Commandant, welcher die Uebergabe des Deserteurs bewerkstelliget, ist gehalten, dem Commandanten, welcher denselben reclamirt hat, eine Quittung über die richtige Bezahlung der Taglia und sonstiges durch den Deserteur verursachten Kosten, auszustellen.

tutti gli atti relativi al commesso delitto, sottoporranno a procedura e alla pena il disertore in conformità delle leggi vigenti in tale stato, e sarà loro cura di comunicare copia della sentenza che sarà stata pronunciata alle autorità del luogo ove il delitto è stato commesso.

8. Ogni distaccamento che verrà spedito alla ricerca d'un disertore, dovrà fermarsi alla frontiera e spedire soltanto un uomo munito di passaporto sino al luogo più vicino per reclamarvi il disertore dalle autorità locali.

9. I rispettivi comandanti militari alla frontiera dovranno ogni volta passare d'intelligenza circa il luogo, giorno ed ora per la consegna del disertore, e spedire al luogo concertato i distaccamenti di truppa che fossero necessarj.

Il comandante che fa la consegna del disertore è tenuto di rilasciare al comandante che lo ha reclamato una quietanza del pagamento della taglia che sarà stato esatto, come delle altre spese occasionate dal disertore.

10. Dieselben Bestimmungen haben auch in Ansehung der Dienstleute der Officiere des einen Staates, welche auf dem Gebiethe des andern betreten werden, jedoch blos in Folge einer vorausgegangenen Reclamation zu gelten, und sollen dieselben sofort angehalten, und nach Anordnung des 2ten Artikels ausgeliefert werden.

11. Jeder Officier der einen Armee, welcher einen Soldaten der andern, sey es durch List oder Gewalt, zur Desertion verleitet, soll mit zweymonathlichem Arreste bestrafet werden.

12. Jedes andere Individuum soll in einem ähnlichen Falle mit einmonathlichem Gefängnisse oder mit einer Geldbuße von fünfzig Franken bestrafet werden, es wäre denn, daß erschwerende Umstände des Vergehens eine Verschärfung der Strafe begründen.

13. Allen Unterthanen der hohen contrahirenden Theile ist untersagt, den Deserteurs von den Truppen des andern Staates irgend etwas von Kleidungs- oder Ausrüstungsstücken was immer für eine Art, Pferde, Waffen, ꝛc. ꝛc. abzukaufen. Allenthalben, wo man dergleichen Effecten findet, sind sie als gestohlenes Gut anzusehen, und

10. Le stesse norme si avranno ad osservare, soltanto però dietro ad un preventivo reclamo, anche in riguardo alle persone di servizio degli ufficiali di uno stato che passassero sul territorio dell' altro: dovranno quindi i medesimi essere arrestati e consegnati secondo il prescritto nell' art. 2.

11. Giascun ufficiale d' una truppa che induce alla diserzione un soldato dell' altra, sia con astuzia, sia colla forza, dovrà essere punito coll' arresto di due mesi.

12. Qualsisia altro individuo dovrà in simil caso essere punito con un mese di carcere o con multa di 50 fiorini, a meno che circostanze aggravanti il delitto dessero motivo ad un inasprimento di pena.

13. È proibito a tutti i sudditi delle due parti contraenti di comprare dai disertori delle truppe dell' altro stato la minima cosa attenente a vestiario, armatura, cavalli, armi, ecc. ecc. di qualsisia specie. Dovunque si rinvenissero simili effetti, saranno questi considerati come proprietà rubata, e da restituirsi al reggimento a cui il

dem Regimente, welchem der Deserteur angehört, zurückzuliefern. Derjenige, welcher sich eine Uebertretung dieses Verbothes erlaubt, soll überdieß mit einer Geldstrafe von fünf und zwanzig Franken belegt werden, sobald bewiesen wird, es sey ihm entweder durch die Natur des gekauften Stückes, oder auch auf andere Art bewußt gewesen, daß es ein gestohlenes Gut sey.

14. Gegenwärtige Convention soll in beyden Staaten publicirt, und vom 1ten May des laufenden Jahres angefangen, in Vollzug gesetzt werden.

Dieselbe soll für fünf Jahre in Kraft bleiben, und von fünf zu fünf Jahren ohne weiters als erneuert angesehen werden, wenn nicht von der einen oder der andern beyden Regierungen eine gegentheilige Erklärung erfolgt.

disertore appartiene. Il contravventore a questo divieto verrà in oltre punito con una multa di 25 franchi, tosto che sarà provato che gli sia stato noto o per la natura stessa dell' articolo comprato, od in altra qualsisia maniera che quello era un effetto rubato.

14. La presente convenzione sarà pubblicata in ambedue gli stati e posta in osservanza col 1.° di maggio dell' anno corrente.

Essa avrà forza per anni cinque, e s' intenderà senz' altro rinnovata di quinquennio in quinquennio sino a che non venga altrimenti dichiarato per parte dell' uno o dell' altro governo.

Nachdem Wir nun diesen Bestimmungen durchaus Unsere Genehmigung ertheilen, und dieselben mittelst gegenwärtigen allenthalben kund zu machenden Edicts zur Kenntniß Unserer Unterthanen bringen, damit sie sich genau darnach achten können, befehlen Wir zugleich allen Unseren Civil- und Militär-

Compartendo ora noi alle premesse disposizioni la piena nostra approvazione, e portandole, per mezzo del presente editto da pubblicarsi ovunque, a notizia dei nostri sudditi, onde essi possano esattamente attenervisi, ordiniamo in pari tempo a tutti i nostri impiegati civili e militari, e a tutte le

Beamten, und andere Vorgesetzten darauf zu halten, damit dasselbe in Gemäßheit der Bestimmung des 14ten Artikels nach seinem ganzen Umfange und Inhalte genau befolgt und vollzogen werde.

Gegeben in unserer Haupt- und Residenzstadt Wien am fünf und zwanzigsten Tage des Monaths März, im Jahre des Heils Eintausend Achthundert und Achtzehn, Unserer Regierung im sieben und zwanzigsten Jahre.

Franz.

(L. S.)

Carl Fürst zu Schwarzenberg, Feldmarschall und Hofkriegsraths-Präsident.

Joseph Freyherr von Stipsicz, General der Cavallerie und Hofkriegsraths-Vice-Präsident.

Nach Sr. k. k. apost. Majestät höchst eigenem Befehle:
Caspar Lehmann.

altre autorità di vegliare all' oggetto che quest' editto medesimo in conformità al disposto nell' art. 14 in ogni sua parte sia esattamente osservato ed eseguito.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna questo giorno venticinque di marzo dell' anno mille ottocento diciotto, e vigesimosettimo de' nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

CARLO PRIN. DI SCHWARZENBERG, *Feldmaresciallo e Presidente dell' Aulico Consiglio di guerra.*

GIUSEPPE BARONE DI STIPSICZ, *Generale di cavall. e Vicepresid. dell' Aulico Consiglio di guerra.*

Per espresso e supremo comando di S. M. I. R. A.,
CASPARE LEHMANN.

(N.° 29.) *Permessa l' estrazione dei majali da tutte le provincie della monarchia.*

13 giugno 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del giorno 11 p.° p.° maggio è stata permessa l' estrazione de' majali da tutte le provincie della monarchia contro il pagamento de' consueti diritti di finanza, la quale suprema determinazione viene dall' imperiale regio governo portata a comune notizia, secondo gli ordini superiormente dati.

Milano, il 13 giugno 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

P. De Capitani, *Consigliere.*

(N.° 30.) *Ribassato il dazio d'esportazione delle foglie di tabacco dell' Ungheria e della Galizia.*

22 giugno 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata di stabilire che il dazio di esportazione delle foglie di tabacco in foglia macinato e da fumare dell' Ungheria e della Galizia sia ribassato dal primo luglio 1818 in avanti a fiorini 2, moneta di convenzione, per centinajo, corrispondenti a lire 9. 28. 5 per quintale metrico.

Questa suprema risoluzione viene dall' imperiale regio governo portata a pubblica notizia in esecuzione di superiori ordini dell' eccelsa camera aulica 1.° corrente.

Milano, il 22 giugno 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 31.) *Remessa l'esportazione delle antiche provincie delle moneta metalliche.*

29 giugno 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A., sopra proposizione dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, si è degnata di abolire tutte le restrizioni che finora hanno sussistito riguardo all'esportazione dalle antiche provincie austriache delle monete metalliche.

L' imperiale regio governo rende nota al pubblico la premessa risoluzione sovrana, in aggiunta alla notificazione 11 maggio 1816.

Milano, il 29 giugno 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Conte MUGIASCA, *Consigliere.*

(N.° 32.) *Discipline riguardo all' esercizio della litografia.*

30 giugno 1818.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con venerato dispaccio aulico 12 prossimo passato maggio è stata prescritta l' osservanza delle seguenti discipline riguardo all' esercizio della litografia:

1. L' esercizio tanto della litografia, quanto della papirografia non sarà permesso che a coloro i quali vi saranno stati autorizzati.

2. La concessione di una tale autorizzazione competerà in prima istanza all' imperiale regio governo, sentita la direzione di polizia e l' ufficio di censura.

3. In caso di ricorso ne deciderà la commissione aulica di commercio, d' accordo coll' imperiale regio dicastero supremo di polizia e censura.

4. L' erezione d' uno stabilimento litografico non sarà permessa se non che nelle città principali delle provincie nelle quali esistono dicasteri pubblici, di polizia e censura.

5. Coloro che ne chiederanno autorizzazione, dovranno dar prova della loro abilità,

e dovranno essere persone di moralità conosciuta, domiciliate e provvedute di mezzi.

6. Coloro che vi saranno stati autorizzati, dovranno non solo sottomettersi scrupolosamente alle prescrizioni della censura, ma saranno inoltre obbligati di garantire ogni abuso per parte dei loro lavoranti, di far conoscere previamente alla direzione di polizia con precisione le specie d' occupazioni assegnate al soggetto che essi vorranno impiegarvi, di sorvegliare attentamente la condotta dei medesimi anche fuori del lavoratojo, d' avvisare la direzione di polizia ogni qual volta avranno il menomo sospetto che un tale soggetto tratti anche fuori della casa del suo principale la litografia (ciò che rimane interamente interdetto), e finalmente d' indicare egualmente alla polizia ogni individuo che sarà congedato, adducendovi la ragione del congedo ed altre circostanze che potrebbero riferirvisi.

7. I trasgressori saranno puniti colle pene portate dal codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche.

8. Queste formalità dovranno servire di norma per le concessioni dell' avvenire; a riguardo degli obblighi enunciati poi, si estenderanno anche agli stabilimenti litografici già esistenti.

Le premesse superiori disposizioni si rendono pubbliche per generale intelligenza e norma.

Milano, il 30 giugno 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

Cav. Ab. GIUDICI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI

DELL'I.R. TRIBUNALE D'APPELLO GENERALE

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

PARTE SECONDA

DAL 1.° GENNAJO AL 30 GIUGNO 1818.

N.° 1 al N.° 5.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

Dal 1.° gennajo al 30 giugno 1818.

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
		SUPPLIMENTO *di atti appartenenti alla parte II dello scorso 1817.*	
(a)	1817 *Giugno* 26	Rimesso all' arbitrio delle congregazioni di carità e delle amministrazioni de' pii stabilimenti il determinare negli affitti quali riparazioni sieno da riservarsi al luogo pio proprietario, e quali ai fittajuoli...	1
(b)	*Luglio* 22	Massima stabilita per le spese dei viaggi ai cancellieri nel proprio distretto	5
(c)	*Novemb.* 17	Permesso ai proprietarj di fabbriche di ottenere l' erezione di depositi nelle antiche provincie della monarchia per lo smercio dei proprj prodotti.....	6
(d)	*detto* 20	Prescrizioni tendenti a facilitare alle figlie ricoverate negli stabilimenti di pubblica beneficenza il contratto di matrimonio	8
(e)	*detto* 21	Accordato alle guardie di finanza il privilegio del foro contemplato nel § 284 del codice delle gravi trasgressioni politiche	10

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1817.		
(f)	*Novemb.* 27	Accordata l'esenzione dalla carta bollata ai maestri ed impiegati nelle scuole normali per le ricevute delle mensuali loro competenze, sempre che il loro trattamento annuo non sorpassi le lire 300	11
	1818		
1	*Gennajo* 1.°	Le contravvenzioni alle leggi di finanza per parte del militare da trattarsi nanti il giudizio civile	12
2	*detto* 2	Nomina di tre consoli imperiali nel regno dei Paesi Bassi	14
3	*detto* 3	Istruzioni da seguirsi nella compilazione delle stime preventive tanto per fabbriche, adattamenti e riparazioni di edificj, che per acquisti, vendite e permute di stabili ed altri effetti	15
4	*detto* 6	Per le trasgressioni ai regolamenti sulla polizia della navigazione, a quali autorità spetta il giudizio	43
5	*detto* 10	Nomina del signor *Salvatore Rossi* in console a Cagliari in Sardegna	45
6	*detto*	I disertori del cessato esercito italiano che non sono vagabondi, anzi di condotta irreprensibile, non debbono più essere arrestati	46
7	*detto* 12	La gendarmeria in nessun caso deve essere assoggettata alla giurisdizione civile	47
8	*detto*	Non essere incompatibile l'esercizio simultaneo delle funzioni di consigliere comunale e di deputato alla congregazione provinciale	48
9	*detto* 13	Avvertenze ai subconpmi nel caso d'impossibilità di esigere nella vacanza dei beneficj l'integrità dei fitti maturati	49

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818		
10	*Gennajo* 13	Applicabile anche ai coscritti inabili dell'ultima leva l'esenzione dal pagamento della tassa in addietro imposta	51
11	*detto*	Nomina del signor conte *Giulio di Strassoldo* alle funzioni di presidente, e del signor conte *Guicciardi* a quelle di vicepresidente del governo di Lombardia	52
12	*detto* 15	Schiarimenti sull'interpretazione del § 167, parte I del codice penale, in merito che qualunque furto od infedeltà cessa d'essere un delitto quando l'autore risarcisca la parte prima che il suo reato sia a cognizione della magistratura	53
13	*detto*	Incaricata l'autorità giudiziaria di notificare immediatamente all'autorità finanziera l'arresto di un ispettore od altro individuo della forza armata di finanza	55
14	*detto* 18	Nel caso che un'autorità debba consultarne un'altra di egual rango, dovrà la richiedente aggiungere i proprj divisamenti	56
15	*detto* 19	Determinazioni in punto dell'alloggiamento stabile della gendarmeria	57
16	*detto* 24	Diramazione delle istruzioni per le imperiali regie delegazioni nell'esercizio delle proprie attribuzioni	61
17	*detto* 29	Discipline ai subeconomi sulla compilazione, presentazione ed esame dei conti delle fabbricerie	134
18	*detto* 30	I consoli delle potenze estere residenti negli stati austriaci sottoposti alla giurisdizione ed alle leggi di quel luogo ove è loro concesso di domiciliare	139
19	*detto* 31	Aumento accordato ai comuni sul prezzo pei trasporti militari dal 1.° gennajo in avanti	149

N.°	Data	Titolo degli atti	Pag.
	1818		
20	*Febbrajo* 4	Nomina del signor conte *di Ottingen Vallerstein* in ministro di stato e delle conferenze, e del ministro signor conte *di Vallis* alla carica di supremo presidente del supremo tribunale di giustizia.....	142
21	*detto* 9	Concessi in qualunque tempo e luogo i premj agli uccisori degli orsi e dei lupi.....	143
22	*detto* 15	Approvazione dell' imperiale regia cancelleria suprema di Vienna dei regolamenti 21 ottobre e 2 novembre 1817 in materia di sanità.....	144
23	*detto* 16	Incaricati i parrochi di notificare ai subeconomi le vacanze dei beneficj e delle cappellanie, ecc.....	149
24	*detto* 17	Tabella delle concentrazioni delle autorità giudiziarie che avranno luogo colla nuova organizzazione...	150
25	*detto* 18	Eccitate le preture a disimpegnare tutte le ispezioni tracciate dal cap. II della sez. II del codice penale, relative all' investigazione dei delitti e dei delinquenti.....	153
26	*detto*	Annullate le prescrizioni delle leggi anteriori alla promulgazione del codice civile austriaco in punto d' atti ed affari concernenti la dote ed aumento di dote.....	154
27	*detto* 20	Quando la confessione fatta avanti un giudizio civile formi una prova legale del fatto confessato.....	156
28	*detto*	Divisione di giurisdizione delle due preture urbane da erigersi in Milano	157
29	*detto*	Applicata alle provincie italiane la legge vigente nelle antiche provincie della monarchia riguardo alla destituzione dei pubblici impiegati tanto per titolo di prevaricazione, quanto per somma negligenza.....	159

N.°	Data	Titolo degli atti	Pag.
30	1818 Febbrajo 20	Comunicazione delle norme prescritte dall' imperiale regia aulica cancelleria riunita, relative ai militari che sono esenti e a quelli che sono sottoposti al pagamento della cassa personale	160
31	detto	Permesso l' annuncio di un incendio col suono della campana, come anche per altri infortunj e per aggressioni	164
32	detto 23	Rettificazione dell' indennità di alloggio competente ai cappellani di reggimento	165
33	detto 24	La pretura di Brivio resta provvisoriamente stabilita in Missaglia	166
34	detto	Incaricati i tribunali criminali della direzione e disciplina dei custodi ed inservienti alle carceri	167
35	detto 27	Gli atti eretti in ufficio dagl' imperiali regj cancellieri del cesso del 1.° gennajo 1816 in avanti da ritenersi come atti pubblici ed inscrivibili negli uffici ipotecarj	172
36	detto	Le minute delle sentenze ed i registri interni d' ufficio sono esenti dall' obbligo della carta con bollo: ritenuta abolita la prescrizione delle linee nella carta bollata	174
37	detto 28	Il corpo della gendarmeria riceve le sue competenze dalla cassa di guerra	175
38	Marzo 2	Richiamato in osservanza il regolamento 1.° dicembre 1813 pel pagamento delle guardie prese in sussidio della gendarmeria	177
39	detto 8	Determinazioni sugli appalti delle sussistenze militari di più distretti e stazioni	179
40	detto 9	Dichiarati compresi fra gli atti pubblici inscrivibili negli uffici ipotecarj	

N.°	Data.	Titolo degli atti	Pag.
	1818		
		gli atti eretti in ufficio dai cancellieri censuarj	183
41	*Marzo* 10	Istruzioni per le commissioni miste militari e civili	185
42	*detto* 11	Rimesso al giudizio criminale il determinare a seconda delle circostanze l'indennizzazione dovuta ai testimonj chiamati a comparire avanti un giudizio distante dal luogo del loro domicilio	188
43	*detto*	Discipline sul ricovero de' mendicatti militari nei relativi stabilimenti civili	190
44	*detto* 13	Metodo di processura contro i patrocinatori ed avvocati debitori di tasse che risiedono in giurisdizione diversa da quella in cui trovansi gli uffici verso dei quali sono debitori	192
45	*detto* 14	In quali casi compete ai cancellieri censuarj i mezzi di trasporto in natura per le loro trasferte nei comuni	194
46	*detto*	Incaricate le autorità civili e giudiziarie di trasmettere alle autorità militari gli atti preliminari di esame istituiti contro i gendarmi	197
47	*detto* 15	Determinazioni sovrane sul trattamento degl'Israeliti	198
48	*detto* 16	I militari aventi diritto al congedo vengono rinviati in permesso indefinito fino a tanto che sia dall'imperiale regio comando riconosciuta la regolarità dei titoli sul dimandato congedo	200
49	*detto*	I sottufficiali e soldati invalidi da preferirsi nelle proposizioni per gli impieghi di servizio inferiore	202
50	*detto* 22	La diversità dei soldi negl'impiegati della stessa categoria non produce fra i medesimi diversità di rango	203

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818		
51	*Marzo* 24	Rivenuto compreso nelle facoltà delle imperiali regie delegazioni provinciali l'approvare le semplici sostituzioni ad impieghi comunali	204
52	*detto*	Fissazione delle stazioni militari coll' indicazione del pagamento di ciascuna stazione	205
53	*detto*	Obbligati i medici e chirurghi non condotti o salariati a prestarsi alle richieste dei consessi	214
54	*detto* 28	Scioglimento del dubbio, se un estero acquisti il diritto di cittadinanza negli stati austriaci col servizio militare, e se il diritto di cittadinanza acquistato si perda colla cessazione dall' impiego, in causa del quale si è acquistato	215
55	*detto*	Privativa accordata per dieci anni a *Giuseppe Gerlach* di Vienna del suo ritrovato per produrre dell' acciajo malleabile	219
56	*detto* 30	Concessione del transito e facoltà d' introdurre vini e liquori tra le provincie lombardo-venete e quelle del Tirolo	220
57	*Aprile* 7	Istruzioni per la regolare comunicazione da farsi dalle delegazioni tanto dei prezzi delle principali derrate contrattate, quanto del valor medio delle mercedi dei giornalieri ed oggetti di commercio	223
58	*detto* 8	Schiarimenti sulla compilazione dei conti preventivi dei comuni	225
59	*detto* 10	Le dimande per aprire nuovi macelli da decidersi in prima istanza dalle imperiali regie delegazioni, indi da sottoporsi all' imperiale regio governo	229
60	*detto*	Incaricate le autorità giudiziarie del regno di Sassonia di corrispon-	

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818	dono in affari criminali colle magistrature imperiali regie austriache *ex officio*, ritenute quest' ultime esenti dai diritti di tassa e porto di posta	230
61	*Aprile* 11	Incaricate le delegazioni e le congregazioni provinciali di aggiungere alle liste che rimettono all' amministrazione del censo degli esentati dalla tassa personale ad uno ad uno i veri motivi dell'accordata esenzione	232
62	*detto*	Ritenute a carico dell' imperiale regio reggimento di gendarmeria dal 1.° novembre le spese occorrenti pel mantenimento dei gendarmi malati	233
63	*detto* 12	Norme sulle accettazioni delle offerte fatte dopo i seguiti contratti d' appalto dei viveri militari, come anche quando un appaltatore attuale di un distretto ricerchi l' appalto di un altro distretto	235
64	*detto* 13	Incaricati i medici ed i chirurghi di spedire all' università di Pavia tutti i parti mostruosi e tutti i casi patologici meritevoli d'osservazione	239
65	*detto*	Le allieve alla scuola d' ostetricia sono ammesse senza la speciale autorizzazione del governo	241
66	*detto* 15	Si ricorda agli ordinarj l' ordine di prevalersi esclusivamente dell' imperiale regio agente in Roma in occasione di ricorsi per dispense	242
67	*detto* 16	Prescrizioni tendenti a regolare le spese in occasione dei viaggi di S. M. I. R. A.	244
68	*detto*	Permesso alle congregazioni di carità di far uso negli atti giudiziarj di carta senza bollo, mediante prenotazione dei relativi diritti	246

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818		
69	*Aprile* 18	Istruzioni sul modo di regolare il trattamento ai coadjutori in cura vacante	247
70	*detto*	Incaricate le imperiali regie delegazioni e le autorità amministrative di corredare le singole relazioni di tutte le necessarie dimostrazioni, onde evitare le nuove interpellazioni sullo stesso argomento	250
71	*detto*	Soluzioni di diversi quesiti in oggetti d' amministrazione comunale e di polizia	254
72	*detto* 24	Attestati da unirsi alle dimande di pensione di quelle vedove d' ufficiali che si pretendono morti in conseguenza di ferite	267
73	*detto*	Nomina del signor *Leopoldo* nobile *de Plenetz* in primo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia	269
74	*detto* 28	Autorizzate le imperiali regie delegazioni a provvedere in via temporanea di un terzo individuo le cancellerie censuarie collo stipendio di annui fiorini 150	270
75	*detto* 29	Indicazione dei pezzi calanti da lire 40 e da lire 20 che trovansi in circolazione, onde riconoscerli per non essere defraudati	271
76	*Maggio* 1.°	Riconosciuta nei soli notaj l' attribuzione di stendere i protesti cambiari	273
77	*detto*	Riservato a S. M. il decidere di caso in caso sul reimpiego dei pubblici funzionarj processati criminalmente o dimessi a titolo di cattive azioni	274
78	*detto* 2	Cautela da osservarsi nelle aste da tenersi per contratti sopra beni di ragione de' benefizj e degli stabilimenti di culto	276

N.°	Data	Titolo degli atti	Pag.
	1818		
79	*Maggio* 2	Determinata la data fissa per la collettabilità dei contribuenti la tassa personale nel giorno 30 aprile di ogni anno	281
80	*detto*	Patente d' invenzione accordata al fabbricatore di seteria in Vienna *Cristiano Giorgio Hornbostel* per anni otto, portante il privilegio esclusivo di fabbricare e vendere in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto un telajo di sua invenzione	282
81	*detto* 4	Limitato il rilascio dei passaporti per le antiche provincie ereditarie unicamente per portarsi alle fiere delle provincie suddette con merci permesse	284
82	*detto*	Nuove discipline per le nomine e le promozioni dei medici, dei chirurghi e dei farmacisti agli spedali civili ed altri stabilimenti di beneficenza pubblica	285
83	*detto* 5	La nomina degl' impiegati nell' amministrazione comunale da eseguirsi nella seconda adunanza dei consigli o convocati a senso dell' art. 122 delle istruzioni 12 aprile 1816	288
84	*detto* 6	La dichiarazione di ritenere per estinti que' militari creduti prigionieri di guerra in Russia non è applicabile ai diversi casi tra supplenti e suppliti, dipendendo la cessazione o la continuazione dei pagamenti dalle particolari convenzioni stipulate nei relativi contratti.	289
85	*detto* 7	Norme per accelerare la stipulazione definitiva dei contratti d' affitto dei fondi dei pii stabilimenti	291
86	*detto* 8	Il giudizio statario non è ammissibile nel caso che intrapreso contro un	

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818	aggressore non possa essere convocato per malattia sopraggiuntagli.	293
87	*Maggio* 8	Proibito di ammettere a professione daziaria merci e generi accompagnati da lettere di porto stese senza carta bollata, o derivanti dall' estero senza il *visto pel bollo*	294
88	*detto*	Norme risguardanti la vidimazione ufficiale delle copie d'atti giudiziarj, ed il modo di esigere e conteggiare le tasse relative	296
89	*detto* 9	Regolamento per la raccolta, consegna ed uccisione delle carugule, vacchette e gazzelle	299
90	*detto*	Obbligati in mancanza dei cappellani militari gli ecclesiastici del luogo a provvedere gratuitamente in via sussidiaria alla cura spirituale del militare	304
91	*detto*	Cessione fatta dai signori conte *Luigi Porro* ed *Antonio Rollaglia* della patente di privativa ai signori *Giovanni* ed *Agostino Bruni* per la fabbrica e vendita delle macchine per la filatura dei bozzoli da seta col mezzo del vapore	306
92	*detto* 13	Riservata alle imperiali regie delegazioni la facoltà di accordare o ricusare l' autorizzazione ai comuni di stare in giudizio	307
93	*detto*	Disposizioni normali per l'apertura del concorso ai beneficj parrocchiali vacanti	309
94	*detto* 14	Prescrizioni sul modo di notificare i detenuti militari nelle carceri civili onde ottenere il pagamento del loro mantenimento	313
95	*detto* 16	Patente d' invenzione accordata al meccanico cavaliere *Giuseppe Morosi*, portante il privilegio di privativa	

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818		
		per anni cinque di fabbricare e vendere in tutto il regno la serie compiuta delle macchine per trebbiare il riso, formento ed altri grani	316
96	*Maggio* 16	Determinazioni sugli effetti di ammobigliamento e sulle competenze d'alloggio degli ufficiali, e sull'indennità ai somministratori	317
97	*detto* 27	Avvertite le imperiali regie delegazioni di rifiutare le dimande dei letterati privati e degli editori di opere stampate per promuovere la pubblicazione e sottoscrizione alle dette opere qualora non sieno raccomandate dalle autorità superiori	318
98	*Giugno* 1.°	Regolamento per le multe ai contravventori al decreto 10 febbrajo 1809 sui trasporti d'estimo	329
99	*detto* 2	Giorni nei quali gli Ebrei non possono essere citati in giudizio	350
100	*detto* 3	Obbligati i comuni ad aumentare un letto, e i capiluoghi di provincia due letti per comodo di que' gendarmi che dovessero pernottare per un servizio straordinario	351
101	*detto* 9	Norme per gli amministratori dei pubblici stabilimenti onde ottenere il permesso di vendere beni da essi amministrati	353
102	*detto*	Discipline onde meglio regolare la contabilità in punto degli alloggi militari	354
103	*detto* 12	Nomina di S. E. il signor conte di *Okovel* in vicepresidente presso l'imperiale regio governo del Tirolo e Vorarlberg	359
104	*detto* 14	Esonerati i comuni dal pagamento dei carichi prediali imposti sulle caserme militari	360
105	*detto* 18	Ritenuti responsabili i fabbricieri di qualunque negligenza nella custodia	

N.°	Data.	Titolo degli atti.	Pag.
	1818	ed amministrazione delle proprietà spettanti a cause pie	362
106	*Giugno* 18	Schiarimenti sui dubbj proposti sull' esenzione dalla tassa personale segnatamente per gli studenti	365
107	*detto* 19	Le cause interessanti la finanza ed il demanio da trattarsi avanti i tribunali di prima istanza coll' intervento dell' ufficio fiscale o di patrocinatore sostituito	367
108	*detto* 23	Incaricati i comuni di manifestare agl' invalidi patentati col soldo di ritiro l' obbligo di presentarsi ai rispettivi comandi militari in occasione della visita ne' mesi di giugno, luglio ed agosto	368
109	*detto* 25	Prescrizioni intorno al nuovo sistema sugli alloggiamenti militari	369
110	*detto*	Nuove norme alle istanze politiche relative alle tabelle da rassegnare al governo dei processi spediti e pendenti	372
111	*detto* 26	Autorizzate le imperiali regie delegazioni provinciali ad ammettere od escludere di propria autorità le dimande degl' impiegati dalle medesime dipendenti per ottenere dei permessi d' assenza	376
112	*detto* 27	Incaricati i tribunali di prima istanza e le preture di regolarmente unire al rotolo delle cause revisionali le ufficiali copie delle sentenze e dei motivi	377
113	*detto*	Nuove discipline onde regolare i conti relativi all' alloggio delle brigate e dei posti stabili dell' imperiale regia gendarmeria	378
114	*detto* 28	Distinzione degli stabilimenti di pubblica beneficenza, quali a carico di tutto il territorio governativo, e quali da riguardarsi per locali	381

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

SUPPLIMENTO

di atti appartenenti alla parte II dello scorso 1817.

(a) *Rimesso all' arbitrio delle congregazioni di carità e delle amministrazioni de' pii stabilimenti il determinare negli affitti quali riparazioni sieno da riservarsi al luogo pio proprietario, e quali ai fittajuoli.*

26 giugno 1817.

N.° 13083-1627. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

La congregazione centrale, sempre intenta a promuovere i maggiori vantaggi de' pii stabilimenti, avendo notato che essi sostengono spese considerevolissime per le riparazioni dei proprj fondi, edificj e case, si fece a considerare se potesse essere conveniente il

prescrivere che in occasione di nuovi contratti di affitto le riparazioni fossero messe o in tutto o in parte a carico dei fittajuoli, come quelli cui essendo più facile di riconoscerne immediatamente il bisogno, potrebbero anche più prontamente e con minore spesa provvedervi. La stessa congregazione centrale ha però convenuto che siccome l' interesse dei fittajuoli non combina con quello del proprietario, così il caricare ai primi indistintamente tutte le riparazioni non sarebbe cosa prudente, perchè essi trascurerebbero facilmente quelle anche di maggiore importanza che non fossero assolutamente necessarie pel godimento ed uso della cosa locata finchè dura l'affitto, o le eseguirebbero imperfettamente per incontrare la minore spesa possibile, ciò che tornerebbe sempre a danno del proprietario. Essa ha quindi creduto di distinguere le riparazioni in ordinarie e straordinarie; per ordinarie ritenendo quelle che si riferiscono e sono dirette al buon essere del fabbricato, e per istraordinarie le altre che riguardano il massiccio del caseggiato, cioè muri principali, tetti, travature; attribuendo le prime ai fittajuoli, siccome quelle che sono di minore importanza, e che debbono più facilmente cadere sotto gli occhi del conduttore, che non sia del locatore; e

di riservare a quest' ultimo l' esecuzione delle seconde che sono di maggiore importanza, e che è specialmente di suo interesse che vengano fatte colla maggiore diligenza e solidità.

Preso in attento esame un tale argomento, il governo ha trovato che, se l' idea di stabilire in proposito una norma generale sarebbe savia ed opportunissima, non sarebbe facile il combinarla, e molto più il ripromettersi che fosse mandata ad effetto praticamente colla dovuta lealtà.

Ammesso che non convenga il ritenere a carico del proprietario, nè il mettere a peso del fittajuolo tutte indistintamente le riparazioni, la proposta divisione in ordinarie e straordinarie, sebbene ragionevole ed opportuna in sè stessa, è però troppo astratta per non lasciar dubbietà nell' applicazione, e non sarebbe poi sufficiente ad evitare e prevenire i succennati temuti inconvenienti.

Il governo crede quindi di lasciare al prudente arbitrio delle congregazioni di carità od amministrazioni particolari de' pii stabilimenti l' esaminare in ciascun caso d' affitto quali riparazioni sieno da riservarsi al luogo pio proprietario, e quali da affidarsi al fittajuolo, avuto riguardo alle disposizioni dell' art. 1096 dell' attuale codice civile universale, ed alla qualità e natura del fondo,

se adacquatorio od asciutto; o trattandosi di edificio o casa, se di campagna o di città, se lontana o vicina al domicilio del locatore, se di molto o di poco valore, ecc.; e che solo sia da raccomandarsi alle congregazioni di carità od amministrazioni particolari de' pii istituti di ben determinare e precisare tali riparazioni, all' oggetto di evitare possibilmente ogni quistione o controversia in proposito, e di curare poi che le riparazioni di cui venissero incaricati i fittajuoli sieno esattamente e lodevolmente eseguite.

Le imperiali regie delegazioni comunicheranno tali osservazioni alle congregazioni ed amministrazioni di carità ed alle congregazioni provinciali per norma alle prime nello stipulare i contratti d' affitto, ed alle seconde nell' esaminarli, onde sia procurato il maggiore possibile vantaggio de' luoghi pii.

Milano, il 26 giugno 1817.

SAURAU.

(b) *Massima stabilita per le spese dei viaggi ai cancellieri nel proprio distretto.*

22 luglio 1817.

N.° 15339-2645. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il governo ha riconosciuto necessario di stabilire una massima relativamente alle spese dei cancellieri pei viaggi ch' essi debbono fare ne' comuni del rispettivo distretto, e perciò di modificare nel proposito ciò che viene disposto nel decreto 21 dicembre n.° 42889-5716.

Si partecipa quindi alle imperiali regie delegazioni che dovrà essere tenuto fermo il principio di essere i cancellieri in obbligo di recarsi senza diritto di compenso ai convocati dei comuni; questi però dovranno procurare ai cancellieri medesimi la cavalcatura od altro mezzo di trasporto quando per la loro distanza dalla cancelleria ciò fosse necessario, e con avvertenza che i cancellieri non potranno pretendere alcun compenso in danaro, *restando anzi questo assolutamente escluso;* che se i cancellieri dovessero recarsi nei comuni per affari di privati, in allora si permette

che si facciano ad essi corrispondere le diete da regolarsi secondo la tariffa normale per gl' impiegati.

Le imperiali regie delegazioni comunicheranno la premessa risoluzione ai cancellieri dei distretti delle rispettive provincie, affinchè ne rendano consapevoli i comuni compresi nella propria giurisdizione.

Milano, il 22 luglio 1817.

SAURAU.

(c) *Permesso ai proprietarj di fabbriche di ottenere l' erezione di depositi nelle antiche provincie della monarchia per lo smercio dei proprj prodotti.*

17 novembre 1817.

N.° 29781-1685. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica di commercio, a fine di stabilire una giusta reciprocità tra queste provincie e le antiche ereditarie della monarchia austriaca, e per animare maggiormente il rispettivo traffico,

si è compiaciuta di dichiarare che qualora i proprietarj di fabbriche esistenti nel territorio di questo governo desiderassero di erigere in una o più città principali delle suddette antiche provincie dei depositi per lo smercio dei prodotti delle loro fabbriche stesse, potranno, purchè siano in caso di comprovare un incremento segnalato del loro stabilimento, presentare le loro rispettive petizioni a questo governo, ond'essere poi subordinate alla competente autorità superiore per la relativa determinazione che si troverà del caso.

Ha partecipato in oltre la stessa aulica commissione suindicata d' aver fatto comunicare tale risoluzione ai fabbricanti delle antiche provincie, aggiugnendo che anch'essi potranno, osservando le formalità prescritte, ottenere lo stesso permesso di erigere in una o più città principali di queste provincie dei depositi per lo smercio delle loro manifatture.

Sarà cura pertanto di codesta imperiale regia delegazione provinciale di rendere nota al commercio tale graziosa superiore determinazione per norma di que' fabbricanti ai quali piacesse di approfittarne.

Milano, il 17 novembre 1817.

MELLERIO, Vicepresidente.

(d) *Prescrizioni tendenti a facilitare alle figlie ricoverate negli stabilimenti di pubblica beneficenza il contratto di matrimonio.*

20 novembre 1817.

N.° 29900-3175. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

La congregazione centrale ha rappresentato al governo come riesca d' imbarazzo alle congregazioni di carità, e varie volte contribuisca a far perdere le occasioni di matrimonio alle figlie ricoverate negli stabilimenti di pubblica beneficenza il doversi in tali congiunture domandare al tribunale di prima istanza l'autorizzazione per la costituzione della dote a termini dei §§ 1219 e 1231 del codice civile universale austriaco, e la dispensa dalla cauzione per la dote medesima in conformità del § 1245 del codice stesso, e così pure al giudice di pace il necessario assenso al matrimonio.

Considerato che le leggi provvedono sempre in via generale, e che le formalità prescritte dal codice civile al proposito di cui

si tratta sono evidentemente reclamate dall' ordine pubblico, e dal bene ed interesse comune, il governo non ha potuto a meno di riconoscere che sebbene l' esatto adempimento delle succennate formalità possa riuscire incomodo alle congregazioni di carità, pure non vi sarebbe modo di esentarnele, non essendovi un motivo sufficiente per introdurre od invocare una parziale deroga o modificazione delle succitate disposizioni.

A combinare però possibilmente l' osservanza della legge coll' interesse e bene delle figlie ricoverate nei pii stabilimenti e dei luoghi pii stessi, si è pensato che giovar potrebbe il riunire in un solo atto la domanda per l' assenso al matrimonio, giusta il § 49, e le altre risguardanti la costituzione della dote e la dispensa dalla cauzione che si richiedono dagli altri paragrafi succitati.

Presi pertanto gli opportuni concerti coll' imperiale regio tribunale d' appello generale, il quale con nota 31 ottobre scaduto, n.° 9983-469, ha partecipato d' aver date le opportune istruzioni alle corti e ai tribunali di prima istanza perchè sia ammesso e secondato un tale espediente, se ne avvertono le imperiali regie delegazioni, acciocchè ne informino le congregazioni di carità e le amministrazioni particolari degli stabilimenti

pii, le quali possono trovarsi nel caso di approfittare di tale provvedimento, per opportuna loro norma e direzione.

Milano, il 20 novembre 1817.

SAURAU.

(e) *Accordato alle guardie di finanza il privilegio del foro contemplato nel § 284 del codice delle gravi trasgressioni politiche.*

21 novembre 1817.

N.° 31197-2890. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra consulte di alcune delegazioni provinciali, il governo ha dichiarato competere alle guardie di finanza il privilegio del foro, di cui nel § 284 del codice delle gravi trasgressioni politiche.

Si comunica quindi tale dichiarazione alle delegazioni provinciali ed alla direzione generale di polizia per opportuna loro intelligenza e norma, e perchè rispetto alle prime sia fatta conoscere alle dipendenti istanze politiche.

Milano, il 21 novembre 1817.

SAURAU.

(f) *Accordata l' esenzione dalla carta bollata ai maestri ed impiegati nelle scuole normali per le ricevute delle mensuali loro competenze, sempre che il loro trattamento annuo non sorpassi le lire* 300.

27 novembre 1817.

N.° 12571. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp. regie intendenze di finanza.

Essendo stato richiesto all' imperiale regio governo che i maestri ed impiegati delle scuole normali fossero dispensati dall' obbligo della carta bollata per le ricevute della loro mensuale competenza, sopra rapporto di questa direzione il prelodato imperiale regio governo ha dichiarato non farsi luogo all' implorata esenzione, salvo soltanto per le ricevute che i detti maestri ed impiegati emettono per le mensuali loro competenze, il di cui trattamento annuo non sorpassi le lire 300, per le quali è accordato di far uso di carta senza bollo.

Si dà notizia di questa governativa disposizione a codesta imperiale regia intendenza, affinchè ne curi l' esecuzione e ne faccia opportuna notificazione alle singole municipalità per propria norma e direzione.

Milano, il 27 novembre 1817.

PSALIDI.

(N.° 1.) *Le contravvenzioni alle leggi di finanza per parte del militare da trattarsi nanti il giudizio civile.*

1.° gennajo 1818.

N.° 19995-1910. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie direzioni.

Essendo stato promosso il dubbio, se un militare colto in contravvenzione alle leggi di finanza debba essere citato nanti il giudizio civile o militare, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale d' accordo coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra, ed in conseguenza di quanto venne finora osservato, ha stabilito quanto segue:

1.° Nelle cause con una persona militare l' imperiale regio fisco non dovrà agire nanti il giudizio militare, se non quando o come attore o come reo convenuto rappresentasse l' erario militare, la commissione di economia militare, od un reggimento relativamente ad un oggetto di contabilità militare.

2.° Ogni causa con un militare risguardante un contrabbando od una trasgressione alle leggi di finanza dovrà essere trattata nanti il giudizio civile.

3.° In simili casi cadaun individuo militare è obbligato di rispondere o di scolparsi nanti quell' autorità cui sarà devoluta l'inquisizione ed il giudicato sull' argomento di cui si tratta.

4.° Agli ufficiali rimane libero il discolparsi tanto a voce che in iscritto.

5.° Nei casi di renitenza l' autorità militare sarà obbligata di costringere indilatamente a ciò l' individuo militare renitente.

6.° Nei casi in cui si trattasse d' un pagamento di esazione forzosa, anche questa dovrà essere pronunciata dal giudice civile. L' esecuzione però, ossia l' atto dell' esazione forzosa debb' essere affidata al competente giudizio militare.

7.° Trattandosi d' una pena corporale, non potrà questa essere inflitta se non dal giudice militare, il quale pronunciata che abbia la sentenza, ne avviserà l' autorità civile da cui sarà partita la relativa domanda.

Siffatte superiori determinazioni si comunicano a codesta imperiale regia direzione per sua norma e per la corrispondente esecuzione negli evenibili casi surriferiti che potessero riguardarla.

Milano, il 1.° gennajo 1818.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 2.) *Nomina di tre consoli imperiali nel regno dei Paesi Bassi.*

2 gennajo 1818.

N.° 34075-1940. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. con sovrana sua risoluzione del giorno 8 scorso dicembre si è degnata di nominare nel regno de' Paesi Bassi il cavaliere *Carlo de Pelgrom* in console d'Anversa, *Van Schaik* in console di Roterdam, e *Giovanni de Vette* in viceconsole in Ostenda.

Milano, il 2 gennajo 1818.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 3.) *Istruzioni da seguirsi nella compilazione delle stime preventive tanto per fabbriche, adattamenti e riparazioni di edificj, che per acquisti, vendite e permute di stabili ed altri effetti.*

3 gennajo 1818.

N.° 13523-3137. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In seguito alla istituzione presso la direzione della contabilità centrale di un apposito dipartimento per le ispezioni contabili concernenti le fabbriche erariali e pubbliche, essendosi fatte compilare le istruzioni sul metodo che i periti e le amministrazioni dovranno rispettivamente seguire nella formazione e trasmissione al governo delle stime preventive, tanto all' occasione di nuove costruzioni di fabbriche o di adattamenti e riparazioni delle esistenti, come pei casi di compre, vendite o permute di beni stabili, o di provviste di effetti, di mobili e simili, si comunicano a cotesta imperiale regia delegazione n.° . . . . esemplari di dette istruzioni, che il governo ha approvate, e trova opportuno di prescrivere che siano provvisoriamente messe subito in esecuzione ed osservate, incaricandola di diramarle alle amministrazioni subalterne ed ai periti da essa dipendenti, acciò vi si uniformino esattamente.

Milano, il 3 gennajo 1818.

MELLERIO, Vicepresidente.

ISTRUZIONI

Sul metodo da seguirsi dalle pubbliche amministrazioni e dai periti rispettivamente nella compilazione e trasmissione delle stime preventive, sia per nuove costruzioni di fabbriche, ecc., sia per adattamenti e riparazioni ad edificj esistenti, come pure per gli acquisti, le vendite e permute di stabili, compre di effetti, mobili e simili.

All' oggetto che si possa portare un sollecito e fondato giudizio sui conti e sulle perizie preventive che verranno presentate dalle diverse amministrazioni pubbliche per gli oggetti di cui sopra, essendo necessario che venga adottato un metodo generale ed uniforme, si stabilisce quanto segue:

Stime preventive per nuove costruzioni e per adattamenti e riparazioni d'edificj.

Art. 1. Presentandosi il bisogno d' intraprendere qualche lavoro, sia di nuova costruzione, sia per adattamento di fabbriche esistenti, l' amministratore da cui dipenderà l' edificio da costruirsi od adattarsi dovrà col mezzo di un perito nell' arte farne levare e trasmettere il disegno tanto in pianta quanto in elevazione coi corrispondenti spaccati,

onde per tal mezzo si possa esattamente riconoscere in tutta la più grande estensione ciò che si tratterà di fare, e portare un esatto giudizio non solo sulla solidità ed utilità dei proposti lavori, ma ben anche sulla distribuzione e comodità dell' edificio relativamente all'uso cui sarà destinato, quando si tratti di nuova fabbrica o di adattamenti che portino rilevanti variazioni.

Nel caso di adattamenti di poca entità, i quali non alterino la distribuzione del locale, oppure di semplici riparazioni, basterà la presentazione di un abbozzo di pianta, in cui siano specificate le dimensioni, compresevi le corrispondenti altezze di ciascun luogo da adattarsi o ripararsi.

2. Il perito dovrà in oltre formare un' esatta e minuta descrizione di tutte le parti che avranno a comporre l' edificio da costruirsi, o di quei luoghi almeno nei quali dovranno effettuarsi i lavori, se si tratta di semplici adattamenti o di riparazioni: sarà pure tenuto di stendere una ben dettagliata minuta delle opere da effettuarsi, nella quale siano indicate la qualità e le dimensioni dei materiali e legnami, non che la qualità ed il peso delle ferramenta da impiegarsi, ed esposte in via di annotazioni o postille tutte quelle circostanze che potessero influire ad

accrescere o diminuire il prezzo de' varj oggetti, non che della mano d'opera, ecc.

Tanto la descrizione, quanto la minuta di stima ed i disegni dovranno essere dal perito firmati.

3. Variando i prezzi tanto della mano d'opera, quanto dei materiali, dei legnami, delle ferramenta, ecc. secondo i luoghi, i tempi e la maggiore o minore affluenza di lavoro che circostanze straordinarie alle volte cagionano, sarà cura dei periti di unire ogni volta alle loro stime un quadro dei prezzi correnti tanto delle giornate distinte in estive e jemali dei singoli operaj, come muratori, manuali, falegnami, garzoni, solini, stuccatori, scarpellini, lavoranti da fabbro e da verniciatore, ecc. secondo le diverse classi ed abilità loro, ecc., quanto della calce, della sabbia, dei materiali e legnami d'ogni specie e simili, giusta le diverse qualità e dimensioni dei medesimi da specificarsi e distinguersi, così pure delle ferramenta. Questo quadro dovrà sempre essere riconosciuto dall' amministrazione municipale o deputazione all'estimo del luogo, la quale dovrà certificare che i prezzi in esso esposti siano i più ristretti correnti in paese per ciascuno dei singoli oggetti, non che dalla regia delegazione provinciale, che dovrà attestare la verità tanto delle firme delle

amministrazioni e deputazioni suddette, quanto del menzionato quadro dei prezzi.

Stime preventive di beni stabili e case annessevi.

4. Quanto ai beni stabili che si avessero ad acquistare, alienare o permutare, i periti delegati a farne la stima dovranno aver cura d' indicare nelle loro relazioni la denominazione, l' ubicazione territoriale, il sistema di condotta, se a masseria, mezzadria, terzadria, boaria, ecc.; il nome del lavoratore, il numero dei pezzi in cui fosse diviso lo stabile, la quantità dell' annua semente o semina di cui sarà suscettibile ogni pezzo, la misura superficiale desunta dai catasti locali, e l'estimo al medesimo incumbente. Detta misura ed estimo dovranno servire di norma anche per le volture ossia trasporti.

5. Quando lo stabile si trovi affittato, s'indicherà il nome e cognome dell' affittuario, la durata della locazione e la sua scadenza, l'annua corrisposta o sia fitto; la data ed il rogito dell' istromento o della scrittura, e le principali condizioni attive e passive; e nei parziali casi si enuncerà se l'affitto sia complessivo d' altri beni.

6. Si descriveranno quindi i singoli pezzi di terra integranti lo stabile cadente sotto la

stima, colla parziale denominazione e misura, sua qualità caratteristica, attitudine e posizione, cioè se aratorio nudo o arborato o vitato; se bosco, prato, ecc.; se buono, mediocre o d'infima squadra; se in monte, in piano o in colle; se di scolo felice o infelice; se adacquatorio ovvero asciutto, e di qual genere di coltivazione sia particolarmente suscettibile; anche i limiti e le coerenze entro cui trovasi circoscritto ciascun pezzo formeranno una parte principale della descrizione, e saranno tali da non lasciare dubbio alcuno sull' identificazione del medesimo.

7. Ne' pezzi, ove se ne trovino, verranno descritte le case rustiche e gli altri edificj inservienti ai fondi da stimarsi, distinguendo il numero de' luoghi, il loro uso, la struttura e la qualità in genere dei medesimi.

8. Di pezzo in pezzo si marcheranno altresì le servitù attive e passive, *ex. gr.* di passaggio, carrate e simili.

9. Rispetto ai fondi adacquatorj, si descriveranno le ragioni d' acque, l'origine delle medesime, il loro corso, gli edificj, la cui manutenzione incumbesse in tutto o in parte ai beni da stimarsi. Qualora poi si trattasse di vasti tenimenti da stimarsi separatamente, e che fossero provvisoriamente irrigati da una

o più fonti proprie, oppure con acque livellarie o d'affitto, in tal caso si applicherà a ciascuna frazione la rispettiva quantità d'acqua, ruota od orario; come pure s'indicherà la quota degli spurghi, delle manutenzioni e di quant'altro potrà occorrere nel loro uso cumulativo e separato; sempre a condizione che tanto la quantità d'acqua, come gli orarj e tutti i pesi alle medesime inerenti siano esausti senza eccesso, nè difetto.

10. Dovrà essere registrato nella detta relazione l'entità, specie e valore delle sementi, dei bestiami, attrezzi ed altre scorte vive e morte, il cui importo va in aumento del valore de' fondi.

11. Rispetto agli oneri de' livelli e delle decime afficienti il fondo, esclusi i semplici debiti, ancorchè specialmente ipotecati, e tra questi anche i censi, si dovrà indicare la loro origine, quantità e valore, come anche la persona, università o corpo cui essi sono devoluti; e rispetto alle decime, in quale quota si corrispondano e su quali generi cadano. Si enunceranno pure le servitù pubbliche cui fosse soggetto il fondo, come sono il *jus pascendi* e il *jus lignandi*, ecc.

12. La relazione del perito verrà chiusa col giudizio di stima, in cui saranno precisati i principali oggetti avutisi di mira, come

anche dichiarato con quali norme e basi siasi proceduto segnatamente per la fissazione del capitale, e se nel risultato finale siansi contemplate le attività e passività sopra descritte, e quale sia l' epoca del possesso ritenuta a favore dell' acquirente.

13. Quando i fondi stimati fossero affittati comprensivamente ad altri, si preciserà nella relazione la quantità di fitto in un coll' entità delle appendici e delle migliorie obbligate tanto nella totalità, come in riparto, e così pure le ragioni d' acqua e gli altri patti analoghi, dovendosi in ogni caso di fitto cumulativo eseguirne il riparto.

14. La minuta di stima che dovrà accompagnare in un separato foglio la relazione, porterà in fronte ed in corrispondenza di quella la denominazione, l' ubicazione territoriale, la provenienza e la misura superficiale del fondo stimato desunto dai catasti locali, le singole qualità e colture praticate ne' terreni stimati, e tutti gli altri elementi di fatto da cui fu dedotta la stima.

15. Dovrà quindi premettersi al calcolo una circostanziata informazione de' seguenti oggetti :

1.° Sul fitto attuale e sulle principali condizioni; ed essendo il fondo inaffittato, si enuncerà, se è possibile, per norma del revisore

il fitto dell' ultima locazione, quantunque scaduta;

2.° Sull' indole e natura dei terreni, sulla qualità buona o cattiva de' generi prodotti, e sulla città, borgo o terra in cui se ne fa lo smercio;

3.° Sul sistema di condotta generalmente praticato nel territorio, ed adottato nella stima; in qual proporzione, giusta il detto sistema, si dividano i singoli prodotti, e quali siano gli obblighi principali rispettivamente incumbenti al massaro, mezzadro ed al padrone. Rispetto ai prati che si trovano isolati, si enuncerà l' uso locale o di tenerli e segarli per economia, o di assegnare per le spese una quota di prodotto, o di affittarli in erba, ecc. Pei boschi poi che fossero egualmente staccati dai fondi, s' indicherà la pratica locale o di farli tagliare economicamente, o di assegnare una quota de' prodotti ai lavoratori.

4.° Sulle diverse qualità de' terreni, colla quantità corrispondente a ciascuna di esse, sicchè sommate presentino la totale misura superficiale;

5.° Sulla ruota agraria di coltivazione ivi praticata come la più proficua, economica ed analoga a que' fondi. Pe' boschi cedui s' indicherà in vece ogni quanti anni si

taglino; e rispetto ai prati, quanti tagli di fieno ammettano, e come si godano i pascoli residui.

16. All' informazione succederà il conteggio della stima. I prezzi adequati sui quali dovrà fissarsi il valore dei prodotti saranno quelli così detti legali o della centenaria; e questi dovranno essere desunti dai registri civici del luogo ove se ne fa ordinariamente o se ne dovrebbe fare lo smercio, e certificato dalle autorità locali. Il perito dovrà unire alla minuta di stima tali certificati.

17. Nell' annua cavata lorda, che formerà la base di stima, i prodotti potranno esprimersi giusta la misura e i pesi del luogo ove giace il fondo, salvo quanto in punto misure verrà prescritto inferiormente sotto le disposizioni generali. Ciascun prodotto, ove si pratichi il sistema di masseria, mezzadria, terzadria, ecc., si esporrà da prima nella sua totalità, cui succederà la deduzione della semente, ed indi della parte colonica, onde risulti la vera quantità o valore della sola parte domenicale costituente la rendita lorda del fondo.

18. Si asterrà il perito, per quanto è compatibile col sistema agrario e colle circostanze locali, dall' esporre nella minuta diversi prodotti sotto un solo confuso nome

generico, e sotto i loro proprj nomi distinti bensì in quanto a sè stessi, ma accumulati in una sola quantità, e portanti un sol prezzo indiviso; come si asterrà non meno dal rappresentare la rendita de' marzatelli e legumi con una parte aliquota del valore del frumento.

19. Si metterà a calcolo nella rendita tutta quella quantità di fieni, foglie d' alberi e pascoli che sarà riconosciuta sovrabbondante al mantenimento de' bestiami necessarj alla coltivazione, segnatamente ove coi prati e coi terreni pascolivi e selvati si mantengono bestiami da frutto, pecore, ecc. Anche nella stima de' boschi e delle selve, il cui sottoposto fondo serve di pascolo, deve questo calcolarsi nella rendita; come non si ommetterà il prodotto autunnale delle foglie cadute, ove si costumi di raccoglierle.

20. Come parte integrante la rendita del fondo dovrà aggiungersi anche il frutto delle migliorie utili che per patto speciale fossero convenute ne' rispettivi affittamenti, e la cui inesecuzione fosse imputabile a debito del conduttore in fine di locazione. Sotto questo titolo adunque dovrà essere contemplata la maggior estensione convenuta dei canapaj, piantagioni di viti, gelsi, ulivi, ecc.; avvertendo però che siffatti articoli entreranno

piuttosto a rendita che a capitale, secondo le diverse epoche in cui dovevano o dovranno essere eseguite.

21. Oltre i prodotti moltiplici reperibili del fondo, si dovranno contemplare nella rendita del medesimo anche i diversi patti onerosi che, giusta la più comune pratica del territorio, incumbono ai lavoratori nel sistema di colonia che si sarà adottato come più vantaggioso, non escluse le appendici, i fitti di casa, le *antiparti elette* e simili che soglionsi percepire dai proprietarj; come non si tralascerà di comprendere nella rendita il ricavo che possa farsi dalla parte dei maceratoj soprabbondante al bisogno del fondo, ove se ne trovino.

22. Nel rilevare l' entità dei prodotti si dovranno avere altresì i debiti riguardi all' intrinseca attitudine del fondo non per anche sviluppata o per incuria o per mancanza di coltivazione, ovvero per altre cause estrinseche ed accidentali.

23. Siccome poi, non ostante la cognizione dell' indole dei terreni e della loro suscettibilità, è opportuno di convalidare e concretare le idee generali della località colle particolari informazioni ed esperienze, dovrà quindi riflettersi dai periti che il quantitativo de' prodotti dichiarati dagli affittuarj, dai

finitimi o dai coloni, e quello ancora desunto dai libri di amministrazione o da altri simili registri, deve considerarsi come già depurato dagl' infortunj, essendo per sè manifesto che tali risultati comprendono soltanto que' prodotti che furono realmente incassati nel periodo su cui cade l' informazione o il registro.

24. Allora quando poi occorra il caso di non avere o di non dovere far conto delle predette informazioni e registri, in questa ipotesi per la deduzione de' casi fortuiti si seguiranno in massima le norme consuete e vigenti in ciascuna provincia, ma però con quella congrua graduazione che si manifesta negli effetti di simili accidenti, come detta la ragione e l' esperienza, dovendosi in ogni caso escludere qualunque deduzione per questo titolo sull' annuo ricavo di legna morta, sulle appendici o sia onoranze, non che sui fitti delle case.

25. La deduzione poi a titolo di amministrazione oltre che dovrà farsi dopo che la rendita è già depurata dai casi fortuiti, questa sarà altresì graduata a norma del maggiore o minor impegno che porta la coltivazione di ciascun corpo stimato, come anche del sistema di condotta con cui si svolge la stima stessa, altro essendo amministrare un' intralciata possessione e podere, altro un fondo

aratorio nudo ovvero un semplice prato, un bosco e simili, altro un fondo condotto a mezzadria, ed altro quello lavorato per economia.

26. La deduzione dell' interesse corrispondente al capitale de' bestiami necessarj alla coltivazione sarà eliminata in quei casi e luoghi ove il loro aumento e ricavo compensi quest' interesse, ed ove il colono corrisponda per questo titolo un correspettivo qualunque separato ed estraneo alla rendita del fondo, come sarebbe un *antepartem* a titolo di giovatico, un' appendice e simili, i quali articoli dovranno escludersi perciò dalla rendita.

27. Per la stessa ragione si porrà a deduzione ed a sgravio della domenicale l' interesse delle sementi nella sola quota alla stessa incumbente; ed allorquando nel sistema di condotta ritenuto in perizia questa somministrazione venga addossata al colono, in questo caso siffatta deduzione dovrà essere integralmente ommessa. In ogni caso poi la deduzione a titolo di scorte mancanti dovrà essere sempre in proporzione ed in relazione col sistema agrario adottato in minuta.

28. Qualora la pratica generale del territorio e la buona agricoltura richiedano che si versino nei terreni anche degli strami, concimi e simili somministrati dalla località,

ma procurati fuori del fondo stimato, sarà cura del perito di far entrare nella classe delle deduzioni annue anche questa spesa, ristrettiva sempre alla sola quota incumbente alla domenicale, e nella quantità ragguagliata sopra un dato periodo d' anni, aumentando però a proporzione anche i prodotti derivabili in maggior copia da questa spesa forzata, a cui niun proprietario vorrebbe sottoporsi senza un correspettivo e certo vantaggio.

29. Non sarà mai lecito l'introdurre in deduzione per mantenimento dei bestiami necessarj alla coltivazione alcun articolo di fieno, foglia d' alberi e pascoli, se prima non siano consunti quelli naturalmente derivanti dal fondo stesso, e molto meno il surrogare pel titolo suddetto alcuno di essi articoli della miglior qualità ed estranei al fondo, per mettere poi a rendita quelli di più infima qualità nascenti dal fondo stesso.

30. Nel giudicare dell' importo delle riparazioni o ristauri annui si avrà in vista ch' essi non tendano che a provvedere alla conservazione della cosa nello stato suo originario combinato coll' uso cui deve direttamente servire.

31. Nel dedurre poi dalla rendita l' interesse dei ristauri, non saranno ammissibili fuorchè i ristauri istantanei o sia urgenti (dei

quali dovrà sempre trasmettersi in un colla minuta di stima una dettagliata nota), giacchè oltre questo termine estremo, cioè pei meno urgenti, resta provveduto coi ripari annui a tal uopo destinati. Per oggetti d' istantaneità si dovranno ritenere soltanto le parti esistenti e realmente guaste, ed anche in questo caso converrà contrapporre al loro importo tutti i patti ed obblighi incumbenti al colono a sollievo del padrone, come sono i carreggi, la mano d' opera e simili. Non sarà quindi lecito l' introdurre giammai nel calcolo costruzione d' opere nuove, ovvero una rifusione o rimonta tale delle vecchie, per cui i ristauri vestano la natura di miglioría, e prendano un carattere diverso dall' originale, oppure che il loro montante non corrisponda al merito della cosa, nè al fine cui essi sono diretti.

32. Nelle deduzioni non si ammetterà il trasporto delle derrate a carico della domenicale, ritenendosi essere ciò un peso inerente al sistema di colonía o mezzadría.

33. Dovrà pure escludersi qualunque deduzione a titolo di servitù per carrate, transiti o accessi, allorquando i fruttati siano desunti dalla sola parte coltivabile, e quindi già depurata da quei tratti di terreno che rimangono inoperosi per gli usi suddetti.

34. Fra le deduzioni annue avrà pur luogo quella dell' imposta prediale a termini di perizia, e per ora di centesimi 16 per ogni scudo d' estimo, ove esiste il censimento milanese, compreso in questa ogni aggravio di qualunque sorta anche comunale; ed in quei luoghi ove non esiste il censimento milanese, dal valor *capitale* desunto dalla rendita netta, ragguagliata in ogni caso in ragione di lire 100 per ogni lire 5, si dedurrà il capitale per ora di millesimi 67 per ogni scudo milanese di valor *reale*, compreso pure in questa misura ogni aggravio di qualunque sorta come sopra.

35. Nei paesi dove il pagamento dell' imposta sia a carico del colono in qualche parte, si dedurrà dal valor capitale del fondo la sola parte del capitale passivo calcolato per le imposte, la quale corrisponda alla quota d' imposta gravitante sulla domenicale; e. g. dove il colono concorra per la metà, se il detto capitale di millesimi 67 importi, per ipotesi, lire diecimila, si dedurranno dal capitale del fondo lire cinquemila.

36. Le piante da cima tanto infruttifere quanto fruttifere si valuteranno nell' aspetto di capitale o di rendita come più tornerà a vantaggio del venditore che vi ha diritto. Il perito dovrà unire alla minuta di stima una

nota dettagliata di tali piante specificate secondo la loro qualità e stazione o grossezza, come pure delle piantagioni novelle de' gelsi, viti, ulivi e simili non anco a frutto.

37. Quelle piante poi che saranno valutate a capitale o perchè non abbastanza fruttifere, o perchè del tutto infruttifere; fossero ben anche piantagioni novelle, non dovranno soggiacere alla deduzione della tassa prediale, ma cedere nel totale loro importo in aumento del capitale, in aggiunta alle quali si metterà a calcolo non solo quello dei tagli maturi nei boschi cedui e nei fondi selvati, ma quello altresì derivante dall' incremento di produzione portato da un qualunque periodo di anni dopo l' ultimo taglio, dovendosi e gli uni e gli altri considerare come un capitale accumulato da una serie di frutti non percetti e spettanti al proprietario.

38. La stessa massima corre per le scorte de' bestiami, sementi, attrezzi e simili, i quali articoli dovranno anch' essi aggiungersi al valor capitale già depurato dalla stessa prediale.

39. Dovrà finalmente dedursi dal valor del fondo, ed in ragione di lire 100 per ogni lire 5, l' importanza capitale de' livelli, delle decime e degli altri oneri che si pongono a carico dell' acquirente, avuto riguardo,

rispetto ai livelli, anche ai laudemj ed agli altri pesi cui fossero di tempo in tempo soggetti i livellarj verso il direttario.

40. Ritenuto che gli spazj incolti ed attualmente di niuna rendita debbano valutarsi per quel prezzo capitale che da essi se ne può ritrarre in ordinario commercio, in tal caso non sarà ammessa alcuna deduzione di tassa prediale, dovendosi intendere anche pel detto prezzo che il medesimo sia già depurato da qualunque spesa o perdita anche per amministrazione, infortunj, ecc.

41. Si riterrà egualmente incongrua la deduzione della tassa prediale sulle ragioni d' acqua di qualunque specie ed uso, come sui diritti di pesca estranei al dominio del fondo, ed il loro valore verrà egualmente desunto dalla rendita netta in ragione di lire 100 per ogni lire 5.

42. Liquidato su queste tracce ed ordine il valor capitale del fondo, s' istituirà, rispetto a quelli attualmente affittati, il relativo calcolo di parallelo ne' termini e modi che verranno successivamente indicati.

43. Per gli edificj e le case la relazione di stima dovrà presentare la denominazione della casa od edificio di cui si tratterà, la sua ubicazione, la provenienza, l' uso e l' estimo al medesimo incumbente.

44. Quando la casa o l' edificio trovisi affittato, s' indicherà, come nei fondi, il nome dell' affittuario e degl' inquilini, la durata della locazione, la sua scadenza, l' annuo fitto o corrisposta, la data ed il rogito dell' istromento o scrittura, e se l' affitto sia complessivo di altre case o fondi.

45. Si descriveranno in seguito i singoli luoghi o membri componenti la casa o l' edificio co' suoi accessorj, macchine, ecc., la loro struttura e qualità generica, non che i limiti e le coerenze entro cui trovasi circoscritto in un colle servitù attive e passive, le ragioni d' acque inservienti agli edificj, il loro parziale uso dopo la ruotazione e simili.

46. Saranno in essa relazione dettagliate le scorte che fossero inerenti agli edificj e gli oneri afficienti i medesimi, e questa verrà chiusa col valor finale della stima e colla quota di fitto percepibile dall' acquirente nei casi d' affitto complessivi, o come meglio verrà inferiormente spiegato.

47. Qualora poi si tratti della vendita di parte soltanto d' un fabbricato, sarà cura del perito il riconoscere e dichiarare l' innocuità dello scorporo, ed in questo caso la relazione della stima sarà corredata del relativo tipo in misura indicante la distribuzione e

l' ordine che regna tanto nella frazione in vendita, come nell' adjacenza del residuo, onde si possa decidere intorno alla più congrua separazione. Negli altri casi basterà che la minuta di stima sia accompagnata da un semplice abbozzo di pianta, in cui siano notate la lunghezza, larghezza ed altezza almeno del pian terreno della casa od edificio stimato, e specificata l' altezza dei piani superiori per le opportune indagini e confronti all' occasione di qualche dubbio.

48. Nella relativa minuta di stima da presentarsi egualmente in un foglio separato e distinto dalla relazione si premetterà una circostanziata informazione sugli affitti, come nei fondi sullo stato attuale della casa od edificio, sulle circostanze parziali della località e sui diversi rapporti fisici e commerciali che possono influire ad accrescere o diminuire il merito segnatamente degli edificj.

49. Il valore tanto dei fabbricati come degli edificj dovrà sperimentarsi sotto due diversi aspetti, ossia sotto un conto biforme, il primo dei quali sarà basato sulla rendita netta ridotta a capitale nella ragione di lire 100 per ogni lire 5, ed il secondo conflato dall' importo dei materiali, dell' area e degli altri articoli ritraibili dalla demolizione; ed in qualunque caso dovrà ritenersi fra i due

risultati il più vantaggioso alla parte tutelata, intendendosi con ciò derogato al metodo invalso presso alcuni periti di ritenere per risultato finale un medio aritmetico desunto dalla compenetrazione di due oggetti cotanto fra loro disparati.

50. Nella stima desunta dalla rendita non potrà farsi entrare in deduzione altro elemento, fuorchè l' importo delle riparazioni o ristauri annui, le spese di spurghi ove occorra l' interesse delle riparazioni istantanee, delle quali dovrà sempre presentarsi in un colla stima una circostanziata nota, e la tassa prediale, esclusa qualunque altra dipendente dall' amministrazione, dagl' infortunj, ecc.

51. Nel calcolo dei materiali ed area non si ammetterà altra deduzione, fuorchè quella della tassa prediale, giacchè qualunque altra riuscirebbe contraddittoria all' ipotesi della demolizione. Qualunque poi sia il metodo con cui sarà concretato il valore del fabbricato, allorquando si trattasse di fabbricati non censiti, ma esistenti in un luogo ove è in corso il censimento milanese, dovranno in tal caso i periti dedurre la tassa prediale in ragione di millesimi 67 per ogni scudo di valor *reale*.

52. Nel caso che l' alienazione cada sopra una frazione di fabbricato che altronde possa alienarsi nella sua integrità, ammessa sempre l' innocuità dello scorporo, si riterrà in massima che tutte le spese di separazione debbano incumbere all' acquirente senza compenso; ed in questo caso sarà obbligo del perito di precisare tutte quelle operazioni che crederà necessarie per la più congrua ed innocua separazione, come anche quelle prescrizioni che fossero riconosciute indispensabili alla reciproca indennità, ed a togliere possibilmente ogni servitù che fosse per derivare a danno della restante parte non caduta nell' alienazione.

53. A compimento poi anche della stima delle case e degli edificj s' istituirà il conto di parallelo ne' modi che verranno in seguito spiegati.

54. Potendo l' opera dei periti versare anche sulle decime e sui diretti dominj in generi, variabili in quantità, in tal caso si osserveranno le seguenti norme:

55. Nella relazione di stima verrà specificata l' origine e la natura del livello o decima, come anche la quota e la qualità del genere convenuto, il fondo affetto, la sua ubicazione, denominazione, provenienza e misura; se questa decima o livello sia percetto

in natura economicamente ovvero affittato, ed in questo secondo caso si esprimeranno i dati e le condizioni dell'affitto come ne' fondi.

56. La stima verrà basata sull'entità de' prodotti calcolati, rispetto ai livelli, coi prezzi medj della centenaria o legali, ritenute per le deduzioni d' infortunj e di amministrazione le avvertenze spiegate superiormente per la stima de' fondi; nè sarà ammissibile alcuna deduzione a titolo di tassa prediale, come quella che intieramente incumbe al fondo affetto, a meno che la pratica locale e le condizioni originarie non la richieggano.

57. In quanto poi alla valutazione dei diretti dominj, si dovrà aver l' opportuno riguardo anche ai laudemj che fossero dovuti per legge di contratto in una quota maggiore della legale.

58. Il valor capitale delle decime, come de' livelli perpetui sarà in ogni caso misurato sulla ragione di lir. 100 per ogni lir. 5., ed in caso di livelli non perpetui lo sarà colle seguenti norme, cioè:

1.° I livelli a cinque o più generazioni, se la prima esiste, si calcoleranno come i perpetui;

2.° I livelli a quattro generazioni, quando non sia estinta la prima, si calcoleranno in ragione di lir. 100 per ogni lir. 4 $\frac{1}{2}$ di canone;

3.° Quelli a tre generazioni, se il possesso sia nella prima, si valuteranno in ragione di lir. 100 per ogni lir. 4 di canone; se nella seconda, in regola di lir. 100 per ogni lir. 3 $\frac{1}{2}$; se nella terza, in ragione di lir. 100 per ogni lir. 3;

4.° Rispetto ai livelli ad una o più linee, sieno esse agnatizie o cognatizie, il capital valore dovrà essere regolato, per quanto sarà possibile, sulle norme prescritte pei livelli a più generazioni, avuto però riguardo alla maggiore o minor prossimità della reversione dell' utile al diretto dominio.

59. La stima tanto de' fondi, come delle case e degli edificj, de' livelli e delle decime che all' epoca della medesima fossero affittate si chiuderà col relativo conto di parallelo fra l' interesse del capitale stimato ed il fitto depurato in corso, per quindi aggiungere o detrarre dai singoli effetti stimati la differenza in più o meno di fitto sui residui anni di locazione, previo lo sconto degl' interessi sulla differenza suddetta, onde seguano nel risultato finale i rispettivi compensi.

60. Il conto di parallelo poi dovrà presentarsi nella minuta non già nel suo risultato finale, ma in un dettaglio bastantemente esteso, onde si manifestino i motivi e le tracce delle operazioni e massime seguite.

61. Nel depurare il fitto in corso (primo termine di rapporto) si metteranno a calcolo in aumento o diminuzione del medesimo tutti i patti onerosi rispettivamente incumbenti al conduttore ed al locatore, seguendo le vigenti investiture, coll' avvertenza che nella liquidazione si riterrà la tassa prediale nella stessa misura stata dedotta nella minuta di stima.

62. Nel caso che il fitto in corso, rispetto ai fondi, sia stato stipulato col patto di ristoro a carico del locatore, la somma da dedursi dal fitto nel parallelo a titolo d' infortunj starà al fitto totale, come la somma dedotta nella minuta per lo stesso titolo dalla rendita brutta sta al totale della stessa rendita brutta, ridotta però a pari circostanze del fitto.

63. Essendo poi diversa la spesa di amministrazione di un fondo valutato nel sistema di mezzadria, economia, ecc. dalla spesa di amministrazione di un fondo stesso affittato in numerario, la quale spesa in questo caso è notabilmente minore che nel primo; così avvertirà il perito che un tal capo di deduzione nel conto di parallelo non sarà ragguagliato come nella minuta, ma dovrà la deduzione per la spesa d' amministrazione essere diminuita nel parallelo, secondo i casi ed a dettame del prudente ed imparziale suo giudizio.

64. Dall' interesse del capitale stimato rispetto ai fondi, prima di paragonarlo col fitto depurato in corso, si dovrà prededurre l' interesse del valore delle piante considerato a capitale, come quello che è distraibile e realizzabile all' istante senza alcuna diminuzione dell' annuo fitto o corrisposta.

65. Ultimate su queste basi le minute di stima, i parziali loro risultati finali dovranno essere ridotti e riportati a moneta italiana nelle corrispondenti relazioni; e qualora le perizie sieno divise in molte pezze, sarà obbligo de' periti il riassumerle in un prospetto.

Perizie e conti preventivi per effetti mobili.

66. Occorrendo di acquistare o far costruire oggetti di mobigliare, i signori amministratori cui spetterà dovranno presentare in prevenzione uno stato circostanziato della spesa necessaria per l' acquisto o per la costruzione de' medesimi. Nel primo caso, oltre il prezzo di ciascun oggetto, dovrà lo stato indicarne la configurazione, la qualità e le dimensioni per quei capi che ne sono suscettibili; e nel secondo lo stato stesso dovrà essere corredato d' un conto nel quale sia valutata la diversa qualità e quantità di legname, ferro ed altro, ed il numero delle giornate de' varj

operaj necessarj per la formazione di ciascuno, non che di un disegno dell' opera da farsi, quando questa fosse per sorte grandiosa, quindi di molta spesa, e tale per la sua qualità, che senza il disegno non fosse possibile di pronunciare sulla convenienza del prezzo.

Disposizioni generali.

67. Tutte le perizie tanto per fondi stabili, quanto per fabbricati, egualmente che i conti preventivi per gli oggetti di mobigliare dovranno trasmettersi all' imperiale regio governo dentro un congruo tempo, prima che se ne verifichi il materiale istantaneo bisogno, onde avanti di procedere alle determinazioni da prendersi, si abbia tempo di prenderli ad esame.

68. In caso di appalti si dovranno unire alle stime, ai conti ed atti analoghi anche i progetti pei rispettivi capitolati ovvero condizioni di appalto.

69. I periti quando amino o trovino conveniente di valersi nelle loro operazioni delle misure locali, purchè contemplate nelle tavole di ragguaglio stampate, dovranno aver cura di contrapporvi nelle relazioni e minute

la corrispondenza delle analoghe misure italiane; rispetto poi alle note circostanziate delle riparazioni che debbono presentare ed altre consimili, siccome l'esprimere tale corrispondenza, partita per partita, riescirebbe troppo oneroso, resta stabilito che i medesimi debbano riepilogare in fine di tali note tutte le partite di una stessa specie, formandone come un sommario, per poi contrapporre ivi soltanto alla totalità rispettiva la corrispondenza come sopra in misura italiana.

Milano, il 3 gennajo 1818.

(N.° 4.) *Per le trasgressioni ai regolamenti sulla polizia della navigazione, a quali autorità spetta il giudizio.*

6 gennajo 1818.

N.° 38-9. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è proposto il dubbio, se e quale autorità politica debba conoscere e giudicare le semplici contravvenzioni ai regolamenti portati

dai decreti 20 maggio 1806 e 17 luglio 1813 sulla polizia della navigazione.

L' imperiale regio governo, sentito anche il tribunale d' appello, ha dichiarato che le semplici trasgressioni ai regolamenti portati dai suddetti decreti devono conoscersi e punirsi dalle imperiali regie delegazioni provinciali.

Quando però tali contravvenzioni avranno avuto per oggetto o saranno accompagnate da qualunque delitto commesso, tentato o favorito, o da qualunque trasgressione politica, dovranno i prevenuti tradursi avanti la competente autorità giudiziaria o politica per esservi giudicati a termini di legge.

Tanto si comunica alle imperiali regie delegazioni per opportuna loro intelligenza e norma, e per la corrispondente esecuzione all' evenienza dei casi.

Milano, il 6 gennajo 1818.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 5.) *Nomina del signor* Salvatore Rossi *in console a Cagliari in Sardegna.*

10 gennajo 1818.

N.° 626-39. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. si è graziosamente degnata di nominare con sovrana sua risoluzione del giorno 21 scorso novembre il negoziante *Salvatore Rossi* in suo console in Cagliari nell' isola di Sardegna, sotto però la dipendenza dell'imperiale regio consolato generale austriaco in Genova.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale ne renderà di conformità informato il ceto mercantile per propria norma ed intelligenza.

Milano, il 10 gennajo 1818.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 6.) *I disertori del cessato esercito italiano che non sono vagabondi, anzi di condotta irreprensibile, non debbono più essere arrestati.*

10 gennajo 1818.

N.° 33631-5490. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per opportuna intelligenza e norma di codesta regia delegazione si partecipa che per determinazione comunicata dall' aulico consiglio di guerra i disertori del cessato esercito italiano non aventi diritto al beneficio dell' amnistia assoluta, che non sono vagabondi, ma al contrario menano una vita sott' ogni aspetto irreprensibile, non debbono più essere arrestati d' ora in avanti, e basterà per essi che la regia delegazione ne tenga annotazione.

Milano, il 10 gennajo 1818.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 7.) *La gendarmeria in nessun caso deve essere assoggettata alla giurisdizione civile.*

12 gennajo 1818.

N.° 188-38. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Colla nota circolare 1.° dicembre p.° p.°, n.° 31276-5131, il governo ha comunicato alle imperiali regie delegazioni provinciali la decisione dell' aulico consiglio di guerra, che la gendarmeria non abbia in nessun caso ad essere assoggettata alla giurisdizione civile.

Conseguentemente qualunque denunzia venisse fatta alle imperiali regie delegazioni contro i gendarmi, dovrà essere diretta dalle delegazioni al comando militare locale, al quale compete l' iniziativa, la relativa processura e la trasmissione delle carte ai consigli di guerra.

Le imperiali regie delegazioni però si faranno carico di ragguagliare di conformità questo governo, affinchè questo pure abbia ad essere pienamente istruito dei diportamenti della gendarmeria e delle querele che possano venir fatte contro la medesima.

Milano, il 12 gennajo 1818.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 8.) *Non essere incompatibile l'esercizio simultaneo delle funzioni di consigliere comunale e di deputato alla congregazione provinciale.*

12 gennajo 1818.

N.° 451-76. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo all'imperiale regia delegazione di Milano.

Non vi è motivo per riguardare incompatibile l'esercizio simultaneo delle funzioni di consigliere comunale e di deputato alla congregazione provinciale. Come un censito qualunque non cessa di aver voto nel convocato generale quando viene nominato deputato all'amministrazione comunale (esclusi i casi in cui si tratti della sua risponsabilità d'ufficio), e non cessano di averlo quelli che vengono nominati deputati alla congregazione provinciale e centrale, così non saprebbesi far distinzione nel quesito in discorso fra gli aventi voto al convocato generale ed i consiglieri comunali, non essendo il consiglio che un corpo sostituito al convocato generale, il quale non diversamente da quest'ultimo delibera a scrutinio segreto, giusta gli articoli 20 e 53 delle istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile 1816.

Milano, il 12 gennajo 1818.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 2.

(N.° 9.) *Avvertenze ai subeconomi nel caso d' impossibilità di esigere nella vacanza dei beneficj l' integrità dei fitti maturati.*

13 gennajo 1818.

N.° 32060-5557. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali ed ai subeconomi.

Accadendo talvolta che i subeconomi si trovano nell' impossibilità di esigere nella vacanza de' beneficj l' integrità de' fitti maturati per l' impotenza de' coloni derivata bene spesso dagl' infortunj di grandini, brine e simili, il governo volendo per una parte avere ai coloni que' riguardi che sogliono avere in simili circostanze i proprietarj, e per l' altra non volendo lasciar luogo ad arbitrarie agevolezze pregiudizievoli agl' interessi della tutela e dei beneficiati, avverte

che d'ora in avanti i subeconomi, prima di chiudere i conti e d'innoltrarli alla superiore autorità, dovranno avere riscosso od equivalentemente assicurato ogni fitto in modo che la riscossione non ne resti dubbia; ovvero se circostanze particolari la rendano impossibile in tutto od in parte, o possano consigliare una totale o parziale remissione, debbano prima invocarne con motivi giustificati le competenti dichiarazioni o determinazioni dagl' imperiali regj delegati. Quindi nel presentare i conti dell' anno, se il beneficio continua ad essere vacante, o nel fornire gli elementi alla ripartizione delle rendite percette, se il beneficio sia riconferito, dovranno citarne la relativa ordinanza.

Milano, il 13 gennajo 1818.

IL CONTE MELLERIO.

Cav. Ab. GIUDICI, Consigliere.

(N.° 10.) *Applicabile anche ai coscritti inabili dell'ultima leva l'esenzione dal pagamento della tassa in addietro imposta.*

13 gennajo 1818.

N.° 33160-5419. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per opportuna intelligenza e norma di cotesta regia delegazione si partecipa in seguito alla circolare 23 luglio 1817, n.° 18122-2918, che la sovrana determinazione, in forza della quale i coscritti dichiarati inabili al militar servizio per fisiche indisposizioni non sono più tenuti al pagamento della tassa loro imposta dagli articoli 392 e 393 dell'istruzione generale 30 settembre 1812, debbe intendersi applicabile a tutti i casi di simile natura non ancora consumati relativamente all'ultima leva militare 1815 e 1816.

Milano, il 13 gennajo 1818.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 11.) *Nomina del signor conte* Giulio di Strassoldo *alle funzioni di presidente, e del signor conte* Guicciardi *a quelle di vicepresidente del governo di Lombardia.*

13 gennajo 1818.

N.° 895-102. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. e R. con venerata risoluzione del 28 scorso mese si è degnata di nominare il sig. conte *Giulio di Strassoldo*, finora governatore dell' Illirio, alle funzioni di presidente del governo di Lombardia, ed a quelle di vicepresidente dello stesso governo il sig. conte *Diego Guicciardi.*

Si fa premura il governo di far conoscere a codesta imperiale regia delegazione queste graziose sovrane determinazioni per intelligenza e norma.

Milano, 13 gennajo 1818.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 12.) *Schiarimenti sull' interpretazione del § 167, part. I del codice penale in merito che qualunque furto od infedeltà cessa d'essere un delitto quando l'autore risarcisca la parte prima che il suo reato sia a cognizione della magistratura.*

15 gennajo 1818.

N.° 290. Circolare.

L' imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie prime istanze criminali.

Dal senato lombardo - veneto del supremo tribunale di giustizia sono stati comunicati a quest' imperiale regio tribunale d' appello generale gli schiarimenti notificati cogli aulici decreti 4 ottobre 1804 e 12 ottobre 1805 nelle provincie tedesche sull' interpretazione del § 167, parte prima del codice penale.

Disponendo il § 167, parte prima del codice penale, che qualunque furto e qualunque infedeltà cessa di essere un delitto se il loro autore, prima che il suo reato sia a cognizione della magistratura, risarcisce per intiero il danno provenuto dal suo furto, e che lo stesso ha luogo anche nella complicità, ne segue dall' espresso tenore che l' autore del delitto, e non un terzo, debba aver

risarcito il danno, e che ciò debba essersi eseguito prima, e non dopo che il suo reato era a cognizione della magistratura. Basta poi a far cessare il delitto di complicità di un furto o di una infedeltà, se il complice, prima che il suo reato sia a cognizione della magistratura, risarcisce per intiero il danno provenuto dalla sua complicità, allorchè si può rilevare quale sia il danno dalla medesima provenuto.

I premessi schiarimenti, in esecuzione di venerato aulico decreto 7 gennajo corrente del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, si comunicano per l'esatta osservanza alle subordinate istanze criminali.

Milano, il 15 gennajo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SPERONI, Consigliere.

(N.° 13.) *Incaricata l' autorità giudiziaria di notificare immediatamente all' autorità finanziera l' arresto di un ispettore od altro individuo della forz' armata di finanza.*

15 gennajo 1818.

N.° 264-17. CIRCOLARE.

L'imp regio tribunale d'appello generale alle imp. regie prime istanze criminali.

In esecuzione di venerato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 30 dicembre p.° p.° n.° 3005, si comunica ai giudizj criminali dipendenti da quest' imperiale regio tribunale d' appello generale la seguente determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale:

« In tutti que' casi in cui si tratti del-
» l' arresto di un ispettore od altro indi-
» viduo della forz' armata di finanza, l' au-
» torità giudiziaria ne avverte preventiva-
» mente quella finanziera autorità a cui
» tale individuo è subordinato, o le comu-
» nica contemporaneamente il necessario av-
» viso, onde sia in grado di dare que' prov-
» vedimenti che vagliano a garantire la re-
» gia finanza dai pregiudizj che ordinaria-
» mente derivano dalla trascuranza di que-
» ste discipline. »

Sono incaricati i giudizj criminali della corrispondente esecuzione.

Milano, il 15 gennajo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SPERONI, Consigliere.

(N.° 14.) *Nel caso che un'autorità debba consultarne un' altra di egual rango, dovrà la richiedente aggiungere i proprj divisamenti.*

18 gennajo 1818.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con venerata risoluzione del 6 ottobre p.° p.° comunicata dall' imperiale regia commissione aulica centrale d' organizzazione con dispaccio del 16 dicembre pure scorso, S. M. I. R. si è degnata di dichiarare che ogni qual volta occorra ad un' autorità di consultarne un' altra di egual rango, debba sempre l'autorità richiedente comunicare all' altra

i proprj divisamenti e le proprie proposizioni. Questa massima generale, che comprende tutte le autorità d'ogni ordine, debbe essere osservata anche nelle provincie dalle autorità rispettive.

Il governo si fa sollecito di partecipare la premessa sovrana dichiarazione a cotesta delegazione, perchè vi si attenga all' evenienza de' casi, e ne istruisca di conformità gli uffici che da lei dipendono.

Milano, il 18 gennajo 1818.

MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 15.) *DETERMINAZIONI in punto dell'alloggiamento stabile della gendarmeria.*

19 gennajo 1818.

N.° 621-117. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra diverse interpellazioni fatte dalle imperiali regie delegazioni provinciali sul punto dell' alloggiamento stabile delle brigate e posti di gendarmeria secondo il nuovo ripartimento di quest' arma; dopo aver preso

in esame l'articolo *alloggi*, portato nella nuova organizzazione di questo corpo; considerato che nelle circostanze alle quali si suppongono i comuni posti sul lago di Como si trovano pure anche diversi comuni di stazione delle altre provincie; fatto poi riflesso che il bene del servizio esige che gli individui componenti le brigate o posti siano collocati unitamente in un sólo edificio, il governo nella seduta del giorno 16 andante ha determinato:

1. La reale gendarmeria sarà collocata in locali o di ragione comunale o presi a pigione per uno o tre anni.

2. Sarà continuata l'indennità stabilita dall'antecedente regolamento da corrispondersi ai comuni in lire 36 per ogni uomo a piedi, e in lire 72 per quello a cavallo, e ciò fino a che si farà luogo a nuove disposizioni; ritenendo per massima che questa corresponsione sarà sempre fatta sul completo degli uomini destinati alla stazione o posto, siano o no continuatamente presenti nel corso della locazione.

3. La retribuzione del *carantano* è accordata soltanto nel caso che il gendarme abbia a pernottare fuori del proprio comune presso l'abitante, senza che sia fatta alcuna deduzione sull'indennizzazione accordata al comune

in cui è stabilita la brigata o posto a cui appartiene il gendarme.

4. Il carantano d'alloggio, di cui è menzione all'articolo 3, sarà corrisposto all'abitante per cura della deputazione comunale; a tal effetto il comune rimetterà trimestralmente all'imperiale regia delegazione, per essere spedito all'imperiale regia direzione generale di contabilità, uno stato indicante il credito del comune corredato dell'invito municipale, e quitanzato dalla parte prendente, specificando le giornate ed il quantitativo delle teste per le quali fu somministrato. La direzione generale di contabilità, eseguita la relativa liquidazione, proporrà al governo le disposizioni di pagamento.

5. Volendo possibilmente alleggerire l'abitante dal peso dell'alloggio al gendarme fuori della propria residenza, e volendo conciliare la possibile economia a favore dell'erario, resta stabilito che qualora il gendarme sorta dal proprio comune ed abbia a pernottare in altro comune ove esista brigata o posto di gendarmeria, dovrà alloggiare nel quartiere di questo, senza che il comune possa avere pretesa alcuna; ma il comune medesimo non potrà essere obbligato a fare alcuna somministrazione di letti o mobiglia.

6. Ogni brigata o posto di gendarmeria avrà una sola stanza pei gendarmi; una stanza pei sottuffiziali, che servirà pure d'ufficio; una stanza per gli ammogliati, se ve ne fossero; una cucina, ed una stanza per la momentanea custodia dei detenuti.

7. Ogni brigata a cavallo, oltre i luoghi prescritti nell'articolo precedente, avrà una stalla o stalle per sei ed anche otto cavalli, ed una camera per le selle, e proporzionatamente pei posti.

8. I comuni di stazione dovranno pure continuare alla prestazione del locale e degli effetti occorrenti all'imperiale regia gendarmeria giusta i regolamenti antecedenti, e contro la suddetta corresponsione, non credendosi d'innovare nemmeno su questa parte in pendenza di un sistema generale di perequazione degli altri servizj che si fanno a cura dei comuni.

Il governo nel comunicare a codesta imperiale regia delegazione le sopraddette discipline, la incarica altresì di rendere avvertiti di conformità i comuni che vi possono avere interesse, onde abbiano ad uniformarsi, e ciò sino a nuova disposizione.

Milano, il 19 gennajo 1818.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 16.) *Diramazione delle istruzioni per le imperiali regie delegazioni nell' esercizio delle proprie attribuzioni.*

24 gennajo 1818.

N.° 1252-147. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Gli annessi fogli di stampa contengono le istruzioni superiormente sanzionate, alle quali dovranno le delegazioni esattamente uniformarsi.

Le delegazioni nell' esecuzione di dette istruzioni porranno mente alle seguenti avvertenze:

Il paragrafo 52 non deve recar variazione nell' attuale distribuzione delle materie, essendo appunto il sistema non seguito dalle delegazioni quello che corrisponde al sistema governativo.

Resta finalmente da osservarsi, riguardo alle nuove module del protocollo e del repertorio, che pel corrente anno, essendo le rispettive operazioni già incamminate sopra diverse forme, si potrà continuare nello stesso modo; sarà cura de' delegati di disporre le cose in guisa che col principio dell' anno venturo

siano anche in questo particolare eseguite le prescrizioni contenute nelle annesse stampe.

Milano, il 24 gennajo 1818.

MELLERIO, Vicepresidente.

ISTRUZIONI

Per le imperiali regie delegazioni del regno lombardo-veneto approvate da S. M. con risoluzione sovrana data a Klausenburg il 26 agosto 1817.

Capo primo.

Destinazione e costituzione organica dell'imperiale regia delegazione.

§ 1. L'imperiale regia delegazione è l'autorità politico-amministrativa nell'estensione del territorio che le è affidato.

2. Il prospetto unito sotto *A* contiene lo stato del personale quale è stabilito per le imperiali regie delegazioni di ciascuna provincia.

3. Le imperiali regie delegazioni sono immediatamente subordinate al governo, e corrispondono col medesimo mediante rapporti.

4. Le altre autorità colle quali le imperiali règie delegazioni corrispondono, però senza veruna influenza di comando, sono il magistrato di sanità, la direzione generale di polizia, la direzione generale d' acque e strade, i direttori generali dei licei, ginnasj, scuole normali, gli ordinariati, le autorità giudiziarie di prima istanza, tutte le autorità dipendenti dal comando generale, l' autorità bancale o di finanza della provincia, inoltre le imperiali regie delegazioni delle altre provincie.

Con queste autorità le imperiali regie delegazioni corrispondono mediante note e per tutte le emergenze in cui si rendesse necessaria o utile la loro cooperazione. Qualora le opinioni fossero discordi, ne fanno rapporto all' imperiale regio governo e ne attendono le determinazioni. Le imperiali regie delegazioni senza un ordine del governo non potranno sulla semplice ricerca delle succennate autorità dar luogo a disposizioni tali che eccedessero i limiti delle proprie competenze o fossero contrarie ai veglianti regolamenti; ma se circostanze urgenti lo richiedessero, potranno prestarvisi, facendone però contemporaneamente dettagliato rapporto all' imperiale regio governo.

5. In viá di massima le imperiali regie delegazioni non tengono alcuna corrispondenza per iscritto colle autorità che si trovano in estero stato: ne' casi nulladiméno d' urgenza, e massimamente per gli oggetti risguardanti la polizia, potranno le imperiali regie delegazioni delle provincie di confine mantenere le necessarie relazioni colle medesime, rendendo però informato il governo di quanto si tratta.

Quando le imperiali regie delegazioni, esclusi i detti casi di urgenza, ricevessero domande, lettere requisitoriali o simili dalle autorità di stati esteri, dovranno in originale innoltrarle all' imperiale regio governo con tutte quelle indicazioni e quegli schiarimenti che potrebbero desiderarsi, onde il governo sia in istato di dare o far pervenire l' analogo riscontro alle autorità od all' ufficio estero requirente.

6. La congregazione provinciale non è già dipendente dalle imperiali regie delegazioni, ma è presidialmente sopravvegliata e diretta dallo stesso imperiale regio delegato o da chi ne fa le veci.

7. L' istituto nazionale, l' università, l' accademia di belle arti, la camera di commercio, siccome uffici e stabilimenti che estendono i loro rapporti oltre i limiti di una

sola provincia, dipendono immediatamente dall' imperiale regio governo; possono però tenersi in corrispondenza colle imperiali regie delegazioni conformemente al disposto nel precedente § 4.

8. Subordinati e immediatamente dipendenti dalle imperiali regie delegazioni sono,

a) *Assolutamente* i cancellieri del censo, le autorità municipali, le congregazioni di carità, i licei, i ginnasj, le scuole normali, gl' ingegneri d' acque e strade, i subeconomi ecclesiastici, le fabbricerie delle chiese, ed in generale tutti quegl' impiegati, uffizj e stabilimenti pubblici che soggetti alla tutela governativa hanno un rapporto limitato colla periferia delle rispettive provincie, e che non dipendono immediatamente dai tribunali giudiziarj, da speciali amministrazioni o dal comando generale.

b) *Relativamente nella specialità degli affari e delle operazioni d' ufficio* gl' intendenti di finanza nei casi di premura e di maggiore importanza, e tutta volta che venissero richiesti per assistenza di forza armata o per comunicazione di notizie relative alle materie di attribuzione delle imperiali regie delegazioni; inoltre i commissarj di polizia per gli affari la cui ispezione è appoggiata agl' imperiali regj delegati; i corpi ecclesiastici e

le fondazioni pie negli oggetti risguardanti le temporalità; le autorità incaricate della procedura e giudizio nelle materie di gravi trasgressioni politiche; gli uffizj postali per ciò che concerne il buon servigio generale delle poste, escluso quanto riguarda l'interna regolarizzazione di questi uffici.

9. L' autorità delle imperiali regie delegazioni è meramente esecutiva, limitata agli oggetti amministrativo-politici, ed affatto dipendente e subordinata agli ordini ed alle istruzioni che loro vengono prescritte ed abbassate dall' imperiale regio governo.

10. In conseguenza alle imperiali regie delegazioni non ispetta di stabilire e pubblicare di propria autorità massime e regolamenti generali, come pure d' immischiarsi in affari ad esse non attenenti. Esse dovranno astenersi da qualunque atto legislativo o giudiziario, quali sarebbero le ordinanze proibitive, le comminatorie o le inflizioni penali che non avessero il chiaro ed espresso appoggio nel testo delle leggi già promulgate e vigenti.

11. Le imperiali regie delegazioni esercitano la loro autorità o *col mezzo di uffici loro subordinati*, o *immediatamente da sè stesse*.

12. La esercitano *col mezzo degli uffici subordinati*, comunicando ad essi gli ordini

superiori o le proprie prescrizioni, dirigendoli con determinate norme ed istruzioni; ordinando, insistendo e costringendoli all' esecuzione, e sostenendo poi, ove occorra, gli uffici stessi colla forza pubblica.

Siccome poi in via di massima le imperiali regie delegazioni s' intendono sempre risponsabili della pronta e regolare esecuzione di quanto viene da esse demandato agli uffizj ed impiegati subalterni, così viene accordata alle imperiali regie delegazioni la facoltà di eccitare, di ammonire, di minacciare la sospensione del soldo e dell' impiego a quelli che mancassero ai loro doveri; di effettuare la missione in luogo di un commesso a tutto loro carico, e finalmente ne' casi gravi e d' incorreggibile pertinacia di devenire alla sospensione del soldo ed anche dell' impiego, rendendone però indilatamente informato l' imperiale regio governo con tutte le circostanze che possono aver dato luogo a questa misura.

Dalle decisioni e provvidenze date dagli uffizj ed autorità subalterne resta sempre libero alle parti il ricorso alle imperiali regie delegazioni. Queste, sentite le deduzioni delle autorità contro cui cade il gravame, provvederanno nei limiti delle proprie competenze.

13. *Immediatamente da sè stesse* esercitano la loro autorità le imperiali regie delegazioni col sorvegliare, col provvedere definitivamente, col riferire e consultare l' imperiale regio governo, col far uso dei mezzi coattivi che sono in loro facoltà.

14. Il diritto e rispettivamente l' obbligo di *sorvegliare* si deve dagl' imperiali regj delegati estendere sopra tutti gli oggetti relativi alla politica amministrazione, e che possano o direttamente o indirettamente influire alla conservazione, alla prosperità ed al miglior bene dello stato, delle provincie e dei sudditi.

15. Il diritto e dovere di *provvedere definitivamente* è limitato,

a) Agli affari di pubblico buon ordine e di esecuzione;

b) A quelli che espressamente e chiaramente la legge o l'imp. regio governo rimette alle facoltà delle imperiali regie delegazioni;

c) Ai casi d'urgenza, ma ristrettivamente solo in quanto dal ritardo potesse risultare un danno irreparabile: le imperiali regie delegazioni sono però sempre in dovere di prevedere in tempo i bisogni, e di chiedere regolarmente le superiori abilitazioni; potendo altrimenti divenir risponsabili delle pregiudizievoli conseguenze che fossero per derivare dalla loro trascuratezza.

Dalle definitive provvidenze delle imperiali regie delegazioni è sempre libero alle parti il ricorso all' imperiale regio governo.

16. Le imperiali regie delegazioni devono *riferire e consultare*,

a) Nei casi non contemplati dalla legge;

b) In quelli espressamente riservati alla definizione dell' imperiale regio governo o delle autorità superiori;

c) Nei casi dubbj e negli affari più importanti che portassero a conseguenze, e che all' atto della loro esecuzione presentassero rilevanti e non preveduti ostacoli;

d) Nei casi di gravame da una nozione delle imperiali regie delegazioni;

e) Nei casi di suppliche per ottenere in via di grazia la dispensa o moderazione di una disposizione di legge, o la modificazione di un decreto già proferito dalla stessa imperiale regia delegazione;

f) Nelle proposizioni per lo stabilimento di regolamenti generali o di massime direttive per la condotta e definizione degli affari;

g) Ove si trattasse d' interpretazione di legge o di disposizioni generali;

h) Ogni volta che si avessero a proporre de' provvedimenti per rimediare ai mali, o per promuovere sempre più la prosperità delle provincie;

i) Finalmente in tutti i casi in cui le imperiali regie delegazioni venissero eccitate dall' imperiale regio governo a riferire.

Gli affari su cui versar devono i rapporti saranno preparati e maturati in modo che sottoposti all' imperiale regio governo, non occorra di dover richiamare ulteriori informazioni. In via ordinaria dovrà previamente sentirsi il parere delle autorità che aver possono un immediato interesse nella decisione della cosa: trattandosi di gravami, dovranno chiedersi le deduzioni dell' ufficio contro cui cade il reclamo. Gli allegati ai quali si riferiscono i rapporti dovranno sempre unirsi in originale.

17. Il diritto di *far uso dei mezzi coattivi*, come pure i modi con cui procedere in queste circostanze sono determinati nei rispettivi casi dai regolamenti o leggi generali o speciali, o da particolari decreti governativi; nè possono in alcun modo praticarsi senza l' appoggio chiaro e preciso delle leggi, dei regolamenti e dei decreti medesimi.

Capo II.

Affari e sfera d' attività delle imperiali regie delegazioni.

18. Agli affari sui quali le imperiali regie delegazioni esercitano la loro autorità nei

limiti e colle norme soprindicate appartengono:

Primo. *Quelli che hanno rapporto alla costituzione politica ed allo stato formale del suo territorio;* in particolare

a) Il vegliare per *la conservazione dei diritti del sovrano.* Dovranno a tal fine attendere onde non venga fatta dagli stati o governi limitrofi alcuna usurpazione o novità nociva al territoriale dominio. Ove i confini sieno formati dagli alvei dei torrenti o da' fiumi arginati e riconosciuti di libera navigazione, si terranno specialmente vigili per rilevare se le opere che s'intraprendessero dagli esteri governi, sia in acqua, sia lungo le rive, non siano dirette a pregiudizio delle nostre sponde, e se la libertà della navigazione non venga in alcun modo turbata. In qualunque caso di violata giurisdizione o di novità pregiudizievole per parte degli esteri governi o degli abitanti limitrofi, sarà dovere delle imperiali regie delegazioni di verificare il fatto in via sommaria, di raccogliere ed unire le necessarie prove, e di riferire l'emergente, innoltrando il tutto all'imperiale regio governo colla massima sollecitudine: avranno però sempre presente le imperiali regie delegazioni di progredire in questa delicata materia colla possibile riservatezza e prudenza.

Essendo fra i più eminenti diritti della sovranità quello di sanzionar leggi, veglieranno le imperiali regie delegazioni perchè niun corpo od autorità si arroghi questo diritto, come pure perchè nissuno si frammischi nelle attribuzioni del potere giudiziario, che è esclusivamente affidato ai tribunali e giudici.

b) I confini e la politica topografica divisione delle provincie.

Qualora insorgano su questo particolare delle contestazioni fra le provincie, dovranno le imperiali regie delegazioni corrispondere fra loro per appurare i fatti e rimettere le cose nello *statu quo*, sottoponendo in ogni caso alla decisione dell' imperiale regio governo la storia dell' avvenuto ed il punto contestato.

Rispetto alla demarcazione dei distretti delle cancellerie ove non esistano le mappe censuarie, dovranno le imperiali regie delegazioni, in caso di contestazione, dirigersi a norma delle disposizioni vigenti; laddove poi esistano le mappe, non si avrà che ad ordinare ai cancellieri di attenersi alle loro istruzioni in proposito.

Ancorchè sia seguita la sistemazione dei confini provinciali, distrettuali e comunali, se l' esperienza od altro speciale motivo facesse conoscere alle imperiali regie delegazioni la convenienza di qualche rettificazione

ulteriore, ne innoltreranno all' imperiale regio governo il progetto ragionato per le sue deliberazioni.

c) *La sorveglianza e la direzione degli uffici ed impiegati subalterni.*

Dipendendo il buon servizio di S. M. dal regolare andamento degli uffizj, e dalla onestà, capacità e buona condotta degl' impiegati, dovranno le imperiali regie delegazioni invigilare e provvedere perchè in tutti gli uffici da esse dipendenti vengano esattamente eseguite le istruzioni ed i metodi loro prescritti per la trattativa ed il disbrigo degli affari, e perchè niuno esca dai limiti e dalle attribuzioni demandategli.

La vigilanza sull'onestà, capacità e buona condotta degl' impiegati della provincia è un altro dei principali loro doveri: questa vigilanza dovrà in particolar modo estendersi su quegl' impiegati che sono immediatamente subordinati alla loro direzione, tenendosi bene istrutti su questo punto, ond'essere in grado non solo d' informare il governo ad ogni richiesta, ma ben anche di provvedere in tempo ai mali che potrebbero risultare dalla incapacità o cattiva condotta.

In caso di nomine o di proposizioni ad impieghi avranno presente di preferire e indicare sempre i più meritevoli, di unire le

note dei quiescenti col parere sull' attitudine di questi al posto di cui si trattasse: si avranno poi in parità di merito i convenienti riguardi agli anni di servizio.

I regolamenti o le speciali disposizioni in ciascun ramo d' amministrazione indicano gl' impieghi che sono d' immediata collazione delle imperiali regie delegazioni, e quelli per cui non compete loro che la proposizione.

Per massima, ed ove non sia altrimenti ordinato, spetta all' imperiale regia delegazione l' accettare la rinuncia di quegl' impiegati, la cui nomina ad essa compete. La dimissione poi degl' impiegati in pianta stabile, in quanto la necessità di tale misura fosse provocata da mancanze in ufficio, dovrà essere proposta all' imperiale regio governo, non avendo le imperiali regie delegazioni che la facoltà di sospenderli dalle funzioni e dal soldo ne' casi d' incorreggibilità o di fondati indizj di reità.

L' imperiale regia delegazione può accordare agl'impiegati immediatamente da essa dipendenti dei permessi di congedi temporanei per otto giorni. Per un maggior tempo, per la facoltà di viaggiare all' estero o di portarsi alla capitale dell' impero, come pure per un cambio o traslocazione d' impiego

dovrà riportarsi l'approvazione delle autorità superiori. Appartiene finalmente alle imperiali regie delegazioni la proposizione delle pensioni, gratificazioni o sussidj per tutti gli impiegati direttamente o indirettamente a loro subordinati, attenendosi alle prescrizioni in corso. Spetterà alle imperiali regie delegazioni il ricevere il giuramento d'ufficio dai loro proprj impiegati, dall' aggiunto in giù, attenendosi alla formola *B* che si unisce. Anche i cancellieri del censo presteranno il loro giuramento presso la delegazione. Per gl' impiegati nei comuni lontani dalla residenza dell' imperiale regia delegazione potranno gl'imperiali regj delegati incaricare i cancellieri a ricevere l' atto di giuramento, rimettendo però il relativo protocollo all' imperiale regia delegazione.

Tra gli uffizj porteranno le imperiali regie delegazioni una particolare attenzione e sorveglianza sugli archivj, massimamente su quelli che conservano carte antiche e importanti. Gli archivj generali però che si trovano nella città capoluogo del governo saranno immediatamente dipendenti dal governo medesimo.

d) Organizzazione e costituzione dei comuni.

Abbenchè l' amministrazione comunale venga affidata alla vigilanza e direzione delle

congregazioni provinciali, ciò per altro deve intendersi relativamente al patrimonio ed all'economia dei comuni; ma per ciò che riguarda la parte organica e costitutiva di essi, l'ispezione appartiene intieramente all'autorità delle imperiali regie delegazioni; quindi spetta ad esse l'invigilare pel buon ordine e per la regolare unione dei consigli comunali, per l'uscita e per la rinnovazione dei membri componenti gli stessi consigli, per le nomine o per le proposizioni dei podestà e degli altri impiegati municipali, attenendosi alle prescrizioni attualmente in corso.

e) *Ammissioni alla cittadinanza e permissioni alla emigrazione.*

Le ammissioni o il riconoscimento del diritto di cittadinanza, come pure il permesso di emigrare sono riservati alle autorità superiori. Spetta però alle imperiali regie delegazioni l'esaminare le domande e i titoli prodotti, e il farne le proposizioni all'imperiale regio governo: spetta egualmente ad esse di assumere le notizie nei casi di effettuata o tentata emigrazione, e d'invocare l'appoggio del governo quando per impedirla si rendessero necessarie speciali provvidenze definitive.

f) *La tutela dei diritti, delle prerogative di rango e delle distinzioni*, le quali possono

essere acquistate a titolo di nascita o di speciali concessioni.

g) Materie feudali.

In questo particolare le imperiali regie delegazioni veglieranno onde lo stato non venga defraudato ne' suoi diritti di riversibilità all' evenienza de' casi, e non siano distratti, danneggiati o dichiarati liberi simili beni feudali. Ne' casi di riconosciuta malversazione pregiudizievole allo stato ne' beni soggetti a vincoli feudali, dovranno gl' imperiali regj delegati limitarsi ad informarne l' imperiale regio governo, attendendo le sue risoluzioni.

19. Secondo. *Alla sfera dell' attività delle imperiali regie delegazioni appartengono gli oggetti che hanno rapporto alla religione e al culto;* in particolare

a) La conservazione dei diritti del sovrano negli affari ecclesiastici, e la sorveglianza dello stato nei rapporti del sacerdozio coll' impero.

Invigileranno quindi perchè non vengano introdotti o pubblicati brevi o bolle senza il *R. placet*, conformandosi a questo riguardo alle prescrizioni in corso. Veglieranno pure perchè non vengano insegnate e predicate massime contrarie ai diritti della podestà secolare; non dimenticheranno che è interamente dell' autorità sovrana e secolare la

procedura e il giudizio nelle cause civili e criminali del clero, non escluse pure le matrimoniali e beneficiarie; non permetteranno che venga fatta alcuna alterazione ne' confini delle diocesi o dei circondarj parrocchiali; veglieranno perchè niun ecclesiastico eserciti qualunque siasi giurisdizione vescovile o parrocchiale senz'aver prima ottenuto il *R. placet.*

b) *La cura di promuovere i vantaggi della religione dominante, e di proteggere le sette tollerate entro i limiti prescritti dalla legge.*

Sarà in particolar modo dovere delle imperiali regie delegazioni di togliere qualunque soggetto di mala intelligenza o di partito che potesse insorgere fra individui o corpi di diverse religioni, e di promuovere in vece lo spirito di tranquillità e di concordia.

c) *L' ispezione di disciplina negli oggetti secolari della chiesa.*

Sotto questo titolo viene la vigilanza da prestarsi dall' autorità politica, perchè indipendentemente dall' approvazione governativa non siano aperte nuove chiese, non s' introducano nuove feste, non si adottino nuovi riti, nuove cerimonie, non si facciano processioni, non s' introducano missioni, non si ammettano nuovi esercizj pubblici spirituali o funzioni ecclesiastiche straordinarie; perchè non si tengano adunanze religiose in

luoghi secreti o in ore incongrue; perchè non si formino confraternite od altre associazioni ecclesiastiche; perchè non si riuniscano le corporazioni de' regolari soppressi, non s' introducano nei monasteri o conventi conservati delle nuove regole nell' ordine, e perchè non si ammettano al domicilio, e molto meno ai beneficj sacerdoti di estero stato, giusta le vigenti sovrane prescrizioni.

d) La sorveglianza e direzione degli stabilimenti d' istruzione pel clero.

Sino a che le imperiali regie delegazioni non abbiano ricevuto su questo punto importante le necessarie istruzioni, si limiteranno a riferire all' imperiale regio governo in tutti i casi ne' quali avessero motivo di rilevare ostacoli sulle massime e sulle dottrine che s' insegnassero in un seminario o in altro special luogo d' educazione del clero.

e) Il culto esterno e gli stabilimenti che vi appartengono.

Debb' essere cura delle imperiali regie delegazioni di far sì che il culto esterno sia praticato col conveniente rispetto e conformemente alle vigenti prescrizioni.

f) Ispezione sopra tutte le comunità ed associazioni religiose, e sull' economica amministrazione delle loro sostanze.

L' ispezione sulle comunità ed associazioni religiose debb' essere diretta al fine che queste niente operino a pregiudizio del sovrano o dello stato, e che anzi si contengano nei limiti della loro istituzione. Le leggi e regole approvate dalle autorità competenti serviranno in questa parte di norma alle imperiali regie delegazioni.

g) *L' incremento e l' amministrazione delle fondazioni mobili ed immobili dedicate alla religione e al culto in generale o a particolari istituti religiosi.*

20. Terzo. *Appartengono inoltre alla sfera d' attività delle imperiali regie delegazioni gli oggetti di pubblica istruzione, e quelli che influiscono sull' educazione del popolo e sulla coltura della nazione;* in particolare

a) *La sorveglianza e direzione degli stabilimenti pubblici d' istruzione, ad eccezione delle università.*

Sono sottoposti alla sorveglianza delle imperiali regie delegazioni le case di educazione, le accademie scientifiche, quelle per le arti e pei mestieri, come sarebbero scuole d' agricoltura, o quelle dirette all' incremento dell' industria nazionale. Le imperiali regie delegazioni non si dimenticheranno egualmente di vegliare e dirigere anche col mezzo delle municipalità le istituzioni private di

educazione, e di tenersi informate costantemente del progresso in generale dell' istruzione pubblica.

b) Gli stabilimenti pubblici diretti a coltivare lo spirito e a procurarsi individualmente delle cognizioni, come per esempio biblioteche, collezioni di capi d' opera dell' arte, musei e gabinetti di storia naturale. Relativamente alla vigilanza e direzione di questi stabilimenti, le imperiali regie delegazioni si conformeranno alle speciali istruzioni vigenti pei rispettivi luoghi.

c) La sopravveglianza ed amministrazione dei fondi e stabilimenti destinati a soccorrere la gioventù studiosa, al mantenimento de' maestri ed alla conservazione degl' istituti.

Dovranno a questo riguardo osservarsi le massime generali che sono stabilite per l' amministrazione dei beni posti sotto la pubblica tutela.

21. Quarto. *Alla sfera d' attività delle imperiali regie delegazioni appartengono anche gli oggetti di pubblica beneficenza.* L' economia e l' amministrazione del patrimonio di questi istituti di pubblica beneficenza è invero affidata alle congregazioni provinciali; rimane però sotto le ispezioni delle imperiali regie delegazioni,

a) La parte organica e costitutiva tanto dei corpi che amministrano, come dei rispettivi istituti.

Perciò le imperiali regie delegazioni veglieranno affinchè nelle radunanze delle autorità incaricate dell' amministrazione e cura degli stabilimenti di pubblica beneficenza sia osservato l'ordine, sia provveduto convenientemente alla sortita de' membri di questi corpi amministranti ed al loro rimpiazzo, come pure perchè vengano sottoposte all' approvazione dell' imperiale regio governo le proposizioni per le nomine degl' impiegati a norma delle veglianti leggi e pratiche.

b) La sorveglianza e la direzione relativamente all' istruzione, all' educazione ed ai lavori dei ricoverati ne' varj ospizj di beneficenza.

c) La vigilanza sugli orfanotrofj e sulle case degli esposti ne' medesimi rapporti.

d) La vigilanza sui monti di pietà od altri stabilimenti simili, diretti a mutuar danari ai poveri.

e) Le proposizioni per sussidj caritatevoli in caso di gravi pubbliche sventure, come incendj, inondazioni, oppure per circostanze straordinarie, particolarmente per individui o famiglie che mancassero di sussistenza.

22. Quinto. *Appartengono alla sfera d' attività delle imperiali regie delegazioni tutti gli*

oggetti che hanno rapporto alla legislazione di polizia; ed in particolare

a) *La polizia per le sussistenze*, cioè quelle disposizioni dirette a procurare in sufficiente abbondanza, in buona qualità e prezzi convenevoli gli articoli necessarj ai bisogni della vita. A questo riguardo le imperiali regie delegazioni si atterranno alle prescrizioni già emesse sopra la polizia delle sussistenze, e in particolare sui calmieri delle vittovaglie.

Principalmente poi non si dimenticheranno alla sopravvenienza di straordinarie circostanze, che i vincoli alla libertà del commercio e tutte le misure coattive, sia per costringere i possessori di simili articoli alla vendita, sia per mantenere i prezzi delle derrate sotto al livello del prezzo comune, anzichè attirare, allontanano l' abbondanza; essendo all'incontro il migliore de' mezzi per ottenere l'abbondanza quello di promuovere la concorrenza dei venditori.

b) *La polizia di sicurezza*, cioè quelle disposizioni che tendono a proteggere e difendere i sudditi contro i delitti, le leggerezze, imprudenze, e contro i pericoli naturali e accidentali.

Appartiene qui la vigilanza da portarsi sui forestieri, osti, bettolieri; il tener mano forte all' osservanza del divieto di portar

armi; le disposizioni in casi d' incendio, d' inondazioni ed altri simili accidenti. Spetta qui pure l' esercizio della giudicatura nelle gravi trasgressioni di polizia, per la parte che a norma del codice penale è attribuita alle imperiali regie delegazioni: finalmente il valersi delle diverse specie di forz' armata istituite per la conservazione della sicurezza pubblica, conformemente alle speciali prescrizioni attivate in proposito.

c) *La polizia dei costumi* ovvero le disposizioni tendenti a mantenere il buon costume e a conservare la pubblica decenza.

Le istruzioni per la censura hanno particolarmente in vista questo interessante punto di polizia. Negli altri casi le imperiali regie delegazioni dovranno dirigersi colle misure di precauzione e di prudenza a norma delle circostanze.

d) *La polizia di beneficenza e quella pei poveri* che comprende le disposizioni relative al bando della mendicità, alla separazione dei veri poveri, e alla collocazione rispettiva di essi nelle case di ricovero, di lavoro volontario o di lavoro forzato.

Laddove il bando della mendicità trovisi già attivato, le imperiali regie delegazioni non avranno che a vegliare per l' esecuzione dei vigenti regolamenti, per rimediare ai

disordini che si fossero introdotti, e per promuovere la prosperità degl' istituti eretti a questo scopo. Negli altri luoghi dovranno immediatamente occuparsi, di concerto colle congregazioni provinciali, per proporre i modi all' imperiale regio governo onde attivare una così benefica istituzione, quale è sicuramente quella del bando della questua.

e) La polizia di sanità, cioè quelle disposizioni che tendono a prevenire le cause di possibili malattie e di epidemie.

f) La polizia medica, qual mezzo di disposizione per rimettere lo sconcerto avvenuto nella salute pubblica.

23. Sesto. *Appartengono inoltre alla sfera d' attività delle imperiali regie delegazioni gli oggetti relativi all' ornato, al comodo ed al divertimento pubblico;* e in particolare

a) La conservazione de' monumenti pubblici. Per tal fine le imperiali regie delegazioni dovranno invigilare perchè non siano deturpati, mutilati, abbattuti o lasciati alla rovina le pitture, le statue, gli edificj pregevoli per l' antichità o per l' arte che trovansi in luoghi pubblici. Particolarmente nelle pubbliche piazze e nelle chiese più distinte per quadri, marmi ed altri oggetti di belle arti disporranno perchè non venga fatta novità, cangiamento, ristauro o lavoro di sorta senza il

previo permesso della commissione dell' ornato.

b) *La sorveglianza sull' erezione di nuove fabbriche e sulle strade urbane.*

c) *La cura de' giardini e passeggi pubblici, teatri ed altri luoghi di riunione.*

Lo spirito sociale, da cui deriva la gentilezza dei costumi e la buona armonia nelle varie classi dei cittadini, si promuove particolarmente dalla facilità di unirsi e di convivere. Deve quindi adoperarsi l' autorità politica perchè nelle città più popolose, e compatibilmente colle circostanze locali ed economiche, non manchino simili stabilimenti; attendendo, ove esistano, per la loro conservazione, e perchè nelle adunanze regni la necessaria urbanità e decenza.

d) *Spettacoli.* Ad eccezione della città capoluogo dell' imperiale regio governo, ove gli spettacoli dipendono dal governo medesimo, devono negli altri luoghi le imperiali regie delegazioni portare su questo oggetto la loro attenzione: dovranno quindi invigilare perchè i fondi che potessero esistere a tal fine non vengano distratti o consunti altrimenti; perciò s' informeranno dell' andamento delle società, di quelle particolarmente che sono proprietarie de' teatri, procurando con destrezza e prudenza di dirigere

le medesime in modo che senza carico del pubblico erario non manchino gli ordinarj spettacoli, e che questi sieno convenienti al luogo, al tempo ed alle circostanze.

24. Settimo. *Appartengono inoltre alla sfera d' attività delle imperiali regie delegazioni tutti gli oggetti che hanno rapporto all' industria nazionale ed ai mezzi per promuoverla;* e in particolare

a) L' agricoltura ed i rispettivi istituti per favorirla.

Essendo l' agricoltura la sorgente più feconda della ricchezza nazionale, porteranno le imperiali regie delegazioni la maggior attenzione su questo punto: perciò sarà utile che esse cerchino di conoscere quegl' individui del loro territorio che con maggior passione ed intelligenza attendono a migliorare i terreni e i modi di coltivazione; quindi col loro mezzo potranno diffondere e far praticare tutte le utili scoperte che andranno raccogliendo col sussidio delle società d' agricoltura, e che l' imperiale regio governo non mancherà pure di far loro comunicare di mano in mano; indagheranno se vi sieno terreni sterili, paludosi ed incolti, e proporranno i mezzi per renderli fruttiferi.

b) L' accrescimento e la migliorazione delle razze del bestiame, e la polizia veterinaria;

c) *La conservazione de' boschi e le rispettive discipline.*

d) *La caccia e la pesca.*

e) *La direzione delle fabbriche, de' mestieri, e le ispezioni sulle classi d' artieri, e delle rispettive loro discipline.*

f) *La protezione e l' incremento del commercio con tutte le sue diramazioni e graduazioni.* A tal fine di concerto colle rispettive camere di commercio le imperiali regie delegazioni si tengono al fatto di ogni avvenimento, ne indagano e ne rilevano le cause, provvedono ai disordini che si scoprissero nei limiti delle proprie competenze: nei casi importanti ne informano l'imperiale regio governo, proponendo i mezzi onde accrescere la prosperità di questo ramo d'industria nazionale. Sotto questo titolo si comprende pure l'obbligo delle imperiali regie delegazioni di vegliare perchè le fiere e i mercati, di cui trovansi in possesso i comuni, ottengano tutte quelle facilitazioni che compatibilmente colle leggi di finanza, di sanità e di polizia valgano a promuovere la maggiore affluenza delle merci, ed in particolar modo dei grani. Le imperiali regie delegazioni non permetteranno che s' introducano nuove fiere senza la speciale approvazione delle autorità superiori. Quanto ai mercati poi, nel caso di nuove

domande s' istruiranno, se e quali vantaggi possano nascere dall' accordarli, se niun pregiudizio sia per derivare ai comuni circonvini che fossero già in possesso d' averli, e informeranno l'imperiale regio governo col loro voto, attendendo le superiori decisioni.

g) *La conservazione delle strade*, *dei ponti e degli argini*, specialmente quando i fiumi, torrenti o canali siano atti alla navigazione od alla irrigazione de' terreni. Essendo stata affidata tutta la parte relativa all' amministrazione delle acque e strade, in quanto riguarda l'interesse delle provincie, alle rispettive congregazioni provinciali, rimane alle imperiali regie delegazioni l' amministrazione di tutta quella parte che risguarda direttamente l' interesse dello stato.

h) *Miniere e cave:* qual soggetto d' industria e di rendita, per quanto riguarda il promoverne le scoperte, e l' animarne i proprietarj e gl' intraprenditori.

i) *Monete.* L' esecuzione delle leggi monetarie, che tanto influiscono sul traffico e sul commercio, deve pure interessare la vigilanza delle imperiali regie delegazioni, onde non vengano introdotte in circolazione monete false o proibite, e non si alterino quelle in corso.

k) *La sorveglianza su i pesi e le misure*, la di cui esattezza è di sì grande importanza sul negozio e sul traffico, pone in dovere le imperiali regie delegazioni di praticare frequenti e improvvise visite alle botteghe e presso i negozianti.

25. Ottavo. *Appartengono inoltre alla sfera d' attività delle imperiali regie delegazioni gli oggetti d' amministrazione militare, ove abbia luogo la cooperazione politica*; e in particolare

a) *Il completamento delle truppe*, cioè la coscrizione, la leva, i congedi, la diserzione.

b) *L' acquartieramento delle truppe* tanto nei luoghi di guarnigione stabile, quanto in quelli di passaggio, e conseguentemente ciò che si riferisce alle operazioni di marcia.

c) *L' approvvigionamento delle truppe* e i mezzi di trasporto che sono in relazione col medesimo.

d) *La cooperazione nell' abbigliamento, armamento e allestimento delle truppe.*

In questi rami di pubblica amministrazione debbono le imperiali regie delegazioni prendere i concerti colle autorità militari, e contenersi a norma delle speciali disposizioni che trovansi in corso.

26. Nono. *Appartengono inoltre alla sfera d' attività delle imperiali regie delegazioni tutti*

gli oggetti che riguardano propriamente la pubblica economia, in quanto si richieda la loro cooperazione per appoggiare e proteggere questi rami di rendita pubblica.

Quantunque gli affari relativi alle imposte dirette e indirette, le rendite demaniali e di finanza, e l' amministrazione delle casse siano affidati ad autorità proprie, cioè alle congregazioni provinciali, alle intendenze di finanza o alle direzioni demaniali, non ostante sarà sempre obbligo delle imperiali regie delegazioni di prendervi ingerenza ogni volta che in qualsisia modo giungessero a loro cognizione oppressioni, disordini, malversazioni, o in quanto venisse da quelle autorità richiesta ne' modi regolari la loro assistenza.

Nel primo caso sarà loro dovere di renderne tosto avvertiti i rispettivi corpi o capi d' amministrazione; che se da questi non venisse dato verun provvedimento, o almeno non congruo, in tal caso dovranno indilatamente informarne l' imperiale regio governo; ciò che dovrà anche sempre aver luogo nei casi di particolare rilievo, o quando si trattasse del capo d' ufficio di tali amministrazioni provinciali.

Dovrà poi sempre essere accordata dalle imperiali regie delegazioni alle autorità suddette la ricercata assistenza nelle forme prescritte.

27. Decimo. *Appartiene finalmente alla sfera d' attività delle imperiali regie delegazioni l' assistenza che l' autorità politica amministrativa prestar deve all' autorità giudiziaria, e quindi*

a) *La sopravveglianza sulle case di pena in generale*, in quanto riguarda la più sicura custodia dei condannati, la salubrità e la pulitezza di questi pubblici stabilimenti.

b) *La sopravveglianza sulla somministrazione dell' alimento e del vestito ai condannati* in conformità delle prescrizioni di legge, e avuto riguardo alla possibile economia.

c) *La sorveglianza sui lavori dei condannati.*

d) *La sorveglianza sull' amministrazione delle case di pena.*

e) *La somministrazione della forza armata e dei mezzi necessarj all' esecuzione dei giudicati.*

Tutta la parte economica ed amministrativa delle case di pena spetta alle imperiali regie delegazioni, dovendo i giudici e i tribunali unicamente vegliare per l' esatta esecuzione delle sentenze.

Capo III.

Obblighi speciali di ciascun impiegato nelle imperiali regie delegazioni.

28. L'imperiale regio delegato, oltre ai doveri già indicati, è tenuto nella sua qualità di capo dell'ufficio dell'imperiale regia delegazione,

a) A prestarsi al più sollecito e regolare disbrigo degli affari, seguendo le massime sopra tracciate, ed attenendosi, quanto alle forme e ai modi di trattarli, alle regole che saranno indicate nel capo seguente;

b) Ad invigilare perchè tutti gli altri impiegati dell'imperiale regia delegazione adempiano esattamente i rispettivi loro doveri;

c) A disporre e vegliare perchè le leggi, gli ordini ed i regolamenti che pervengono dall'imperiale regio governo all'imperiale regia delegazione siano indilatamente diramati e pubblicati, seguendo, rispetto alle pubblicazioni, le norme vigenti, e facendoli, secondo le circostanze, o in caso che siavi ordine espresso, previamente stampare;

d) Ad innoltrare all'imperiale regio governo il numero di trenta esemplari d'ogni

avviso, notificazione ed ordine che fosse da esso pubblicato colle stampe nella provincia. E qui si avvertono gl' imperiali regj delegati di essere ben cauti nell' esposizione degli scritti che intendono di proclamare colle stampe, onde non comprendervi oggetti che possano dar causa a sinistre impressioni nel popolo, od a pubblicare massime e principj contrarj a quelli adottati dall' imperiale regio governo;

e) A vegliare perchè senza il *visto* della imperiale regia delegazione non venga pubblicata alcuna notificazione od avviso dalle autorità subordinate alla medesima;

f) Ad innoltrare all' imperiale regio governo in doppio esemplare tutte le stampe pubblicate dagli uffici ed autorità della provincia;

g) A ricevere le domande, e per quanto gli è possibile a sentire anche personalmente e verificare, occorrendo, le doglianze dei suoi amministrati;

h) Ad eseguire annualmente il giro della provincia, onde illuminare il governo sui voti e sui bisogni degli amministrati, e sulla condotta delle amministrazioni secondarie.

Gli oggetti specificati nel capo secondo di queste istruzioni serviranno di guida e di

norma alle indagini ed agli esami da farsi dagl' imperiali regj delegati nell' atto di visita.

La visita potrà farsi dall' imperiale regio delegato anche in varie riprese. Nel solo caso di grave, reale e fondato impedimento vi supplirà l' imperiale regio vicedelegato: sì l' uno che l' altro avranno la facoltà di condur seco taluno degl' impiegati di cancelleria.

Si terrà un protocollo regolare dell' atto di visita, nel quale saranno indicate le provvidenze che s' andranno di mano in mano emanando: il protocollo sarà poi innoltrato all' imperiale regio governo con una dettagliata relazione e colle proposizioni che saranno trovate necessarie.

Per le spese forzose di questo viaggio d' ufficio resta provveduto coll' assegno fisso stabilito all' imperiale regio delegato di 500 fiorini a titolo di viaggio.

29. L' imperiale regio vicedelegato è assegnato in ajuto dell' imperiale regio delegato, e supplisce al medesimo in caso d' assenza o malattia.

Essendo l' imperiale regio delegato presente, l' imperiale regio vicedelegato dipenderà da lui interamente, assumendosi ogni occupazione od affare che dal medesimo gli venisse commesso.

In caso di assenza o malattia dell' imperiale regio delegato rappresenterà la persona di questo, ed entrerà perciò nei diritti e doveri dell' imperiale regio delegato, in quanto riguarda il disbrigo e la trattativa degli affari ad esso affidati.

Però l' imperiale regio vicedelegato non potrà deviare da quelle istruzioni che l' imperiale regio delegato avrà date a lui in iscritto; molto meno emettere di sua autorità e senza l' assenso dell' imperiale regio delegato massime generali o istruttive sopra gli affari in esse contenuti, e specialmente se tendessero a richiamare o immutare qualche antecedente ordine o normale rilasciata dallo stesso imperiale regio delegato.

Nei casi ne' quali l' imperiale regio vicedelegato rappresenta la persona dell' imperiale regio delegato, egli sottoscrive i decreti, le lettere, i rapporti, premettendo ad ogni firma le parole = In assenza o per malattia dell' imperiale regio delegato. =

Dovrà l' imperiale regio vicedelegato prestarsi a qualunque commissione, anche fuori di residenza, che gli verrà affidata dall' imperiale regio delegato, rassegnando al medesimo la sua relazione, e contenendosi nei limiti delle istruzioni.

Nei soli casi che l' imperiale regio delegato fosse assente od ammalato, o che si trattasse di commissione particolare assegnata direttamente dall' imperiale regio governo alla persona dell' imperiale regio vicedelegato, potrà questi rassegnare immediatamente le sue relazioni all' imperiale regio governo: negli altri casi dovrà sempre presentare i suoi rapporti all' imperiale regio delegato.

30 In quelle provincie ove è accordato anche un aggiunto, deve questi prestarsi agli ordini ed alle istruzioni che gli verranno date dall' imperiale regio delegato, o in di lui assenza dall' imperiale regio vicedelegato, disimpegnando gli affari e i lavori che gli venissero affidati. In caso che per qualsisia motivo l' uno o l' altro manchi, l' aggiunto subentra nelle attribuzioni e nei doveri dell' imperiale regio vicedelegato.

31. L' obbligo principale del segretario consiste nel vegliare e dirigere gli uffici del protocollo, della registratura e della spedizione; nell' estendere e compilare le minute delle relazioni, delle lettere, ecc.; nel distribuire proporzionatamente il travaglio agli individui della cancelleria; nel vegliare perchè le copie sieno bene scritte, corrette e collazionate o da esso o da qualche altro individuo avanti che passino alla firma

dell'imperiale regio delegato, e nel tenere la cassa e il protocollo dei depositi. Egli deve attendere perchè tutte le spedizioni sieno fatte in regola, e particolarmente perchè non manchino gli allegati; nel provvedere perchè siano osservate le prescrizioni in corso relativamente al bollo e alle tasse, e realizzati i diritti di bollo; nel provvedere in fine perchè le parti ottengano senza perditempo la comunicazione dell' evasione data alle loro suppliche, e la restituzione delle carte prodotte, in quanto questo sia accordabile. Egli deve inoltre attendere che siano innoltrati regolarmente all' imperiale regio governo di quattordici in quattordici giorni i protocolli di cui si parlerà nel capo seguente. Sarà poi anche dovere del segretario di presentare all' imperiale regio delegato di otto in otto giorni la nota degli affari che attendono risposta, onde, occorrendo, si possano rinnovare gli eccitamenti alle autorità ed uffici difettivi.

32. Il protocollista è tenuto di portare nei fogli di protocollo tutte le petizioni, rapporti, note, decreti dell' imperiale regio governo od altro che pervenisse all' imperiale regia delegazione, giusta quanto verrà prescritto nel capo seguente; ed avanzandogli tempo, di prestarsi a quelle altre incumbenze che

gli verranno assegnate dall' imperiale regio delegato.

33. Il registrante è tenuto sotto la direzione del segretario alla custodia di tutti gli atti, non che a formare e tenere i repertorj o indici delle materie secondo quanto verrà precisato nel capo seguente.

34. Il dovere dei cancellisti è di mettere in netto le minute che verranno loro passate dal segretario. Il primo cancellista farà le funzioni di speditore.

35. Il protocollo, la registratura e la spedizione delle congregazioni provinciali essendo comuni con quelli dell' imperiale regia delegazione, ne viene che è pur dovere degl' impiegati indicati nei tre precedenti paragrafi di prestarsi nelle rispettive incumbenze al servizio della congregazione provinciale.

36. Gli alunni di concetto presso le imperiali regie delegazioni, che saranno nominati dall' imperiale regio governo, verranno impiegati in ciò che l' imperiale regio delegato troverà opportuno: nulladimeno l' imperiale regio delegato dovrà in proporzione della loro capacità assegnar loro tali lavori, ne' quali essi abbiano occasione di accrescere le loro cognizioni e di formarsi abili impiegati.

37. I cursori sono obbligati di annunciare le persone che domandano udienza, di tener

pulita la cancelleria, di portar gli atti al loro destino e di servire l' ufficio dell' imperiale regia delegazione in tutto ciò che verranno comandati.

38. Nel caso che gli affari s' aumentassero a segno che gl' individui stabili dell' ufficio non fossero sufficienti, si dovrà domandare all' imperiale regio governo la permissione di poter assumere pel tempo che occorra qualche scrittore. L' assegno giornaliero pel medesimo sarà da determinarsi dall' imperiale regio governo.

39. Non potrà soprattutto alcun individuo dell' imperiale regia delegazione scusarsi dall' adempimento delle commissioni che gli verranno date dall' imperiale regio delegato, il quale dovrà sempre avere in vista di distribuire il travaglio secondo la rispettiva capacità di ciascuno.

40. Tutti gl' impiegati addetti all' imperiale regia delegazione dovranno abitare in quella stessa città che sarà stata destinata per la residenza dell' imperiale regio delegato, nè alcuno ardirà assentarsi dall' ufficio senza espressa licenza del delegato medesimo.

41. Per ordinario le ore di cancelleria saranno otto al giorno, e la distribuzione di queste dipenderà dall' imperiale regio delegato. Se il bisogno lo richiedesse, gl' impiegati saranno

obbligati al lavoro anche oltre le ore d'ufficio. L'orario dovrà essere osservato indistintamente da tutti: anche nei giorni festivi si terrà aperto l'ufficio secondo le occorrenze.

Capo IV.

Metodo di procedura nel disbrigo degli affari presso le imperiali regie delegazioni.

42. La procedura in tutti gli affari da trattarsi o definirsi dalle imperiali regie delegazioni ha la sua iniziativa nel protocollo.

43. Perciò le carte di qualunque sorta, sia che provengano direttamente dalle parti, sia mediante l'ufficio della posta, devono essere presentate all'ufficio di protocollo. Anche le provvidenze che *ex officio* trovasse di dare l'imperiale regio delegato o chi lo rappresenta, dovranno apparire da uno scritto che ne indichi i motivi, e questo scritto pure dovrà essere registrato in protocollo siccome qualunque altro esibito.

44. Per l'ufficio del protocollo si sceglierà un luogo di comodo accesso, attiguo alla camera della registratura, e per quanto è possibile prossimo alla cancelleria; dovendosi questi tre uffici prestarsi mano vicendevolmente.

45. Il protocollista deve accettare le carte presentate dalle parti, ricevendole alla porta o sbarra del protocollo, e vietando ad esse l' ingresso nell' interno della stanza, acciò non abbiano a cogliere occasione di procurarsi delle notizie preventive, o di esplorare ciò che loro non ispetta di sapere.

46. Se le carte presentate mancassero del competente bollo o degli allegati entro citati, o non fossero sottoscritte, dovranno essere riconsegnate sul fatto all' esibente perchè le metta in regola.

47. Se insieme coll' esibito venisse presentato del danaro, delle obbligazioni o altre cose preziose, dovrà il protocollista rilasciarne una dettagliata ricevuta alla parte che le presentasse.

48. Il protocollista manderà esattamente il cursore d' ufficio, nelle ore in cui arriva la posta, a ricevere tutti i pieghi e lettere diretti all' imperiale regia delegazione.

49. Per assicurarsi d' aver ricevute tutte le carte ed involti che arrivano mediante la posta, il protocollista noterà in un foglio apposito di scontro, il cui formolare sarà stampato, i pieghi ricevuti e l'importo delle tasse postali: questo foglio firmato dal protocollista verrà rimesso alla fine d' ogni mese all' ufficio postale.

50. Tutti quanti gli esibiti, lettere, pieghi dovranno al più tosto portarsi dal protocollista, per essere aperti, all' imperiale regio delegato.

51. L' imperiale regio delegato segna su ciascun esibito il giorno della loro presentazione, e li classifica secondo il titolo generale della materia cui appartengono, e ne fa l' indicazione a tergo dell' esibito stesso.

52. Il prospetto generale delle materie appare dall' allegato *C*: esso potrà anch' essere in seguito modificato dall' imperiale regio governo, dovendo il medesimo sempre corrispondere alla classificazione che sarà in pratica presso il governo stesso.

53. Se un esibito appartenesse a più titoli del prospetto, allora l' imperiale regio delegato deve ad uno ad uno indicarli.

54. Classificate in questo modo le carte, l' imperiale regio delegato le ritorna al protocollo, ad eccezione però del danaro, effetti di valore od obbligazioni, la cui ricevuta è sempre comprovata mediante la sua sottoscrizione nei fogli di protocollo. Per la custodia di questi oggetti sarà da tenersi un' apposita cassa di deposito, e con essa un protocollo dei depositi dietro il modello dell' allegato *D*.

Il numero progressivo dei depositi, il giorno della presentazione, il numero dell'affare, il soggetto dell'esibito e l'ammontare del deposito costituiscono le rubriche del protocollo. La tenuta della cassa e del protocollo spetta al segretario: l'imperiale regio delegato però o egli medesimo, o dietro i suoi ordini e sotto la sua coobbligazione, per mezzo dell'imperiale regio vicedelegato o dell'aggiunto terrà le controchiavi.

55. L'imperiale regio delegato potrà anche affidare l'incumbenza della prima visione e classificazione all'imperiale regio vicedelegato, aggiunto o segretario, ad eccezione però dei decreti dell'imperiale regio governo diretti alla persona dell'imperiale regio delegato, e di quegli affari che lo riguardassero personalmente.

56. Il protocollista, ricevuti gli esibiti coll'indicata classificazione, deve segnarli col numero progressivo generale, che senza riguardo alla materia cui appartengono debb'essere apposto su tutti gli esibiti che pervengono all'imperiale regia delegazione, incominciando dal n.° 1 col primo di gennajo, e continuando sino alla fine dell'anno.

57. Terminata che sia questa segnatura, deve il protocollista separare gli esibiti in ordine di materia, seguendo la classificazione

fatta dall' imperiale regio delegato in modo che tutti gli esibiti appartenenti ad una sola e stessa materia siano insieme riuniti e disposti l' uno dopo l' altro in ordine cronologico, seguendo il numero generale loro già dato. Per facilitare quest' operazione il protocollista deve avere sulla sua tavola uno scaffale diviso in altrettante caselle quanti sono i titoli generali delle materie indicate nel prospetto *G*, e nelle quali esso dovrà riporre gli atti giusta l' ordine sopraccennato.

58. Dopo questa separazione deve il protocollista segnare gli esibiti con un secondo numero, cioè il numero delle materie, il quale si pone sotto il numero generale, tirata fra questo e quello orizzontalmente una linea trasversale.

59. All' oggetto che in questa doppia segnatura di numeri si osservi il dovuto ordine e la maggiore esattezza, e possa in pari tempo rilevarsi se un numero sia per avventura stato ommesso, avrà il protocollista sott' occhio dei fogli stampati a colonne come nell' unito modello *E*. La prima colonna è destinata pel numero generale degli esibiti; le altre, giusta il numero del titolo delle materie, pei numeri subalterni in ragione di materia.

In queste colonne deve iscriversi dapprima il numero generale; contemporaneamente poi alla segnatura dell' esibito col numero subalterno di materia deve riportarsi anche nelle altre colonne del foglio questo numero subalterno corrispondente al numero generale suddetto.

60. Gli esibiti segnati in questa guisa sono inscritti nel protocollo. A tale oggetto dovranno tenersi tanti separati fogli di protòcollo quanti sono i titoli generali delle materie indicate nel succitato allegato *C*. Ciascun esibito vien riportato nel protocollo della materia già indicata a tergo dell'esibito stesso.

Le rubriche di questi fogli di protocollo saranno stampate giusta il modello dell'allegato *F*.

61. In questi fogli dovrà iscriversi, nella prima colonna a mano sinistra il giorno in cui l' esibito venne presentato, nella seconda colonna il numero progressivo generale e il numero subalterno di materia.

Nella terza colonna la data dell' esibito ed il numero del protocollo dell' ufficio scrivente, trattandosi di atti pervenuti dall' imperiale regio governo o da altra qualsisia autorità.

Nella quarta avanti tutto il cognome, indi il nome della parte esibente o dell' autorità

dalla quale proviene l' esibito, in modo però che quegli uffizj che colla medesima denominazione si trovano in più luoghi, siano indicati dapprima per la loro località; così, per esempio, in vece di = Cancelleria censuaria di Mestre = si scriverà = Mestre Cancelleria censuaria =. Dopo ciò nella stessa colonna si aggiungerà l'estratto della materia, che dovrà essere chiaro e breve in maniera che, senza ricorrere all' originale, si possa rilevare da esso estratto il contenuto dell' intiero esibito.

62. Gli esibiti che fossero classificati sotto più titoli di materie dovranno essere contemporaneamente riportati nei loro rispettivi fogli di protocollo.

63. Terminata l' iscrizione di un esibito nel protocollo, si farà sollecito il protocollista di marcare sull' esibito stesso il numero degli allegati contenuti, e in caso che ne manchino, di fare su di esso la necessaria avvertenza. Quest' avvertenza però non potrà cadere sugli esibiti presentati direttamente dalle parti; poichè questi, ricevuti che siano, devono a tenore delle prescrizioni contenute nel § 46 trovarsi in perfetta regola.

64. Per tal modo iscritti e preparati che siano gli esibiti, dovrà il protocollista passarli all'imperiale regio delegato, ovvero all' imperiale

regio vicedelegato, aggiunto o segretario, giustà gli ordini ed il riparto che avrà ricevuto dallo stesso imperiale regio delegato.

65. Se gli esibiti passano direttamente all' imperiale regio delegato, questi vi darà la corrispondente evasione in termini chiari e precisi, e che non diano luogo a dubbj o a falsa interpretazione, osservata la possibile brevità, ma indicando i motivi principali che hanno determinata la sua risoluzione.

Questi motivi dovranno particolarmente essere indicati quando si trattasse dell' esclusione o rejezione di una domanda.

66. Se poi gli esibiti, giusta gli ordini e i riparti dell' imperiale regio delegato, saranno passati all' imperiale regio vicedelegato, aggiunto o segretario, questi, o a tenore delle speciali istruzioni che avranno ricevuto dall' imperiale regio delegato sopra i singoli esibiti, o in quanto la trattazione degli affari fosse lasciata dall' imperiale regio delegato al loro criterio, dovranno dopo maturo esame delle cose contenutevi estendere sopra ciascun esibito l'evasione corrispondente nello stesso modo che venne indicato per l' imperiale regio delegato nel paragrafo precedente.

67. Trattandosi di semplici attergati, il segretario farà immediatamente trascrivere

dietro l' esibito il decreto come sta nella minuta, dalla quale non si può prescindere in qualsisia caso: se però l' esibito su cui deve riportarsi l' attergato avesse ad essere restituito immediatamente alla parte esibente od a qualunque altro privato, oppure lo stesso esibito portasse già indossati altri decreti che non fosse conveniente di far conoscere, in tal caso il segretario farà eseguire sul lato esteriore di un mezzo foglio di carta piegato in colonna un breve estratto dell' esibito, e contrapporre dall' altro lato l' attergato relativo, il quale solo sarà poi consegnato alle parti, dovendosi l' originale conservare nella registratura.

68. Le minute delle spedizioni e rapporti dovranno essere estese a mano destra sopra un foglio di carta piegato in colonna, conformemente al modello *G*; a sinistra dovrà porsi l' indicazione dell' oggetto del quale si tratta.

69. Occorrendo nelle spedizioni di citare o unire allegati, si dovrà nella colonna sinistra e lateralmente alla citazione indicarlo col mezzo di linea, soprapponendo alla medesima il numero o la lettera che porterà l' allegato relativo, come rilevasi dal formolare *G* sopraccitato.

70. Ridotte che saranno a termine le minute delle spedizioni, queste in un cogli

esibiti corrispondenti saranno passate alla revisione dell' imperiale regio delegato.

71. L' imperiale regio delegato, fatte quelle correzioni ed aggiunte che reputa necessarie, in calce a ciascuna minuta vi appone la propria firma, senza la quale segnatura non è permesso di copiare alcuna minuta.

72. Seguita la revisione dell' imperiale regio delegato, il segretario distribuisce ai cancellisti le copie da farsi, ed ha cura che queste siano bene scritte e corrette. Al quale effetto ogni e qualunque copia prima di passare alla firma dell' imperiale regio delegato sarà collazionata coll' originale fra il segretario e il primo cancellista o quello che ne fece la copia.

73. Le circolari potranno per risparmio di tempo essere stampate.

74. A mano sinistra di ciascuna spedizione dovrà constare della seguita copia e collazione, scrivendo ciascuno di proprio pugno,

Copiato il . . . da me N. N. Cancellista.

Collazionato il . da me N. N. Segretario.
da me N. N. primo Cancellista.

75. Perchè dalla copia stessa della minuta si possa rilevare che la collazione è seguita, si dovrà in fine della stessa copia scrivere in poche lettere la parola *collazionato*; come per esempio *Coll.*

76. Collazionate le copie delle spedizioni e degli attergati, dovranno queste essere sottoposte alla firma dell' imperiale regio delegato.

77. Firmate che sieno, passeranno al segretario, che veglierà attentamente perchè tutti gli allegati sieno uniti per ordine, e perchè le copie piegate dal primo cancellista nella debita forma e sigillate col sigillo dell' imperiale regia delegazione, indi mansionate, sieno spedite alla loro destinazione.

78. Quando si tratterà di attergati da comunicarsi alle parti esibenti, sia unicamente per rubrica, sia colla restituzione dell' esibito originale, dovrà lo stesso primo cancellista disporli in ordine di numeri e conservarli in cancelleria per essere consegnati alle parti stesse o loro procuratori, tutta volta che si presentassero per rilevarli.

79. Seguite le spedizioni, le minute ritornano al protocollo: il protocollista in allora trascrive per estratto nella quinta colonna del relativo foglio di protocollo l' evasione data all' affare.

80. Lo stesso ha luogo per riguardo alla data della spedizione, la quale dovrà essere marcata nella sesta colonna.

81. Se colla data evasione l' affare resta esaurito, in questo caso si dovrà tirare una

linea nella settima colonna che lo indichi: che se in vece il decreto fosse diretto a chiedere qualche informazione o riscontro, in tal caso si lascerà vacua la colonna medesima. Si verrà così a formare un repertorio facile delle cose pendenti, giacchè non si avrà che a scorrere nei fogli di protocollo questa colonna per riconoscere se sia o non sia giunta l' ordinata informazione.

82. Il primo cancellista dovrà notare nella ottava colonna de' protocolli il giorno e il mezzo col quale si è fatta la spedizione, cioè se per posta, staffetta o se per mezzo di un servo di cancelleria, oppure se fu consegnata alla parte esibente o suo procuratore, onde si possano assumere in caso di smarrimento o ritardo le opportune informazioni e giustificazioni.

83. Qualora vi fossero cose di particolare importanza, per le quali l' imperiale regio delegato volesse a' sua maggiore sicurezza una ricevuta, dovrà la ricevuta unirsi alla minuta, annotando nel protocollo che la lettera od altro atto fu trasmesso e consegnato mediante ricevuta.

84. Evase per tal modo le carte al protocollo, vengono tutte unitamente ai rispettivi protocolli passate al registratore.

85. Tre sono le principali incumbenze del registratore: la prima di classificare e di riporre le carte; la seconda di formare i repertorj, che potranno servire egualmente pel protocollo e per la registratura; la terza di custodire gli atti.

86. Le carte si classificano per materia, e nelle materie rispettive secondo i diversi affari che si presentano. La classificazione per materia essendo già fatta quando gli atti si consegnano al registratore, resta unicamente al medesimo di classificarle per affari.

87. Tutti gli atti relativi ad uno stesso affare vengono insieme riuniti, acciocchè trovatone uno, si abbiano tutti, e si possa perciò conoscere tutte le disposizioni ch' ebbero luogo in quell' argomento. Ciascuna riunione o posizione di questi atti forma un fascicolo a parte.

88. I fascicoli sono numerati per ordine progressivo, incominciando dal n.° 1 e continuando così di seguito durante un intiero anno.

89. Se l' esibito versa sopra un oggetto nuovo, esso acquista un numero nuovo di fascicolo, cioè il numero progressivo del fascicolo antecedente: in caso diverso passa sotto quello stesso fascicolo ove esistono gli

esibiti antecedenti che hanno rapporto allo stesso affare.

90. Potendo avvenire che l' affare nel suo corso desse luogo a molte trattazioni, e che la posizione degli atti divenisse perciò voluminosa di troppo, in allora sarà dell' avvedutezza del registratore il suddividere la posizione stessa in fascicoli subalterni, operando però in modo che ognuno di questi contenga l' intiero dell' oggetto che avrà dato motivo alla suddivisione. Questi fascicoli subalterni, oltre il numero originario e principale della posizione a cui dovranno sempre continuare ad essere uniti, assumeranno progressivamente le lettere *a*, *b*, *c* e successive.

91. La prima operazione pertanto del registratore, appena ricevuti gli atti ed i protocolli, sarà quella di esaminare se gli esibiti versano sopra un oggetto nuovo ovvero trattato precedentemente.

92. Se l' argomento è nuovo, scrive dietro l' esibito in lettere romane il numero del fascicolo che gli tocca, poi ripone lo stesso esibito esteso e senza piegature entro un foglio bianco di carta, nell' esterno del quale indica la materia cui spetta il fascicolo, il suo numero ed il numero di materia o subalterno dell' esibito stesso; il tutto come appare dal modello unito sotto *H*.

93. Se l'affare non è nuovo, ma esistono sulla cosa stessa degli atti antecedenti, allora il registrante aggiunge il nuovo esibito pervenuto al fascicolo ove sono riuniti gli antecedenti, e non fa che segnare sulla coperta che gl'involge tutti, in seguito ai numeri di materia o subalterni degli altri esibiti, anche il numero di materia o subalterno di questo, come può vedersi nel detto modello *H*.

94. Quando l'esibito versi sopra più di un affare, ed appartenga perciò a più fascicoli, allora si scrivono dietro l'esibito i numeri di tutti i fascicoli corrispondenti, e in un mezzo foglio di carta si fa annotazione del fascicolo nel quale si è collocato l'esibito stesso, riponendo questi mezzi fogli di carta negli altri fascicoli.

95. Nell'atto di classificare le carte per affari col metodo che sinora si è detto, deve il registratore a ciascun numero di protocollo contrassegnare di volta in volta nell'ultima colonna il numero del fascicolo in cui viene riposto l'atto corrispondente.

96. Se l'esibito per contenere oggetti misti fosse stato portato in più di un protocollo, in questo caso si dovrà controscrivere in ciascuno il numero del fascicolo relativo.

97. Formati in questo modo i fascicoli, il registratore li colloca in buste, cioè fra

due pezzi di duro cartone che loro servono di coperta, mettendone in ciascheduna quel numero che troverà proporzionato.

98. Queste due coperte di cartone sono fra loro legate con cordicina in forma di croce e in modo che nessun atto possa uscire o disperdersi. Sulla coperta anteriore e al di fuori verrà scritto in carattere grande la denominazione della materia e il numero de' fascicoli contenuti; come per es. *Censo* dal fascicolo n.° 1 al n.° 100.

99. Per riporre queste buste vi saranno nella registratura altrettanti separati scaffali quante sono le materie indicate nell' allegato *C*. Al di sopra di ciascuno degli scaffali dovrà essere segnato in apposito scudetto a grandi caratteri il nome della materia, come per esempio *Agricoltura*.

100. Le buste si ripongono in piedi negli scaffali destinati per la materia cui appartengono, e nell' ordinarle si segue sempre l' ordine progressivo dei fascicoli.

101. Disposte e ordinate in questo modo le carte, il registratore si occupa dell' altro suo dovere, che è quello di formar l' indice o sia il repertorio.

102. Il repertorio è formato conformemente al modello dell' allegato *I* nella seguente maniera:

Nella prima colonna si scrive il nome della persona o dell' ufficio esibente, o la denominazione dell' oggetto principale su cui versa l' esibito;

Nella seconda s' indica succintamente l' estratto;

Nella terza la classificazione della materia;

Nella quarta il numero del fascicolo;

Nella quinta il numero dell' ufficio esibente;

Nella sesta in fine il numero del protocollo dell' imperiale regia delegazione.

Si rileva facilmente che per la formazione del repertorio basteranno al registratore i soli protocolli, e che il repertorio servirà egualmente e pei protocolli e per gli atti o sia per l' archivio medesimo.

103. Nella formazione del repertorio il registratore deve osservare le avvertenze che seguono:

a) D' iscrivere nel repertorio ogni esibito registrato nel protocollo, abbenchè non avesse a rimanere in archivio, e ciò all' effetto d' avere un indice esatto di tutte le carte pervenute all' imperiale regia delegazione. In tal caso però avrà presente che se trattasi di esibito avente già degli antecedenti, dovrà nel repertorio e nel protocollo

indicarsi il numero del fascicolo relativo, e mettere poi nel fascicolo stesso un'annotazione che accenni l' esito dato all' esibito.

Che se trattasi di oggetto nuovo, basterà allora che nel repertorio venga indicato il numero del protocollo, attendendo a dare e segnare il numero del fascicolo quando l' esibito fosse per ritornare e restare negli atti dell' imperiale regia delegazione.

b) D' intestare l' esibito nel repertorio in tutti i modi o rubriche sotto le quali può essere ricercato, vale a dire per persona, per località e pei nomi delle cose principali su cui verte l' oggetto.

c) L' oggetto debb' essere espresso nei termini i più brevi, ma in pari tempo i più chiari e possibilmente precisi.

d) Per tutti gli esibiti che si riferissero ad un altro esibito già intestato nel repertorio non occorrerà già una nuova intestazione, bastando solamente che nell'ultima colonna in seguito al numero del primo esibito già intestato si aggiungano i numeri degli esibiti che andranno pervenendo.

e) Il registratore dovrà principalmente badare agli esibiti che servono di riscontro o che contengono l' esecuzione di ordini antecedentemente rilasciati. Egli deve ricercare ne' protocolli le trattative precorse o sia i

numeri precedenti, ed ivi notare nella colonna settima il numero e la data del riscontro avuto, del rapporto rassegnato dall'autorità inferiore dell'evasione data dall'imperiale regio governo; indicando così che quei numeri più non sono pendenti. Veggasi l'allegato *I.*

104. Il repertorio non può mai essere in arretrato; esso dovrà assolutamente tenersi sempre in giornata.

105. Dovendo i protocolli essere spediti periodicamente all'imperiale regio governo di 14 in 14 giorni, dovrà il registratore assolutamente nel giorno della scadenza passarli al segretario, il quale, presi gli ordini dall'imperiale regio delegato, gl'innoltrerà senza alcuna relazione di accompagnamento; essendo sufficiente che, uniti insieme, se ne faccia un piego col semplice indirizzo all'imperiale regio governo.

106. Ritornati i protocolli dall'imperiale regio governo, devono questi rimanere nella registratura. Il registratore deve custodirli e farli legare in libri divisi per materie come sono, tosto che siasi unito un numero bastante di fogli.

107. Oltre il repertorio generale per tutti gli esibiti, è obbligato il registratore di tenere un secondo indice per le cose puramente di

massima. Quest' indice sarà formato dietro il modello dell' allegato *K*, le cui rubriche possono essere stampate.

108. Gli ordini generali, le disposizioni di legge, le cose di massima vanno bensì come tutte le altre carte riportate nel repertorio generale; ma nei fascicoli si mettono in loro vece le copie che dovranno essere fatte dal registratore.

109. Gli atti originali verranno disposti per ordine cronologico e custoditi a parte, dividendoli per materie e formandone altrettanti libri alla fine dell' anno.

110. Questi libri saranno numerati nelle pagine e parimente numerati fra di loro. Nel sovrindicato repertorio delle cose di massima si noterà nelle colonne 4.ª e 5.ª il numero del libro e quello della pagina; con che questo repertorio viene ad essere l' indice dei libri.

111. Non è necessario di rinnovare ogni anno i libri, ciò che ne accrescerebbe inutilmente il numero: basterà solamente di aumentarne le pagine.

112. Questo secondo repertorio sarà fatto in fine dell' anno, oppure anche prima, se così piacesse all' imperiale regio delegato.

113. Finalmente incumbe al registratore la custodia degli atti: egli è risponsabile di

qualunque dispersione o smarrimento che avvenisse.

114. Gli atti non devono rilasciarsi che agl' imperiali regj delegato, vicedelegato, aggiunto e segretario, dietro ricerca e ricevuta. La ricevuta si ripone nel fascicolo in luogo dell' atto.

115. È vietato di dare copia degli atti ad estranei senza il permesso dell' imperiale regio delegato, sotto pena di grave mancanza.

116. Per gli atti che consegna agl' imperiali regj delegato, vicedelegato, aggiunto e segretario il registratore tiene apposita nota in un libro intestato *Memorie*.

117. È preciso debito del segretario di portarsi di otto in otto giorni all' uffizio della registratura per esaminare se il tutto cammina con l' ordine prescritto nelle presenti istruzioni.

118. In questa circostanza prende in mano i protocolli, scorre con l' occhio la colonna settima, si ferma nei vacui, o sia dove non vede nè tirata alcuna linea, nè fatta alcuna indicazione, nota in un foglio il numero e l' oggetto corrispondente, e viene così a formare l' elenco degli affari pendenti.

119. Quest' elenco debb' essere tosto dal segretario rassegnato all' imperiale regio delegato per le nuove eccitatorie che trovasse opportuno di dare.

120. Le prescritte norme pel protocollo, per la spedizione e registratura dovranno seguirsi anco per gli affari segreti, colla differenza però che riguardo a questi il tutto si eseguirà e custodirà o immediatamente dall' imperiale regio delegato, ovvero da quell' impiegato a cui sotto la sua speciale risponsabilità crederà lo stesso imperiale regio delegato d' affidare le cose a lui personalmente riservate.

ALLEGATO *A*.

PROSPETTO

del personale stabilito per le imperiali regie delegazioni situate nel territorio del governo di Milano.

PROVINCIA.	PERSONALE.	
1 *Milano*	Delegato. Vicedelegato. Un aggiunto. Un segretario. Due alunni di concetto. Un protocollista. Un registrante. Quattro cancellisti. Tre cursori.	
2 *Brescia* ..... 3 *Como* ..... 4 *Bergamo* ..... 5 *Mantova*	Come la provincia di Milano, ommesso il quarto cancellista.	
6 *Lodi* ..... 7 *Cremona* ..... 8 *Pavia* ..... 9 *Sondrio*	Come le provincie di Brescia, Como, Bergamo e Mantova, ommesso l' aggiunto e un alunno di concetto.	

Oltre gli alunni di concetto portati nello stato del personale, possono essere addetti alle imperiali regie delegazioni degli alunni di concetto gratuiti, il cui numero è illimitato.

ALLEGATO *B*.

FORMOLA DI GIURAMENTO.

Costituito avanti l'imperiale regio delegato della provincia di . . . . .

Io N. N nominato all'impiego di . . . . . giuro avanti all'onnipotente Iddio che sarò in ogni tempo fedele, obbediente e devoto alla maestà dell'augustissimo mio sovrano FRANCESCO I.°, *imperatore d'Austria, re d'Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, ecc. ecc., non che ai legittimi suoi eredi e successori = prometto d'eseguire con tutta esattezza, zelo ed onore le incumbenze dell'impiego che mi venne affidato = di conservare il più rigoroso segreto negli affari d'ufficio = d'obbedire e portare il dovuto rispetto agli ordini dell'imperiale regio governo ed all'autorità da cui immediatamente dipendo.*

Dichiaro poi di non appartenere ad alcuna società segreta nè nella monarchia dell'augustissimo sovrano d'Austria, nè in alcun altro estero stato, e prometto di non farne parte giammai.

Tutto ciò che mi fu letto e che ho bene inteso, prometto di mantenere esattamente e fedelmente.

= Così Dio mi ajuti. =

ALLEGATO C.

TITOLI dei protocolli.	PROSPETTO dei protocolli divisi per materie da istituirsi presso le imperiali regie delegazioni.
	Oggetti principali che vi si riferiscono.
Costituzione politica.	La conservazione dei diritti del sovrano; il compartimento territoriale, i confini; quanto potesse riguardare l'esecuzione delle reali patenti 7 e 24 aprile 1815, e quindi gli affari relativi alla sistemazione dell'imperiale regio governo, delle congregazioni centrali e provinciali, delle imperiali regie delegazioni, delle cancellerie censuarie; inoltre quanto spetta al personale degl'impiegati, ai salarj, al regolare andamento degl'uffici, alle spese di cancelleria delle dette delegazioni, alla pubblicazione delle leggi, ecc.
Stato civile dei cittadini.	I registri delle nascite, dei matrimonj, delle morti, delle dispense matrimoniali, delle adozioni, delle legittimazioni, della cittadinanza, delle emigrazioni, dell'araldica, degli ordini cavallereschi, delle decorazioni, ecc. ecc.
Amministrazione provinciale e comunale.	Tutti gli affari d'amministrazione provinciale e comunale che sebbene di spettanza delle congregazioni, pure per qualsisia titolo od incidente avessero a pervenire alle imperiali regie delegazioni; inoltre tutti gli oggetti relativi alla parte organica e costitutiva dei comuni, come fu specificato nel § 18.
Culto.	Tutto ciò che ha rapporto alla religione dominante dello stato ed alle sette tollerate, come venne specialmente dettagliato nel § 19.
Istruzione pubblica.	Quanto venne indicato nel § 20.
Beneficenza pubblica.	Quanto venne espresso nel § 21.
Polizia ed ornato pubblico.	Quanto venne dettagliato nei §§ 22 e 23, meno gli oggetti di polizia medica e sanità continentale e marittima, che avranno un protocollo speciale.
Sanità.	Questo protocollo abbraccerà la polizia medica, la sanità continentale e marittima.
Agricoltura, pesca e caccia.	Quindi i regolamenti pei beni incolti, per la conservazione dei boschi, per l'aumento e la migliorazione

Seguito dell' allegato C.

TITOLI dei protocolli.	PROSPETTO dei protocolli divisi per materie da istituirsi presso le imperiali regie delegazioni.
	delle razze del bestiame, per far prosperare la pesca, la caccia, e quanto venne specificato nel § 24 dalla lettera *a* alla lettera *e*.
Arti e commercio.	Oltre tutto ciò che immediatamente riguarda le arti, le manifatture, il commercio, entrano in questo protocollo gli oggetti di navigazione, di fiere e mercati, di miniere e di cave, di pesi e misure, delle monete; in quanto però gli oggetti stessi abbiano a considerarsi e trattarsi come un mezzo a promuovere le arti ed il commercio, giusta quanto fu dettagliato nel succitato § 24, sotto le lettere *e*, *f*, *h*, *i* e *k*; giacchè se l' oggetto principale potesse riguardare la polizia o le rendite camerali, dovranno riportarsi nei protocolli relativi.
Acque e strade.	Tutto ciò che è relativo alla costruzione e manutenzione degli argini, dei ripari, dei ponti, delle strade; allo scavo dei canali e regolamento dei fiumi; agl'impiegati, agli uffici ed alle spese tutte relative.
Debito pubblico e proprietà dello stato.	Ogni sorta di pensioni a carico dello stato, la liquidazione dell'arretrato risguardante lo stato, le iscrizioni e reserizioni sul monte in Milano, i debiti di zecca, bancogiro, ecc.; gli oggetti tutti relativi alla cassa d' ammortizzazione, del demanio e della corona; alle fabbriche pubbliche, non che ai boschi considerati qui però soltanto dal lato di una proprietà dello stato.
Amministrazione politico-militare.	Coscrizione, leva, congedi, diserzione, trasporti, casermaggio di stazione e di transito, cooperazione agli approvvigionamenti tanto per le truppe di terra che di mare, come pure delle fortezze, giusta quanto viene dettagliato nel § 25.
Censo e contribuzioni dirette, imposte indirette e rendite camerali.	Quanto venne espresso nel § 26.
Materie politico-giudiziarie.	Le carceri, le case di pena, la prestazione de' mezzi per l' esecuzione delle sentenze; inoltre ciò che ha rapporto alle materie feudali, all' ufficio delle ipoteche, all' ufficio fiscale, non che a quello delle tasse, in quanto però direttamente l'oggetto principale non riguardasse un introito di finanza.

ALLEGATO F.

I. R. DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA DI .....

Protocollo in materia di agricoltura.

Anno 1816. *Mese di gennajo.*

Date della presentazione.	Numero progressivo.	Data e numero dell' esibito.	ESTRATTO.	DECRETO.	Data del decreto.	Se si attende e no riscontro.	Data e mezzi di spedizione.	Numero del fascicolo.
1.° genn.	4/1	1.° genn.	PERSICO GIOVANNI Informa sopra un incendio improvviso avvenuto in un bosco di sua proprietà, situato nel distretto di Mestre, espone i danni sofferti, e domanda in via caritatevole qualche sussidio onde provvedere alla sua sussistenza.	*ATTERGATO.* Al cancelliere censuario del distretto di Mestre, perchè, sentito il municipio, informi sulla verità del fatto e sul sussidio da accordarsi.	1.° genn.	Riscontrato al n.° 4 sotto il giorno a gennajo	1.° genn. col corriere	I.
detto	5/2	— —	SPOLETTI ANTONIO Domanda d'essere impiegato come guardiano dei boschi nel distretto di San Donà.	Si restituisca l'istanza con l'attergato: non essendovi piazze vacanti, non si può far luogo alla domanda.	detto	.....	a detto conseg.° alla parte	....
a detto	10/3	1 detto n.° 56	I. R. GOVERNO Abbassa alcune istruzioni di massima sulle discipline da osservarsi nel taglio dei boschi.	Se ne faccia la diramazione per loro norma a tutte le cancellerie censuarie, ordinando d'accusarne la ricevuta.	a detto	.....	3 detto col corriere	II
detto	24/4	a detto n.° 14	MESTRE, CANCELLERIA CENSUARIA In riscontro all'attergato n.° 1 del 1.° gennajo informa che è vero l'incendio avvenuto a danno di Persico Giovanni, e che per sentimento anche del municipio meriterebbe d'essere soccorso.	Si risponda alla controscritta cancelleria di far noto al supplicante che potrà rivolgersi al municipio, ... per ottenere qualche sussidio dai fondi comunali di beneficenza.	3 detto	.....	4 detto col corriere	I.

ALLEGATO E.

FASCICOLO.

Numero generale.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	XIII.	XIV.	XV.
1		1													
2								1							
3				1											
4										1					
5				2											
6				3											
7			1												
8								2							
9															
10						1				2					
11												1			
12												2			
13												3			
14												4			
15												5			
16												6			

ALLEGATO *F*.

I. R. DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA DI .....

Protocollo in materia di agricoltura.

Anno 1816. *Mese di gennajo.*

Data della presentazione.	Numero progressivo.	Data e numero dell' esibito.	ESTRATTO.	DECRETO.	Data del decreto.	Se si attende o no riscontro.	Data e mezzi di spediz.	Numero del fascicolo.
1.° genn.	$\frac{4}{1}$	1.° genn.	PERSICO GIOVANNI Informa sopra un incendio improvviso avvenuto in un bosco di sua proprietà, situato nel distretto di Mestre, espone i danni sofferti, e domanda in via caritatevole qualche sussidio onde provvedere alla sua sussistenza.	*ATTERGATO.* Al cancelliere censuario del distretto di Mestre, perchè, sentito il municipio, informi sulla verità del fatto e sul sussidio da accordarsi.	1.° genn.	Riscontrato al n.° 4 sotto il giorno 2 gennajo	1.° genn. col corriere	I.
detto	$\frac{5}{2}$	— —	SPOLETTI ANTONIO Domanda d'essere impiegato come guardiano dei boschi nel distretto di San Donà.	Si restituisca l'istanza con l'attergato: non essendovi piazze vacanti, non si può far luogo alla domanda.	detto	.....	2 detto conseg.° alla parte	....
2 detto	$\frac{10}{3}$	1 detto n.° 56	I. R. GOVERNO Abbassa alcune istruzioni di massima sulle discipline da osservarsi nel taglio dei boschi.	Se ne faccia la diramazione per loro norma a tutte le cancellerie censuarie, ordinando d'accusarne la ricevuta.	2 detto	.....	3 detto col corriere	II
detto	$\frac{24}{4}$	2 detto n.° 14	MESTRE, CANCELLERIA CENSUARIA In riscontro all'attergato n.° 1 del 1.° gennajo informa che è vero l'incendio avvenuto a danno di Persico Giovanni, e che per sentimento anche del municipio meriterebbe d'essere soccorso.	Si risponda alla controscritta cancelleria di far noto al supplicante che potrà rivolgersi al municipio, ... per ottenere qualche sussidio dai fondi comunali di beneficenza.	3 detto	.....	4 detto col corriere	I.

ALLEGATO K.

IMPERIALE REGIA DELEGAZIONE

della provincia di . . . . . .

REPERTORIO.

Nomenclatura.	Estratto.	Materia.	NUMERO del fascicolo.	NUMERO dell' ufficio esibente.	NUMERO del protocollo della delegazione.	
Persico Giovanni	Informa sopra un incendio avvenuto in un suo bosco nel distretto di Mestre, e domanda un sussidio.	Agricoltura.	1	—	14	Pa Pe Pi Po Pu

NB. Questo numero potrà pur essere messo in indice sotto le tre altre nomenclature *Incendio*, *Mestre*, *Distretto* e *Boschi*. In tal caso basterà l'accennare il nome sotto cui fu prima registrato, come per esempio, se si registrasse sotto la nomenclatura *Incendio*, basterebbe aggiungere nella colonna seconda, *vedi* Persico Giovanni.

ALLEGATO E.

IMPERIALE REGIA DELEGAZIONE
della provincia di . . . . . .

REPERTORIO
per gli oggetti di massima.

Nomenclatura e data.	Oggetto.	Materia.	Numero del libro.	Numero della pagina.	
Governo generale 1.° gennajo	Istruzioni sulle discipline relative al taglio de' boschi	Agricoltura	1	1	Ga Ge Gi Go Gu

NB. Questo numero dovrà pure essere portato in repertorio sotto la nomenclatura *Boschi.*

(N.° 17.) *Discipline ai subeconomi sulla compilazione, presentazione ed esame dei conti delle fabbricerie.*

29 gennajo 1818.

N.° 2007-354. Circolare.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali ed ai subeconomi.

Richiamandosi l' articolo 10 delle istruzioni governative 19 novembre 1816, si raccomanda ai subeconomi di recare la loro attenzione sopra le fabbricerie, onde nel modo ivi stabilito coll' assistenza dei parrochi e coll' intervento dei deputati amministratori comunali e revisori dei conti comunali sieno presentati ed esaminati in congresso a giorno stabilito i conti dell' amministrazione delle chiese loro confidate per l' anno scaduto 1817, e così di anno in anno periodicamente.

Dovranno quindi i subeconomi procurare che ciò si faccia dentro i primi tre mesi dell' anno corrente, ed in questa occasione rinnoveranno l' avvertenza che i conti debbano essere compilati regolarmente, a termini dell' articolo 3 delle istruzioni 19 novembre 1816, od in forma di bilancio, se si possa, od in forma di *conto di scosso e pagato*,

colle dimostrazioni prescritte all' ivi citato articolo 17 delle istruzioni 18 dicembre 1811.

Si eccettuano le fabbricerie delle chiese di città, le quali debbono rassegnare i conti direttamente alle imperiali regie delegazioni provinciali, onde pervengano al governo. Coteste saranno eccitate a compilarli e rassegnarli nello stesso periodo.

Le altre fabbricerie tutte rimetteranno i conti o bilanci riveduti nel congresso, colle relative osservazioni del congresso medesimo o de' singoli intervenienti, al subeconomo del circondario.

Quindi i subeconomi vi recheranno attenzione per conoscere lo stato delle aziende, e dovranno parimente far osservazione sopra tutto ciò che possa meritare avvertenza o correzione, sia in merito, sia in ordine.

Quando si tratti di osservazioni fondate nei regolamenti, dovranno farne avvertenza ai fabbricieri. Soltanto ne' casi dove non sia provveduto abbastanza dai regolamenti invocheranno all' uopo speciale provvedimento dalla superiore autorità; e praticheranno dello stesso modo, quando si tratti di abusi gravi, se non siano essi obbediti.

Dovendosi poscia i conti o bilanci annuali di ciascuna fabbriceria rassegnare alla superiore autorità, si permette nondimeno che i

semplici conti annuali di scosso e pagato presentati dalle fabbricerie di chiese non aventi rendita stabile, o così piccola che non oltrepassi le annue lire 500, onde si mantengano solamente o principalmente colle questue ed obblazioni, e con sussidj comunali, quando non presentino soggetto di osservazione importante dopo la revisione del congresso, si approvino dai subeconomi colla soggiunta delle opportune avvertenze di ordine a termini de' regolamenti.

Soltanto nel caso di emersa grave osservazione se ne fa rapporto speciale per l'opportuno provvedimento.

Però nella revisione periodica quinquennale tutti i conti o bilanci dell'ultimo anno del quinquennio, nella quale si porta l'osservazione anche sull'amministrazione anteriore, si rassegnano indistintamente al governo per l'esame della direzione generale di contabilità.

Il governo si lusinga che i subeconomi colla loro diligenza ed esattezza corrisponderanno alla fiducia in essi riposta. E per la revisione loro commessa dei singoli conti o bilanci annuali, o sieno da approvarsi da essi medesimi, o sieno da rassegnarsi alla superiore autorità, si permette loro di esigere la solita dieta di operazioni in lire 4. 60, e non più oltre.

Eguale prontezza ed attenzione recheranno i subeconomi nel rassegnare tutti i dati necessarj per la ripartizione delle rendite dei beneficj vacanti nel modo segnato colla circolare 7 gennajo 1817.

E volendo anche in questa parte il governo dar loro una prova di fiducia, permette che quando si tratti di beneficj parrocchiali che hanno sussidio sullo stato onde compiere la rendita minima normale di lire 500 (per cui, dedotte le spese di amministrazione e del trattamento del vicario, l'avanzo è nullo o tenuissimo), i subeconomi, osservate le regole prescritte nella norma provvisoria 31 maggio 1816 e nella relativa circolare 7 gennajo 1817, ne dichiarino in concorso degli interessati la ripartizione, salvo a consultare in caso di dubbio o di opposizione di alcuna delle parti: e quando ne risulti qualche piccolo avanzo, ne faranno essi l'applicazione ai bisogni del beneficio secondo le regole stabilite nella circolare 29 marzo 1817, dietro graziosa sovrana determinazione 17 settembre 1816. Questa facoltà s'intende concessa anche per le ripartizioni non ancora determinate sopra le rendite raccolte in vacanza di prebende parrocchiali deficienti dalle lire 500 nel corso del passato anno 1817.

In questi casi i subeconomi in vece di rassegnarne i dati per la ripartizione al governo, riferiscono di averla eseguita, e vi rassegnano pur nondimeno lo stato attivo e passivo formato nella vacanza, ed in appresso l'atto d'investimento.

Quindi se dallo stato risulti che alcuni beneficj parrocchiali supposti deficienti e sussidiati con supplimento hanno in fatti una rendita stabile eccedente per certo adequato novennale le lire 500, di cotesti dovrà anzi farsi notificazione speciale, onde il governo possa decidere se il sussidio di supplimento non debba togliersi o diminuirsi in proporzione.

In conseguenza avvenendo la vacanza dei beneficj parrocchiali supposti deficienti, ed in fatto forniti di rendite oltre le lire 500 come sopra, la ripartizione delle rendite percette in vacanza è riservata secondo la regola generale al governo.

Si raccomanda ai subeconomi l'esatta osservanza di queste discipline provvisorie, tendenti a mettere in regola e ad agevolare l'andamento della sorveglianza ed amministrazione loro confidata.

Milano, il 29 gennajo 1818.

IL CONTE MELLERIO.

Cav. Ab. GIUDICI, Consigliere.

(N.° 18.) *I consoli delle potenze estere residenti negli stati austriaci sottoposti alla giurisdizione ed alle leggi di quel luogo ove è loro concesso di domiciliare.*

30 gennajo 1818.

N.° 2568-239. CIRCOLARE.

Imperiale regio governo di Milano.

Sopra rapporto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia perchè fosse stabilita la giurisdizione sopra i consoli di potenze estere residenti negli stati austriaci, S. M. con venerata risoluzione presa in agosto p.° p.° si è degnata dichiarare quanto segue:

« Siccome fu sino ad ora osservato, ed in » conformità all' istruzione emanata fino dal » 31 agosto 1762, tutti i consoli delle po- » tenze estere, siano sudditi austriaci o stra- » nieri, devono soggiacere, a tenore delle » norme generali di giurisdizione, alla giuris- » dizione ed alle leggi di quel luogo ove » è loro concesso di domiciliare. Dove i tri- » bunali austriaci di cambio e consolato eser- » citassero di già una giurisdizione sopra i » consoli in oggetti che altrimenti, riguardo » agli altri abitanti, sono devoluti ai tribunali

» ordinarj, ivi si può mantenere in vigore
» una tal pratica. »

Milano, il 30 gennajo 1818.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 19.) *Aumento accordato ai comuni sul prezzo pei trasporti militari dal 1.° gennajo in avanti.*

31 gennajo 1818.

N.° 2261-362. Circolare.

L' imp. regio governo all' imperiale regia delegazione di Cremona.

In vista delle difficoltà che in generale sono emerse nelle trattative dei contratti per trasporti militari, e penetrato il governo delle circostanze in cui trovansi i comuni ai quali incumbe di sottostare al di più che importano tali mezzi di trasporto in confronto dei prezzi prescritti dai vigenti regolamenti, ha determinato che, ritenute le liquidazioni de' medesimi sino a tutto il 31 dicembre p.° p.° sul dato dei 35 centesimi per cavallo, e dei 10 centesimi per sedia o carrozza e per miglio

geografico, come sinora si è praticato, venga accordato a contare dal giorno 1.° gennajo 1818 il nolo di 40 centesimi per cavallo e per miglio, e di 12 centesimi per sedia o carrozza e per miglio; fermi nel resto i prezzi e le condizioni del regolamento 20 ottobre 1804 per quanto concerne *i trasporti con carri*, siano dessi tirati da buoi, cavalli o muli.

Con tal favorevole provvedimento, che avrà luogo sino a nuova disposizione, tiene per certo il governo che da codesta imperiale regia delegazione potranno nuovamente esperimentarsi con buon esito delle nuove trattative, onde combinare il miglior pubblico servigio col minor possibile aggravio dei comuni.

Milano, il 31 gennajo 1818.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 20.) *Nomina del signor conte* di Ottingen Vallerstein *in ministro di stato e delle conferenze, e del ministro signor conte* di Vallis *alla carica di supremo presidente del supremo tribunale di giustizia.*

4 febbrajo 1818.

N.° 878-394. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie.

S. M. I. R. l' augustissimo nostro signore si è degnata di nominare il signor conte *di Ottingen Vallerstein* ministro di stato e delle conferenze, dispensandolo a tal effetto dalla carica di supremo presidente del supremo tribunale di giustizia, che ha conferita al suo ministro di stato e delle conferenze il signor conte *di Vallis*, il quale nel tempo stesso è incaricato della presidenza delle commissioni auliche in oggetti di legislazione giudiziaria ed amministrativa.

Delle premesse sovrane determinazioni si rendono intese le prime istanze giudiziarie dipendenti da questo tribunale d' appello per loro norma e direzione.

Milano, il 4 febbrajo 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

SILVA, CONSIGLIERE.

(N.° 21.) *Concessi in qualunque tempo e luogo i premj agli uccisori degli orsi e dei lupi.*

9 febbrajo 1818.

Imp. regia direzione generale della polizia.

AVVISO.

Avendo l' esperienza dimostrato che le misure di premj parziali ai luoghi ed ai tempi fin qui adottate per la distruzione delle bestie feroci che tratto tratto infestano le provincie lombarde sono insufficienti a raggiungere il bramato scopo, S. M. I. e R., cui è costantemente a cuore il bene de' proprj sudditi, ha determinato di concedere i seguenti premj a chi in qualunque tempo e luogo della Lombardia farà nelle regolari vie di pratica constare d' avere uccisa alcuna delle sottonotate fiere:

Per un' orsa	fiorini	40
Per un orso	»	30
Per una lupa.	»	25
Per un lupo	»	20
Per un orsacchio e lupicino al di sotto di un anno . .	»	10

Milano, il 9 febbrajo 1818.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GEN. DELLA POLIZIA,
CAVALIERE ANTONIO DE RAAB.

G. N. FRIGERIO, Segret. Ass.^{te}

(N.° 22.) *Approvazione dell' imperiale regia cancelleria suprema di Vienna dei regolamenti 21 ottobre e 2 novembre 1817 in materia di sanità.*

15 febbrajo 1818.

N.° 140. Circolare.

L'imperiale regio magistrato centrale di sanità alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria suprema di Vienna con dispaccio 12 dello scorso gennajo, num.° 17892-1622, stato comunicato a questo magistrato centrale dall' imperiale regio governo con dispaccio del 3 corrente mese, num.° 2608, mentre approva i regolamenti di sanità del 21 ottobre e 2 novembre 1817 (*) concernenti le discipline da osservarsi nell'aprimento delle così dette stalle d' inverno e nell' ammissione e custodia degl' infermi affetti da malattie contagiose negli spedali ordinarj, rimarca, parlando di quest' ultimo regolamento, che gl' infermieri tosto che avranno contravvenuto alle discipline

(*) Si riporta a piedi della presente circolare il solo regolamento 21 ottobre 1817, essendo già inserito quello del 2 novembre detto anno alla pag. 391 della par. II 1817.

che li risguardano, dovranno essere destituiti senza attendere il caso di recidiva, siccome è disposto all' art. 16 di esso regolamento, poichè in casi simili il rigore soltanto può giugnere al bramato intento.

Si comunica alle imperiali regie delegazioni provinciali la su espressa determinazione, invitandole a dare le disposizioni ad essa conformi per la relativa esecuzione.

Milano, il 15 febbrajo 1818.

PEL PRESIDENTE,
LUINI.

CURIONI, Segretario.

DISCIPLINE

Da prescriversi all' aprimento delle stalle così dette d' inverno, cioè a dire dei locali in cui i contadini d' ambo i sessi sogliono radunarsi durante la stagione jemale, onde eseguire in esse, massime dalle donne, diversi lavori.

Art. 1. I proprietarj o fittajuoli che intendono di aprire stalle d' inverno, dovranno immancabilmente domandarne la licenza alla rispettiva deputazione comunale.

Da questa disposizione verranno esentati quelli, la cui stalla d'inverno dovrà servire unicamente per la propria famiglia.

2. La deputazioni comunali visiteranno, in concorso di un medico, i locali delle dette stalle prima di rilasciare la chiesta licenza, onde vedere se tali locali possano servire al soprindicato uso, senza che la salute delle persone che in esse si raduneranno possa soffrire detrimento.

3. Le deputazioni comunali si rifiuteranno di accordare la licenza, quando i proprietarj o fittajuoli vorranno tenere nelle stalle d'inverno animali suini, e quando il medico avesse dichiarato essere assolutamente insalubre il locale, massime per troppa umidità del pavimento o per difficoltà di un conveniente rinnovamento dell'aria interna della stalla.

4. Il proprietario o fittajuolo della stalla d'inverno, ogni qual volta in essa esistano bovini, cavalli, muli, asini, capre o pecore, sarà obbligato la mattina e la sera di ciascun giorno di fare trasportar fuori della stalla medesima il letame, asciugarla dalle orine dei detti animali, e spazzare ogni mattina la parte della stalla che sarà occupata dai contadini.

Se poi la stalla sarà senza animali, il proprietario o fittajuolo farà spazzare e pulire il locale ogni mattina, e tenere aperti gli usci e le finestre della stalla durante l'ora del pranzo; ciò che si praticherà in qualche

ora del giorno anche nelle stalle sopra indicate.

5. Il proprietario o fittajuolo impedirà con tutto il rigore che nella stalla s' introducano accattoni o vagabondi, sieno esteri o nazionali, ancorchè sani; ed anzi dovrà, presentandosene alcuno, denunziarli tosto alla deputazione comunale, acciocchè questa proceda verso d' essi accattoni e vagabondi a termini delle leggi vigenti contro la mendicità.

6. Il proprietario o fittajuolo proibirà parimente l' ingresso nella stalla alle persone del paese che fossero affette da malattia qualunque non locale, e qualora in una famiglia del paese si sviluppasse una malattia d' indole attaccaticcia, il proprietario o fittajuolo negherà l' ingresso nella stalla a tutti gl' individui appartenenti alla famiglia medesima, quantunque sani, e non potranno esservi ammessi se non quando il medico avrà dichiarato essere tale famiglia scevra affatto da ogni sospetto di contagio.

7. Le stalle d' inverno saranno immediatamente chiuse, cioè sarà assolutamente impedito di radunarsi in esse i contadini allorquando siasi manifestata una malattia contagiosa in più famiglie del paese, e si fosse diffusa ad un numero ragguardevole d' individui; nè si potranno riaprire se non quando

ne sarà cessata interamente la propagazione, non esisteranno più malati di tale sorta in paese, e dopo che saranno praticati gli spurghi alla stalla medesima.

8. Tanto in quest' ultimo caso, quanto nel caso antecedente gl' individui appartenenti alle famiglie state infette non potranno entrare nelle stalle d' inverno se non dopo di avere espurgato il loro corpo ed i loro vestimenti.

9. Le deputazioni comunali avvertiranno i proprietarj ed i fittajuoli delle stalle d' inverno tutte le volte che accaderanno i casi indicati agli articoli 6, 7 e 8, onde possano osservare le prescrizioni in essi contenute.

10. I proprietarj o fittajuoli delle stalle d'inverno che contravverranno alle presenti disposizioni saranno puniti colle pene comminate nell' articolo 80 del decreto 5 settembre 1806.

11. Le deputazioni comunali sono incaricate d' invigilare e di far eseguire le surriferite discipline, denunciando col mezzo de' cancellieri alle regie delegazioni provinciali le contravvenzioni al presente regolamento.

Milano, il 21 ottobre 1817.

MOSCATI, Presidente.

CURIONI, Secretario.

(N.° 23.) *Incaricati i parrochi di notificare ai subeconomi le vacanze dei beneficj e delle cappellanie, ecc.*

16 febbrajo 1818.

N.° 3830-665. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È accaduto più volte di osservare che i subeconomi vengono assai tardi informati della vacanza de' beneficj, delle cappellanie o legati aventi dote apposita amministrata dai rispettivi cappellani. Da ciò ne diviene che non potendo essi esercitare le pratiche di tutela loro ingiunte dai regolamenti, rimane esposto l' interesse delle cause pie.

Onde prevenire un tale inconveniente, cotesta imperiale regia delegazione provinciale interesserà con circolare lo zelo de' parrochi, acciò avvenendo la vacanza d' alcuna delle menzionate pie istituzioni nei loro rispettivi circondarj, ne diano pronta notizia al subeconomo del distretto. Egualmente saranno i parrochi tenuti a denunciare ai subeconomi quei beneficj patronali vacanti, i quali, non conosciuti, rimanessero tuttavia presso i patroni; potendosi temere che alcuni sottraendoli alla vigilanza tutoria, ne godano

indebitamente le rendite, e non ne facciano adempire i pesi.

Milano, il 16 febbrajo 1818.

MELLERIO, Vicepresidente.

(N.° 24.) *Tabella delle concentrazioni delle autorità giudiziarie che avranno luogo colla nuova organizzazione.*

17 febbrajo 1818.

N.° 778. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale agl'imp. regj tribunali di prima istanza ed alle preture delle provincie lombarde.

Interessando gli oggetti tanto di pubblico quanto di privato servizio, che si conoscano le concentrazioni delle autorità giudiziarie che in vigore della notificazione governativa 3 febbrajo 1818 avranno luogo colla imminente organizzazione, si comunica ai tribunali ed alle preture la sottoposta tabella, che dovrà tenersi affissa in ciascuna cancelleria.

Milano, il 17 febbrajo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SILVA, Consigliere.

TABELLA

Delle concentrazioni che in vigore della governativa notificazione 3 febbrajo 1818 vanno a seguire coll' organizzazione giudiziaria.

Provincia di	Luoghi di residenza	Tribunali o preture nuovamente erette	Giudicature concentrate	Osservazioni
MILANO..	Milano.....	Tribunale	Melzo, Bellate.	
	Monza.....	Pretura	.....	
	Desio.....	*idem*	.....	
	Gallarate.....	*idem*	Soma.	
	Busto Arsizio..	*idem*	.....	
	Cassano.....	*idem*	.....	
	Saronno.....	*idem*	.....	
	Vimercate.....	*idem*	.....	
	Melegnano....	*idem*	.....	
MANTOVA	Mantova.....	Tribunale	Roverbella.	
	Gonzaga.....	Pretura	.....	
	Bozzolo.....	*idem*	Marcaria.	
	Castiglione delle Stiviere.....	*idem*	.....	
	Viadana.....	*idem*	.....	
	Rovere.....	*idem*	.....	
	Canneto.....	*idem*	Asola.....	
	Sermide.....	*idem*	.....	
	Goito.....	*idem*	.....	
	Ostiglia.....	*idem*	.....	
	Sabbionetta....	*idem*	.....	
BRESCIA.	Brescia.....	Tribunale	.....	
	Lonato.....	Pretura	Desenzano.	
	Salò.....	*idem*	Gargnano.	
	Chiari.....	*idem*	Rovato.	
	Verolanuova ..	*idem*	Pontevico..	
	Iseo.....	*idem*	Adro.	
	Leno.....	*idem*	.....	
	Vestone.....	*idem*	Preseglie.	
	Orzinovi.....	*idem*	.....	
	Gardone.....	*idem*	Bovegno.	
CREMONA	Cremona.....	Tribunale	.....	
	Soresina.....	Pretura	Soncino.	
	Casalmaggiore..	*idem*	.....	
	Pizzighettone..	*idem*	.....	
	Casalbuttano...	*idem*	.....	
	Piadena.....	*idem*	.....	

Segue la tabella delle concentrazioni, ecc.

Provincia di	Luoghi di residenza	Tribunali o preture nuovamente erette	Giudicature concentrate	Osservazioni
BERGAMO	Bergamo.....	Tribunale	Trescorre, Almeno, Alzano.	
	Breno.....	Pretura	.....	
	Romano	*idem*	Martinengo.	
	Treviglio	*idem*	.....	
	Clusone	*idem*	Vilminore.	
	Verdello.....	*idem*	.....	
	Zogno.....	*idem*	.....	
	Sarnico.....	*idem*	.....	
	Gandino.....	*idem*	.....	
	Lovere.....	*idem*	.....	
	Bisogne.....	*idem*	.....	
	Caprino	*idem*	.....	
	Piazza.....	*idem*	.....	
	Edolo.....	*idem*	.....	
COMO ...	Como	Tribunale	Erba, Appiano.	
	Varese.....	Pretura	Tradate.	
	Lecco.....	*idem*	.....	
	Oggiono	*idem*	.....	
	Brivio	*idem*	Merate, Missaglia.	
	Asso	*idem*	Bellaggio.	
	Introbbio.....	*idem*	Bellano.	
	Gavirate.....	*idem*	Angera.	
	Luvino.....	*idem*	.....	
	Gravedona....	*idem*	.....	
	Cantù	*idem*	.....	
	Menaggio	*idem*	Porlezza.	
	San Fedele....	*idem*	.....	
SONDRIO.	Sondrio.....	Tribunale	Ponte.	
	Tirano	Pretura	.....	
	Morbegno.....	*idem*	.....	
	Chiavenna	*idem*	.....	
	Bormio.....	*idem*	.....	
PAVIA ...	Pavia	Tribunale	Casorate, Landriano, Belgiojoso.	
	Corte Olona...	Pretura	.....	
	Abbiategrasso..	*idem*	.....	
	Binasco.....	*idem*	Rosate	
	Lodi	Tribunale	.....	
	Crema.....	Pretura	.....	
	Codogno.....	*idem*	.....	
	Casalpusterlengo	*idem*	.....	
	San Colombano	*idem*	.....	
	Sant' Angelo...	*idem*	.....	

(N.° 25.) *Eccitate le preture a disimpegnare tutte le ispezioni tracciate dal cap. II della sez. II del codice penale, relative all' investigazione dei delitti e dei delinquenti.*

18 febbrajo 1818.

N.° 778. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie prime istanze criminali.

In pendenza di quelle ulteriori istruzioni, che da questo imperiale regio tribunale d'appello generale saranno diramate per la piena esecuzione degli articoli 8 e 9 della notificazione governativa del 3 febbrajo 1818, si avvertono fin d' ora le preture che in forza dell' incumbenza loro attribuita dal suddetto articolo 9 debbono disimpegnare tutte le ispezioni tracciate dal cap. II della sezione II del codice penale, che hanno per oggetto l' investigazione dei delitti e dei delinquenti, il rilevare e lo stabilire il fatto, e il preparare le prove atte a facilitare la successiva regolare inquisizione, e che compiuti per tal modo gli atti iniziativi o sia d' investigazione, dovranno rimettersi con loro accompagnatoria ai tribunali criminali della rispettiva provincia: dovranno però tenere in sospeso la

traduzione dei carcerati, se ve ne fossero, finchè abbiano ottenute le disposizioni dei tribunali medesimi.

Milano, il 18 febbrajo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SILVA, Consigliere.

(N.° 26.) *Annullate le prescrizioni delle leggi anteriori alla promulgazione del codice civile austriaco in punto d'atti ed affari concernenti la dote od aumento di dote.*

18 febbrajo 1818.

N.° 1430-47. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Proposto il dubbio, se colla promulgazione del codice civile universale austriaco sieno cessate le prescrizioni delle leggi anteriori che sottoponevano a certi vincoli le alienazioni ed altri atti dispositivi su la dote od aumento di dote, nei casi che l' una o l'altro

fossero stati costituiti sotto l' impero delle precedenti legislazioni, o se debbansi in ogni caso osservare le norme ch' erano vigenti all' epoca del contratto;

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, dietro i concerti presi coll' imperiale regia commissione aulica in oggetti di legislazione di giustizia, ha dichiarato che dopo l' attivazione del nuovo codice universale civile anche negli atti ed affari concernenti la dote od aumento di dote si debba osservare quanto è disposto dal detto codice, senza distinzione di epoca in cui venne costituita la dote stessa od il suo aumento.

Tale suprema dichiarazione contenuta nel venerato decreto aulico del 4 febbrajo andante si notifica a tutte le prime istanze dipendenti da questo tribunale d' appello generale per loro direzione e per l' esatta osservanza.

Milano, il 18 febbrajo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 27.) *QUANDO la confessione fatta avanti un giudizio civile formi una prova legale del fatto confessato.*

20 febbrajo 1818.

N.° 1769-107. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze dipendenti.

Con sovrana risoluzione 7 settembre 1817, emanata sopra umilissimo rapporto rassegnato dal supremo tribunale di giustizia di concerto coll' aulica commissione di legislazione giudiziara, S. M. ha trovato di stabilire pei casi avvenire che la confessione fatta avanti una pretura od un giudizio distrettuale, patrimoniale o dinastiale (Land-Pfleg-oder-Patrimonial-Gericht) non aventi giurisdizione criminale, ma procedenti secondo il prescritto dai §§ 236 e 301 del codice dei delitti, formi una prova legale del fatto confessato non meno della confessione immediata emessa avanti un giudizio criminale, se un tale giudizio era composto d'un giudice dichiarato abile a tal carica e giurato, e giusta il disposto dal § 288.

Ciò si partecipa a tutte le prime istanze dipendenti da questo imperiale regio tribunale

d' appello generale per loro norma e direzione.

Milano, il 20 febbrajo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SPERONI, Consigliere.

(N.° 28.) *Divisione di giurisdizione delle due preture urbane da erigersi in Milano.*

20 febbrajo 1818.

N.° 1773-417. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze dipendenti.

Si rimette a tutte le prime istanze un esemplare d' avviso a stampa relativo alla divisione di giurisdizione delle due preture urbane che vanno ad erigersi in Milano nel prossimo futuro marzo per loro intelligenza e direzione.

Milano, il 20 febbrajo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SILVA, Consigliere.

20 febbrajo 1818.

N.° 1773-417.

AVVISO.

In vigore dell'art. 3 della notificazione governativa 3 febbrajo 1818, e in seguito dell'approvazione ottenuta dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia,

L' imperiale regio tribunale d' appello generale per le provincie lombarde deduce a pubblica notizia quanto segue :

« La prima pretura urbana di Milano » esercita la sua giurisdizione su tutta la » parte sinistra della città da Porta Orientale » a Porta Ticinese, seguendo la corsia dei » Servi, quella del Duomo, attraversandone » la piazza fino all' angolo de' Mercanti d' oro, » contrada de' Pennacchiari, della Lupa, » corsia della Palla, di S. Giorgio, Carobbio » e Cittadella, coi corpi santi di Porta Orien- » tale, Porta Romana e Porta Ticinese, e » coi distretti II, X e XI.

» La seconda pretura urbana esercita la » sua giurisdizione su tutta la parte destra » della città da Porta Orientale a Porta Ti- » cinese col distretto I, ad eccezione della

» parte de' corpi santi assegnata alla prima
» pretura urbana, e col distretto III di Bol-
» late. »

Milano, il 20 febbrajo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SILVA, Consigliere.

(N.° 29.) *Applicata alle provincie italiane la legge vigente nelle antiche provincie della monarchia riguardo alla destituzione dei pubblici impiegati tanto per titolo di prevaricazione, quanto per somma negligenza.*

20 febbrajo 1818.

N.° 4176-493. Circolare.

Vige nelle antiche provincie della monarchia una legge per la quale i pubblici impiegati possono essere destituiti dall'impiego, e privati del diritto alla pensione non solo per titolo di prevaricazione ed abuso della autorità d'ufficio, ma altresì quando si rendano colpevoli d'una somma negligenza nel disimpegno de' loro doveri.

Ora questa legge comunicata al governo con dispaccio dell' eccelsa imperiale regia

riunita cancelleria aulica in data del 4 febbrajo, n.° 18886-2713, per espresso comando di S. M. I. R. viene applicata anche alle provincie italiane.

Il governo incarica le autorità e i capi dei dicasteri e degli uffici che da esso dipendono a voler in proposito mettere in avvertenza i rispettivi impiegati.

Milano, il 20 febbrajo 1818.

IL CONTE STRASSOLDO,
PRESIDENTE.

SPECH, Consigliere.

(N.° 30.) *Comunicazione delle norme prescritte dall' imperiale regia aulica cancelleria riunita, relative ai militari che sono esenti e a quelli che sono sottoposti al pagamento della tassa personale.*

21 febbrajo 1818.

N.° 4425-129. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Avendo alcune delegazioni provinciali invocate dal governo delle istruzioni onde regolarsi nell' esentare dalla tassa personale

alcuni militari in pensione, altri in congedo temporaneo, taluni in permesso illimitato, altri in permesso, ed alcuni appartenenti all' armata, si è dovuto il governo rivolgere all' aulica commissione per il censo trattandosi di un argomento nuovo, che doveva essere combinato cogli attuali regolamenti militari.

Essendo ora sopraggiunte dall' imperiale regia aulica cancelleria riunita le dichiarazioni e le norme relative a quest' oggetto, si affretta il governo di comunicare a questa imperiale regia delegazione copia del dispaccio dell' aulica cancelleria riunita del 3 corrente mese, n.° 18602-2738, per di lei norma e direzione ne' casi ai quali si riferiscono le superiori prescrizioni.

Milano, il 21 febbrajo 1818.

STRASSOLDO.

N.° 18602-2738.

Sulla consulta governiale del 17 ottobre p.° p.°, n.° 27722, colla quale fu mossa la questione d'ufficio, se i militari siano da assoggettarsi alla tassa personale, quest' aulica cancelleria ha passato i concerti opportuni coll' aulico consiglio di guerra e coll' aulica camera, convenendo unanimemente nei seguenti principj, che dovranno servire di regola al governo.

Il militare in servigio effettivo è esente dalla tassa personale; la sua moglie ed i figli partecipano pure di tale esenzione.

Alla classe dei militari in servigio spettano anche gli ufficiali in congedo, essendo loro accordato questo soltanto per un tempo limitato, e rimanendo essi quindi costantemente in attività.

I militari pensionati devono, a cominciare dall' anno 1818, essere assoggettati alla tassa personale, non così però (ove non lo fossero di già) per gli anni passati, non essendo ciò espressamente prescritto da veruna risoluzione sovrana.

Gl' impiegati militari (Beamten), sia in attività, sia in pensione, vanno soggetti alla detta tassa.

Tra i militari pensionati si devono comprendere altresì tutti quegli individui che in forza della riduzione operatasi nell' in addietro armata italiana sono stati messi fuori di attività, oppure provveduti di un soldo di riforma.

Per quanto riguarda poi i militari dal sergente (Feldwebel und Wachtmeister) in giù, s' intendono esenti dalla tassa personale i soldati in servigio effettivo, quelli che si trovano in congedo a tempo limitato o che godono il soldo d' invalidi; al contrario i soldati pienamente rimandati con congedo assoluto e quelli che si trovano in congedo *sino ad un richiamo* soggiacciono alla tassa personale come tutti gli altri cittadini, trovandosi in libertà di esercitare qualunque professione.

Vienna, il 3 febbrajo 1818.

SAURAU.

(N.° 31.) *Permesso l' annuncio di un incendio col suono della campana, come anche per altri infortunj e per aggressioni.*

21 febbrajo 1818.

Imp. regia direzione generale della polizia.

AVVISO.

Si deduce a pubblica cognizione che d' ora innanzi sarà annunciata l'esistenza di un incendio col suono della campana, come già si praticava per l' addietro.

Potrà ricorrersi nei comuni aperti a tale espediente, atto a chiamare il concorso del popolo, anche in causa d' inondazioni o di aggressioni alle case, quando dall' autorità locale esercitante la polizia ne sia riconosciuto il bisogno, e dalla medesima ne sia dato l' ordine espresso.

Nel resto saranno osservate le discipline prescritte da quest' imperiale regia direzione generale riguardo alla custodia dei campanili, e saranno severamente puniti coloro che si permettessero di allontanarsi dalle medesime.

Milano, il 21 febbrajo 1818.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE GEN. DELLA POLIZIA,
CAVALIERE ANTONIO DE RAAB.

G. N. FRIGERIO, Secret. Ass.^{te}

(N.° 32.) *Rettificazione dell' indennità di alloggio competente ai cappellani di reggimento.*

23 febbrajo 1818.

N.° 3651-530. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando generale con nota 1 corrente febbrajo, n.° 763, nel partecipare che con sua circolare 22 agosto 1817 diretta a tutti i comandi subalterni è succeduto lo sbaglio di porre i cappellani di reggimento nella rubrica di quegl' individui di stato maggiore ai quali compete l' indennità d' alloggio e mobiglia accordata al grado di capitano, contro anche il contenuto nella specifica stata comunicata alle imperiali regie delegazioni col circolare dispaccio 10 marzo 1817, in cui il cappellano viene equiparato soltanto ad un ufficiale subalterno, rimette la circolare da lui diramata a tutti i comandi di piazza onde venga rimediato a tale sbaglio, tanto più che ha rilevato in molte note trimestrali degli alloggi accordati agli ufficiali, che le somme degli alloggi medesimi forniti ai cappellani, e messi a credito dei comuni erano ragguagliate sulle competenze inerenti al grado di capitano.

Assecondando pertanto il desiderio dell' imperiale regio comando generale, si accompagna alle imperiali regie delegazioni copia della suddetta circolare per intelligenza ed all' intento che d'ora in avanti al cappellano non sia fornito che l'alloggio competente di una stanza ed una cucina, e nella nota esposta soltanto la corrispondente somma per l' alloggio di un ufficiale subalterno.

Milano, il 23 febbrajo 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 33.) *La pretura di Brivio resta provvisoriamente stabilita in Missaglia.*

24 febbrajo 1818.

Imperiale regio governo di Milano.

AVVISO.

Non potendo per ora la pretura di Brivio essere collocata nel luogo indicato per la sua residenza dalla notificazione 3 corrente, resta prevenuto il pubblico che la pretura medesima verrà provvisoriamente stabilita in Missaglia colla denominazione di *imperiale regia pretura di Brivio residente per ora in Missaglia.*

Milano, il 24 febbrajo 1818.

ALBERTI, I. R. Secret. di Governo.

(N.° 34.) *Incaricati i tribunali criminali della direzione e disciplina dei custodi ed inservienti alle carceri.*

24 febbrajo 1818.

N.° 6414. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale agl'imp. regj tribunali di prima istanza.

Con aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 2 luglio 1817, n.° 1404-1430, è stato notificato e stabilito

Che la nomina dei custodi ed inservienti destinati al servizio delle carceri di criminale inquisizione, e la disciplina interna delle medesime siano dalle autorità politiche rimesse ai rispettivi tribunali criminali, che vengono altresì incaricati dell'istessa sorveglianza sulle carceri di condanna di quei sentenziati che a tenore del § 456 del codice dei delitti si trovano in condanna nelle carceri del tribunale criminale.

Essendosi di ciò ordinata l'esecuzione contemporaneamente alla definitiva organizzazione dei tribunali suddetti, l'imperiale regio tribunale d'appello nel notificare il premesso supremo decreto ingiunge ai tribunali di prima istanza criminale,

a) Di ricevere indilatamente sotto la loro direzione e sorveglianza i custodi ed inservienti alle carceri, l'ordine e la disciplina interna delle medesime: a tal effetto prendono gli opportuni concerti colle imperiali regie delegazioni provinciali o colle persone che ne saranno da esse incaricate per la prescritta consegna.

b) Di compilare, in concorso come sopra, un protocollo in doppio originale a rispettivo carico e scarico, dal quale risulti il nome e cognome dei custodi, la località e il numero delle carceri che si rimetteranno alla loro disposizione, la qualità e quantità degli effetti tutti che saranno ad un tempo consegnati per l'uso delle carceri, onde in ogni evento farsene render conto dalla persona cui saranno affidati dal tribunale.

c) Di concertarsi ad un tempo coll'imperiale regia delegazione o colla persona che ne sarà da essa incaricata, all'effetto che ai detenuti privi di soccorsi siano somministrati i giornalieri alimenti, e così i necessarj oggetti di vestiario agl' indigenti, i paglericci e le schiavine, l'assistenza medica e chirurgica, ed i medicamenti: le accennate somministrazioni si continueranno dalle persone e colle norme già stabilite e fin qui osservate in dipendenza dei contratti e degli ordini delle autorità amministrative.

Gl' imperiali regj tribunali di prima istanza destineranno una persona addetta all' ufficio, la quale riceva gli effetti occorrenti ai carcerati, vegli e riferisca, occorrendo, sulla qualità, quantità e preparazione dei cibi, e vegli ad un tempo per la giusta e pronta distribuzione: daranno avviso al fornitore della persona che verrà incaricata del ricevimento dei cibi e degli altri articoli.

Le somministrazioni saranno fatte sopra ordini del tribunale in iscritto, da emettersi ogni volta che ne sarà riconosciuto il bisogno, alla riserva dei cibi giornalieri, pei quali l' ordine una volta emesso avrà il suo effetto sino a tanto che sia espressamente rivocato: tanto nell' ordine per la somministrazione, come nell' altro per la cessazione si avrà a precisare il giorno col quale dovrà aver principio o cessare la somministrazione.

La persona incaricata di ricevere gli alimenti dal fornitore ne rilascerà al medesimo la ricevuta.

d) D' incaricare provvisoriamente e fino a nuova disposizione della custodia dei detenuti e del servizio delle carceri quei custodi ed inservienti che hanno finora servito in tale qualità sotto la direzione delle autorità politiche, e che saranno rimessi sotto gli ordini del tribunale di prima istanza criminale.

In quei luoghi nei quali una stessa persona è incaricata della custodia dei carcerati per delitti criminali e degli altri retenti per gravi contravvenzioni di polizia, osservato sempre il disposto per la separazione dei detenuti per delitto criminale dagli altri per grave contravvenzione di polizia, il custode continua provvisoriamente nella duplice sua incumbenza sotto la rispettiva direzione dell' autorità criminale e di polizia.

e) Di dare decreto di conformità ai custodi ed agl' inservienti predetti con istruzione analoga al disposto nei §§ 307 al 327 inclusivamente, 330 e 332 del codice criminale.

f) Di riferire dell' operato a questo imperiale regio tribunale d' appello, e d' innoltrare ad un tempo un prospetto dimostrativo del nome e cognome dei custodi e degl' inservienti alle carceri che saranno messi a loro disposizione, dell' attitudine dei medesimi all' impiego, per ciò che riguarda l' apparente loro stato di forze fisiche, e di riferire espressamente se sappiano leggere e scrivere.

g) Accadendo che i retenti siano traslocati da uno ad altro carcere, saranno date le opportune disposizioni, onde rilevare se siano affetti o sospetti di morbo contagioso,

nel qual caso saranno collocati e custoditi in modo che non ne possa derivare danno alla salute degli altri retenti e dei custodi.

h) In forza della nuova prescritta organizzazione il distretto di qualche giudicatura di pace viene compreso nel circondario sottoposto alla giurisdizione del tribunale di prima istanza criminale, affinchè sia indilatamente provveduto alle persone che fossero detenute o per delitti criminali o per gravi trasgressioni di polizia presso la giudicatura che cessa: il tribunale criminale prende i concerti coll'imperiale regia delegazione provinciale per la traduzione alle carceri del tribunale criminale dei retenti per delitti criminali o per la loro custodia e continuazione degli alimenti nel luogo in cui sono detenuti, quando per istraordinarie circostanze si rendesse incompatibile la loro traduzione alle carceri del tribunale criminale.

i) Onde poter riconoscere la verità e la regolarità delle somministrazioni agl'inquisiti ed ai condannati degli alimenti ed altri articoli sopraccennati, il fornitore, allo scadere di cadaun mese, ne presenterà la distinta al tribunale criminale, il quale, trovandola corrispondente agli ordini emessi, la innoltra senz'altro con analoga dichiarazione all'imperiale regia delegazione provinciale, e non

trovandola conforme agli emessi ordini, sentiti il fornitore ed il distributore, la fa emendare in caso di errore, e nel caso di frode dà le disposizioni a termini di legge; e fatta avvertenza nella distinta delle eccezioni cui è soggetta, la innoltra all' imperiale regia delegazione provinciale.

Milano, il 24 febbrajo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SPERONI, Consigliere.

(N.° 35.) *Gli atti eretti in ufficio dagl' imperiali regj cancellieri del censo dal 1.° gennajo 1816 in avanti da ritenersi come atti pubblici ed inscrivibili negli uffici ipotecarj.*

27 febbrajo 1818.

N.° 1211-57. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale agl' imperiali regj uffici delle ipoteche.

Hanno dubitato alcuni uffici delle ipoteche se potevasi prendere inscrizione degli atti eretti, firmati o autenticati dagl' imperiali regj cancellieri del censo.

Ritenute quindi le governative disposizioni 16 marzo e 12 aprile 1816, non che le prescrizioni del vigente codice civile universale e del regolamento del processo civile, questo imperiale regio tribunale d' appello generale, dietro i concerti presi coll' imperiale regio governo, ha trovato opportuno di dichiarare che fra gli atti pubblici che nell' attuale legislazione vengono riconosciuti per tali, ed inscrivibili negli uffici ipotecarj, devono comprendersi gli atti eretti in ufficio dagl' imperiali regj cancellieri del censo dal 1.° di gennajo 1816 in avanti, che concernessero l' interesse dei comuni.

La presente dichiarazione dovrà servire di norma agli uffici delle ipoteche in ogni contingibile caso.

Milano, il 27 febbrajo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SILVA, Consigliere.

(N.° 36.) *Le minute delle sentenze ed i registri interni d'ufficio sono esenti dall'obbligo della carta con bollo: ritenuta abolita la prescrizione delle linee nella carta bollata.*

27 febbrajo 1818.

N.° 1818-336. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie dipendenti.

Proposto il dubbio sull' intelligenza dell' art. 2 della notificazione governativa 17 dicembre 1817 in ordine alle minute delle sentenze ed al numero delle linee per ciascuna pagina di carta bollata, l' imperiale regio tribunale d' appello, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regio governo, deduce a notizia delle autorità giudiziarie che dipendono dall' appello medesimo le seguenti dichiarazioni per norma del loro contegno:

1. Le minute delle sentenze del pari che i registri interni d' ufficio sono esenti dall' obbligo della carta con bollo.

2. Colla predetta notificazione 17 dicembre non fu richiamata in osservanza la già abolita

prescrizione tassativa delle linee in ciascuna pagina di carta bollata.

Milano, il 27 febbrajo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 37.) *Il corpo della gendarmeria riceve le sue competenze dalla cassa di guerra.*

28 febbrajo 1818.

N.° 3285-319. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per effetto di recenti disposizioni comunicate a questo imperiale regio governo da S. E. il signor conte di Stadion, ministro delle finanze, il corpo dell' imperiale regia gendarmeria dal primo dell' andante anno camerale in poi riceve le sue competenze in contanti ed in natura a carico della cassa di guerra sui fondi di apposite dotazioni. Le somministrazioni di foraggio pertanto che dalla

detta epoca fossero state fatte o si effettuassero in seguito dai comuni per detto corpo, dovranno come per lo passato e come di pratica insinuarsi direttamente dai comuni ai rispettivi magazzini, onde ottenerne il corrispondente rimborso, al quale effetto è stato da questo imperiale regio governo interessato l'imperiale regio comando generale militare per le corrispondenti disposizioni ai precitati magazzini.

Milano, il 28 febbrajo 1818.

STRASSOLDO.

Milano, dall'Imp. Regia Stamperia.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 3.

(N.° 38.) *Richiamato in osservanza il regolamento 1.° dicembre 1813 pel pagamento delle guardie prese in sussidio dalla gendarmeria.*

2 marzo 1818.

N.° 3904-605. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il servizio dell'imperiale regia gendarmeria esige non di rado che vengano chiamati in sussidio dei singoli distaccamenti individui civili, guardie campestri e guardie boschive, pei quali il già ministero della guerra con regolamento 1.° dicembre 1813 diramato con circolare del successivo giorno 10 aveva stabilite le opportune discipline e le norme di pagamento. In pendenza che per parte della superiorità venga approvato il piano per l'istituzione delle guardie comunali, il governo

ha determinato che abbiasi a ritenere pienamente in vigore il predetto regolamento tanto nel limite che nelle discipline di pagamento, e che le imperiali regie delegazioni abbiano ad insinuare regolarmente le analoghe contabilità per l'effetto del corrispondente rimborso.

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione per propria norma, e perchè ne renda in conformità prevenuti i comuni da lei dipendenti, onde non abbiano a sostenere per questo ramo di militare servizio una spesa superiore al rimborso che loro si compete in virtù della premessa determinazione, come non di rado si verifica.

Milano, il 2 marzo 1818.

STRASSOLDO.

Il regolamento dell' *ex*-ministero della guerra 1.° dicembre 1813 prescrive all' articolo 8 che le guardie boschive e campestri, finchè servono sussidiariamente alla gendarmeria, ricevono un' alta paga, che aggiunta allo stipendio del loro impiego venga a formare ad essi trattamento eguale a quello del gendarme a piedi. La forza sussidiaria partecipa inoltre alle perlottazioni ed ai premj accordati alla gendarmeria per invenzioni e per cattura di disertori, refrattarj e malviventi.

Art. 9. Le guardie boschive e campestri hanno diritto all' alloggio militare, e ricevono le munizioni dall' ufficiale di gendarmeria.

(N.° 39.) *Determinazioni sugli appalti delle sussistenze militari di più distretti e stazioni.*

8 marzo 1818.

N.° 5635-894. Circolare.

Imperiale regio governo di Milano.

Con dispaccio circolare 22 scorso gennajo, n.° 1296-211, furono comunicati a codesta imperiale regia delegazione gli ordini della imperiale regia commissione aulica del censo e sussistenze militari relativi a non accordare per l' avvenire ad una stessa persona gli appalti delle sussistenze di più distretti e stazioni.

In appendice a tale circolare si partecipa alla suddetta delegazione che l' imperiale regio comando generale militare, all' oggetto di poter con precisione eseguire le superiori viste, subordinò all' imperiale consiglio aulico di guerra per le ulteriori determinazioni i seguenti quesiti:

1.° Se le autorità delegate in un paese potessero ne' futuri casi d' appalto accettare delle offerte posteriori ne' casi determinati nelle istruzioni prescritte, o no;

2.° Se sia facoltativo di concedere a quello cui viene accordato l' appalto di una stazione militare anche gli altri appalti nelle stazioni secondarie;

3.° Se si possa accordare all'appaltatore, al quale fu concessa la somministrazione dei viveri non solo in una stazione principale, ma in altre secondarie della medesima, anche l'appalto in altra stazione principale o secondaria;

4.° Come debbasi regolare nel caso che gli appaltatori, i quali fornissero le sussistenze solamente in una stazione principale o anche nelle secondarie, domandino d'ottenere l'appalto in un'altra stazione, e vengano preferiti per aver fatte le migliori offerte.

Ai suddetti quesiti riscontrò l'aulico consiglio di guerra con dispaccio 26 gennajo, n.° 246.

Al 1.° Secondo i vigenti regolamenti è vietato in massima di accettare le offerte posteriori.

Potranno però aver luogo siffatte offerte nei seguenti casi:

a. Quando l'offerente è domiciliato nello stesso circondario, e quando per la pubblicazione ritardata o non regolarmente eseguita non si è presentato all'atto del concorso.

b. Quando durante il primo concorso i prezzi d'appalto non furono ottenuti a termini delle regole prescritte e secondo le locali circostanze.

c. Non dovranno essere accettate le offerte posteriori fatte da appaltatori di paesi lontani e di altri circondarj.

Le trattative riassunte di tali offerte avranno sempre luogo nell' istesso paese ove furono fatte prima, previa pubblicazione, ma non presso l'imperiale comando generale, nè presso il governo; e dovranno essere ammessi quei concorrenti che nelle antecedenti trattative hanno offerto i migliori prezzi.

Al 2.° L'appaltatore che ha assunta la fornitura per la stazione principale, potrà concorrere per l' appalto delle stazioni secondarie, qualora in dette stazioni non si presentasse un altro offerente pei prezzi già ottenuti, ed allorquando si fosse persuaso che gli appaltatori delle stazioni secondarie non volessero incaricarsi delle forniture pel prezzo accordato. Questo diritto per altro non dovrà essere palesato.

Al 3.° L' appaltatore di una stazione principale ed anche delle secondarie non dovrà in alcun modo essere ammesso all' appalto di una seconda stazione principale, al di cui effetto dovrà in ogni concorso essere notificata tale risoluzione.

L' istruzione sugli appalti somministra le opportune spiegazioni sul caso, se debba tenersi per fermo il contratto conchiuso con appaltatori sotto nomi stranieri o con compagni; essendo specialmente imposto alle autorità politiche di non ammettere concorrenti i quali non siano conosciuti per persone

probe ed aventi sostanze tali da guarentire il servizio.

Al 4.° Venendo osservate le succitate prescrizioni, essendo assicurato l'interesse dell'erario colla sostanza dell'appaltatore, e non avendo luogo l'ulteriore concessione di tali trattative, attenendosi solo al vero appaltatore, non risulterà alcuna ragione per ammettere in concorso gli appaltatori di altri circondarj.

Conchiude poi l'aulico consiglio di guerra che, data esecuzione alle suddette determinazioni, non sarà facile che s'introduca un compagno all'appaltatore, mentre sapendo di non avere alcuna influenza sul diritto portato dal contratto, e non potendo aver luogo alcun sequestro sui relativi pagamenti, qualunque socio segreto sarà sempre dipendente dalla persona cui fu realmente deliberato il contratto.

Essendo stati dall'autorità militare comunicati i succennati quesiti e risoluzioni a tutti i magazzini di provianda, il governo li partecipa del pari alle imperiali regie delegazioni per loro intelligenza.

Milano, 8 marzo 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 40.) *Dichiarati compresi fra gli atti pubblici inscrivibili negli uffici ipotecarj gli atti eretti in ufficio dai cancellieri censuarj.*

9 marzo 1818.

N.° 5917-1016. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Fu proposto il dubbio, se la firma dei cancellieri censuarj, i quali giusta l'art. 80 delle istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile 1816 hanno la facoltà di rogarsi negli atti eretti in ufficio, fosse valevole per l'iscrizione presso gli uffici delle ipoteche degli atti che costituiscono od attribuiscono titolo ad ipoteca.

Presi dal governo gli opportuni concerti coll'imperiale regio tribunale d'appello generale, si comunica ora alle imperiali regie delegazioni provinciali, per opportuna loro norma e degli uffici dipendenti, copia della circolare spedita dal tribunale medesimo agli uffici delle ipoteche, con cui si dichiarano compresi fra gli atti pubblici inscrivibili negli uffici ipotecarj gli atti eretti in ufficio dai cancellieri censuarj.

Milano, il 9 marzo 1818.

STRASSOLDO.

N.° 1211. CIRCOLARE

Agli uffici delle ipoteche.

Hanno dubitato alcuni uffici delle ipoteche se potevasi prendere iscrizione degli atti eretti, firmati o autorizzati dagl' imperiali regj cancellieri del censo.

Ritenute quindi le governative disposizioni 16 marzo e 12 aprile 1816, non che le prescrizioni del vigente codice universale e del regolamento del processo civile, questo imperiale regio tribunale d' apello generale, dietro i concerti presi coll' imperiale regio governo, ha trovato opportuno di dichiarare che frà gli atti pubblici che nell' attuale legislazione vengono riconosciuti per tali, ed inscrivibili negli uffici ipotecarj, devono comprendersi gli atti eretti in ufficio dagli imperiali regj cancellieri del censo dal 1.° gennajo 1816 in avanti, che concernessero l' interesse dei comuni.

La presente dichiarazione dovrà servire di norma agli uffici delle ipoteche in ogni contingibile caso.

Milano, dall' imperiale regio tribunale d' appello generale il 27 febbrajo 1818.

SILVA, DIRETTORE.

(N.° 41.) *Istruzioni per le commissioni miste militari e civili.*

10 marzo 1818.

N.° 4090-477. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In forza de' concerti presi coll' imperiale regio comando generale militare, ed approvati dal consiglio aulico di guerra, si dichiarano abolite le commissioni miste che secondo il dispaccio 16 gennajo 1816, n.° 197-6, erano incaricate di conoscere degli eccessi de' militari.

Simili commissioni esisteranno da qui innanzi nelle sole città di Milano, Brescia, Mantova e Pavia, colla sola attribuzione però di prendere cognizione delle differenze personali fra i civili e militari, e di procurare la conciliazione delle parti, riferendo in caso che la conciliazione non riesca alle rispettive autorità, e rimettendo all' autorità competente il colpevole.

Si partecipa quindi una tale determinazione a codesta delegazione per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 10 marzo 1818.

STRASSOLDO.

ISTRUZIONI

per le commissioni miste militari e civili.

Art. 1. La circolare 16 gennajo 1816, num. 197-6, si dichiara abolita.

2. Le commissioni permanenti esisteranno da qui innanzi soltanto nelle città di Milano, Mantova, Brescia e Pavia.

3. Oltre il regio delegato provinciale ed un impiegato della delegazione, interverranno per parte del militare un ufficiale superiore del comando della piazza, ed un uditore.

4. Come ufficiali superiori sono destinati, a Milano il sig. colonnello S.t Ambroise, a Mantova l'ufficiale superiore della piazza per ordine del comando della fortezza, a Brescia il colonnello Soovend, a Pavia il maggiore Deklaberheim, e dopo di essi i loro successori.

5. Come uditori, a Milano l'uditore di quel reggimento al quale appartiene il querelante o l'accusato; quando il querelante o l'accusato non appartengano a nessuno dei reggimenti di guarnigione, interverrà il capitano uditore Abramfy del reggimento Spleny; a Mantova, senza distinzione di uso, il capitano Kramer, uditore di guarnigione; a Brescia l'uditore del reggimento Duka, e a Pavia l'uditore del reggimento Bellegarde.

6. Lo scopo delle suddette commissioni miste è di conciliare le vertenze insorte fra i civili ed i militari, non passando a compilare processo verbale se non quando le parti non vogliano riconciliarsi.

7. Tali commissioni esercitano le loro funzioni tanto se un militare accusi un civile, come se un civile accusi un militare.

8. Non sono però autorizzate a decidere, ma uniscono al processo verbale il loro parere, secondo le leggi rispettivamente applicabili all'accusato, innoltrando quindi gli atti all'autorità competente per quel giudizio che sia di ragione.

9. Queste devono essere indipendenti nelle loro decisioni, giacchè nè i civili hanno il diritto d'ingerirsi nelle correzioni o castighi dei militari, nè i militari nelle applicazioni delle pene comminate dalle leggi civili.

10. Saranno però comunicate rispettivamente alle commissioni le decisioni pronunciate dall'autorità competente nei casi in cui abbiano preso parte le commissioni medesime.

(N.° 42.) *Rimesso al giudizio criminale il determinare a seconda delle circostanze l'indennizzazione dovuta ai testimonj chiamati a comparire avanti un giudizio distante dal luogo del loro domicilio.*

11 marzo 1818.

N.° 2734-164. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze criminali dipendenti.

Sul dubbio insorto, se e quale indennizzazione sia dovuta a persone di condizione civile, le quali sono citate a comparire da luoghi più distanti innanzi un giudizio criminale per far testimonianza o per la confrontazione; il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, previo concerto coll'imperiale regia cancelleria aulica unita, analogamente a quanto con aulico decreto del 29 marzo 1806 fu dichiarato sullo stesso dubbio per le altre provincie austriache, ha abbassata la seguente risoluzione:

Quantunque il § 529 del codice penale determini specialmente che ad un testimonio il quale vive di giornaliera mercede, ed a cui questa viene a mancare, attesa la citazione

della sua persona avanti il giudizio, sia corrisposta la consueta mercede, il § 389 stabilisce però generalmente che sia indennizzato un testimonio il quale comparir deve avanti un giudizio criminale distante: tale indennità poi è determinata in un modo equo dal giudizio criminale, avuto riguardo alle circostanze.

Ciò si partecipa alle prime istanze criminali per loro norma e per la corrispondente esecuzione.

Milano, 11 marzo 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SILVA, Consigliere.

(N.° 43.) *Discipline sul ricovero de' mentecatti militari nei relativi stabilimenti civili.*

11 marzo 1818.

N.° 5453-266. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regia aulica cancelleria riunita aderendo alle istanze dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, onde fosse permesso il ricevimento de' militari mentecatti negli stabilimenti esistenti nelle provincie di nuovo acquisto, destinati al ricovero de' pazzi, in pendenza della sistemazione di appositi stabilimenti militari, ha disposto *che il ricovero de' mentecatti militari ne' relativi stabilimenti civili non possa aver luogo che solo in quanto lo ammette lo spazio di questi ultimi; che in caso di collisione i mentecatti civili vi vengano sempre collocati in preferenza ai militari; che per ogni individuo militare venga sempre rifuso allo stabilimento civile per intiero l'importo delle spese di mantenimento per esso sostenute.*

Incaricato quindi il governo di disporre affinchè abbia luogo il ricevimento dei mentecatti militari negli stabilimenti della natura su espressa sparsi nelle varie provincie da

esso dipendenti, sotto l' osservanza delle prescrizioni premesse, e di vegliare *perchè venga sempre tenuto in evidenza l' intiero importo della spesa relativa al mantenimento di ciascuno di questi individui militari*, viene di conseguenza eccitata codesta delegazione a far conoscere tali superiori disposizioni alle congregazioni di carità, sotto la cui amministrazione si trovassero dei simili stabilimenti, onde vogliano esattamente alle medesime conformarsi in quanto riguarda l' accettazione dei mentecatti militari negli stabilimenti predetti; e sarà poi sua cura di ordinare alle congregazioni stesse di tener costantemente in corrente il prospetto delle spese relative, per indi essere rimesso sollecitamente al governo ad ogni evenienza di ricerca, e in via ordinaria alla scadenza di ogni trimestre.

Milano, 11 marzo 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 44.) *Metodo di processura contro i patrocinatori ed avvocati debitori di tasse che risiedono in giurisdizione diversa da quella in cui trovansi gli uffici verso dei quali sono debitori.*

18 marzo 1818.

N.° 2101. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza e cancellieri delle imp. regie preture.

Per la dovuta esecuzione dell'art. 12 del regolamento 5 gennajo 1816 riguardo a quei patrocinatori ed avvocati debitori di tasse che risiedono in giurisdizione diversa da quella in cui ritrovansi gli uffici verso dei quali sono debitori, l' imperiale regio governo di concerto coll' imperiale regio tribunale d' appello generale ha stabilito che allorquando il tassatore fa istanza all' autorità giudiziaria per l' esecuzione e per la sospensione, il giudice rilascia l' ordine esecutivo contro il patrocinatore o avvocato debitore, e mediante requisitoriale avverte il giudice della di lui residenza del debito incontrato e non pagato, acciò siangli applicate le disposizioni dell' art. 12 del summentovato regolamento.

Questa direzione le partecipa tale determinazione portata da governativo dispaccio 10 febbrajo p.° p.°, n.° 1476-382, affinchè qualora qualche patrocinatore od avvocato residente in altra giurisdizione risulti debitore di tasse, e dietro l'intimazione della specifica del suo debito giusta il disposto all'art. 16 delle governative istruzioni 15 gennajo 1816 non siasi prestato al dovuto pagamento, faccia istanza, come prescrive il citato art. 16, all'autorità giudiziaria pel rilascio dell'esecuzione e per l'applicazione del succennato art. 12 del regolamento 5 gennajo 1816, avvertendo d'indicare nell'istanza la residenza dei singoli patrocinatori od avvocati morosi.

Milano, il 13 marzo 1818.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

(N.° 43.) *In quali casi competa ai cancellieri censuarj i mezzi di trasporto in natura per le loro trasferte nei comuni.*

14 marzo 1818.

N.° $\frac{4233}{772}$ - $\frac{4352}{948}$ CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È venuto in cognizione il governo che la disposizione, la quale accorda ai cancellieri censuarj i mezzi di trasporto in natura per le loro trasferte nei comuni, mentre non corrisponde spesse volte alle viste d'economia che l'hanno consigliata, lascia d'altronde l'adito a diversi abusi. Nulla competerebbe ai cancellieri per tali trasferte in servizio dei comuni, se si osservano le istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile 1816, e particolarmente gli art. 217 e 218, i quali sono conformi agli art. 250 e 251 della riforma censuaria del 1795; ed in fatti prima del 1796 nulla ricevevano i cancellieri per tale servizio. Il governo volendo ciò non di meno aver riguardo alla diversità di circostanze in cui si trovano non pochi cancellieri rispetto al bisogno di trasferirsi nei comuni del loro distretto, trova opportuno di stabilire:

1.° Per le trasferte alle due ordinarie adunanze dei convocati volute dall' art. 9 delle accennate istruzioni 12 aprile 1846 non compete ai cancellieri censuarj nè il mezzo di trasporto in natura, nè compenso di sorta alcuna.

2.° Per le altre gite in servizio dei comuni oltre un miglio di distanza compete al cancelliere il mezzo di trasporto in natura.

3.° Qualora però il comune non avesse l'opportunità di somministrare senza spese il mezzo di trasporto in natura, in tal caso il cancelliere avrà diritto ad un compenso in ragione di 50 centesimi per ogni miglio sì per l'andata che pel ritorno.

4.° Recandosi il cancelliere in uno stesso giorno in più comuni, ciascun comune corrisponderà il compenso in proporzione di distanza presa nell'ordine del giro che avrà fatto il cancelliere.

5.° Pei viaggi che si eseguissero per affari privati, hanno diritto i cancellieri a ripetere dai privati stessi (che saranno stati all'uopo diffidati preventivamente alla gita) il pagamento delle diete e spese di viaggio nella misura competente alla loro classe, giusta il regolamento normale comunicato alle delegazioni provinciali. Le imperiali regie delegazioni invigileranno onde non si riproducano

abusi di sorta alcuna a danno dei comuni, e si faranno presentare alla fine di ogni semestre uno specchio indicante i diversi viaggi ed il loro titolo, non che i mezzi di trasporto ed i compensi che si saranno accordati dai rispettivi comuni, onde assicurarsi che non seguano abusi. Giova far presente che per le aste che si tengono dai comuni coll' assistenza dei cancellieri nulla possono essi conseguire dai deliberatarj, non competendo loro che i mezzi di trasporto od il compenso a carico comunale nella succennata misura. La presente determinazione verrà comunicata sollecitamente ai cancellieri, con incarico di farla conoscere per esteso alle rispettive deputazioni comunali.

Milano, il 14 marzo 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 46.) *Incaricate le autorità civili e giudiziarie di trasmettere alle autorità militari gli atti preliminari di esame istituiti contro i gendarmi.*

14 marzo 1818.

N.° 5959-949. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Dalla qui annessa copia di nota vedrà codesta imperiale regia delegazione che l' imperiale regio comando generale desidera pel migliore andamento del servizio che dalla autorità civile e giudiziaria siano immediatamente trasmessi gli atti preliminari d' esame istituiti contro i gendarmi per delitti o trasgressioni politiche; e che nei casi in cui vengono incominciati dei processi contro dei gendarmi, debbano essere tosto avvertiti i rispettivi comandanti, i quali devono essere sempre al giorno della condotta dei loro soldati, essendo i comandanti suddetti autorizzati a norma dei casi a dare degl' interinali provvedimenti.

Ravvisando il governo giusti i riflessi esposti dall' imperiale regio comando, incarica codesta imperiale regia delegazione d' ingiungere alle autorità da lei dipendenti la desiderata trasmissione degli atti di cui sopra; avvertendole

che prima d'istituire un esame contro un gendarme, debbano avvertire il capitano di gendarmeria comandante nella provincia del fatto su cui esse hanno incominciati i costituti per que' provvisorj provvedimenti che crederà necessarj a termini di suo istituto.

Milano, il 14 marzo 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 47.) *Determinazioni sovrane sul trattamento degl' Israeliti.*

15 marzo 1819.

N.° 4726-547. Circolare

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

La nazione israelitica di Mantova ha umiliato a S. M. una supplica diretta ad ottenere la conferma delle speciali concessioni già loro accordate nel diploma 2 gennajo 1791, salve quelle modificazioni che fossero volute dalle variate circostanze.

In tale supplica S. M. si è degnata di emanare in data 16 novembre p.° p.° da Gratz la seguente determinazione:

» Gl' Israeliti di Mantova relativamente
» ai loro matrimonj ed alle loro attestazioni
» devono essere trattati del pari che gli altri
» individui della loro religione esistenti nelle
» antiche provincie austriache, secondo il
» preciso tenore del regolamento giudiziario
» e del codice civile. All' incontro è mio vo-
» lere che gli Ebrei in generale nei loro
» giorni festivi non possano essere citati in
» giudizio, al quale oggetto saranno rilasciati
» alle autorità giudiziarie col mezzo dell' aulico
» dicastero della suprema giustizia gli ordini
» opportuni colla comunicazione di un esatto
» elenco delle feste ebraiche. »

S. M. ha in oltre dichiarato che siano esclusi gli Ebrei di Mantova dal far parte dell' amministrazione comunale, potendo soltanto nei luoghi ove possedono, e fintantochè è loro permesso di possedere fondi, intervenire al convocato generale, ed essere membri del consiglio comunale, non però della congregazione municipale.

Sugli altri punti della supplica è stato dalla commissione aulica di organizzazione dichiarato, in pendenza delle definitive apposite norme generali, 1.° che gli Ebrei siano da lasciarsi nel pieno godimento dei diritti di cui trovansi in possesso all' epoca del ricupero di queste provincie, tolta però la

facoltà di coprire pubblici impieghi loro accordata dal cessato governo; 2.° che non si abbia a concedere l' aumento delle famiglie israelitiche oltre a quelle attualmente esistenti mediante nuovi permessi di domicilio.

Si comunicano pertanto le premesse risoluzioni a codesta imperiale regia delegazione per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 15 marzo 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 48.) *I militari aventi diritto al congedo vengono rinviati in permesso indefinito fino a tanto che sia dall' imperiale regio comando riconosciuta la regolarità dei titoli sul dimandato congedo.*

15 marzo 1818.

N.° 6412-1000. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Assai tempo è uopo che impieghi l' imperiale regio comando generale militare nell'esaminare la posizione di parecchi de' soldati petenti il congedo per compiuto periodo di

capitolazione, nel rettificare le singole partite, e nel dar luogo a tutte le altre operazioni d' ordine in ciò necessarie. A fine però di non protrarre troppo a lungo il loro ritorno alle famiglie, vengono essi rinviati in permesso indefinito ai proprj focolari per aspettarvi le carte d'assoluto congedo; ed è stato ordinato ai reggimenti italiani di non richiamare al corpo sotto qualsivoglia pretesto quei loro semestrieri i quali per aver terminato il tempo del loro ingaggio abbiano richiesto di essere congedati; cosicchè senza un ordine in contrario di questo comando i militari che si trovano in questa circostanza potranno rimanere tranquilli alle loro case fino a che non sia giunta loro la definitiva decisione in punto del dimandato congedo. Mentre si rendono di ciò informate le imperiali regie delegazioni per opportuna loro norma, le s' incaricano di renderne eziandio informate per loro regola le autorità da loro dipendenti.

Milano, il 16 marzo 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 492) *I sottufficiali e soldati invalidi da preferirsi nelle proposizioni per gl' impieghi di servizio inferiore.*

16 marzo 1818.

N.° 6468-759. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il mente di S. M. che nelle proposizioni per gl' impieghi di servizio inferiore si abbia un particolare riguardo ai sottufficiali e soldati invalidi.

Ciò serva di norma a codesta imperiale regia delegazione per uniformarsi a simile, sovrana decisione ne' casi in cui fosse chiamata a proposizioni per impieghi del genere sopra indicato.

Milano, il 16 marzo 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 50.) *La diversità dei soldi negl' impiegati della stessa categoria non produce fra i medesimi diversità di rango.*

22 marzo 1818.

N.° 7156-827. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

La diversità dei soldi negl' impiegati della stessa categoria potrebbe forse far nascere l'opinione che vi fosse pure fra i medesimi una diversità di rango.

Egli è all'oggetto di dileguare tale falsa idea che il governo dichiara essere di rango perfettamente eguale gl' impiegati di una stessa categoria, qualunque d'altronde possa essere la misura del loro stipendio, giusta le diverse classi e in proporzione de' rispettivi anni di servizio.

Milano, il 22 marzo 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 51.) *Ritenuto compreso nelle facoltà delle imperiali regie delegazioni provinciali l'approvare le semplici sostituzioni ad impieghi comunali.*

24 marzo 1818.

N.° 7385-1271. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per opportuna norma delle imperiali regie delegazioni provinciali si dichiara in via di massima compreso nelle loro facoltà l'approvare le semplici sostituzioni ad impieghi comunali quando non venga alterata la misura dei salarj rispettivi che si saranno già approvati dal governo in conformità degli articoli 120 e 149 delle istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile 1816, e qualora non emergano al delegato delle eccezioni politiche rispetto ai soggetti che dai convocati o consigli comunali verranno proposti in sostituzione. In amendue i succennati casi la delegazione dovrà farne rapporto al governo per attendere le superiori determinazioni.

Milano, il 24 marzo 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 52.) *Fissazione delle stazioni militari coll' indicazione del pagamento di ciascuna stazione.*

24 marzo 1818.

N.° 7285-1131. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

All' intento d' impedire qualunque mala intelligenza fra i militari e le autorità civili in causa di bonifico per mezzi di trasporto, fu ravvisato necessario, anche in pendenza di uno stabile regolamento sui trasporti militari, di fissare le distanze da una stazione all' altra secondo il calcolo delle miglia tedesche.

Venne quindi di concerto coll' imperiale regio comando generale militare formata la tavola che qui si unisce in un sufficiente numero di esemplari, contenente le stazioni militari in Lombardia colla rispettiva distanza in miglia geografiche da 60 al grado, ed in leghe tedesche da 15 al grado, e coll' indicazione delle somme da pagarsi per cadauna stazione dai signori ufficiali e bassufficiali primaplanisti tanto in fiorini che in moneta italiana pei mezzi di trasporto che vengono loro forniti dai comuni in forza del § 9 dell' ordine del giorno 20 luglio 1814.

Le misure prescritte in tale tavola dovranno esser messe in esecuzione col primo del prossimo maggio, e sarà pertanto cura delle imperiali regie delegazioni di diramare la tavola stessa a tutte le autorità da esse dipendenti, onde dalla suddetta epoca in avanti pienamente vi si uniformino nelle relative operazioni, prevenendole che anche dal militare verranno dati gli ordini opportuni.

Si osserva loro poi che per non lasciar luogo a contestazione nel caso che il militare avesse da percorrere delle stazioni non indicate nella suddetta tavola, venne apposta una nota a piedi della medesima, nella quale viene precisata la base del calcolo della riduzione in leghe tedesche delle distanze che trovansi nella carta delle stazioni militari e nell' itinerario diramati dal cessato ministero della guerra, e che servono tuttora per la liquidazione della contabilità dei mezzi di trasporto somministrati al militare.

Finalmente, siccome colla fatta rettificazione viene ad essere variato il rapporto fra il miglio italiano e la lega tedesca, stabilito al § 9 dell' ordine del giorno 20 luglio 1814, giacchè ora in luogo di 5 miglia comuni (i quali non sono bene determinati, e variano nella misura secondo i paesi) deve ritenersi composta la lega stessa di 4 miglia

geografiche da 60 per ogni grado; così le delegazioni dovranno mettere in opportuna avvertenza le autorità che da loro dipendono, affinchè non si valgano di un tale erroneo dato.

Milano, il 24 marzo 1818.

STRASSOLDO.

TAVOLA delle stazioni militari in Lombardia, colla rispettiva distan grado, e coll' indicazione delle somme da pagarsi per ciascu quanto in moneta italiana pei mezzi di trasporto che vengono lo luglio 1821.

Stazioni militari.				Distanza in			
				Miglia da 60 al grado.		Leghe tedesche da 15 al grado.	
Da	Milano	a	Treviglio	18	1/2	4	1/2
»	Treviglio	»	Chiari	19	–	4	7
»	Chiari	»	Brescia	13	1/2	3	4
»	Brescia	»	Desenzano	15	1/2	3	9
»	Desenzano	»	Castelnovo	11	–	2	7
»	Castelnovo	»	Verona	10	1/2	2	6
»	Desenzano	»	Peschiera	7	1/2	1	9
»	Milano	»	Lodi	16	1/2	4	1
»	Lodi	»	Piacenza	19	–	4	[illegible]
»	Lodi	»	Codogno	14	–	3	5
»	Codogno	»	Cremona	15	1/2	3	9
»	Cremona	»	Bozzolo	21	–	5	2
»	Bozzolo	»	Mantova	16	–	4	–
»	Mantova	»	Villafranca	15	–	3	7
»	Milano	»	Boffalora	15	–	3	7
»	Boffalora	»	Novara	9	1/2	2	4
»	Milano	»	Legnano	15	–	3	7
»	Legnano	»	Sesto Calende	16	–	4	–
»	Milano	»	Gallarate	20	1/2	5	1
»	Gallarate	»	Arona	13	1/2	3	4
»	Milano	»	Pavia	17	–	4	2
»	Pavia	»	Voghera	16	–	4	–
»	Voghera	»	Tortona	11	1/2	2	9
»	Tortona	»	Alessandria	13	1/2	3	4
»	Milano	»	Cassano	15	–	3	7
»	Cassano	»	Bergamo	14	1/2	3	6
»	Milano	»	Barlassina	11	–	2	7
»	Barlassina	»	Como	11	1/2	2	9
»	Lodi	»	Crema	9	–	2	[illegible]

miglia geografiche da 60 al grado, ed in leghe tedesche da 15 al
zione dai signori Ufficiali e Bassufficiali primaplanisti tanto in fiorini,
nministrati dai Comuni in forza del § 9 dell' Ordine del giorno 20

Somme da pagarsi dal Militare per ogni stazione giusta il § 9 dell' Ordine del giorno 20 luglio 1814.

Ufficiali, in ragione di 15 carantani per lega tedesca e per ogni cavallo.						Bassufficiali primaplanisti in ragione di 10 carantani per lega tedesca e per ogni cavallo.					
Fiorini.			Corrispondenza in lire italiane.			Fiorini.			Corrispondenza in lire italiane.		
1	9	—	2	99	0	—	46	—	1	99	9
1	10	2	3	05	5	—	47	—	2	03	7
—	51	—	2	21	0	—	34	—	1	47	3
—	58	2	2	53	5	—	39	—	1	69	0
—	40	2	1	75	5	—	27	—	1	17	0
—	39	—	1	69	0	—	26	—	1	12	7
—	28	2	1	23	5	—	19	—	0	82	3
1	1	2	2	66	5	—	41	—	1	77	7
1	10	2	3	05	5	—	47	—	2	03	7
—	52	2	2	27	5	—	35	—	1	51	7
—	58	2	2	53	5	—	39	—	1	69	0
1	18	—	3	38	0	—	52	—	2	25	3
1	—	—	2	60	0	—	40	—	1	73	3
—	55	2	2	40	5	—	37	—	1	60	3
—	55	2	2	40	5	—	37	—	1	60	3
—	36	—	1	56	0	—	24	—	1	04	0
—	55	2	2	40	5	—	37	—	1	60	3
1	—	—	2	60	0	—	40	—	1	73	3
1	16	2	3	31	5	—	51	—	2	21	0
—	51	—	2	21	0	—	34	—	1	47	3
1	3	—	2	73	0	—	42	—	1	82	0
1	—	—	2	60	0	—	40	—	1	73	3
—	43	2	1	88	5	—	29	—	1	25	7
—	51	—	2	21	0	—	34	—	1	47	3
—	55	2	2	40	5	—	37	—	1	60	3
—	54	—	2	34	0	—	36	—	1	56	0
—	40	2	1	75	5	—	27	—	1	17	0
—	43	2	1	88	5	—	29	—	1	25	7
—	33	—	1	43	0	—	22	—	0	95	3

Stazioni militari.				Distanza in Miglia da 60 al grado.		Distanza in Leghe tedesche da 15 al grado.	
Da	Milano	a	Saronno	11	1/2	2	9/10
»	Saronno	»	Varese	16	1/2	4	1
»	Milano	»	Monza	8	–	2	–
»	Milano	»	Vimercate	13	–	3	2
»	Vimercate	»	Bergamo	18	–	4	5
»	Milano	»	Abbiategrasso	12	1/2	3	1
»	Brescia	»	Castiglione	15	1/2	3	9
»	Castiglione	»	Mantova	20	–	5	–
»	Milano	»	Vigevano	19	–	4	7
»	Pavia	»	Lodi	19	–	4	7
»	Lodi	»	Pizzighettone	18	–	4	5
»	Cremona	»	Pizzighettone	11	–	2	7
»	Cremona	»	Casalmaggiore	21	1/2	5	4
»	Casalmaggiore	»	Guastalla	13	1/2	3	4
»	Pavia	«	Chignolo	16	1/2	4	1
»	Chignolo	»	Codogno	10	–	2	5
»	Chignolo	»	Pizzighettone	14	1/2	3	6
»	Codogno	»	Piacenza	8	–	2	–
»	Piacenza	»	Cremona	17	1/2	4	4
»	Mantova	»	S. Benedetto	11	–	2	7
»	Mantova	»	Nogara	12	1/2	3	1
»	Mantova	»	Peschiera	20	1/2	5	1
»	Desenzano	»	Salò	10	–	2	5
»	Salò	»	Rocca d' Anfo	23	–	5	–
»	Castiglione	.	Salò	18	–	4	5
»	Cremona	»	Manerbio	15	–	3	7
»	Manerbio	»	Brescia	12	1/2	3	1
»	Bergamo	»	Palazzolo	13	1/2	3	4
»	Palazzolo	»	Brescia	15	–	3	–
»	Brescia	»	Odolo	15	–	3	–
»	Odolo	»	Rocca d' Anfo	14	1/2	3	6
»	Brescia	»	Orzinovi	16	–	4	–
»	Orzinovi	»	Crema	11	–	2	7
»	Monza	»	Lecco	22	–	5	5

Somme da pagarsi dal Militare per ogni stazione giusta il § 9 dell' Ordine del giorno 20 luglio 1814.

Ufficiali in ragione di 15 carantani per lega tedesca e per ogni cavallo.						Bassufficiali primaplanisti in ragione di 10 carantani per lega tedesca e per ogni cavallo.					
Fiorini.			Corrispondenza in lire italiane.			Fiorini.			Corrispondenza in lire italiane.		
—	43	2	1	88	5	—	29	—	1	25	7
1	1	2	2	66	5	—	41	—	1	77	7
—	30	—	1	30	0	—	20	—	0	86	7
—	48	—	2	08	0	—	32	—	1	38	7
1	7	2	2	92	5	—	45	—	1	95	0
—	46	2	2	01	5	—	31	—	1	34	3
—	58	2	2	53	5	—	39	—	1	69	0
1	15	—	3	25	0	—	50	—	2	16	7
1	10	2	3	05	5	—	47	—	2	03	7
1	10	2	3	05	5	—	47	—	2	03	7
1	7	2	2	92	5	—	45	—	1	95	0
—	40	2	1	75	5	—	27	—	1	17	0
1	21	—	3	51	0	—	54	—	2	34	0
—	51	—	2	21	0	—	34	—	1	47	3
1	1	2	2	66	5	—	41	—	1	77	7
—	37	2	1	62	5	—	25	—	1	08	3
—	54	—	2	34	0	—	36	—	1	56	0
—	30	—	1	30	0	—	20	—	0	86	7
1	6	—	2	86	0	—	44	—	1	90	7
—	40	2	1	75	5	—	27	—	1	17	0
—	46	2	2	01	5	—	31	—	1	34	3
1	16	2	3	31	5	—	51	—	2	21	0
—	37	2	1	62	5	—	25	—	1	08	3
1	25	2	3	70	5	—	57	—	2	47	0
1	7	2	2	92	5	—	45	—	1	95	0
—	55	2	2	40	5	—	37	—	1	60	3
—	46	2	2	01	5	—	31	—	1	34	3
—	51	—	2	21	0	—	34	—	1	47	3
—	55	2	2	40	5	—	37	—	1	60	3
—	55	2	2	40	5	—	37	—	1	60	3
—	54	—	2	34	0	—	36	—	1	56	0
1	—	—	2	60	0	—	40	—	1	73	3
—	40	2	1	75	5	—	27	—	1	17	0
1	22	2	3	57	5	—	55	—	2	38	3

Stazioni militari.				Distanza in			
				Miglia da 60 al grado.		Leghe tedesche da 15 al grado.	
Da	Bergamo	a	Lecco	19	–	4	7/10
»	Lecco	»	Como	18	1/2	4	6
»	Como	»	Varese	15	1/2	3	9
»	Varese	»	Laveno	13	–	3	2
»	Como	»	Menaggio	20	–	5	–
»	Menaggio	»	Colico	14	–	3	5
»	Colico	»	Morbegno	8	–	2	–
»	Morbegno	»	Sondrio	13	1/2	3	4
»	Sondrio	»	Tirano	14	1/2	3	6
»	Tirano	»	Sondalo	15	–	3	7
»	Sondalo	»	Bormio	13	1/2	3	4
»	Lecco	»	Belland	15	–	3	7
»	Bellano	»	Morbegno	17	–	4	2

Nota. Qualora pel militare servigio venissero eseguiti dei viaggi fuori delle in miglia geografiche da 60 al grado, come trovansi nella Carta Ministero della guerra, e ragguagliarle in leghe tedesche, colla e valendosi per le frazioni delle decimali come si è operato nella

Somme da pagarsi dal Militare per ogni stazione giusta il § 9 dell' Ordine del giorno 20 luglio 1814.

Ufficiali in ragione di 15 carantani per lega tedesca e per ogni cavallo.						Bassufficiali primaplanisti in ragione di 10 carantani per lega tedesca e per ogni cavallo.					
Fiorini.			Corrispondenza in lire italiane.			Fiorini.			Corrispondenza in lire italiane.		
1	10	2	3	05	5	—	47	—	2	03	7
1	9	—	2	99	0	—	46	—	1	99	3
—	58	2	2	53	5	—	39	—	1	69	0
—	48	—	2	08	0	—	32	—	1	38	7
1	15	—	3	25	0	—	50	—	2	16	7
—	52	2	2	27	5	—	35	—	1	51	7
—	30	—	1	30	0	—	20	—	0	86	7
—	51	—	2	21	0	—	34	—	1	47	3
—	54	—	2	34	0	—	36	—	1	56	0
—	55	2	2	40	5	—	37	—	1	60	3
—	51	—	2	21	0	—	34	—	1	47	3
—	55	2	2	40	5	—	37	—	1	60	3
1	3	—	2	73	0	—	42	—	1	82	0

stazioni sopra indicate, si dovranno calcolare le distanze sempre delle stazioni militari e nell' Itinerario a stampa diramato dal cessato proporzione di quattro miglia italiane per ciascuna di dette leghe, presente tavola.

(N.° 53.) *Obbligati i medici e chirurghi non condotti o salariati a prestarsi alle richieste dei consessi.*

24 marzo 1818.

N.° 5105-592. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Proposta la domanda, se e con quali mezzi possano venir costretti i medici o chirurghi non condotti o salariati a prestare la loro opera in occasione che senza legittimo titolo si ricusino alle richieste dei consessi, l' imperiale regio governo, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regio tribunale d'appello generale, ha dichiarato che siccome in forza del § 528 parte prima, 446 parte seconda del codice penale i periti suddetti devono nelle occorrenze prestarsi alle chiamate del giudice, così il medesimo per l' intento di tutelare la propria giurisdizione avrà facoltà, a seconda dei casi, di usare delle coercizioni contemplate dal § 8 parte seconda alle lettere *a, c, d*, come è letteralmente prescritto pei testimonj dal § 375 del codice penale parte prima.

Le imperiali regie delegazioni si daranno la cura di comunicare la premessa governativa determinazione alle istanze politiche da esse dipendenti per l' opportuna rispettiva loro intelligenza e direzione.

Milano, il 24 marzo 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 54.) *Scioglimento del dubbio, se un estero acquisti il diritto di cittadinanza negli stati austriaci col servizio militare, e se il diritto di cittadinanza acquistato si perda colla cessazione dall' impiego in causa del quale si è acquistato.*

28 marzo 1818.

N.° 6700-740. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

All' imperiale regia cancelleria aulica riunita è stato proposto il dubbio, se un estero entrando al servizio militare austriaco acquisti il diritto di cittadinanza, od almeno se

un tale diritto si acquisti col servizio militare austriaco non interrotto per anni 10 consecutivi; e così pure se la prerogativa della cittadinanza acquistata mediante il conferimento di qualche diritto civile (Befugniß) si perda, perdendosi un tale diritto.

La prelodata imperiale regia cancelleria aulica riunita, previo concerto colla commissione aulica di legislazione giudiziaria, ha dichiarato in proposito quanto segue:

Dalle prescrizioni propriamente politiche, e connessamente dalle prescrizioni anche contenute nel codice civile, §§ 29 e 32, è chiaramente stabilito che negli stati austriaci, ove il diritto di emigrare non è per massima accordato al cittadino, un estero solo in allora acquista i diritti di cittadinanza, e si assoggetta di conseguenza ai doveri di cittadino quando o espressamente o tacitamente per mezzo di azioni determinate dichiari ch' egli vuole per sempre legarsi allo stato. Azione di questa natura vuolsi a tenore del § 29 del codice suddetto considerare quella di entrare in pubblico servizio, quando per altro abbia ciò luogo incondizionatamente e senza riserva. Siccome poi la legge non fa distinzione tra servizio civile e servizio militare, così ne segue che l' estero il quale assume servizio in qualità di ufficiale al pari di quello

che entra al servizio dello stato in impieghi civili, si sottopone da quel momento e per sè agli obblighi e doveri di un cittadino, così come acquista i corrispondenti diritti di cittadinanza.

La cosa per altro è ben diversa qualora si tratti di un estero il quale entri al servizio militare come soldato obbligato. Egli assume soltanto questo servizio per un determinato numero d' anni che viene espresso nella capitolazione stipulata con esso lui. Terminato questo periodo di capitolazione, egli non ha più alcuna ulteriore obbligazione verso lo stato col quale ha egli stipulato il contratto suddetto, dappoichè egli all'atto d' entrare al servizio militare non si è per tal modo obbligato nè per sempre, nè per un tempo indeterminato, ma unicamente per un dato numero di anni: da ciò ne segue che egli coll'entrare al servizio militare, nel modo che sopra è detto, non acquistò il diritto alla cittadinanza dello stato, e che non possono porsi a calcolo del decennio necessario ad ottenere il diritto alla cittadinanza gli anni da esso trascorsi in servizio con riserva di ritornare all' anteriore sua condizione. Bensì il richiesto non interrotto soggiorno per anni 10 consecutivi comincerà in allora a decorrere quando l' estero, compiuto il termine

della capitolazione, continuerà a rimanere nell' interno della monarchia per altri anni 10 non interrotti.

Del rimanente la prerogativa di cittadinanza non può perdersi, perdendo l' esercizio del diritto civico, al quale va annessa, e col quale è stata acquistata, postochè un tal modo di perdere la cittadinanza dello stato non è stabilito nè dal §. 32 del codice civile, nè da veruna altra legge. Si comunica a codesta imperiale regia delegazione la premessa aulica dichiarazione per opportuna sua notizia e norma.

Milano, il 28 marzo 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 55.) *Privativa accordata per dieci anni a* Giuseppe Gerlach *di Vienna del suo ritrovato per produrre dell'acciajo malleabile.*

28 marzo 1818.

N.° 6668-313. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. imperiale e reale si è graziosamente degnata di accordare a *Giuseppe Gerlach* fabbro ferrajo in Vienna una patente d'invenzione in data 18 ottobre 1817 portante privativa per far uso in tutta l'estensione della monarchia durante lo spazio di dieci anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, d'un suo ritrovato per produrre dell'acciajo malleabile, e ad un tempo fondibile, non che dei vasi in cui fonderlo resistenti al massimo grado di calore.

Nel rendere di ciò consapevole codesta imperiale regia delegazione provinciale, viene la stessa incaricata di far registrare ai proprj uffici l'analogo avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano; e ciò a termini del disposto dall'art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l'osservanza

della di cui prescrizione e norme venne rilasciata la suindicata patente.

Milano, il 28 marzo 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 56.) *Concessione del transito e facoltà d'introdurre vini e liquori tra le provincie lombardo-venete e quelle del Tirolo.*

30 marzo 1818.

N.° 3590-304. Circolare

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Dall' imperiale regio governo del Tirolo venne comunicata la circolare che si unisce in copia, portante la concessione del transito e la facoltà di poter introdurre in quelle provincie sino a tutto settembre prossimo venturo i vini e le acquaviti del suolo lombardo-veneto.

Onde una tale facilitazione possa conoscersi, s' incarica l' imperiale regia delegazione

a darne comunicazione ai cancellieri, che ne potranno informare i comuni per loro norma.

Milano, il 30 marzo 1818.

STRASSOLDO.

---

1. L'importazione de' vini e delle acquaviti lombardo-venete, come anche l'importazione delle acquaviti d'Austria e d'Ungheria viene accordata in generale, a datare dal giorno della presente ordinanza fino a tutto il mese di settembre dell'anno corrente, contro il pagamento di un dazio d'importazione da ragguagliarsi ad un fiorino di valuta viennese per ogni *eimer* di vino, e a due per ogni *eimer* di acquavite.

2. Per rispetto alle altre tasse risguardanti in generale l'importazione di queste derrate comprese sotto i titoli di *Umgeld* e *Aussolklag*, dovranno star ferme le disposizioni dell'ordinanza stata emanata su questo proposito il 14 marzo 1817, n.° 5372-659.

3. Anche per l'avvenire dovrà essere invariabilmente pagato il dazio stato prescritto dalla tariffa doganale dell'anno 1786, e rispettivamente la tassa d'importazione stata

susseguentemente prescritta pei vini ungheresi, austriaci e di altre qualità, la cui importazione in Tirolo e nel Vorarlberg venne a quell' epoca permessa; come pure anche il dazio stato prescritto per rispetto ai vini di Dalmazia dall' espressa relativa ordinanza 14 giugno 1817, n.° 14686-2014.

4. La proibizione di accordare il transito dei vini e delle acquaviti del Veneziano e della Lombardia portata dalla tariffa daziaria tirolese del 1786 (e da cui fu accordata nei soli casi straordinarj un'eccezione contro licenza) viene colla presente abolita; e il transito di queste bevande sarà generalmente autorizzato contro pagamento del dazio di transito portato dalla relativa tariffa.

Innsbruck, il 21 febbrajo 1818.

(N.° 57.) *Istruzioni per la regolare comunicazione da farsi dalle delegazioni tanto dei prezzi delle principali derrate contrattate, quanto del valor medio delle mercedi dei giornalieri ed oggetti di commercio.*

7 aprile 1818.

N.° 8143-1406. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Non potendo il governo mancare al dovere che egli ha di fare la spedizione regolare all' imperiale regia corte delle tavole mensuali che dimostrano tanto il prezzo delle principali derrate contrattatesi in queste provincie, quanto il valor medio delle mercedi de' giornalieri ed oggetti di commercio, trova indispensabile di diramare alle imperiali regie delegazioni alcune istruzioni per loro debita norma.

Le tavole settimanali de' grani saranno mandate al governo dentro la settimana successiva a quella cui esse si riferiscono. Le quindicinali delle derrate dovranno essere inoltrate nel periodo dei dieci giorni che sono immediatamente successivi alla quindicina. La tavola del valor medio delle mercedi dei

giornalieri, e degli oggetti di commercio per ciascun mese sarà presentata contemporaneamente a quella delle derrate per la seconda quindicina del detto mese.

Perchè queste norme siano osservate è necessario che le imp. regie delegazioni emanino corrispondenti dichiarazioni alle imp. regie cancellerie distrettuali ed alle camere di commercio; ai primi onde si procurino dalle amministrazioni comunali e rimettano ad esse delegazioni gli occorrenti elenchi in tempo da poterle porre in grado di soddisfare al premesso eccitamento; alle seconde onde si facciano sollecite di somministrare le notizie che occorrono per la formazione degli elenchi mensuali relativi agli oggetti di commercio.

Codesta imperiale regia delegazione vorrà quindi dare esecuzione all'ansidetta superiore determinazione.

Milano, il 7 aprile 1818.

STRASSOLDO.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 4.

(N.° 58.) *Schiarimenti sulla compilazione dei conti preventivi dei comuni.*

8 aprile 1818.

N.° 4519-860. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Posti a riscontro gli articoli 11 e 42 delle istruzioni 12 aprile 1816 colle disposizioni degli articoli 10 e 41 — 82 e 83, è sembrato manifestarsi una discrepanza fra loro, per cui furono proposti al governo i seguenti dubbj:

1.° Se nel conto preventivo di ciascun anno si debbano comprendere le rimanenze attive e passive dell' anno immediatamente antecedente, e come possa ciò effettuarsi, venendo i conti liquidati alla fine d' ogni anno, e quindi dopo seguita la seconda adunanza,

nella quale è da determinarsi il conto preventivo a termini degli articoli 11 e 42.

2.° Se il conto preventivo non debbasi in vece stabilire al principio di ciascun anno nella prima adunanza di gennajo e febbrajo, dovendosi in quell' occasione esaminare il rendiconto dell' anno antecedente, e proporsi l' imposta pel conto preventivo a termini degli articoli 10 e 41 — 82 e 83.

Onde togliere tali apparenti discrepanze ed introdurre principj uniformi da osservarsi in tale materia, il governo ha trovato necessario di stabilire come segue la intelligenza che debb' esser data ai citati articoli, in corrispondenza a quanto era prescritto dall' editto 30 dicembre 1755, massimamente agli articoli 22 e 131 dell' editto stesso:

a. Nella seconda adunanza dei convocati e consiglio da tenersi in settembre od ottobre si determinano in massima, giacchè non si potrebbe farlo con precisione in *quantità*, le spese del prossimo anno, e si predispone il conto preventivo, calcolate approssimativamente le rimanenze attive e passive dell'anno che va a terminare.

b. Alla fine d' ogni anno si eseguisce la liquidazione dei conti nel modo prescritto dalle istruzioni suddette in concorso dei revisori e delle altre persone chiamate dall' articolo 82 delle medesime.

c. E nella prima adunanza del successivo anno, da tenersi in gennajo e febbrajo, si rettifica il conto preventivo sulla base del rendiconto dell' anno precedente, che viene esaminato in quell' occasione, *cioè si calcolano nella somma precisa* le rimanenze attive e passive, si fanno quelle modificazioni nella parte delle spese alle quali tali rimanenze potessero dar luogo, e si determina definitivamente l' imposta. Sciolti in tal modo i dubbj proposti, si trova inoltre opportuno di quì dichiarare:

d. I conti preventivi e consuntivi delle città e dei comuni capoluoghi di provincia si approvano definitivamente dal governo, al quale vengono presentati dalla congregazione centrale analógamente all'art. 22 della sovrana patente 24 aprile 1815.

e. Il governo si riserba pure l' approvazione dei conti preventivi degli altri comuni pei quali occorrerà di oltrepassare la sovrimposta di 3 centesimi, e ciò in pendenza di quelle risoluzioni che potranno prendersi dopo determinate le spese fisse dei comuni.

f. I conti preventivi, la di cui sovrimposta non eccede i 3 centesimi, ed i consuntivi in generale di tutti i comuni, eccettuati quelli delle città e dei capoluoghi di provincia, si approvano dalle imperiali regie delegazioni,

dietro il voto delle congregazioni provinciali. In caso di discrepanza se ne fa rapporto al governo.

g. Le premesse disposizioni sono applicabili anche alle sezioni dei comuni per le quali nel caso di separati interessi occorresse un conto parziale.

h. I conti preventivi da approvarsi dal governo debbonsi trasmettere alla congregazione centrale il più sollecitamente possibile. Per la fine di marzo debb' esser fatta la trasmissione di tutti. Le congregazioni provinciali, in caso di ritardo per parte de' cancellieri, sono autorizzate a delegare a loro spese un soggetto che cooperi all'esecuzione del lavoro.

i. Non più tardi della metà di ciascun anno le imperiali regie delegazioni debbono trasmettere al governo lo specchio o sia riassunto generale di tutte le spese e rendite, ed imposte dei singoli comuni.

Milano, 8 aprile 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 59.) *Le dimande per aprire nuovi macelli da decidersi in prima istanza dalle imperiali regie delegazioni, indi da sottoporsi all' imperiale regio governo.*

10 aprile 1818.

N.° 6156-307. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il governo ha determinato che tutte le domande che d' ora innanzi verranno fatte all' oggetto di aprire nuovi macelli, vengano decise in prima istanza dalle imperiali regie delegazioni provinciali, premesse le formalità prescritte dal decreto 16 gennajo 1811; riserbandosi il governo stesso a pronunziare le sue risoluzioni sopra i gravami che contro siffatte decisioni di prima istanza venissero al medesimo presentati.

Si avvertono però che nelle città, ove la ventilazione non è così libera come nei luoghi di campagna, ed ove le case sono d'ordinario più vicine le une alle altre, e più abitate, non sarà da permettersi, a senso anche del summentovato decreto, l'aprimento di nuovi macelli, non potendo questi per tali motivi non riescire di danno alla salute della popolazione.

Essendo poi già stato stabilito, come appare dall'art. 13 del decreto 4 maggio 1807, che per ciascuna città abbiasi ad erigere un macello pubblico, dopo di che dovranno cessare i macelli privati già esistenti nelle città medesime, sarà cura delle imperiali regie delegazioni provinciali di occuparsi di tale argomento, e di presentare al governo al più presto possibile i relativi progetti per le sue deliberazioni.

Milano, il 10 aprile 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 60.) *Incaricate le autorità giudiziarie del regno di Sassonia di corrispondere in affari criminali colle magistrature imperiali regie austriache* ex officio, *ritenute quest' ultime esenti dai diritti di tassa e porto di posta.*

10 aprile 1818.

N.° 4090-534. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

Dall' imperiale regia cancelleria intima di corte e di stato fu comunicato al supremo

tribunale di giustizia che il governo reale di Sassonia valutando la reciprocità assicuratagli da quello dell' Austria, ha ordinato a tutti i dicasteri regj e giudizj di que' beni camerali che abbiano a procedere nell' avvenire in affari criminali colle magistrature imperiali regie austriache *ex officio*, e che quest' ultime siano esenti dai diritti di tassa e porto di posta.

Tale dichiarazione, in adempimento di decreto del supremo senato lombardo-veneto, si partecipa alle autorità giudiziarie dipendenti per loro intelligenza e direzione.

Milano, il 10 aprile 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SILVA, Consigliere.

(N.° 61.) *Incaricate le delegazioni e le congregazioni provinciali di aggiungere alle liste che rimettono all' amministrazione del censo degli esentati dalla tassa personale ad uno ad uno i veri motivi dell' accordata esenzione.*

11 aprile 1818.

N.° 8799-253. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Avendosi motivo di dubitare che si dia una troppo lata intelligenza all' articolo 203 delle istruzioni pubblicate colla governativa notificazione 12 aprile 1816, in conseguenza di che qualche delegazione e congregazione provinciale si limita forse a confermare i risultamenti de' ruoli per la tassa personale definitivamente approvati dai convocati o consigli comunali, senza curarsi di sottoporre ad esame le singole petizioni ed i parziali ricapiti originali presentati ai convocati o consigli dagl' individui che hanno preteso di essere esentati dal pagamento della tassa, non si può dispensare il governo dal richiamare l' attenzione di codesta imperiale regia delegazione e congregazione provinciale ad osservare esattamente quanto dispongono i

veglianti regolamenti in proposito, rimettendo inoltre all' amministrazione generale del censo le liste degli esentati, adducendo ad uno ad uno i veri motivi dell' accordata esenzione, onde possibilmente cautelare l' interesse regio e comunale.

Milano, 11 aprile 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 62.) *Ritenute a carico dell' imperiale regio reggimento di gendarmeria dal 1.° novembre le spese occorrenti pel mantenimento dei gendarmi malati.*

11 aprile 1818.

N.° 8730-1350. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Dal primo novembre in avanti ricevendo l' imperiale regio reggimento di gendarmeria le somme occorrenti al suo mantenimento dalla cassa di guerra, deve di conseguenza fare del proprio anche le spese per la cura de' suoi malati.

Ciò posto, le imperiali regie delegazioni, non dovendo più essere a carico simili spese dalla suddetta epoca in poi delle casse provinciali, incaricheranno col mezzo delle congregazioni di carità tutti gli spedali civili della rispettiva loro provincia di tenere un conto separato per la cura dei gendarmi malati che fossero per sostenere, rimettendolo all' imperiale regio comando, affinchè subita la relativa liquidazione per parte della contabilità generale, possa essere passato al reggimento di gendarmeria, dal quale gli spedali medesimi, presentando analoga lettera d'avviso della rispettiva delegazione, verranno contro analoga quitanza soddisfatti del loro credito.

Milano, 11 aprile 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 63.) *Norme sulle accettazioni delle offerte fatte dopo i seguiti contratti d' appalto dei viveri militari, come anche quando un appaltatore attuale di un distretto ricerchi l' appalto di un altro distretto.*

12 aprile 1818.

N.° 8673-1337. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Dalla imperiale regia suprema cancelleria riunita è stata trasmessa al governo in copia un' ordinanza che l' aulico consiglio di guerra, d' intelligenza coll' aulica commissione per la sistemazione delle sussistenze militari, ha rilasciato sotto il 28 gennajo p.° p.° a tutti i comandi generali militari. Essa riguarda l' accettazione delle offerte fatte posteriormente alla conchiusione di un contratto *subarrendatorio*, e l' ammissione di un contraente che ha già preso in *arrenda* le sussistenze militari d' un capo distretto a poter abbracciare tale impresa anche in un altro distretto.

Incaricato il governo di regolarsi su questa norma negli affari di *subarrendamento*, non lascia di comunicare copia di detta ordinanza

a cotesta imperiale regia delegazione, onde all' evenienza de' casi vi si uniformi.

Milano, il 12 aprile 1818.

STRASSOLDO.

In vista delle molte interpellazioni state fatte sui punti seguenti, cioè se siano da accettarsi le offerte che vengono fatte successivamente ne' già seguiti appalti de' viveri militari, e se all' appaltatore attuale d' un distretto sia da concedersi, quando ei lo ricerchi, anche l' appalto d' un altro distretto, si crede bene d' impartire a codesto generale comando le norme seguenti, alle quali per l' avvenire sarà sua cura di esattamente attenersi:

1. In generale è già espressamente vietato dai regolamenti in corso l' accettare offerte susseguenti in punto ai già seguiti appalti de' viveri militari. Ne' soli casi qui sotto accennati si potrà deviare dalla massima suddetta, e prevalersi delle offerte che venissero fatte successivamente per quei servigi pei quali non fosse per anco stata presa alcuna definitiva deliberazione.

a. Quando l'offerente successivo sia domiciliato nello stesso circolo, e non sia comparso ove fu tenuta la trattativa per l' appalto

locale pel solo motivo che l'avviso d'asta sia stato pubblicato troppo tardi o non bastevolmente diffuso.

b. Quando i prezzi d'appalto ottenutisi nella prima trattativa non siano giunti alla misura prescritta, e non siano conformi alle circostanze locali.

c. Le offerte successive fatte da appaltatori dimoranti in luoghi lontani di altri distretti o circoli non potranno esser accettate.

Le trattative che convenga riassumere per cosiffatte offerte successive accordate in via d'eccezione, e stanti sempre a favor loro le ragioni addotte sotto *a* e *b*, dovranno aver luogo non già presso il general comando o il governo, ma bensì nel luogo stesso ove seguì l'anteriore prima trattativa, e ciò previa pubblicazione di nuovo avviso, e ben inteso che alla nuova asta chiamar si debbano tutti quegli offerenti che nella prima fecero le obblazioni più vantaggiose al militare.

2. A quell'appaltatore che ha già stipulato contratto per la somministrazione de' viveri occorrenti alla stazione principale non potrà essere accordato l'appalto anche di quelli occorrenti alle filiali di detta stazione che nel solo caso in cui non trovisi in tali stazioni filiali alcun offerente idoneo ed egualmente vantaggioso pel servigio, e solo quando

a questo offerente locale siasi dato a conoscere i prezzi ai quali l'altro appaltatore si offre di fare il servigio, e che egli abbia dichiarato di non poter punto farlo ad un prezzo consimile.

Ciò però dovrà esser tenuto segreto in faccia all'appaltatore della stazione principale.

3. Ad un appaltatore il quale ha già assunto il servigio d'un distretto principale, sia ch'egli abbia anche quello di alcune stazioni filiali, sia che ei non l'abbia, non potrà mai esser accordato l'appalto di un altro distretto. Non dovrà quindi esser accettata alcuna offerta di cotal fatta, e nelle aste d'appalto si dovrà premettere la dichiarazione di questa condizione a tutti gli obblatori che vi siano intervenuti.

Vienna, il 26 gennajo 1816.

PROHASKA, F. M. L.

(N.° 64) *Incaricati i medici ed i chirurghi di spedire all'università di Pavia tutti i parti mostruosi e tutti i pezzi patologici meritevoli d'osservazione.*

13 aprile 1818.

N.° 17616-409. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Dovendosi per ordine di S. M. porre in esecuzione anche nel regno lombardo-veneto i regolamenti che sono in vigore nelle altre provincie austriache, risguardanti la conservazione e l'incremento delle macchine esistenti nei gabinetti delle università e degli stabilimenti di pubblica istruzione, si commette alle imperiali regie delegazioni provinciali di invitare tutti i medici e chirurghi stipendiati tanto dallo stato che dai comuni, come pure tutti i medici e chirurghi degli spedali a spedire alla università di Pavia ne' modi più acconci tutti i parti mostruosi e tutti i pezzi patologici meritevoli di osservazione che potessero raccogliere, non senza unirvi le relative descrizioni, e le storie contenenti tutte le circostanze che potessero giovare alla migliore istruzione degli studenti di medicina

e di chirurgia riferibilmente alle malattie delle persone, dal cadavere delle quali saranno stati levati tali pezzi.

Saranno però da avvertirsi in pari tempo i suddetti medici e chirurghi che verranno loro rimborsate dalla università col fondo assegnato per la dotazione del gabinetto patologico le spese pel trasporto di tali oggetti, non che quelle pei vetri e per lo spirito di vino, ecc. occorrenti per la conservazione dei medesimi; che sotto ogni pezzo ch'essi avranno inviato alla università e che verrà collocato nel gabinetto patologico s'inscriveranno i loro nomi e cognomi, e che si avranno dal governo particolari riguardi per que' medici e chirurghi i quali mostreranno maggiore zelo nell'arricchire il mentovato gabinetto.

A questo uopo ogni volta che un medico od un chirurgo manderà alla università qualche parto mostruoso o qualche pezzo patologico, sarà mestieri che ne faccia la notificazione alla delegazione provinciale rispettiva, e che essa ne informi il governo.

Milano, il 13 aprile 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 65.) *Le allieve alla scuola d'ostetricia sono ammesse senza la speciale autorizzazione del governo.*

13 aprile 1818.

N.° 8202-461. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il governo ha determinato che quando le allieve che s' inviano dai comuni alla scuola d' ostetricia pel convitto nell'ospizio di S. Caterina alla Ruota in questa città sieno fornite dei necessarj requisiti ed attestati, potranno da ora innanzi essere ammesse nel detto stabilimento senza una speciale autorizzazione governativa; ma prima però d' inviarle sarà d' uopo che le delegazioni provinciali ne avvisino in tempo la sezione prima della congregazione di carità per sapere se sienvi ancora posti vacanti.

Che se poi mancassero alle allieve i requisiti ed i documenti prescritti, e così pure nel caso che all' atto della presentazione non venisse pagata la pensione semestrale anticipata, come fu disposto col decreto 16 maggio 1817, n.° 11745-1035, non verranno le medesime ricevute.

Si comunica la presente dichiarazione alle imperiali regie delegazioni provinciali, coll'incarico di farla conoscere ai cancellieri del censo ed alle amministrazioni comunali per loro norma.

Milano, il 13 aprile 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 66.) *Si ricorda agli ordinarj l'ordine di prevalersi esclusivamente dell'imperiale regio agente in Roma in occasione di ricorsi per dispense.*

13 aprile 1818.

N.° 9345-1665. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo agl'imperiali regj ordinarj diocesani.

Con aulico dispaccio 28 febbrajo p. p. viene ingiunto all'imperiale regio governo di raccomandare agli ordinarj l'esatta osservanza del disposto dal cesareo regio dispaccio 30 luglio 1807 comunicato agli ordinarj stessi dalla regia cesarea reggenza colla circolare 22 novembre 1814, n.° 11753-1155 (nella quale per errore è stato citato il dispaccio 30 novembre 1807).

Col predetto dispaccio 30 luglio è espressamente proibito agli ordinarj d'indirizzare i loro ricorsi per dispense in cause matrimoniali alla S. Sede per altro canale fuorchè quello dell'imperiale regio agente residente in Roma, essendo soltanto permesso agli ordinarj ed ai capitoli cattedrali di servirsi in Roma di un loro proprio agente per le cose soltanto che concernono i loro proprj affari.

In ogni caso pertanto di ricorso a Roma, sia con autorizzazione speciale dell'imperiale regio governo, o sia coll'autorizzazione generale concessa dalla circolare 22 marzo 1816, n.° 14635-1526, per le dispense di terzo o quarto grado, e di altri impedimenti non contemplati dall'imperiale regia patente matrimoniale, è ricordato agli ordinarj il dovere di prescrivere alla di loro curia di esclusivamente prevalersi dell'imperiale regio agente in Roma, il di cui scopo particolare è di procurare la maggior riduzione delle spese indispensabili per queste concessioni.

Milano, il 15 aprile 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 671) *Prescrizioni tendenti a regolare le spese in occasione dei viaggi di S. M. I. R. A.*

16 aprile 1818.

N.° 9684-1030. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 1.° corrente ha comunicato a questo imperiale regio governo che S. M. I. R. si è degnata di stabilire alcune prescrizioni, all'oggetto di ottenere in occasione de' suoi viaggi il dovuto ordine di economia.

Tra queste disposizioni si comprende quella per la quale viene in avvenire proibito a qualsiasi autorità, ispettore alle vettovaglie od altri di somministrare viveri senza previa saputa ed intelligenza dell'individuo destinato appositamente a tenere in viaggio l'economia della corte. A questo scopo dovrà l'individuo suddetto spedire preventivamente nelle stazioni ove occorre la specifica delle qualità e quantità degli articoli che dovranno esser forniti in quel dato luogo e per un dato giorno. S. M. ha inoltre positivamente ordinato che alle autorità, le quali sono incaricate della provvista degli oggetti richiesti,

debba esser previamente dichiarato che solo quegli articoli che saranno stati provveduti nella misura indicata verranno pagati; il di più o il rimanente non sarà accettato, rendendosi su di ciò risponsabile l'individuo suddetto incaricato dell'economia della corte.

La premessa sovrana risoluzione viene comunicata anche a codesta imperiale regia delegazione per l'esatta sua osservanza e per le ulteriori disposizioni che fossero del caso all'occorrenza de' viaggi dell'imperiale regia corte.

Milano, il 16 aprile 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 68.) *Permesso alle congregazioni di carità di far uso negli atti giudiziarj di carta senza bollo, mediante prenotazione dei relativi diritti.*

16 aprile 1818.

N.° 4431. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imperiali regj tribunali di prima istanza e cancellieri delle imp. regie preture.

L'imperiale regio governo in aspettazione delle invocate decisioni superiori sul dubbio insorto, se per gli atti giudiziarj occorrenti alle congregazioni di carità debba adoperarsi carta bollata, si è degnato di dichiarare con suo venerato dispaccio del 5 andante, n.° 4671-1117, che si debba permettere alle medesime per gli atti suddetti l'uso di carta senza bollo, con che però i relativi diritti di bollo debbano essere prenotati.

La premessa governativa dichiarazione viene a lei comunicata per l'adempimento nella parte che la riguarda.

Milano, il 16 aprile 1818.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

(N.° 69.) *Istruzioni sul modo di regolare il trattamento ai coadjutori in cura vacante.*

18 aprile 1818.

N.° 8029-1361. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali ed ai subeconomi.

Sopra alcuni dubbj di pratica presentati dalla direzione generale di contabilità, il governo ha emesse le seguenti dichiarazioni, che giova sieno conosciute ed osservate dai subeconomi.

Art. 1. I coadjutori di semplice ufficio allorquando sono con apposita delegazione chiamati alle funzioni di economo spirituale o vicario in cura vacante, ottengono un supplimento al loro trattamento coadjutorale sulla congrua parrocchiale vacante.

Però il detto supplimento non dovrà eccedere lire 23. 02, e dovrà circoscriversi in modo che fra il trattamento coadjutorale ed il supplimento non si oltrepassi la mensualità di lire 76.-72. In vece i coadjutori titolari che succedono di pieno diritto nelle funzioni parrocchiali quando manca il parroco, non hanno diritto a supplimento.

Possono però dimandarlo per equo riguardo, allorquando il trattamento coadjutorale sia al disotto di lire 537. In questi casi è riservato al governo il concederlo.

2. Qualunque questua permessa ai parrochi per consuetudine, siccome sarebbe la questua detta volgarmente del *Passio*, perchè conseguente alla recita pubblica del testo evangelico della passione di Nostro Signore, non importando obbligazione nei parrocchiani che sogliono contribuirvi in quella misura che credono, si novera fra gli emolumenti straordinarj. Si dee quindi eseguire da chi regge la parrocchia nelle epoche prefisse alla questua relativa di diversi generi, ed il prodotto rispettivo ne appartiene a chi lo raccoglie, non avuto riguardo alla circostanza accidentale della recita che potesse essere stata fatta da un altro mancato di vita o promosso.

3. I prezzi di que' generi che saranno stati raccolti e venduti dall' antecessore o dal successore beneficiato, e che devono essere compresi nei conti di amministrazione da presentarsi dai subeconomi, si debbono stabilire secondo la norma adottata ne' conti coi coloni al S. Martino dai principali proprietarj locatori, e singolarmente dai pubblici stabilimenti che possedono in luogo.

4. Nelle affittanze generali di case e fondi, quando le case sono coloniche, i periti assunti ne' casi contemplati dalla circolare 7 gennajo 1817 non distingueranno dal totale quella parte di fitto che si potesse attribuire particolarmente alle case, allorquando queste hanno rapporto alla coltura delle terre ed alla relativa amministrazione.

5. Le appendici di piccola entità, come di pollami, ova e simili, non debbono dal perito calcolarsi nella divisione del fitto a danaro, ma sono parte di rendita applicabile all'usufruttuario od al vacante, secondo l'epoca del pagamento reale in natura.

Milano, il 18 aprile 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO,
PRESIDENTE.

Cav. Ab. GIUDICI, Consigliere.

(N.° 70.) *Incarica le imperiali regie delegazioni e le autorità amministrative di corredare le singole relazioni di tutte le necessarie dimostrazioni, onde evitare le nuove interpellazioni sullo stesso argomento.*

28 aprile 1818.

N.° 10122-1699. CIRCOLARE

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Frequente è il caso in cui dal governo si debbono sugli stessi affari chiedere più volte alle delegazioni provinciali notizie e schiarimenti prima che possa essere presa una definitiva determinazione. Causa di queste rinnovate domande è il più delle volte la mancanza delle indicazioni e delle prove che dovrebbero somministrarsi nelle prime informazioni. Non ignora il governo che tale difetto può dipendere non tanto dagli ufficj delle delegazioni, quanto dagli agenti inferiori della pubblica amministrazione. Ma nell'uno e nell'altro caso spetta al delegato provinciale di prevenire la ripetizione delle ricerche per parte dell'autorità superiore coll'esigere da tutti i suoi cooperatori indistintamente quella diligenza nella esposizione

dei fatti e delle ragioni, donde derivi la precisa cognizione dell'affare su cui dee deliberarsi. Usando l'attenzione che occorre per corredare le relazioni di tutte le necessarie dimostrazioni, verrà ben anche a scemarsi in qualche parte il lavoro delle delegazioni provinciali, mentre saranno più rare le nuove interpellazioni che vengono spesso fatte sopra il medesimo soggetto. Più chiare e convenienti riusciranno per tal modo anche le decisioni del governo, onde ne verrà da esse una norma più sicura ai delegati provinciali per sapersi contenere in altri simili affari. Trattasi di un' anticipazione di lavoro che sarà compensato da un prezioso risparmio di complicata corrispondenza, e di una preliminare esattezza, da cui solo può attendersi che sia sgombrata la via ad un più regolare e pronto andamento degli affari. I delegati provinciali avranno campo di comprovare il conto in cui tengono gli avvertimenti del governo, se il metodo che loro viene indicato sarà da essi particolarmente seguito in tutto ciò che riguarda la tutela dell'amministrazione comunitativa. Duole al governo di dover osservare che troppo spesse le proposizioni di spese straordinarie, o di nuovi impegni, o di pubbliche opere da caricarsi alle casse dei comuni lasciano desiderare tutti i

dati che sarebbero necessarj per poter risolvere sulle medesime. Per sapere in fatti se un aumento di stipendio, se l' erezione di una nuova condotta medica o chirurgica, se la costruzione o l' adattamento d' una strada meriti d' essere approvato, bisogna prima di tutto aver sott' occhio l'effetto che tale spesa produce sulla misura della sovrimposta, lo stato anteriore all' epoca della proposizione, il confronto del modo con cui si provvedeva da prima, la possibilità che mediante un concerto tra i comuni vicini o si ottenga un servigio promiscuo, o si procuri il mezzo di una maggiore economia. Un progetto isolato, e che non possa esaminarsi nei varj suoi rapporti, diventa una tesi indeterminata, sulla quale è sempre azzardato qualunque giudizio. La popolazione, lo scutato d'estimo e l'imposta locale sono i tre elementi, senza di cui non è possibile di misurare la convenienza o la inopportunità di qualunque variazione di spesa o di servigio dei comuni. E siccome questi corpi hanno subita una grande variazione col nuovo compartimento territoriale pubblicato nel febbrajo dell'anno 1816, così fa di mestieri l' aver presente lo stato dell' amministrazione anteriore a tal epoca per non moltiplicare di soverchio le spese; poichè dividendo i comuni, si è bensì

avuto in pensiero di provvedere ad un più pronto ed immediato servizio, ma non si è voluto che ne venisse un motivo di accrescere oltre il bisogno le pubbliche spese, e di sopraccaricare i censiti.

Si lusinga il governo che le delegazioni provinciali saranno penetrate della importanza di uniformarsi a tali direzioni per acquistarsi nuovi titoli di vedere approvate e commendate le loro sollecitudini. Esse avranno anche per tal modo la compiacenza di aver contribuito a secondare le premure recentemente manifestate dalla imperiale regia cancelleria aulica unita perchè sia renduto più semplice e più sollecito il corso degli affari in confronto di quanto si è finora praticato.

Milano, il 18 aprile 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 71.) *Soluzioni di diversi quesiti in oggetti d'amministrazione comunale e di polizia.*

18 aprile 1818.

N.° 8679-1500. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Nell' unita carta si trovano raccolti diversi quesiti proposti dall' imperiale regio governo di Venezia all' autorità superiore intorno ad oggetti d' amministrazione comunale e di polizia.

Le soluzioni che vi si trovano contrapposte sono conformi alle determinazioni che, sentito anche questo governo, la superiore aulica autorità si compiacque di prendere.

Dovendo quindi servir esse di norma, le imperiali regie delegazioni si affretteranno di darne comunicazione agl' imperiali regj cancellieri censuarj, alla di cui attribuzione specialmente si riferiscono le determinazioni suddette.

Milano, il 18 aprile 1818.

STRASSOLDO.

QUESITO 1.°

Se ne' comuni aventi deputazione con ufficio proprio e consiglio comunale spetta al cursore di tenere corrispondenza col cancelliere del censo per gli affari di polizia od altri riguardanti la vigilanza pel bene generale del comune, oppure alla propria deputazione comunale, come quella che e sulle relazioni ed avvisi del cursore, e col mezzo di altre fonti dee prestarsi alle confacenti disposizioni e rapporti d' ufficio, giusta il praticato prima del regolamento 12 aprile 1816.

SOLUZIONE.

Il cursore è immediatamente subordinato alle autorità comunali; deve quindi soltanto alle medesime riferire le sue notizie, ed appartiene alla deputazione il darne parte al cancelliere. Con ciò non si altera punto l'ordine naturale della corrispondenza, e viene tolto qualunque dubbio sul rispettivo contegno dei funzionarj.

QUESITO 2.°

Se spetta al cursore od alla deputazione comunale con consiglio, come avente ufficio

propria, di rassegnare alle superiori autorità le denunzie e le iniziative in oggetti di polizia di gravi trasgressioni.

SOLUZIONE.

Colla soluzione del precedente viene esaurito anche il 2.° punto, coll' aggiunta però che le notizie anche in oggetti di gravi trasgressioni o di delitti debbano essere dalla deputazione immediatamente comunicate all' autorità cui appartiene di giudicare delle trasgressioni suddette, ovvero trattandosi di delitti all'autorità criminale, secondo l'art. 154 delle istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile 1816.

QUESITO 3.°

Se negli affari di polizia od altro che ricercano provvedimento istantaneo possa la deputazione riferire e corrispondere direttamente colla delegazione provinciale od altra autorità superiore indipendentemente dal cancelliere del censo.

SOLUZIONE.

Od il quesito ebbe per iscopo la domanda, se nei casi istantanei possa la deputazione

provvedere da sè, e si risponde di sì, purchè per altro informi contemporaneamente dell' operato il cancelliere del censo; o si domanda se possa tenere immediato carteggio coll' autorità superiore, e si risponde in massima no, in via di riclamo sì.

QUESITO 4.°

Se per le deputazioni con consiglio le determinazioni e risoluzioni amministrative prese da superiori autorità, riguardanti in generale le contravvenzioni ed altre disposizioni sopra i regolamenti amministrativi, annonarj, di contributi, di sanità ed altri oggetti, possano direttamente essere comunicate alle parti dal cancelliere del censo, oppure alla deputazione locale, la quale non è punto immediatamente assistita dal cancelliere medesimo, perchè tali comunicazioni venendo praticate dalla deputazione, conserva essa negli atti proprj le decisioni stesse, che servono poi di una norma direttrice nei casi avvenibili, il che apporta anche un sommo vantaggio e comodo alle parti ed agli amministratori comunali pro tempore.

SOLUZIONE.

Il cancelliere potrà direttamente comunicare alle parti le risoluzioni e determinazioni in

oggetti amministrativi di qualsivoglia genere emanati dall' autorità superiore, o da lui medesimo col mezzo del cursore, a norma dell' art. 138 delle istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile 1816. In tutti i casi però ove si trattasse dell'amministrazione comunale e di oggetti delle cure delle deputazioni dalle dette istruzioni affidati, il cancelliere deve comunicare contemporaneamente le risoluzioni e determinazioni prese superiormente o da lui medesimo anche alle deputazioni stesse per loro intelligenza e direzione.

QUESITO 5.°

Se negli affari di sanità meramente comunali la deputazione avente consiglio ed ufficio proprio possa da essa sola deliberare indipendentemente dal cancelliere del censo, e ciò all' oggetto di non apportare soverchiamente del peso e dei viaggi alle parti.

SOLUZIONE.

Gli oggetti sanitarj devono trattarsi dalle deputazioni comunali sempre colla dipendenza della superiorità; quando siavi però un'assoluta urgenza, possono esse far luogo a quei provvedimenti che saranno i più opportuni

al caso, ma dovranno tosto compilare un dettagliato processo verbale, ed inviarlo senza ritardo al cancelliere del censo.

Quesito 6.°

Se gli attergati alle lettere di corrispondenza, ed in generale gli esibiti che vengono iscritti al protocollo delle deputazioni con consiglio comunale vadano firmati da tutti e tre i deputati, oppure da un solo, senza riguardo se il primo, secondo od il terzo.

Soluzione.

L' art. 75 delle istruzioni 12 aprile 1816 riguarda le rappresentanze che vengono dalla deputazione comunale avanzate alla superiorità: questi rapporti però dovranno essere sottoscritti da tutti e tre i deputati. Ma allorchè trattisi di attergati che partono dal proprio ufficio, basterà la firma di un sol deputato; ritenuto però sempre che le deliberazioni siano prese collegialmente, e che il processo verbale delle medesime, sottoscritto da tutti i deputati, rimanga nell' ufficio.

Quesito 7.°

Siccome tra le attribuzioni inerenti al titolo ora cessato di podestà evvi anche quella di

presedere al corpo della congregazione di carità locale, così si ricerca se tutti tre indistintamente i deputati siano in facoltà di entrare in congregazione, oppure chi fra di essi.

SOLUZIONE.

Il più anziano dei membri della congregazione di carità sarà quello che fino alla nuova organizzazione degl' istituti di beneficenza ne avrà la presidenza. Gli atti delle sedute saranno però sottoposti al *vidit* del cancelliere.

QUESITO 8.°

Se gli ordini di pagamento, o siano i mandati da pagarsi dall' esattore comunale, che già debbono essere sottoscritti almeno da due deputati comunali, vadano anche contrassegnati dal cancelliere del censo in riguardo ai comuni con consiglio comunale che da esso non sono immediatamente assistiti.

SOLUZIONE.

I mandati che devono pagarsi dagli esattori comunali hanno ad essere sottoscritti da due deputati e dal cancelliere tanto nei comuni che hanno il consiglio comunale, quanto in

quelli che hanno il convocato generale. L'art. 75 delle istruzioni 12 aprile non fa tra i comuni alcuna distinzione. Si eccettuano però le città regie ed i capiluoghi delle provincie ove l'amministrazione comunale non è soggetta alla vigilanza diretta del cancelliere.

QUESITO 9.°

Se per le aste che si debbono tenere per appalto di opere, affitti o di altri diritti comunali, debbansi osservare dalle deputazioni aventi il consiglio le discipline portate dagli articoli 80, 219, 220, 221 e 222 delle istruzioni 12 aprile in ciò che riguardano il concorso del cancelliere, oppure se il cancelliere non abbia alcun diritto in tale concorso.

SOLUZIONE.

L'assistenza personale del cancelliere è assolutamente necessaria, ed è suo dovere di recarsi sul luogo, a riserva dei casi ove si tratti di un contratto che abbracci più comuni, nei quali si compileranno gli atti presso l'ufficio della cancelleria. Del resto i cancellieri non hanno diritto ad altro compenso per tale assistenza oltre le competenze loro accordate colla circolare in data 14 marzo

p.° p.° ai numeri 4333 e 5557-948 per le spese di viaggio.

QUESITO 10.°

Se sia dell' attribuzione della sola deputazione avente il consiglio di formare il calmiere del pane ed altri generi di prima necessità, e farlo pubblicare, oppure se esso calmiere debba essere vidimato dal cancelliere.

SOLUZIONE.

La formazione dei calmieri spetta all' autorità comunale, ed il pronunciare sui reclami che per avventura venissero recati spetta ai cancellieri, ai quali pure devono di volta in volta trasmettersi dalle deputazioni comunali le copie dei calmieri, e quella dei calcoli sui quali gli hanno basati. Opportunissime sono le visite per sorprendere e castigare i contravventori, purchè da ciò non nasca motivo di spese sforzose, e purchè nei castighi si osservi il disposto dal §. 226 della seconda parte del codice delle gravi trasgressioni politiche.

QUESITO 11.°

Se spetti ai deputati, e quali, o all' agente comunale il rilascio delle carte d' iscrizione ai comunisti.

SOLUZIONE.

Il rilascio delle carte d' iscrizione nell' anagrafe e nei ruoli personali spetta alle deputazioni, ma saranno però vidimate dal cancelliere.

QUESITO 12.°

Se gli agenti comunali autorizzati dall' art. 47 della legge 22 marzo 1804 alla vendita degli effetti mobili e stabili per imposte dirette debbano passare alla cancelleria i processi verbali di vendita, ed a chi spetti il carico della carta bollata e del registro di essi processi.

SOLUZIONE.

Se si tratta di contratti che ebbero principio sotto la legge 22 marzo 1804, o per meglio dire se si tratta d' imposte riferibili a tutto dicembre 1816, dovranno osservarsi le disposizioni della detta legge. Se si tratta poi di casi posteriori, gli art. 69 e 90 della sovrana patente 18 aprile 1816 provvedono abbastanza.

QUESITO 13.°

Per la verificazione di un trasporto d' estimo sull' appoggio di una scrittura privata il cancelliere può esigere a propria salvezza che le firme

sieno regolarmente legalizzate da un notajo, ed in caso diverso a quale autorità sia devoluta la legalizzazione, non essendo contemplato il caso dall' art. 171. del regolamento 12. aprile 1816, come sembra contemplato dal successivo art. 172.

SOLUZIONE.

Non potranno le cancellerie fare alcuna mutazione nei catasti se non in forza di documenti, le di cui firme siano riconosciute da un giudice o da un notajo.

QUESITO 14.°

I comuni di nuova istituzione e le frazioni staccate da un comune, e ad un altro aggregate hanno un solo catasto ed un solo libro dei trasporti, nei quali sono complessivamente registrati tutti i possessori dei comuni cui facevano parte; quindi si dimanda come si potrà il cancelliere regolare per le imposte comunali che cader debbono a favore dei comuni per la compilazione de' preventivi, non che per la formazione delle rubriche e dei quinternetti di scossa prediale.

SOLUZIONE.

Fino all' istituzione di uno stabile catasto basterà che dai quinternetti comprendenti i nomi di cadaun contribuente del comune si

formino degli estratti per l' oggetto contemplato. Ciò si dice in via di generale osservazione, salvi i migliori provvedimenti applicabili ne' singoli casi secondo la natura dei catasti degli estimi irregolari, non occorrendo tale separazione pei comuni aventi un estimo regolare, poichè fu fatta precedere la loro disaggregazione alla formazione dei catasti.

QUESITO 15.°

Gli atti e le firme delle petizioni che portano correzioni di falsa intestazione devono a senso dell' art. 172 *delle istruzioni annesse alla notificazione* 12 *aprile* 1816 *essere munite delle legalità prescritte dalle leggi. Si domanda se le legalizzazioni debbono esser fatte dal notajo, oppure se basta quella di due testimonj alla presenza del cancelliere.*

SOLUZIONE.

Il documento che serve d' appoggio alla correzione debb' essere nelle forme legali, conformemente a quanto si è detto all'art. 13.

QUESITO 16.°

Se le petizioni pei trasporti d'estimo possano essere firmate da una terza persona incaricata

semplicemente a voce e senza procura, oppure se sia necessaria la firma delle parti chiedenti traslato, o di persona avente legale procura.

SOLUZIONE.

L'esecuzione dei trasporti d'estimo essendo d'obbligo nel termine prefinito dai regolamenti, e dovendosi per ottenerli presentare i legali documenti di trapasso della proprietà conformemente a quanto si è detto all'art. 13, il cancelliere non può rifiutarsi di eseguirli ogni volta gli vengono all'uopo presentati i detti documenti, nulla importando che la presentazione venga fatta dalle parti o da altri anche senza procura, trattandosi di operazioni d'ordine pubblico, e che concerne la regolarità dei registri censuarj; essendo anche obbligo del cancelliere di stendere le petizioni necessarie, ove venga richiesto da chi si presenta coi ricapiti per ottenere il trasporto.

(N.° 72.) *ATTESTATI da unirsi alle dimande di pensione di quelle vedove d'ufficiali che si pretendono morti in conseguenza di ferite.*

24. aprile 1818.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra rapporto dell'imperiale regio consiglio aulico di guerra, S. M. I. R. con venerata risoluzione del 18 febbrajo p.° p.° si è degnata di ordinare che alle domande di pensione di quelle vedove di ufficiali, i cui mariti dopo lungo intervallo si pretendono morti in conseguenza di ferite riportate innanzi l'inimico, debba sempre esser unita una esatta descrizione della ferita, rilasciata dal medico militare graduato che avrà curato l'ufficiale, e quando il medico ordinario di quest'ultimo fosse un chirurgo civile, rilasciata da parte di un chirurgo civile giurato. S. M. ha pure ordinato che in simili casi debba anche unirsi alla domanda un'esatta descrizione della malattia per la quale l'ufficiale morì, rilasciata parimente o da un medico militare graduato, o da un medico civile giurato.

Avendo già il consiglio aulico di guerra diramate istruzioni conformi al premesso ordine sovrano a tutti i comandi generali e alle altre autorità militari, il governo, in esecuzione di quanto gli venne ordinato dalla suprema imperiale regia cancelleria aulica riunita, non omette di farne comunicazione alle imperiali regie delegazioni provinciali, ingiungendo loro di rendere avvertiti di conformità tutti i medici civili perchè all' evenienza de' casi si prestino all' esatto adempimento delle suindicate sovrane prescrizioni.

Codesta imperiale regia delegazione darà le disposizioni occorrenti per l' esecuzione.

Milano, il 24 aprile 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 73.) *Nomina del signor Leopoldo nobile de' Plenciz in primo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia.*

24 aprile 1818.

N.° 4641-241. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

S. M. I. R. A. mediante sovrano biglietto di gabinetto del giorno 8 corrente aprile si è degnata di nominare il secondo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia sig. *Leopoldo* nobile *de' Plenciz* in primo vicepresidente del medesimo aulico dicastero, coll' incarico di continuare nella direzione del senato lombardo-veneto residente in Verona; ed il presidente del foro dei nobili nella Carintia sig. *Ferdinando* barone di *Ulm-Erbach* in secondo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia in Vienna.

In esecuzione di venerato aulico decreto del suddetto supremo tribunale si comunica tale clementissima sovrana risoluzione a tutte le prime istanze per loro notizia e direzione.

Milano, il 24 aprile 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

PINO, Consigliere.

(N.° 74.) *AUTORIZZATE le imperiali regie delegazioni a provvedere in via temporanea di un terzo individuo le cancellerie censuarie collo stipendio di annui fiorini 150.*

28 aprile 1818.

N.° 10318-1099. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Prese in considerazione le diverse istanze fatte da alcuni cancellieri censuarj per essere sussidiati di personale, il governo ha determinato di autorizzare le imperiali regie delegazioni a provvedere in via temporanea del terzo individuo, dotato dello stipendio di annui fiorini 150, di cui le cancellerie distrettuali potessero per avventura essere mancanti, o che lo fossero in avvenire; e ciò in correlazione del § 254 delle istruzioni risguardanti l' amministrazione de' comuni annesse alla notificazione 12 aprile 1816.

Codesta imperiale regia delegazione intesa di quanto sopra darà nella sua provincia le disposizioni di conformità nei casi contingibili, e riferirà al governo quanto di mano in mano avrà eseguito, onde si possa ordinare il pagamento a favore degl' individui assunti.

Milano, il 28 aprile 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 75.) *Indicazione dei pezzi celanti da lire 40 e da lire 20 che trovansi in circolazione, onde riconoscerli per non essere defraudati.*

29 aprile 1818.

AVVISO.

È giunto a cognizione di questo imperiale regio governo, che trovansi in circolazione de' pezzi da lire 40 e da lire 20, di conio tanto italiano che francese, notabilmente mancanti del rispettivo peso legale per essere stati dalla fròde manomessi, alcuni colla lima sul contorno della moneta, altri coll'azione di mordenti preparazioni chimiche.

Nel recare a pubblica notizia una tal frode acciocchè ognuno possa porsi in guardia e verificare prima di accettarle se le dette monete abbiano il loro peso legale, giusta le prescrizioni contenute nell' art. 3 del decreto 12 gennajo 1807, l'imperiale regio governo trova opportuno di aggiungere a maggior lume che quelli dei pezzi succennati che furono defraudati di peso per mezzo della lima, oltre allo scorgersi in alcuni punti del loro contorno diverse tracce della stessa, presentano all' occhio, quali più e quali meno, un

diametro più piccolo di quello che hanno i pezzi non alterati, e la leggenda del contorno è quasi intieramente scomparsa; ed i pezzi poi scemati di peso col mezzo di acidi mordenti, oltre all'essere privi di quella lucidezza vivissima che hanno le monete appena coniate, o di quella più moderata che vi si sostituisce nella circolazione, hanno la superficie più o meno ruvida e *granulosa* segnatamente nel *rovescio* della moneta, dove la corrosione è stata più forte che dalla parte della testa.

Milano, il 29 aprile 1818.

PANCALDI, I. R. Segret. di Governo.

Milano, dall'Imp. Regia Stamperia.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 5.

(N.° 76.) *Riconosciuta nei soli notaj l'attribuzione di stendere i protesti cambiarj.*

8.° maggio 1818.

N.° 4762-597. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale agl'imp. regj tribunali di prima istanza, alle imp. regie preture ed alle camere notarili delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia col venerato decreto 26 marzo prossimo passato ha dichiarato doversi in avvenire riconoscere nei soli notaj l'attribuzione di stendere i protesti cambiarj, essendo cessati gli uscieri contemplati dal codice di commercio.

Di questa suprema dichiarazione, in adempimento del successivo decreto 22 aprile ora scorso del prelodato senato, si rendono intese

per loro norma le prime istanze giudiziarie e le camere notarili, con ordine alle prime di diffidare tutti gli uscieri rispettivi, che loro non compete di fare i protesti cambiarj a termini dell' articolo 173 del tuttora vigente codice di commercio, non essendo ai medesimi attribuite in questa parte le facoltà che le leggi accordavano ai cessati uscieri contemplati dal regolamento organico 13 giugno 1806.

Milano, il 1.° maggio 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

CARLI, Segretario.

(N.° 77.) *Riservato a S. M. il decidere di caso in caso sul reimpiego dei pubblici funzionarj processati criminalmente o dimessi a titolo di cattive azioni.*

1.° maggio 1818.

N.° 4856-2105. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie prime istanze delle provincie lombarde.

Mediante sovrana risoluzione 12 marzo anno corrente si è S. M. compiaciuta dichiarare di

voler riservarsi il decidere di caso in caso sul reimpiego non soltanto di quei pubblici funzionarj che fossero stati processati criminalmente, ma anche di coloro che si dimostrano generalmente a titolo di cattive azioni (wegen schlechten Handlungen), e ciò in aggiunta alle disposizioni contenute nella circolare stata diramata dall' imperiale regio governo nel giorno 8 novembre 1817, n.° 16401-5374.

Di tale sovrana determinazione comunicata a quest' imperiale regio tribunale d' appello con decreto 21 aprile prossimo passato del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si rendono avvertite le imperiali regie prime istanze per loro notizia e direzione.

Milano, il 1.° maggio 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

SILVA, Consigliere.

(N.° 78.) *Cautele da osservarsi nelle aste da tenersi per contratti sopra beni di ragione de' beneficj e degli stabilimenti di culto.*

4 maggio 1818.

N.° 4921-854. Circolare.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali, ai subeconomi ed alle fabbricerie.

Colle circolari governative 4 marzo e 24 novembre 1817 è stato provveduto a regolare le aste da tenersi per contratti cadenti sopra beni di ragione de' beneficj e degli stabilimenti di culto mediante perizia da premettersi, e mediante la sorveglianza o la presenza dei subeconomi per assistere le fabbricerie delle chiese di campagna. Ora perchè nessuna disciplina sia trascurata, che conduca alla regolarità dell' asta ed al vantaggio da derivarsi dalla concorrenza di molti, si prescrive a maggior cautela quanto segue:

1. Le nodole, colle quali s' invitano i concorrenti all' asta, dovranno indicare la natura, la quantità, l' ubicazione, lo scutato d'estimo, la denominazione chiara del fondo, il giorno, l' ora, il locale dove si aprirà l' asta, la durata della locazione se trattisi

d'affitto, e finalmente presso chi trovisi ostensibile il capitolato; ripetendosi inoltre in ciascuna cedola l'avviso che a termini degli ordini veglianti non possono riceversi ulteriori offerte quando l'asta sia chiusa colla deliberazione.

2. La pubblicazione ed affissione delle cedole verrà eseguita ne' luoghi soliti dove si pubblicano ed affiggono gli atti del governo, e dovrà precedere l'asta di giorni 20, e dovrà rinnovarsi tre volte in questo intervallo, scegliendosi di preferenza i giorni festivi cadenti in detto periodo. In oltre dal giorno della prima pubblicazione fino al momento nel quale si aprirà l'asta dovrà costantemente rimanere esposto un avviso nel comune dove esistono i fondi, e sulla porta esteriore del locale dove l'asta dovrà tenersi.

3. Dove si tratti d'affitti temporarj cadenti sopra una rendita calcolata nella perizia non più di lire 500 italiane, basta che ne sia fatta la pubblicazione nel comune dove è posta la sede del beneficio o dello stabilimento, e dove esistono i fondi, e nei comuni più vicini dove è da presumersi che vi abbia chi possa concorrere. Quando però si tratti di una rendita calcolata oltre lire 500, la cedola dovrà necessariamente pubblicarsi in tutti i comuni del distretto dove parimente

il beneficio o lo stabilimento ha sede, e dove esistono i fondi.

4. La stessa norma di pubblicazione in tutti i comuni del distretto dovrà seguirsi per qualsivoglia asta da tenersi per vendita o per affitto perpetuo equivalente a livello, qualunque ne sia l'entità anche minore di lire 500. Che se l'entità sia maggiore, secondo il calcolo presunto dalla perizia, dovrà in oltre la pubblicazione farsi eseguire nel capoluogo della provincia dove parimente ha sede il beneficio o lo stabilimento, e dove esistono i fondi.

5. Queste pratiche essendo necessarie per la regolarità dell'asta, si dovrà comprendere negli atti preparatorj la giustificazione che sono state effettivamente eseguite, facendosi attergare ad una copia dell'avviso d'asta la relazione delle persone state di ciò incaricate.

6. Si raccomanda in quest'occasione ai subeconomi d'eccitare le fabbricerie a provvedere in tempo per le affittanze da farsi o da rinnovarsi dei beni delle chiese, onde l'amministrazione ne sia resa semplice e regolare, e ne venga procurato il maggior possibile vantaggio coll'anticipata concorrenza.

7. Finalmente poichè dopo la deliberazione non si fa luogo a ricevere ulteriore offerta d'aumento, per quanto essa possa essere

vantaggiosa, quindi si raccomanda ai subeconomi ed ai fabbricieri di andar lenti nel deliberare, onde lasciar luogo alla emulazione che può essere utilmente bene spesso eccitata colla licitazione rinnovata ne' giorni seguenti, e con difficoltà proposte prima di deliberare, onde indurre anche il miglior offerente ad accrescere il partito: nè mai si dovrà deliberare al disotto della perizia, ed è sempre facoltativo di replicare l'invito per nuova asta.

Quando sieno osservate queste discipline e cautele, la superiorità politica non avrà che ad assicurarsi sulla scorta degli atti, che l'asta sia stata regolare, e regolare quindi la deliberazione per approvarla. In conseguenza dove si tratta di semplici affitti di terre, il governo autorizza le imperiali regie delegazioni provinciali all'approvazione, senza che sia d'uopo d'innoltrarne gli atti d'asta al governo.

Soltanto però ne' casi che la durata degli affitti si voglia portare oltre il novennio, dovrà, prima che ne sia permessa l'asta, riportarsene il previo assenso del governo colla giustificazione dei motivi che consigliano di permettere un più esteso periodo alle locazioni, e coll'indicazione dei particolari miglioramenti che indispensabilmente debbono

prescriversi nel capitolato ai locatari, onde ne risulti il vantaggio del diuturno godimento che loro viene a concedersi.

Questo previo assenso del governo tanto più diligentemente si dovrà riportare allorquando si tratta d'affitti perpetui o di alienazioni, ne' quali casi si dovrà inoltre esattamente dimostrarne la necessità o la somma convenienza, e proporsi i modi di cautela e di conversione di prezzo a norma de' veglianti regolamenti.

Per simili contratti, anche supposto il previo assenso governativo, è sempre riservato al governo d'approvarne sulla scorta degli atti la deliberazione.

Milano, il 2 maggio 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO,
PRESIDENTE.

Cav. Ab. GIUDICI, Consigliere

(N.° 79.) *Determinata la data fissa per la collettabilità dei contribuenti la tassa personale nel giorno 30 aprile d'ogni anno.*

2 maggio 1818.

N.° 10778-304. Circolare

L'imp. regio governo all'imperiale regia amministrazione generale del censo.

Veduto il rapporto dell'amministrazione generale del 24 aprile, n.° 2265, e l'unitavi nota dell'imperiale regia delegazione provinciale di Milano del 18 detto mese, con cui si propose di determinare un'epoca fissa per la collettabilità dei contribuenti la tassa personale, e di fissare per massima il giorno 31 dicembre di ciascheduno anno;

Fatto riflesso alla chiara e letterale disposizione dell'art. 88 della riforma 30 dicembre 1755, e del posteriore art. 20 dell'istruzione 30 gennajo 1803,

L'imperiale regio governo determina che si debba eseguire la legge succitata 30 dicembre 1755, in forza della quale la data fissa debb'essere quella del 30 aprile di ogni anno; cosicchè quelli che nel detto giorno avranno compiuti i quattordici anni saranno collettabili, e cesseranno di essere collettabili

quelli che al 30 aprile avranno compiuti sessant' anni.

Intesa l' imperiale regia amministrazione generale di questa superiore dichiarazione, dovrà all' evenienza dei casi uniformarsi alla medesima, e così potrà riscontrare la delegazione di Milano.

Milano, il 2 maggio 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 80.) *Patente d' invenzione accordata al fabbricatore di seteria in Vienna* Cristiano Giorgio Hornböstel *per anni otto, portante il privilegio esclusivo di fabbricare e vendere in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto un telajo di sua invenzione.*

2 maggio 1818.

N.° 10874-530. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il fabbricatore di seteria in Vienna *Cristiano Giorgio Hornböstel* ha graziosamente ottenuto da S. M. I. R. una patente d' invenzione in data 25 giugno 1817 duratura anni

otto interi e consecutivi, portante il privilegio esclusivo di fabbricare e vendere in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto un telajo di sua invenzione, il quale tesse da sè stesso, in modo che coll' applicazione d' una forza esterna possono farsi contemporaneamente agire molti di questi telaj, e produrre un lavoro uniforme.

A termini pertanto dell' art. 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l' osservanza delle di cui prescrizioni e norme venne rilasciata la suindicata patente, vorrà codesta imperiale regia delegazione provinciale far registrare ne' proprj uffici l' analogo avviso che si fa inserire nella gazzetta di Milano.

Milano, il 2 maggio 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 81.) *Limitato il rilascio dei passaporti per le antiche provincie ereditarie unicamente per portarsi alle fiere delle provincie suddette con merci permesse.*

4 maggio 1818.

N.° 10866-1816. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'eccelsa cesarea regia cancelleria aulica riunita ha partecipato a questo governo qualmente esistono nelle antiche provincie ereditarie delle apposite prescrizioni, secondo le quali viene regolato il rilascio dei passaporti a quei sudditi che vogliono trasferirsi in un altro stato della monarchia per vendere di casa in casa le loro mercanzie (hausiren).

Fintanto che non vengano queste norme estese anche alle provincie di nuovo acquisto, bilanciate però le particolari loro circostanze, s'ingiunge che non possano i sudditi delle medesime trasferirsi negli antichi stati ereditarj per esercitare siffatto smercio senza soddisfare a quei doveri che appajono dalle prescrizioni surriferite.

In conseguenza dell'ordine sopraddetto si commette alle imperiali regie delegazioni di astenersi quind'innanzi dal dare passaporti

per le antiche provincie ereditarie colla generica espressione *per trafficare*, ordinando loro il governo di non rilasciarli se non se coll' espressa limitazione di portarsi alle fiere delle provincie suddette con merci permesse.

Milano, il 4 maggio 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 82.) *Nuove discipline per le nomine e le promozioni dei medici, dei chirurghi e dei farmacisti agli spedali civili ed altri stabilimenti di beneficenza pubblica.*

4 maggio 1818.

N.° 9153-518. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Volendo il governo assicurarsi che le nomine e le promozioni dei medici, dei chirurghi e dei farmacisti per gli spedali civili, ed anche per gli altri istituti e stabilimenti di beneficenza pubblica cadano sopra soggetti i più idonei, si determina:

1. Di ciascun avvenire ogni volta che si farà vacante un posto di medico, di chirurgo e di farmacista presso i suddetti stabilimenti, le rispettive congregazioni di carità saranno tenute d'informarne l'imperiale regia delegazione provinciale, e questa il governo, il quale stabilirà il tempo in cui si avrà ad aprire il concorso per tale posto.

2. I concorrenti dovranno presentare al protocollo delle congregazioni di carità le loro petizioni corredate dei documenti comprovanti i titoli che militeranno a loro favore.

3. Passato il termine stabilito pel concorso, le congregazioni di carità esamineranno le petizioni, e riconosciuto il merito dei singoli concorrenti, formeranno una terna di quelli che giudicheranno preferibili agli altri, e la trasmetteranno col mezzo della delegazione provinciale al governo per la nomina unitamente ai ricorsi di tutti i concorrenti, e ad una tabella contenente le indicazioni riguardanti ciascuno di loro in conformità del qui acchiuso modello.

4. Rispetto ai medici, ai chirurghi ed ai farmacisti da nominarsi in servigio degli spedali e dei luoghi pii, pei quali evvi un direttore medico, le congregazioni di carità dovranno prima di formare la terna passare a lui tutti i ricorsi dei concorrenti, onde

avere da esso le opportune informazioni sui medesimi, non che il suo voto per la scelta dei più idonei, ed il relativo rapporto del direttore sarà da inviarsi al governo in un cogli altri atti.

5. Per la formazione della terna si prenderanno in considerazione i meriti complessivi di ciascun concorrente, vale a dire che si dovrà aver di mira non solamente l'abilità, ma anche l'anzianità di servigio per quelli i quali si trovassero già addetti ai summentovati stabilimenti, e che aspirassero ad una promozione, come pure la loro condotta morale, il loro zelo e tutte quelle altre qualità e circostanze che possano essere meritevoli di riguardo.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate di comunicare le enunciate determinazioni a tutte le congregazioni di carità per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 4 maggio 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 83.) *La nomina degl' impiegati nell' amministrazione comunale da eseguirsi nella seconda adunanza dei consigli o convocati a senso dell' art. 122 delle istruzioni 12 aprile 1816.*

5 maggio 1818.

N.° 4518-799. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È nato il dubbio a taluno, che siavi discrepanza tra l'art. 120 e l'art. 122 delle istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile 1816. Tale dubbio muove dall' essersi ritenuto che l'art. 120 prescriva di fare la nomina degli impiegati nella prima adunanza di gennajo o febbrajo, quando l'altro art. 122 rende contemporanea la nomina dei revisori dei conti e degl' impiegati, ed i revisori dei conti debbansi nominare nella seconda adunanza, giusta gli art. 11 e 42 delle suddette istruzioni.

A togliere però tale supposta contradizione basterà il considerare che l'accennato art. 120 non parla della nomina degl' impiegati, disponendo soltanto che abbiasi a stabilire il numero degl' individui occorrenti al servigio, e si abbiano a determinare gli uffici ed il modo di elezione.

È quindi manifesto che dovendosi in quest' occasione trattare soltanto della formazione del ruolo, o come suol dirsi della piazza morale degl' impiegati, la nomina avrà luogo successivamente all' approvazione superiore degl' impieghi e stipendj relativi, cioè nella seconda adunanza dei consigli convocati, di conformità a quanto dispone l' art. 122 delle succennate istruzioni 12 aprile 1816.

Milano, il 5 maggio 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 84.) *La dichiarazione di ritenere per estinti que' militari creduti prigionieri di guerra in Russia non è applicabile ai diversi casi tra supplenti e suppliti, dipendendo la cassazione o la continuazione dei pagamenti dalle particolari convenzioni stipulate nei relativi contratti.*

6 maggio 1818.

N.° 6452-1010. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per determinazione comunicata dall' aulico consiglio di guerra sono tenuti per estinti

que' militari che creduti prigionieri di guerra in Russia nell' ultima campagna non sono più rientrati nelle native contrade senza che si abbia degli stessi contezza alcuna, ammettendo le loro mogli miserabili alla pensione normale ne' modi e prescrizioni di legge.

Si è da taluno creduto che questa benefica disposizione fosse applicabile ai diversi casi tra supplenti e suppliti, e per valersene in giudizio si chiese all' autorità militare che fosse rilasciata copia del relativo decreto.

Il comando generale però ha ritenuto di non dover far luogo alle domande di simile natura, e il governo ne previene per intelligenza codesta delegazione, convenendo col parere del comando medesimo, da che la cessazione o la continuazione dei pagamenti, dei quali si disse, dipende dalle particolari convenzioni stipulate nei relativi contratti.

Milano, il 6 maggio 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 85.) *Norme per accelerare la stipulazione definitiva dei contratti d' affitto de' fondi dei pii stabilimenti.*

7 maggio 1818.

N.° 11082-525. CIRCOLARE

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Troppo importando di sollecitare possibilmente la stipulazione definitiva dei contratti d' affitto de' fondi appartenenti al patrimonio de' pii stabilimenti che si combinano nelle vie regolari dalle rispettive congregazioni di carità ed amministrazioni; e visto che nel provocare la superiore approvazione dei contratti medesimi si dà un corso non uniforme, e talvolta anche irregolare agli atti relativi, il governo, onde eliminare ogni motivo di ritardo in proposito, ha assentato in massima, che in ogni caso gli atti predetti abbiano ad essere diretti alle rispettive congregazioni provinciali, ed a pervenire col loro voto e col loro mezzo alla congregazione centrale, dalla quale poi se a norma delle sue istruzioni se ne verifichi la necessità, verranno accompagnati al governo per le successive sue determinazioni. Riguardo ai

contratti di simile natura semplicemente novennali e di minor durata, ma però combinati all'asta pubblica, ha poi il governo stesso determinato che qualora le carte analoghe siano dalla congregazione centrale rinviate alle imperiali regie delegazioni senza osservazioni ed in senso di adesione al voto delle congregazioni stesse per l'approvazione de' rispettivi contratti, esse delegazioni debbano ritenere tali contratti come approvati dal governo, ed abbiano conseguentemente a disporre che i contratti medesimi vengano stipulati nelle forme legali e di pratica pel corrispondente loro effetto. Vorrà quindi la delegazione farsi carico di comunicare a cotesta congregazione provinciale le premesse determinazioni per opportuna sua norma e direzione, ed attenersi strettamente alle medesime, in quanto si riferiscono alle sue attribuzioni.

Milano, il 7 maggio 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 86.) *Il giudizio statario non è ammissibile nel caso che intrapreso contro un aggressore non possa essere convocato per malattia sopraggiuntagli.*

8 maggio 1818.

N.° 8907-777. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Propostosi il dubbio, se nel caso in cui essendosi intrapreso il giudizio statario contro un aggressore, questi non possa esser convocato per malattia sopraggiuntagli, si debba per ciò considerare cessata l' efficacia del suddetto giudizio all' effetto di rimettere il prevenuto all' ordinaria criminale procedura; il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha dichiarato che, ritenuta la più stretta interpretazione del § 505 del vigente codice penale nei casi surriferiti, il giudizio statario non sia più ammissibile.

Tale superiore dichiarazione si partecipa all' imperiale regia delegazione per sua intelligenza e norma.

Milano, 8 maggio 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 87.) *Proibito di ammettere a professione daziaria merci e generi accompagnati da lettere di porto stese senza carta bollata, o derivanti dall'estero senza il* visto pel bollo.

8 maggio 1818.

N.° 6283-2097. Circolare.

L'imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc. ai signori intendenti.

L'imperiale regia direzione del demanio, tasse, boschi, ecc. ha dovuto rimarcare che frequenti sono i casi di sequestro di lettere di porto procedenti dall'estero, sulle quali si è negletta la formalità del *visto pel bollo*, e di lettere nate nell'interno e scritte in carta non bollata.

Questo inconveniente, che pregiudica un tale ramo d'imposta, accusa di poca cura gli uffici doganali nell'osservanza dell'art. 25 del decreto 21 maggio 1811, il quale assoggetta al bollo le lettere di porto, al cui diritto debbono intendersi sottomesse, giusta le osservazioni fatte dalla suddetta direzione, e quelle che nascono nell'interno di questo stato, e quelle che dall'estero procedono in iscorta di merci e generi che s'introducono; colla sola differenza che le prime

corrono l' obbligo del bollo nel loro nascimento, e debbono le seconde subire il *visto pel bollo* presso il primo posto daziario di confine ove entrano le merci per le professioni doganali.

Penetrata questa direzione del dovere di concorrere colle giuste viste del demanio al mantenimento e prosperità dei diritti sul bollo carta, nella parte che può dipendere dal servizio degli uffici doganali, debbe commettere a codesta intendenza di far circolare gli ordini a tutti i posti da lei dipendenti, affinchè non si ammettano a professione daziaria merci e generi da lettere di porto scortati, se non siano desse regolarmente prodotte in carta bollata, o se derivando dall' estero non vengano sottomesse alla prescritta formalità del *visto pel bollo* col pagamento de' competenti diritti.

Milano, 8 maggio 1818.

COBIO, Direttore.

FALCIOLA, Segretario.

(N.° 88.) *Norme risguardanti la vidimazione ufficiale delle copie d'atti giudiziarj, ed il modo di esigere e conteggiare le tasse relative.*

8 maggio 1818.

N.° 3953-605. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

L'imperiale regia camera aulica generale ha trovato opportuno di stabilire alcune norme risguardanti la vidimazione ufficiale delle copie, ed il modo di esigere e conteggiare le tasse relative.

Giusta le prescrizioni del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia contenute nei venerati suoi decreti 16 settembre 1817, n.° 2099, 10 successivo dicembre, n.° 2810, e 21 aprile p.° p.°, n.° 936, si notificano a tutte le prime istanze le sopraccennate norme ne' seguenti articoli:

a. Le copie ricercate da una parte non si potranno estrarre dagli atti d'ufficio senza averne *breui manu* ricevuto il permesso dal direttore di cancelleria o dal f. f. del medesimo; ciò che è da esprimersi sulla carta

originale di loro proprio pugno. Tali copie non sono già le appositamente contemplate dal regolamento giudiziario o dal codice criminale, ma soltanto quelle che si estraggono dagli atti d'ufficio ad uso della parte che le ricerca, e per cui non si esige un'apposita istanza a protocollo; ed è quindi dovere del direttore di cancelleria di conoscere in ogni caso se la domanda debba o no assecondarsi a norma delle istruzioni che riceverà o sarà per ricercare nei casi dubbj dal presidente o dal tribunale.

b. La vidimazione delle copie non può essere fatta se non dal direttore di spedizione o della registratura, o dai f. f. dei medesimi.

I diritti di vidimazione delle copie estratte dagli atti d'ufficio, come pure di quelle che venissero presentate dalle parti, ed i diritti di scritturazione saranno versati nella cassa erariale, e compresi nei fondi delle tasse. Resta pure vietata la spedizione dei duplicati in luogo di copie autentiche, ed ogni gratuita vidimazione; e ciò sotto risponsabilità in caso contrario degl'impiegati ai quali incumbe di vegliare per la regolarità di tali atti.

d. Gli ufficiali incaricati della vidimazione delle copie di qualunque natura debbono, dopo di averle predisposte, farne la menzione

adequata e concreta secondo le vigenti istruzioni nella specifica delle spedizioni da trasmettersi all' ufficio delle tasse, dal quale verranno rilasciate tali copie alle parti verso il corrispondente pagamento della tassa, giusta la pratica attualmente in corso.

6. Quanto all' importare delle tasse per la scritturazione e vidimazione, sono da osservarsi le discipline nel proposito vegliantì.

Tutte le prime istanze si faranno carico di dare ai rispettivi uffici le opportune istruzioni, e d' invigilare per l'esatto adempimento delle norme e discipline superiormente espresse; ben inteso che le ispezioni attribuite nel paragrafo lett. *a* ai direttori di cancelleria ne' tribunali collegiali si ritengono presso le pretore concentrate nel rispettivo pretore.

Milano, 8 maggio 1818.

PATRONI, Presidente.

SARDAGNA, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

(N.° 89.) *Regolamento per la raccolta, consegna ed uccisione delle carugole, vacchette e gazzette.*

9 maggio 1818.

N.° 11390-561. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali di Milano e Como.

Le deputazioni all'estimo di alcuni comuni dipendenti da codeste imperiali regie delegazioni provinciali hanno ricorso al governo esponendo che le campagne dei rispettivi territorj sono infestate dalle così dette *carugole* e *vacchette*, e chiedendo che fossero a carico comunale richiamati in vigore il metodo e regolamento che già una volta esistevano sotto il governo austriaco per la raccolta e distruzione di tali insetti.

Il governo non avendo alcuna difficoltà a secondare la domanda dei ricorrenti comuni, essendo stata dall'esperienza comprovata l'utilità dell'invocata misura, incarica le predette delegazioni provinciali di autorizzare i comuni stessi alla riattivazione ed esecuzione dei succennati metodo e regolamento che a maggiore intelligenza qui in copia si uniscono, limitando però i contemplati premj, che dovranno stare a carico dei rispettivi comuni, nella seguente misura :

Pel primo stajo degl' insetti tutti denominati nei detti metodo e regolamento italiane lir. 3; pel secondo stajo lir. 2. 50; pel terzo lir. 2, e per ogni stajo che verrà presentato successivamente lir. 1. 50.

Tale autorizzazione potrà poi essere dalle delegazioni predette accordata anche a qualunque altro comune che trovandosi in simili casi e circostanze ricercasse di approfittare dell' eguale provvedimento.

Milano, il 9 maggio 1818.

STRASSOLDO.

REGOLAMENTO

Per la raccolta, consegna ed uccisione delle carugole, vacchette o gazzelle, ecc.

« 1. I deputati all' amministrazione comu-
» nale di quelle terre che sono soggette al
» guasto de' succennati insetti saranno solle-
» citi a delegare persone a loro benevise per
» soprintendere alla raccolta, consegna ed
» uccisione di tali insetti, ed alla distribu-
» zione dei corrispondenti premj qui sotto
» specificati, quando però non siano in circo-
» stanze da soprintendervi essi personalmente,

» o non istimino di prevalersi anche per questo
» oggetto dell'agente e del cursore comunali.

» 2. Oltre le indicate persone, sarà conve-
» nevole che i reverendi parrochi diano, an-
» che in tale occasione, prova del loro zelo
» col promuovere e raccomandare la raccolta
» degl' insetti preaccennati, e coll' assistere
» alla consegna ed alla uccisione di essi, sot-
» toscrivendo poi anche i relativi certificati
» come si dirà in appresso, al quale uopo
» non lasceranno i signori deputati di pren-
» dere coi parrochi medesimi gli opportuni
» concerti.

» 3. Gl' insetti raccolti dovranno essere
» consegnati alle persone incaricate come so-
» pra, e nell' ora e nel luogo che verranno
» stabiliti come si dirà più abbasso.

» 4. All' atto della consegna si avrà cura
» di notare in un libro la quantità presen-
» tata, notando pure le persone che avranno
» portato il primo stajo, il secondo, il terzo
» e i successivi, per dare a ciascuno il com-
» petente premio. Di tutto ciò poi i deputati
» o loro sostituti unitamente al parroco rila-
» sceranno al raccoglitore un certificato da
» loro sottoscritto, perchè presentandolo al-
» l'esattore ne riceva immediatamente il pre-
» mio stabilito; ben inteso che tali certificati
» sottoscritti dai singoli raccoglitori, o in loro

» nome da altra persona degna di fede, do-
» vranno rimanere presso lo stesso esattore,
» perchè possa colla produzione di essi con-
» seguire il dovuto rimborso.

» 5. Essendo sommamente importante di
» distruggere tali nocivi insetti prima che de-
» pongano le uova, si darà premio maggiore
» a chi sarà più diligente a raccoglierli e con-
» segnarli, e quindi si pagheranno non più

Pel primo stajo di	lir. 3.	oc. ital.
Pel secondo	» 2.	50
Pel terzo	» 2.	00
Per ogni altro stajo che verrà successivamente presentato.	» 1.	50

» 6. Di tale danaro da pagarsi immediata-
» mente, come si disse, dall' esattore, sarà
» lo stesso provvisionalmente compensato sul
» fondo del comune.

» 7. L' imperiale regio cancelliere censua-
» rio distrettuale, rilevata dalle note del
» libro dei deputati e dai certificati ritirati
» dall' esattore la quantità degl' insetti fatti
» perire e del danaro speso a quest' effetto,
» ne passerà esatta notizia all' imperiale regia
» delegazione, perchè possa la stessa for-
» marne la generale tabella da rassegnarsi
» all' imperiale regio governo. »

METODO

Di raccogliere gl' insetti nociui alle viti, chiamati volgarmente carugole, vacchette o gazzelle, *per consegnarle e farle perire onde conseguire il premio stabilito.*

Questi insetti, vivacissimi nelle ore calde, sono pressochè intirizzati avanti che il sole compaja sull' orizzonte, ed allora è il tempo più opportuno per raccoglierli; opportuni parimente sono i giorni freddi e piovosi. Mezzo ottimo, facile e spedito per raccoglierli si è di stendere sotto le viti od altre piante, sulle quali veggonsi in gran copia, delle lenzuola, indi battere e scuotere la pianta e i suoi rami. Così quasi intormentiti pel freddo notturno cadono facilmente, niuno o poco uso facendo dei piedi e delle ale.

Dalle lenzuola gettinsi tosto in un sacco per trasportarli al luogo che sarà destinato.

Il mezzodì sarà l' ora da indicarsi per la consegna di tali insetti che ogni raccoglitore porterà sulla piazza della chiesa (o in altro luogo che si reputi più acconcio), ove interverranno pure, unitamente al parroco locale, i signori deputati all' amministrazione comunale o le persone da loro espressamente delegate.

Nell' indicato luogo dovrà essere pronta una caldaja di acqua bollente, in cui s' immergeranno gl' insetti coi sacchi ne' quali siano stati riposti. Estratti poscia, se ne farà la ricognizione colle debite cautele, perchè esatta ne sia la misura, e si annienteranno indi col fuoco, acciò non accada che i medesimi vengano presentati più d' una volta.

(N.° 90.) *Obbligati in mancanza dei cappellani militari gli ecclesiastici del luogo a provvedere gratuitamente in via sussidiaria alla cura spirituale del militare.*

9 maggio 1818.

N.° 9978-1538. Circolare

L' imp. regio governo agl' imperiali regi delegati provinciali ed agli ordinarj.

In forza delle vigenti disposizioni, e particolarmente a seconda dell' ordine circolare 8 luglio 1775 gli ecclesiastici del luogo sono obbligati di provvedere alla cura spirituale del militare in via sussidiaria e gratuitamente tutte le volte che mancassero degli appositi ecclesiastici militari, o che questi si trovassero talmente sopraccaricati d' affari

da non poter per sè soli bastare alle incombenze del proprio istituto.

Le moltiplici istanze insinuate da siffatti ecclesiastici locali per ottenere delle gratificazioni hanno indotto l' imperiale regio consiglio aulico di guerra a richiamare in vigore l' ordine suindicato, ed a prescrivere che in avvenire non possa esser interceduto per ottenere delle rimunerazioni agli ecclesiastici de' luoghi in compenso dell' assistenza spirituale prestata alle truppe imperiali regie negli spedali militari, sia altrove, fuorchè ne' casi ove una perseverante e straordinaria prestazione di un servizio di tal natura giustificasse la concessione di uno speciale compenso, ciò che per altro nell' attual tempo di pace non potrà aver luogo che ben di rado.

Secondando il desiderio dell' imperiale regio comando generale, il governo comunica la premessa disposizione agl' imperiali regj delegati ed agli ordinarj per loro norma all' evenienza di simili casi.

Milano, il 9 maggio 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 91.) *Cessione fatta dai signori conte* Luigi Porro *ed* Antonio Robaglia *della patente di privativa ai signori* Giovanni *ed* Agostino Bruni *per la fabbrica e vendita delle macchine per la filatura dei bozzoli da seta col mezzo del vapore.*

9 maggio 1818.

N.° 11192-554. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

I signori conte *Luigi Porro* ed *Antonio Robaglia* approfittando delle disposizioni portate dall'art. 19 del decreto 24 giugno 1806 hanno ceduto ai signori *Giovanni* ed *Agostino Bruni* la patente di privativa accordata loro da S. M. I. R. per far uso in tutto il regno lombardo-veneto per lo spazio di anni cinque decorribili dalla data di detta patente 26 marzo 1816 tanto del metodo, o sia della macchina inventata dal sig. *Gensoul*, e di cui si dichiararono importatori per la filatura de' bozzoli da seta col mezzo del vapore, come per fabbricare e vendere simili macchine nel regno medesimo per lo spazio suddetto, il tutto come fu comunicato a codesta imperiale regia delegazione col dispaccio 24 agosto anno suddetto sotto il n.° 33358-3663.

Verrà perciò l' imperiale regia delegazione far registrare ne' proprj uffici una tale cessione per gli effetti contemplati dal sovraccitato decreto, giusta l'analogo avviso che vedrà inserito nella gazzetta di Milano.

Milano, il 9 maggio 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 92.) *RISERVATA alle imperiali regie delegazioni la facoltà di accordare o ricusare l'autorizzazione ai comuni di stare in giudizio.*

13 maggio 1818.

N.° 10801-1805. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A tenore degli ordini della imperiale regia cancelleria aulica riunita si dichiara che per l' autorizzazione della quale hanno d' uopo i comuni per istare in giudizio a tenore degli art. 25 e 237 delle istruzioni annesse alla notificazione 12 aprile 1816, dovranno le

congregazioni provinciali sulle ricerche dei consigli o convocati (e lo stesso debbasi intendere nei casi d' intimazioni giudiziarie contro i comuni stessi) rivolgersi alle delegazioni provinciali, alle quali è riservata la facoltà di accordare o ricusare la detta autorizzazione, al quale effetto potranno le delegazioni nei casi dubbj consultare preventivamente l'imperiale regio ufficio fiscale, trasmettendo ad esso direttamente le carte relative.

È persuaso il governo che le imperiali regie delegazioni penetrate del dovere di promuovere e difendere le ragioni de' comuni avvertiranno nel tempo stesso che una soverchia facilità nell' accordare le autorizzazioni non potrebbe che riuscire di danno ai comuni stessi.

Dovranno poi le delegazioni medesime notificare di mano in mano le liti in concorso dei comuni, siano questi attori o rei convenuti, con un sufficiente cenno del merito della questione e dei motivi pei quali sarà stata accordata o ricusata l' approvazione a stare in giudizio, indicando anche il parere del fisco ove sia stato consultato.

Milano, il 13 maggio 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 93.) *Disposizioni normali per l'apertura del concorso ai beneficj parrocchiali vacanti.*

13 maggio 1818.

N.° 8690-1463. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali, ed agli ordinarj diocesani.

In conseguenza alle comunicazioni ottenute dagli ordinarj diocesani eccitati con circolare 19 novembre 1817 sopra i metodi seguiti nella provvista de' beneficj parrocchiali avendone il governo rassegnate le risultanze all'eccelsa cancelleria aulica riunita, la medesima con venerato dispaccio 19 marzo p.° p.° ha rescritto, prescrivendo un nuovo metodo generale ed uniforme. Si comunica pertanto per norma agl' imperiali regj delegati ed agli ordinarj lo stesso dispaccio del seguente tenore:

« La diversità de' metodi praticati nel regno lombardo-veneto per render nota agli ecclesiastici l'apertura del concorso ai beneficj parrocchiali vacanti, ed il desiderio di dare ai vescovi maggior influenza nell' esercizio delle loro pastorali funzioni richiamano le seguenti normali disposizioni:

1. Gli avvisi di concorso ai beneficj parrocchiali vacanti tanto di libera collazione del vescovo, quanto di patronato regio, comunitativo, consorziale o privato avranno luogo mediante una circolare della curia rispettiva.

2. La circolare esprimerà il beneficio vacante e la causa della vacanza; il patrono o collatore, il luogo in cui dovrà tenersi il concorso, ed il giorno preciso del medesimo.

3. La curia dovrà spedire la circolare a tutti i vicarj foranei della diocesi, i quali dovranno attestarne la ricevuta apponendovi la propria sottoscrizione.

4. I vicarj foranei avranno l' obbligo di rimetterla tosto a tutti i parrochi da essi dipendenti, ciascuno de' quali, com' anche ogni individuo del clero curato residente nella parrocchia, vi apporrà egualmente la propria sottoscrizione.

5. L' ultimo de' parrochi che avrà sottoscritto la circolare, dovrà restituirla al vicario foraneo, il quale la rassegnerà colle segnature alla curia.

6. I concorrenti faranno le loro petizioni al collatore o patrono rispettivo mediante la curia, dovendo essa essere informata degli aspiranti al concorso.

7. Per le parrocchie di patronato regio, la curia, terminato il concorso, proporrà al

governo i candidati, presentando contemporaneamente 1.° la sopra menzionata circolare; 2.° le petizioni di tutti i concorrenti muniti dei loro documenti; 3.° un prospetto conforme alle prescrizioni in corso, nel quale saranno inscritti dalla medesima i concorrenti giusta quell'ordine ch'essa giudicherà corrispondente alla loro capacità e loro merito.

8. Lo stesso metodo si osserverà verso i patroni privati tanto individui che comunitativi, annettendovi pure la circolare diramata di cui sopra. »

Resta con ciò derogato alle disposizioni di ordine prescritte dal regolamento 18 febbrajo 1803 quanto alle parrocchie di regio patronato, e resta parimente derogato all' art. 3 del regolamento 15 maggio 1804 risguardante la provvista delle parrocchie di patronato comunitativo, mantenendosi in ogni altra parte per ora il detto regolamento.

Non è però tolto, anzi si ritiene che nelle vacanze di beneficj parrocchiali di patronato i subeconomi debbano renderne informate le regie delegazioni provinciali, e queste debbano preventivamente renderne consapevole il governo. E tanto più conviene che ciò si osservi ne' casi che cadesse dubbio sul diritto, onde nell' intervallo che gli ordinarj danno le disposizioni d' ordine loro confidate per

l'invito al concorso, il governo possa mettersi in comunicazione con essi o con qualunque sia, d'uopo per determinare preliminarmente sulla disputata competenza riguardo alla nomina.

Sarà cura degli ordinarj di mettere in attività il metodo prescritto nel comunicato aulico dispaccio, onde, dato o permesso corso alle nomine de' beneficj parrocchiali già vacanti nella forma in addietro osservata per tutti quelli che verranno d'ora in avanti a vacare, sia esattamente proceduto secondo il metodo stesso da introdursi con perfetta uniformità.

Milano, il 13 maggio 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 94.) *Prescrizioni sul modo di notificare i detenuti militari nelle carceri civili onde ottenere il pagamento del loro mantenimento.*

14 maggio 1818.

N.° 33640-5498. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Le massime direttrici ingiunte a tutte le amministrazioni comunali in forza del circolare dispaccio 10 agosto 1816, n.° 31901-6011, riguardante i detenuti militari mantenuti nelle carceri civili, mirano principalmente allo scopo,

1.° Di far conoscere che l'importare del mantenimento de' predetti detenuti doveva essere regolato, giusta le risoluzioni del supremo consiglio aulico di guerra, non già sul dato di 6 carantani per uomo e per giorno, come era stato antecedentemente disposto dall' imperiale regio comando generale militare, ma bensì a norma del costo economico o dei contratti esistenti pei detenuti civili;

2.° Di avvertire che i conti relativi non dovevano essere altrimenti diretti ai comandanti dei corpi, ma all' imperiale regio governo, il quale ne farebbe la trasmissione all' imperiale regio comando pel relativo pagamento;

3.° Di far noto che non si dovesse mai ommettere di esprimere ne' prospetti il cognome o nome del militare detenuto, il di lui grado, il corpo cui appartiene, il luogo d' arresto o provenienza, il giorno dell' ingresso nella prigione civile, e quello della sortita, coll' indicazione, rispetto all' ammontare della spesa, se dessa fosse calcolata sul prezzo di un contratto vigente, oppure sul costo economico.

Tali massime però non valsero a procurare, per ciò che concerne la *qualità*, il *grado* ed il *corpo* della maseima parte dei detenuti che figurano nei conti già inoltrati dalle imperiali regie delegazioni, tutte quelle indicazioni che l' imperiale regio comando dichiarò formalmente essere per lui indispensabili onde far luogo al corrispondente pagamento; ed appunto per la mancanza di siffatte indicazioni l' autorità militare non trova ammissibili i suddetti conti.

Nel mentre pertanto il governo si occupa di un provvedimento per ciò che riguarda le contabilità arretrate, all' intento che per l' avvenire non vengano frapposte per parte del militare ulteriori difficoltà, ingiunge nel proposito a codesta imperiale regia delegazione le seguenti prescrizioni, ferme però sempre le massime contenute nel suddetto antecedente dispaccio n.° 31901-6011.

Dovendo essere debitamente comprovato il rinevimento del detenuto militare nel carcere civile, sarà obbligo preciso del carceriere di farsi indicare dal consegnatario e dal detenuto tutte le notizie chieste dall' imperiale regio comando, cioè *nome* e *cognome*, *grado* e *corpo* cui appartiene l' arrestato, facendone apposita annotazione.

Parimente all' atto della sortita dal carcere dovrà il carceriere esigere dall' individuo cui lo consegna un certificato di ricevuta, avvertendo che qualora il primo consegnatario non fosse un militare, debba constare dal suddetto certificato a qual corpo dopo tale consegna sia spedito l' arrestato sortito dal carcere. Tale certificato dovrà essere unito in appoggio alla contabilità.

Dipendendo dall' esatta esecuzione delle succennate discipline la piena validità de' conti de' quali trattasi, sarà cura di codesta imperiale regia delegazione di dare ogni opportuna disposizione, e di curarne l' adempimento.

Milano, il 14 maggio 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 95.) *Patente d' invenzione accordata al meccanico cavaliere* Giuseppe Morosi, *portante il privilegio di privativa per anni cinque di fabbricare e vendere in tutto il regno la serie compiuta delle macchine per trebbiare il riso, formento ed altri grani.*

16 maggio 1818.

N.° 12846-634. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. si è graziosamente degnata di accordare al meccanico cavaliere *Giuseppe Morosi*, sotto l'osservanza del decreto 24 giugno 1806 ed annesso regolamento, una patente d'invenzione in data 27 novembre 1817 portante privilegio di privativa per fabbricare e vendere in tutto il regno lombardo-veneto durante lo spazio di cinque anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, la serie compiuta delle macchine per trebbiare e brillare il riso, e per trebbiare il formento, la segale ed altri grani di cui si è lo stesso dichiarato inventore.

Viene pertanto incaricata codesta imperiale regia delegazione di far registrare ne' proprj uffici l' analogo avviso che si vedrà inserito

nella gazzetta di Milano, e ciò per gli effetti portati dal succitato decreto.

Milano, il 16 maggio 1818.

GUICCIARDI.

(N.° 96.) *Determinazioni sugli effetti di ammobigliamento e sulle competenze d'alloggio degli ufficiali, e sull' indennità ai somministratori.*

16 maggio 1818.

N.° 11433-1748. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia corte con venerato dispaccio 24 scorso febbrajo, n.° 19572-2887, ha abbassata la qui annessa specifica comprendente la mobiglia che i privati, giusta le sovrane disposizioni, dovranno fornire nel sistema stabile negli alloggi dell' ufficialità.

Con tale specifica quindi e col regolamento del 1748 sulla competenza delle camere, che pure si unisce, sarà ora in grado cotesta imperiale regia delegazione di far rilevare nelle diverse stazioni militari della sua provincia,

conformemente agli ordini di S.' M. comunicatile col dispaccio 24 dicembre 1816, n.° 43549-8167, il valore degli affitti duraturi per un quinquennio degli alloggi competenti ai signori ufficiali indicati nel suddetto regolamento, avvertendo che l' importo di quelli dei signori generali, ai quali in forza delle leggi austriache non compete la mobiglia, debba essere limitato alle sole stanze, camere, cucine e scuderie.

Stabiliti nelle vie regolari tali affitti, dovrà la delegazione presentarne al governo le relative sue proposizioni, essendo esse un estremo necessario per la compilazione dell' ordinato stabile regolamento.

Penetrato il governo della circostanza per cui i comuni dovettero e devono tuttavia continuare nell' amministrazione delle caserme, anticipando le occorrenti somme con grave loro imbarazzo, ha fatto nuove istanze all' autorità militare, onde definitivamente assuma l' amministrazione medesima, e dagli ottenuti riscontri trovasi nella persuasione che in breve saranno assecondate le sue premure.

Dovendo in via di massima i comuni essere compensati di tutte le spese di casermaggio dall' epoca in cui cessò a ciascun comune la corresponsione dei 7 ed 8 centesimi prescritti dai regolamenti italiani, codesta

imperiale regia delegazione, dopo che avrà eseguita la consegna delle caserme al militare, farà compilare colle discipline di regola un dettagliato e complessivo conto dei crediti dei comuni di sua provincia in causa di spese di casermaggio e di pagamento dei casermieri, e lo rimetterà al governo corredato degli opportuni documenti, onde poterne far eseguire la liquidazione, ed ottenerne a favore dei medesimi il corrispondente compenso.

Relativamente alle indennità di alloggio per gli ufficiali *in marcia* od *in viaggio* venne definitivamente stabilito, di concerto coll' autorità militare, che col primo del prossimo giugno dovrà incominciare il pagamento degli alloggi, giusta le massime prescritte da S. M., il quale verrà fatto immediatamente all' autorità comunale o dal comandante delle truppe o dall' ufficiale.

Riguardo poi alle indennità dovute ai somministratori degli alloggi forniti agli ufficiali in marcia dal 1.° gennajo 1817 in avanti, l' imperiale regia delegazione rimetterà al governo i relativi conti debitamente giustificati per la corrispondente liquidazione e compenso.

I modelli *A* e *B* serviranno di norma pel tratto successivo alle amministrazioni comunali in questa parte di militare servizio.

Il primo riguarda l' assegno di alloggio, ricevuto il quale la parte militare dovrà pagare immediatamente l' indennità all' autorità civile locale.

Il secondo servirà di prova del pagamento effettuato. Il proprietario del quartiere dovrà sul biglietto di alloggio presentatogli annotare puramente di avere fornito, dirigendosi alla suddetta autorità pel pagamento.

Nel caso che un militare fosse obbligato a prolungare per ragione di malattia od altro la sua dimora in un alloggio oltre il termine indicato, dovrà il militare stesso giustificare questa protrazione avanti l'autorità medesima, producendo l'autorizzazione a tale effetto ottenuta dal comandante della piazza o della stazione.

Qualora dei battaglioni, corpi o interi reggimenti fossero in marcia, potranno a risparmio di scritturazione, invece di parziali assegni di quartiere, essere compilate delle tabelle formali, secondo le case in cui verranno assegnati gli alloggi, e secondo le divisioni di truppe.

Agli ufficiali, i quali viaggeranno *ex propriis*, ma per affari di servizio, verrà accordato l' alloggio a termini della tariffa stabilita contro pronto pagamento da eseguirsi dagli ufficiali stessi; in ogni altro caso l' ufficiale

dovrà pagare il quartiere coi proprj danari e colle massime nel proposito stabilite. Agl'impiegati militari compete l'alloggio soltanto allorchè essi non percepiscono alcuna dieta.

Per l'esecuzione esatta delle succennate norme e discipline state superiormente prescritte, verranno immediatamente date conformi disposizioni anche dall'imperiale regio comando generale alle autorità da lui dipendenti.

Passando a parlare poi del bonifico da accordarsi a termini delle sovrane determinazioni ai privati che somministrarono alloggi al militare prima del gennajo 1817, l'imperiale regia corte e per rendere più facili le operazioni, ed all'effetto di non pregiudicare quei proprietarj che forse non si trovassero in grado per mancanza de' relativi biglietti di alloggi di pienamente giustificare le fatte somministrazioni, determinò con rispettato dispaccio 24 scorso febbrajo, num. 19572-2887, che in via di massima fondamentale sieno in faccia allo stato riconosciuti creditori per gli alloggi de' quali trattasi i comuni e non i privati.

Premessa quindi la massima sovraccennata, e ritenuto il principio stato superiormente approvato, che l'indennizzazione per gli alloggi stati occupati dai signori generali ed

ufficiali non debba aver effetto che col primo di agosto 1815, e per gli altri goduti dagl' impiegati militari col primo di giugno detto anno, epoche nelle quali in Lombardia fu posta la truppa sul piede di pace, cotesta imperiale regia delegazione incaricherà i comuni della sua provincia di formare delle tabelle mensuali indicanti con precisione ed esattezza,

1.° La denominazione e forza dei corpi transitati o stazionati;

2.° Il numero e grado degli ufficiali da cui erano coperti gli stessi corpi;

3.° L' indicazione del giorno dell' arrivo e durata della dimora in luogo;

4.° Gli ufficiali isolati che hanno dimorato nel comune, desumendone le necessarie notizie dai registri municipali e da quelli dei comandi di piazza.

Ricevute dai comuni tali tabelle, l' imperiale regia delegazione ne farà formare un riassunto generale, includendo nel medesimo il bonifico che crederà poter meritare complessivamente ciascun comune sulla base degli affitti correnti in ogni stazione, e lo trasmetterà al governo per le operazioni di liquidazione e per le proposizioni da farsi d' accordo col militare a S. M., onde ottenere i corrispondenti compensi, che dagli

stessi comuni verranno a suo tempo equamente ripartiti fra i privati somministratori colle discipline e norme che verranno loro prescritte.

All' intento finalmente che siano su questo argomento pienamente eseguite le sovrane intenzioni, l' imperiale regia delegazione dovrà, di conformità al § 10 della notificazione 29 dicembre 1816 ed al circolare dispaccio n.° 43549-8167, pubblicare un avviso, con cui eccitare tutti quelli che credessero di avere diritto a compenso in causa di somministrazioni di alloggi dalle succennate due epoche a tutto dicembre 1816, ad insinuare al rispettivo municipio nel termine di un mese le loro pretese, le quali, col confronto de' risultamenti delle tabelle mensuali dai comuni compilate, e dei registri relativi alla distribuzione degli alloggi, serviranno di norma ai comuni medesimi per istabilire la somma di credito di ciascun somministratore.

Dalla conosciuta attività e zelo di cotesta imperiale regia delegazione si ripromette il governo la più precisa e sollecita esecuzione delle surriferite determinazioni.

Milano, il 16 maggio 1818.

STRASSOLDO.

NOTA

degli effetti d' ammobigliamento necessarj per un ufficiale, rimessa dall' imperiale regia corte.

DI LEGNO DOLCE

Per un ufficiale subalterno

N.° 1 Lettiera.
» 1 Armadio da appendere e riporre le vesti e la biancheria.
» 2 Tavolini, und grande ed uno piccolo.
» 4 Sedie.

Pel servitore privato

» 2 Sedie.
» 1 Tavola.
» 1 Lettiera.

Per un capitano d' infanteria o cavalleria

» 1 Lettiera.
» 2 Armadj come sopra.
» 4 Tavolini.
» 8 Sedie.

Pel furierschütz

» 2 Sedie.
» 1 Tavolino.
» 1 Lettiera.

Per un ufficiale stabile ossia dello stato maggiore

» 1 Lettiera.
» 2 Armadj.
» 6 Tavolini.
» 12 Sedie.

Pel furierschütz

» 2 Sedie.
» 1 Tavolino.
» 1 Lettiera.

Nei quartieri ove non vi sono stufe, ma cammini, vi devono essere i necessarj arnesi ossia istromenti da fuoco. Negli edifizj ne' quali non fossero praticati dei condotti o canali di ritirata, si dovranno fornire le seggette necessarie.

ELENCO

indicante le competenze d'alloggio dovute ai signori generali, ufficiali superiori ed ufficiali subalterni a norma del regolamento 1748.

GRADI.	Stanze.	Camere.	Cucine.	Stalle. Generali.	Stalle. Ufficiali. Fanteria. N.	Stalle. Ufficiali. Cavalleria. cavalli.
Feldmaresciallo	8	2	2			
Feldzeugmeister	7	2	1			
Generale di cavalleria	7	2	1			
Tenente-maresciallo	6	2	1	7		
Generale maggiore	5	2	1	6		
Colonnello	5	1	1	»	5	8
Tenente-colonnello	4	1	1	»	4	8
Maggiore	4	1	1	»	3	9
Capitano, tenente-capitano.						
Capitano di cavalleria di prima classe	3	1	1	»	»	5
Capitano di cavalleria di seconda classe	3	1	1	»	»	4
Tenente, sottotenente alfiere	2	»	1	»	»	3
Auditore e chirurgo del reggimento	2	»	1	»	»	2
Quartiermastro con cancelleria	3	1	1	»	»	2
Cappellano militare	1	»	1	»	»	2

Gli ajutanti del reggimento e del battaglione ricevono l'alloggio secondo il rispettivo grado.

Compete all'ajutante di cavalleria un luogo per tre cavalli, a quello di fanteria uno solo.

A.

ASSEGNO D' ALLOGGIO.

Il . . . . . dell' anno 18 . .

Al latore del presente (nome, rango, reggimento o ramo d' amministrazione, ecc.) viene assegnato nella casa del signor N. N., nella strada N., al numero . . . . il quartiere per . . . . notti, cioè dal . . . . fino al . . . 18 . . inclusivamente.

Dalla commissione d' acquartieramento degli ufficiali,
N. N.

(L. S.)

Affermo di essermi prevalso di questo quartiere pel termine sopra indicato.

Il . . . . . 18 . .

N. N.

NB. Qualora per oggetti di servizio, per cagione di malattia o per altri accidenti fosse necessario l' alloggio per un termine più lungo di quello indicato nell' assegno, se ne dovrà domandare il prolungamento dall' autorità locale pel termine da assegnarsi dal comandante di piazza o di stazione, e l' ufficiale alloggiato dovrà, nello sgombrare il quartiere, farne particolare annotazione nel presente assegno.

B.

ASSEGNO D' ALLOGGIO.

Il . . . . . dell' anno 18 . .

Al latore di questo . . . . . viene affermato il pagamento effettuato di . . . . . per l' alloggio occupato presso il signor N. N., strada N., numero N., per . . . . . notti, dal . . . . . fino al . . . . . 18 . . inclusivamente, al prezzo di . . . . . al giorno.

Dall' autorità politica,

N. N.

(L. S.)

NB. Questa quietanza verrà data alla parte militare unitamente all' assegno d' alloggio, contro pronto pagamento dell' ammontare dell' indennità d' alloggio, e da essa conservata fino al rendimento dei conti per provare il pagamento effettuato.

(N.° 97.) *Avvertite le imperiali regie delegazioni di rifiutare le dimande dei letterati privati e degli editori d'opere stampate per promuovere la pubblicazione e sottoscrizione alle dette opere qualora non sieno raccomandate dalle autorità superiori.*

27 maggio 1818.

N.° 13271-2364. CIRCOLARI.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per ordine espresso di S. E. il sig. conte presidente dell' imperiale regio dicastero supremo di polizia e censura si avvertono le imperiali regie delegazioni che qualora letterati privati ed editori di opere stampate si dirigessero alle medesime, interessandole di cooperare alla pubblicazione e sottoscrizione di dette opere, debbano le stesse imperiali regie delegazioni rifiutarsi a secondare siffatte domande qualora non sieno state prese in considerazione dalle autorità superiori, e notificare alle delegazioni in ogni singolo caso.

Tali incompetenti domande dovranno poi retrocedersi ai ricorrenti per mezzo della polizia contro il rimborso delle spese cagionate in proposito.

Milano, il 27 maggio 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 98.) *Regolamento per le multe ai contravventori al decreto 10 febbrajo 1809 sui trasporti d' estimo.*

1.° giugno 1818.

N.° 13629-393. Circolare.

L' imp. regio governo all' imperiale regia amministrazione generale del censo.

Preso in esame il progetto di regolamento per l'intimazione, modificazione ed esazione delle multe ai contravventori al decreto 10 febbrajo 1809 sui trasporti d'estimo che andava unito al rapporto dell' imperiale regia amministrazione generale del censo del 23 aprile p.° p.°, n.° 1942-569; e fatto riflesso che nel suddetto regolamento sono esaurite le massime e discipline in corso, e poste in ordine analitico ed in forma di regolare compilazione; considerandosi che segnatamente per le cancellerie censuarie di nuova istituzione sarà per essere utilissima la raccolta in un solo compendio di tutte le discipline sparse finora nelle diverse istruzioni, l'imperiale regio governo approva il proposto regolamento, con che tutte le module in esso citate vengano formate in un solo compendio, senza far uso di separati fogli per ciascheduna.

A questo fine si retrocede all' amministrazione generale l'indicato progetto di regolamento, e la s'incarica della relativa stampa e diramazione a chi conviene per la dovuta osservanza ed esecuzione.

Milano, il 1.° giugno 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

REGOLAMENTO

Per le multe ai contravventori al decreto 10 febbrajo 1809 sui trasporti d'estimo.

Registrazione delle contravvenzioni al governativo decreto 10 febbrajo 1809.

Art. 1. Le contravvenzioni al decreto 10 febbrajo 1809 sui trasporti d'estimo, sia che si scoprano *ex officio*, sia che vengano denunciate da private persone, si registrano tosto dagl' imperiali regj cancellieri del censo sopra un libro bollettario conforme al modello num.° 1.

2. Prima però di registrare le contravvenzioni denunciate, gl' imperiali regi cancellieri si accertano *ex officio* della sussistenza della denuncia.

3. Se il denunciante chiede di essere tenuto segreto, i cancellieri con riservato rapporto fanno conoscere il di lui nome alle imperiali regie delegazioni provinciali, ommettendolo poi nell' elenco delle multe; in caso diverso il nome stesso viene indicato nell' apposita colonna del suddetto elenco.

4. Le contravvenzioni si registrano in bollette separate per ogni comune in cui esistono i beni riferibili alla contravvenzione, ancorchè tali beni siano tutti posseduti da un solo contravventore.

5. Le bollette, madre e figlia, del libro delle contravvenzioni si segnano con numero progressivo da ricominciarsi ad ogni nuovo anno. Sopra tali bollette si registra,

a) Il cognome e nome del contravventore;

b) Il comune in cui esistono le partite d' estimo cadute in contravvenzione;

c) L' importare dell' estimo di esse partite e i relativi numeri di mappa ove esiste il censimento regolare;

d) L' importare della multa.

S'indica inoltre se la contravvenzione dipenda da non chiesto trasporto per parte dell'acquirente, o da ommessa notificazione per parte del venditore.

Avvertono i cancellieri che le bollette siano estese con chiarezza e precisione, e che non vi siano errori, nè cancellature.

Intimazione de' monitorj e trasmissione de' relativi atti alle imperiali regie delegazioni provinciali.

6. Registrate le contravvenzioni, i cancellieri dispongono per l'intimazione delle relative multe i monitorj conformi al modello n.° 2, che si segnano con data e numero corrispondente a quello delle bollette.

7. Secondo la qualità della contravvenzione, sul modello anzidetto dopo le parole a stampa *per non avere, nel termine prescritto dal detto decreto* si scrive = *notificata la vendita* = o vero = *domandato il trasporto.* Così pure nella successiva lacuna, dopo le parole a stampa *dal giorno dell' intimazione di questo monitorio* si scrive = *a chiedere il trasporto ed a presentare, ecc.* = o vero soltanto = *a presentare, ecc.*

8. I cancellieri fanno intimare i monitorj col mezzo delle autorità del comune in cui

sono posti gli stabili ai quali si riferisce la contravvenzione; al qual effetto insieme coi monitorj trasmettono alle suddette autorità un pari numero di certificati giusta il modello n.° 3.

9. Se il contravventore abita stabilmente nel comune ove sono posti gli anzidetti stabili, l'intimazione del monitorio si fa allo stesso personalmente o a qualche individuo di sua famiglia; se non vi abita che interpolatamente, e al momento non vi si trovi, si fa l'intimazione a chi lo rappresenta nella casa di sua abitazione; e se non vi ha domicilio, si fa agli affittuarj o lavoratori dei beni ai quali si riferisce la contravvenzione.

10. Le suddette persone si rendono responsabili della pronta e sicura consegna del monitorio al contravventore.

Accadendo che il monitorio non possa intimarsi nè al contravventore, nè a persona in relazione con lui, le autorità comunali riferiscono il caso al cancelliere per gli opportuni provvedimenti.

11. Le autorità comunali espongono con chiarezza e precisione sui modelli dei certificati in qual giorno, con qual mezzo ed in mano di chi abbia avuto effetto l'intimazione del monitorio: vi espongono altresì con imparzialità ed esattezza la condizione del

contravventore, la sua possidenza, lo stato e le circostanze di sua famiglia.

12. Effettuata l' intimazione dei monitorj e comprovata la consegna fattane al contravventore, le autorità comunali trasmettono i certificati come sopra estesi ai cancellieri del censo.

13. I cancellieri del censo uniscono i certificati alle rispettive bollette figlie, e trascorso il termine di giorni venti, entro il quale i contravventori possono ricorrere contro il monitorio, rassegnano le bollette, i certificati ed i ricorsi, qualora ve ne abbia, alle imperiali regie delegazioni provinciali.

14. In questa occasione i cancellieri riferiscono alle imperiali regie delegazioni quanto è a loro notizia relativamente ad ogni contravventore, all' esposto nei rispettivi ricorsi e nei certificati delle autorità comunali, e ciò oltre le circostanze prescritte dall'articolo 189 della governativa notificazione 12 aprile 1816.

15. Accadendo che un contravventore a malgrado del monitorio intimatogli non si presti a far eseguire il trasporto, nè a rendere per iscritto ragione del suo contegno, il cancelliere, prima di trasmettere all' imperiale regia delegazione provinciale gli atti relativi alla contravvenzione, fa citare il

contravventore avanti le autorità comunali ad esporre verbalmente i motivi della sua renitenza, ed esse riferiscono poi i risultamenti delle proprie indagini al cancelliere, il quale rassegna tale rapporto alla delegazione provinciale con le proprie osservazioni nell' atto che le trasmette gli altri atti relativi.

Moderazione delle multe.

16. In forza del governativo decreto 23 maggio 1810 le multe ai contravventori al decreto 10 febbrajo 1809 possono essere moderate secondo i casi,

a) Dalle imperiali regie delegazioni provinciali, se la multa non eccede le lire cinquecento;

b) Dall' imperiale regia amministrazione del censo, se la multa è dalle cinquecento alle due mila lire;

c) Dall' imperiale regio governo, se la multa è di maggior somma.

17. Fatto esame degli atti relativi alla contravvenzione, le imperiali regie delegazioni provinciali stabiliscono per le multe di loro competenza quella moderazione che giudicano conveniente; per le altre ne fanno motivata proposizione.

18. Nella moderazione delle multe si ha riguardo,

a) Alla domanda del trasporto fatta spontaneamente prima della emissione del monitorio;

b) Alla buona fede in certi casi di non credersi obbligato al trasporto;

c) Alla circostanza di aver dato ad altri la commissione di farlo eseguire;

d) All'idiotismo de' contravventori, alla inesperienza delle vedove tutrici ed alla inavvertenza degli amministratori delle sostanze de' comuni, de' pii stabilimenti e delle chiese;

e) A tutte le altre circostanze speciali addotte e comprovate dai contravventori.

19. Le multe possono ridursi nel moderarle anche a meno del loro decimo.

20. I casi pei quali le imperiali regie delegazioni reputano un contravventore meritevole di assoluta esenzione dalla multa, sono da esse riferiti all'imperiale regia amministrazione del censo, cui trasmettono tutti gli atti relativi accompagnati da opportune osservazioni.

21. Nel caso contemplato dall'art. 15, se il contravventore presenta le sue occorrenze all'autorità comunale, le imperiali regie delegazioni le prendono in esame pel riguardo di cui siano meritevoli. Ma se non obbedisce alla chiamata dell'autorità comunale, nè si cura di giustificare per iscritto il suo rifiuto

ad eseguire il trasporto, le imperiali regie delegazioni dispongono che la multa venga per intero data in esazione, ed avvertito di conformità il renitente. Se dietro a ciò egli prestasi al trasporto, o fa conoscere i motivi pei quali non vi si creda tenuto, le imperiali regie delegazioni prendono in esame le sue ragioni pel conveniente provvedimento; ma se persiste tuttavia nel rifiuto senza addurne ragione, lo fanno esoutere pel pagamento della multa intera, ed ordinano al cancelliere di procurarsi le notizie opportune per eseguire il trasporto *ex officio*, riferendone prima l'emergenza all'amministrazione del censo per le opportune istruzioni.

22. Ancorchè un multato non abbia in vista del monitorio presentato alcun ricorso, qualora per altro siasi prestato o si presti a far eseguire il trasporto, che è lo scopo della legge, può nulladimeno moderarsi a suo favore la multa, secondo i titoli e le circostanze risultanti dai certificati delle autorità comunali e dai rapporti dei cancellieri del censo.

Elenchi delle multe.

23. Negli uffici delle imperiali regie delegazioni provinciali si compilano di tre in tre

mesi gli elenchi delle multe, conformi al modello *A*, separando in elenco distinto,

a) Le multe moderate da esse imperiali regie delegazioni;

b) Quelle da moderarsi dall' imperiale regia amministrazione del censo;

c) Quelle da moderarsi dall' imperiale regio governo;

d) Quelle che per avviso delle imperiali regie delegazioni possono essere del tutto condonate; variando a norma di questi casi le ultime colonne del modello.

24. Qualora un contravventore sia multato in più comuni, le multe ad esso intimate si inscrivono tutte di seguito sull'elenco al quale appartengono per la qualità, ma nel moderarle l'autorità competente le tiene distinte, acciocchè giusta l'art. 16 del decreto 10 febbrajo 1809 possa assegnarsene il terzo al comune rispettivo.

25. Le imperiali regie delegazioni trattengono gli originali dei suddetti elenchi nei proprj uffici, e ne trasmettono una copia all' imperiale regia amministrazione del censo, unendo a ciascun elenco le corrispondenti bollette, figlie e gli altri atti relativi.

26. L' imperiale regia amministrazione del censo rassegna all' imperiale regio governo l'elenco delle multe, la cui moderazione è

ad esso riservata; procede alla modesazione di quelle di sua competenza, ed esamina quelle moderate dalle imperiali regie delegazioni, alle quali partecipa in seguito le definitive risoluzioni sopra le diverse multe.

27. Di tali risoluzioni le imperiali regie delegazioni fanno annotazione all' apposita colonna de' rispettivi elenchi originali.

Esazione delle multe.

28. Rettificati per tal guisa gli elenchi, le imperiali regie delegazioni ne fanno stralciare le multe esigibili, distretto per distretto, con le annotazioni indicate nel modello *B*, e trasmettono tali stralci ai rispettivi cancellieri del censo per la relativa esazione.

29. I cancellieri, desunte dagli stralci le partite che si riferiscono ai diversi comuni, le danno in iscossa agli esattori per quella rata dell' imposta prediale che negli stralci medesimi sarà indicata.

Compilano quindi un prospetto delle multe date in esazione conforme al modello *C*, e lo trasmettono alla ragioneria provinciale.

30. La ragioneria provinciale registra sul libro di esazione del ricevitore l' importare delle multe e relativi bolli a debito de' singoli comuni da versarsi dagli esattori nella

cassa provinciale, e scaduto il termine dell' esazione ne prendono annotazione a carico del ricevitore, giusta i risultamenti del prospetto *C*.

31. Disposta così la riscossione delle multe, gl' imperiali regj cancellieri ne formano un prospetto distrettuale conforme al modello *D*, e lo trasmettono all' imperiale regia amministrazione del censo.

32. Nella riscossione delle multe gli esattori sono tenuti a darsi debito di tutte le somme esigibili tanto riscosse, quanto da riscuotersi, salvo ad essi, giusta l' art. 16 del decreto 10 febbrajo 1809, l' uso de' privilegi fiscali onde conseguirne il rimborso dai multati.

33. Essendo però la multa un debito personale, gli atti fiscali non possono mai esercitarsi sopra fondi alienati dopo essere caduti in contravvenzione, ma devono sempre esercitarsi sopra la sostanza attualmente posseduta dal multato.

34. Contemporaneamente al pagamento della rata prediale indicata negli stralci distrettuali gli esattori versano nella cassa provinciale le quote delle multe dovute all' erario e ai delatori, unitamente all' importare dei bolli, ritenendo nelle proprie casse il terzo devoluto al comune, di cui si danno debito verso il medesimo.

35. I ricevitori versano nella cassa centrale insieme cogl' introiti della prediale le somme dovute dagli esattori per multe e relativi bolli, e ritengono nella cassa provinciale le tangenti dovute ai delatori.

36. Scaduto agli esattori il termine pel pagamento della rata prediale, insieme a cui devonsi riscuotere le multe, i cancellieri avvertono i delatori, acciocchè si presentino alle imperiali regie delegazioni per avere la propria tangente, la quale verrà loro pagata mediante mandato sulla cassa provinciale. I cancellieri medesimi mettono a credito de' comuni le tangenti agli stessi devolute sulle multe inflitte ai rispettivi comunisti, giusta l' art. 16 del precitato decreto.

37. Le multe, delle quali al pubblicarsi di questo regolamento fosse già in corso la processura, si portano a termine coi metodi sinora usitati.

Modelli dei libri bollettarj, dei certificati e dei monitorj.

38. L' imperiale regia amministrazione del censo fornisce ogni anno alle imperiali regie delegazioni provinciali un conveniente numero di modelli stampati conformi ai numeri 1, 2 e 3 pei libri bollettarj, pei monitorj e pei certificati.

39. Le imperiali regie delegazioni distribuiscono agl' imperiali regj cancellieri del censo della rispettiva provincia i suddetti modelli, ed al finire dell' anno se ne fanno rendere un conto esatto con la trasmissione delle bollette madri, prima di somministrar loro altri modelli per l' anno successivo.

40. Egual conto rendono le imperiali regie delegazioni all' imperiale regia amministrazione del censo nell' atto che le trasmettono gli elenchi delle multe relative all' ultimo trimestre dell' anno.

IL DIRETTORE GENERALE DEL CENSO
E DELLE IMPOSIZIONI DIRETTE,
BRUNETTI.

LUPI, Segret.° generale.

N.° 1.

N.°

PROVINCIA DI . . . .

Imperiale regia cancelleria del censo del distretto residente nel comune di . . . . . .

Questo giorno . . . . . il signor . . . . . è incorso nella multa di lire . . . . sopra l' estimo di scudi n.° . . . . per non avere nel termine prescritto dal reale decreto 10 febbrajo 1809 . . . . . degl' infrascritti Beni inscritti nel catasto del comune di . . . . . come si è rilevato da . . . . . .

Beni caduti nella contravvenzione:

Nel giorno . . . . . si è spedito il monitorio, e l' intimazione del medesimo fu eseguita nel giorno . . . . . .

N.°

PROVINCIA DI . . . .

Imperiale regia cancelleria del censo del distretto residente nel comune di . . . . . .

Questo giorno . . . . . il signor . . . . . è incorso nella multa di lire . . . . sopra l' estimo di scudi n.° . . . . per non avere nel termine prescritto dal reale decreto 10 febbrajo 1809 . . . . . degl' infrascritti beni inscritti nel catasto del comune di . . . . . come si è rilevato da . . . . . .

Beni caduti nella contravvenzione:

Nel giorno . . . . . si è spedito il monitorio, e l' intimazione del medesimo fu eseguita nel giorno . . . . . .

N.° 2.

PROVINCIA DI . . . . . DISTRETTO . . . . .

Comune di . . . . . *questo giorno* . . . . .

A tenore degli articoli 5 e 28 del reale decreto 10 febbrajo 1809 si avvisa il signor . . . . . d'essere incorso nella multa di lire italiane . . . . . per non avere nel termine prescritto dal detto decreto . . . . . degl' infrascritti beni posti al catasto del comune di. . . . . statuendogli il termine di giorni venti da contarsi dal giorno dell' intimazione di questo monitorio . . . . . al sottosegnato cancelliere quelle ragioni in iscritto che potrà allegare in iscusa della mancanza commessa, a fine d' ottenere a norma del reale decreto 23 maggio 1810 dalle autorità competenti quella modificazione di multa che sarà giudicata del caso, la quale senz' altro avviso verrà data in esazione, oltre l' importo del bollo del presente monitorio, e per la di cui seguita intimazione si darà piena fede al certificato dell' autorità comunale.

Beni caduti in contravvenzione :

N.° 3.

La . . . . . del comune di . . . . . .

Certifica d' avere fatto intimare il giorno . . . . . per mezzo del . . . . . al signor . . . . . un monitorio segnato col n.° . . . portante la multa di lire . . . in causa di contravvenzione al reale decreto 10 febbrajo 1809, e che dal rapporto dell' incaricato all' esecuzione risulta che il detto monitorio fu consegnato . . . . . .

Di più certifica che il contravventore è persona . . . .

N.° 2.

PROVINCIA DI . . . . . DISTRETTO . . . . .

Comune di . . . . . *questo giorno* . . . . .

A tenore degli articoli 5 e 28 del reale decreto 10 febbrajo 1809 si avvisa il signor . . . . . d'essere incorso nella multa di lire italiane . . . . . per non avere nel termine prescritto dal detto decreto . . . . . degl' infrascritti beni posti al catasto del comune di. . . . . statuendogli il termine di giorni venti da contarsi dal giorno dell' intimazione di questo monitorio . . . . . al sottosegnato cancelliere quelle ragioni in iscritto che potrà allegare in iscusa della mancanza commessa, a fine d'ottenere a norma del reale decreto 23 maggio 1810 dalle autorità competenti quella modificazione di multa che sarà giudicata del caso, la quale senz' altro avviso verrà data in esazione, oltre l'importo del bollo del presente monitorio, e per la di cui seguita intimazione si darà piena fede al certificato dell' autorità comunale.

Beni caduti in contravvenzione :

PROVINCIA di . . . . .

B.

STRALCIO delle multe ridotte dalle competenti autorità ai contravventori del reale decreto 10 febbrajo 1809, riferibili al distretto . . . . . da esigersi per la rata dell' imposta prediale stabilita pel giorno . . . . . del mese di . . . . .

Comune.	Cognome e nome del multato.	Multa incorsa.	Multa ridotta.	Prelevazione del salario al ricevitore comunale		Prodotto netto.	Divisione del prodotto netto			Importo del bollo.	Spettanza alla cassa generale dello stato coll' importo del bollo.	Osservazioni.
				Quota per ogni lire cento.	Ammontare del salario.		Alla cassa gener. dello stato.	Al comune.	Al delatore.			

A.

PROVINCIA di . . . . . .

ELENCO delle multe in causa di contravvenzione alla legge 10 febbrajo 1809 avvenute nei sottonotati distretti e comuni nel . . . . trimestre dell' anno . . .

Numero progressivo.	Distretti.	Comuni.	Numero e data della bolletta.	Nome del multato e titolo della contravvenzione.	Delatore.	Somma della multa incorsa.	Motivi della fatta modificazione, oppure motivi della proposta modificazione.	Multa ridotta, oppure multa proposta.	Decisione dell' imp. regia amministrazione generale del censo, oppure decisione dell' imp. regio governo.	Osservazioni.

NB. Il modello di questa tabella deve servire per la compilazione dei quattro diversi elenchi di cui si è parlato al n.° 23 del regolamento, variando le tre ultime colonne secondo la qualità delle multe.

B.

PROVINCIA di . . . . .

STRALCIO delle multe ridotte dalle competenti autorità ai contravventori del reale decreto 10. febbrajo 1809, riferibili al distretto . . . . . da esigersi per la rata dell' imposta prediale stabilita pel giorno . . . . . del mese di . . . . .

Comune.	Cognome e nome del multato.	Multa incorsa.	Multa ridotta.	Prelevazione del salario al ricevitore comunale		Prodotto netto.	Divisione del prodotto netto			Importo del bollo.	Spettanza alla cassa generale dello stato coll' importo del bollo.	Osservazioni.
				Quota per ogni lire cento.	Ammontare del salario.		Alla cassa gener. dello stato.	Al comune.	Al delatore.			

C.

PROVINCIA di . . . .

PROSPETTO delle quote spettanti ai delatori ed all' erario sulle multe in causa di contravvenzione al reale decreto 10 febbrajo 1809, che verranno esatte nella rata prediale nei sottoscritti comuni, e che devono essere versate dai rispettivi esattori col relativo importo dei bolli nella cassa provinciale.

Distretti.	Comuni.	Somma della multa data in esazione.	Porzioni dovute		Importo de' bolli.		Totale da versarsi nella cassa provinciale.	Osservazioni.
			Al delatore.	All' erario.	Numero.	Valore.		

PROVINCIA di . . . . . D.

PROSPETTO generale delle multe ridotte dalle competenti autorità ai contravventori del reale decreto 10 febbrajo 1809 nei distretti e comuni, e date in esazione per la rata dell' imposta prediale stabilita pel giorno . . . . . del mese di . . . . .

Distretti.	Comuni.	Somme delle multe date in esazione.	Prelevazione del salario al ricevitore comunale.		Prodotto netto.	Divisione del prodotto netto			Importo de' bolli.		Totale spettante alla cassa generale dello stato per multe e bolli.	Osservazioni.
			Per ogni lire cento.	Ammontare del salario.		Alla cassa gener. dello stato.	Al delatore.	Al comune.	Num.°	Valore.		

l'imperiale regia gendarmeria non debba esser fatta innovazione alcuna sull'annua corresponsione fissata dall'antecedente regolamento a favore dei comuni pel titolo *alloggio* in lire 36 per ogni uomo a piedi, ed in lire 72 per ogni uomo a cavallo.

Per una tale misura risentendone i comuni non lieve vantaggio, poichè conseguiscono l'antica indennizzazione, l'imperiale regio governo ha creduto di modificare l'articolo 5 della ripetuta determinazione 19 gennajo prossimo passato, obbligando i comuni ove risiede brigata o posto stazionario ad aumentare un letto per comodo di que' gendarmi che ivi dovessero pernottare per un servizio straordinario, e due letti ne' capiluoghi di provincia, ritenuto sempre in vigore l'art. 2.

Se da un lato i comuni in forza di questo temperamento vengono aggravati dalla maggiore somministrazione del letto o letti e della competente mobiglia pei gendarmi in servizio straordinario, sono dall'altro così sollevati dal peso della fornitura di un maggior numero di locali.

Milano, il 3 giugno 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 101.) *Norme per gli amministratori dei pubblici stabilimenti onde ottenere il permesso di vendere beni da essi amministrati.*

9 giugno 1818.

N.° 13286-2368. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, alle congregazioni provinciali, agl' imperiali regj cancellieri del censo e subeconomi.

Essendo stato superiormente prescritto che non si possa d' ora in avanti passare ad alcuna vendita di beni che formano parte della proprietà degli stabilimenti posti sotto l' ispezione e tutela dell' autorità pubblica senza la previa approvazione dell' eccelsa cancelleria aulica riunita, è d' uopo che gli amministratori rispettivi allorquando credano consigliata da necessità o da somma utilità e convenienza alcuna vendita, ne presentino con sollecitudine le proposizioni alle autorità provinciali, onde pervengano al governo, e siano esatti, 1.° nel giustificare i motivi di vendere; 2.° nell' indicare con precisione lo stabile o gli stabili che si vorrebbero vendere; 3.° nel rassegnare insieme la regolare specifica perizia del valore; 4.° finalmente nel divisarne la conversione o l' impiego del prezzo.

Se ne avvertono quindi le autorità e gli agenti della tutela pubblica che sorvegliano gli stabilimenti suddetti, e singolarmente quelli di beneficenza, d' istruzione, di culto, onde ne istruiscano e dirigano all' uopo di conformità gli amministratori immediati.

Milano, il 9 giugno 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO,
PRESIDENTE.

Cav. Ab. GIUDICI, Consigliere.

(N.° 102.) *Disoiplina onde meglio regolare la contabilità in punto degli alloggi militari.*

9 giugno 1818.

N.° 12881-1957. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Incaricata l' imperiale regia direzione generale di contabilità dell' esame e liquidazione degli elenchi trimestrali trasmessi dalle regie delegazioni per ottenere i compensi dovuti ai privati per gli alloggi forniti all' ufficialità, essa fece osservare che i suddetti elenchi non sono compilati e giustificati secondo le norme espresse nel sovrano dispaccio stato comunicato a codesta delegazione colla circolare 24 dicembre n.° 43549-8167, giacchè non sono corredati primieramente della voluta

preventiva specifica e della corrispondente dichiarazione da riportarsi a trimestre spirato; in secondo luogo perchè trovasi esposto il rateo di competenza per alcuni ufficiali sovraggiunti a trimestre incominciato, mentre per gli ufficiali stessi scorgesi nella piazza donde sono partiti esposto l'alloggio, per tutto il trimestre, ciò che produrrebbe evidentemente, quando si facesse luogo al rimborso dell' accennato rateo, un incompetente doppio carico all' imperiale regio erario.

Per porre rimedio alle esposte irregolarità in questa parte di pubblico e militare servizio, dovranno aver luogo le seguenti discipline, per l' esecuzione delle quali s' interessa contemporaneamente l' autorità militare in tutto ciò che la riguarda.

Ferme sempre le disposizioni prescritte dal sullodato sovrano dispaccio, le si comunicano qui annesse le due module *A* e *B* state abbassate dall' imperiale regia corte, e dirette a giustificare e controllare il surriferito servizio.

La prima riguarda la specifica che il rispettivo comandante di piazza o di stazione dovrà rimettere all' autorità politica, degli alloggi occorrenti per l' ufficialità nell' intiero trimestre.

La seconda il prospetto da compilarsi dopo scorso il trimestre degli alloggi somministrati al militare nel medesimo trimestre.

Tosto che l' autorità civile avrà ricevute le specifiche segnate *A* degli alloggi occorrenti nel venturo trimestre, codesta imperiale regia delegazione si farà carico di trasmetterle al governo onde occupare si possa dell' assegno dei fondi pel pagamento ai comuni dei relativi affitti; ne verrà in seguito fatta la corrispondente liquidazione dall' imperiale regia direzione di contabilità, dopo che le saranno comunicati i prospetti *B*, che serviranno di documento comprovante l' effettiva prestazione degli alloggi richiesti nelle specifiche. Qualora poi nella liquidazione emergesse qualche differenza in meno tra gli alloggi richiesti nel preventivo *A* e quelli effettivamente tenuti a disposizione del militare giusta il prospetto *B*, i comuni dovranno rifondere all' erario la somma indebitamente percepita.

Persuaso il governo che col succennato metodo sarà regolarmente sistemato tale servizio tuttora provvisorio, non dubita che codesta delegazione userà di tutto l' impegno ed interessamento onde siano in questo importante argomento combinate tutte le viste benefiche espresse da S. M. nel surriferito dispaccio.

Milano, il 9 giugno 1818.

STRASSOLDO.

FORMOLARE A.

PROVINCIA DI . . . . . COMUNE DI . . . . .

SPECIFICA

de' quartieri da assegniarsi in case particolari per gl' imperiali regj ufficiali di questa guarnigione nel . . . trimestre, vale a dire dal 1.° . . . sino all' ultimo . . . 18 . .

Specifica dei militari che ricevono l' alloggio.	Competenza dell' indennità d' alloggio al comune . . . . . per un trimestre.	Il quartiere è stato preso in affitto da	Osservazioni.
Maggiore	Lir.	Carlo Possy, strada N., n.° 150.	
Detto	»	Giuseppe Olli » » 200.	
Capitano	»	Luigi Silva » » 230.	
1.° Tenente	»	Luigi Sabbionetti » » 231.	

Il comando di piazza o stazione,
N. N.

Sott. N. N.

Che questi quartieri siano stati effettivamente somministrati dal comune . . . . . dentro questo trimestre, o tenuti in pronto alla disposizione del militare, vien confermato secondo il prospetto individuale qui annesso.

Sott. N. N.

La commissione per l' acquartieramento degli ufficiali, od il comandante la piazza o di stazione.

PROVINCIA DI . . . . FORMOLARE B. COMUNE DI . . .

PROSPETTO

de' quartieri presi in case particolari per gl' imperiali regj ufficiali nel . . . trimestre, vale a dire dal 1.° . . . . sino all' ultimo . . . . . 1817; ed a qual uso sono essi stati destinati.

QUARTIERE AFFITTATO			UFFICIALI ALLOGGIATI.			OSSERVAZIONI.
Proprietario della casa.	nella strada	Casa n.°	Reggimento, corpo o ramo d'amministrazione	Rango.	Nome e cognome.	
Carlo Rossi.	N.	150.	N. N.	Maggiore.	Francesco Oberfeld.	Ha occupato questo alloggio il 5 maggio.
Giuseppe Olli.	N.	200.	N. N.	*Idem.*	N. N.	Detto.
Luigi Silva.	N.	230.	N. N.	Capitano.	Ferdinando Valter.	Detto.
Luigi Sabbionetti.	N.	231.	N. N.	Primo Tenente.	Giovanni Szabo.	Il 24 giugno partito per . . . . . Questo alloggio essendo l'ordine del generale comando del . . . . . è provvisoriamente destinato pel capitano N. N. del reggimento N. che deve qui arrivare. Ha occupato questo alloggio provvisionale il . . . .

Sott. N. N.

La commissione per l'acquartieramento degli ufficiali, o il comandante di piazza o di stazione N. N.

(N.° 103.) *Nomina di S. E. il signor conte di Chotek in vicepresidente presso l'imperiale regio governo del Tirolo e Vorarlberg.*

12 giugno 1818.

N.° 6090-669. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

S. M. con sovrana risoluzione del 27 aprile p.° p.° si è compiaciuta di nominare il consigliere aulico e f. f. di presidente presso il governo di Trieste, sig. conte di *Chotek*, alla carica attuale vicepresidente presso l'imperiale regio governo del Tirolo e Vorarlberg, conferendogli nello stesso tempo in contrassegno della sovrana soddisfazione la dignità di consigliere intimo attuale.

Ciò si comunica a tutte le prime istanze dipendenti per loro notizia, ed in esecuzione del decreto 27 maggio ora scorso del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

Milano, il 12 giugno 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

CARLI, CONSIGLIERE.

(N.° 104.) *Esonerati i comuni dal pagamento dei carichi prediali imposti sulle caserme militari.*

24 giugno 1818.

N.° 8764-2358. CIRCOLARE

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Alcuni comuni hanno fatto istanza ond'essere esonerati dal continuare il pagamento dei carichi prediali imposti sulle caserme militari del proprio circondario che sono state definitivamente consegnate all' autorità militare.

L' imperiale regio governo avendo fatto riflesso che tale pagamento venne ritenuto a carico dei comuni, attesa la circostanza che nell' indennizzazione che percepivano per *nolo letti*, ricevevano un correspettivo del servizio del casermaggio loro affidato, col quale sostenerne le spese, ha trovato giusto che vengano esonerati dal continuare il ripetuto pagamento, da che non ha più luogo a loro favore la corresponsione del *nolo letti*, e l' intiero servizio viene fatto per cura del militare.

Mentre poi, attesa quest' ultima circostanza, i carichi prediali imposti sulle caserme militari incumbono alla cassa di guerra, l'imperiale regio governo, in attenzione che l'imperiale regio comando generale militare emetta le disposizioni relative per la regolare corresponsione dei detti carichi alle epoche prefisse, ha trovato opportuno che l'importare dei medesimi venga per ora anticipato dalle casse di finanza provinciali, le quali ne effettueranno il pagamento per conto del militare, analogamente a quanto venne ordinato pei fondi e locali intestati al cessato ministero della guerra ed al genio colle determinazioni 24 novembre 1816, n.° 9411-4620.

Cotesta imperiale regia delegazione viene prevenuta di tale disposizione per sua norma e per le opportune comunicazioni ai comuni e parti interessate, non che per la trasmissione a questo governo ed alla cassa di finanza delle tavole rispettive ad ogni scadenza d'imposta.

Milano, il 14 giugno 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 105.) *Ritenuti responsabili i fabbricieri di qualunque negligenza nella custodia ed amministrazione delle proprietà spettanti a cause pie.*

18 giugno 1818.

N.° 13056-2333. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali, agl' imperiali regj cancellieri del censo, ai subeconomi, alle fabbricerie ed alle deputazioni per l' amministrazione comunale.

L' interesse che il governo prende per la tutela dei beni delle chiese e dei pii legati gli ha fatto conoscere la necessità di rendere sempre più attenti i fabbricieri al dovere, 1.° di custodirne esattamente i documenti sopra i quali si fondano i diritti e le ragioni delle suddette cause pie; 2.° di esigere con diligenza i crediti d' ogni sorta, sieno correnti, sieno arretrati; 3.° di recare la maggior attenzione nell' investimento de' capitali; 4.° di assicurare coll' iscrizione alle ipoteche tutti i diritti reali delle chiese, e singolarmente le annualità per legati, se mai in addietro si fosse trascurata questa pratica, allorquando la

è stata generalmente prescritta con circolare 6 febbrajo 1809.

A questo intento in primo luogo si dichiarano risponsabili i fabbricieri stessi d'ogni volontaria negligenza, per la quale fosse stato smarrito alcun documento o fosse stato improvidamente ed arbitrariamente investito un capitale senza le dovute cautele legali per la guarentia.

Quindi in secondo luogo si prescrive che d'ora in avanti nessun impiego si faccia se prima non sia provata la risponsabilità di chi lo riceve, e non sia questa assicurata colla regolare iscrizione dell'ipoteca, o non equivalente ed egualmente assicurata guarentigia di terza persona.

Qualunque poi sia l'evidenza dell'utilità e sicurezza dell'impiego d'un capitale, non potrà giammai definitivamente stipularsi con atto legale se prima non ne sia riportata l'approvazione dell'imperiale regio delegato o direttamente dalle fabbricerie di città, o per mezzo de' subeconomi se trattisi di chiese di campagna in quel modo che è prescritto colla circolare 24 novembre 1817 per le affittanze de' beni stabili.

I subeconomi recheranno particolare attenzione nel sorvegliare e dirigere gl'impieghi de' capitali, e nella visita quinquennale ne

dovranno assumere contezza per conoscere se fosse intervenuto abuso da correggersi o da imputarsi ai fabbricieri.

Egualmente avranno cura di riconoscere, se e come sieno custoditi i documenti di ragione delle chiese.

In occasione poi dell' annuale revisione de' conti da farsi dentro i primi tre mesi dell' anno seguente in congresso coi deputati e revisori comunali, e coll' assistenza de' parrochi, siccome è prescritto dalle istruzioni 19 novembre 1816 e dalla circolare 29 gennajo 1818, il congresso si occuperà singolarmente di conoscere se i fabbricieri siano stati esatti a questi doveri, e se abbiano stesa la loro cura alla liquidazione e riscossione de' crediti.

In generale i parrochi ed i deputati all' amministrazione comunale possono e debbono informare i subeconomi d' ogni abuso che venisse loro fatto di conoscere, onde i medesimi possano provvedervi o riferirne alla superiore autorità.

Come però le fabbricerie in generale si debbono credere composte di persone animate da puro zelo e degne di confidenza; così il governo è persuaso che queste dichiarazioni e disposizioni d' ordine, dirette a correggere e prevenire disordini possibili,

daranno occasione ai fabbricieri di far conoscere ed apprezzare tanto meglio la regolarità della loro amministrazione e la vera utilità del gratuito servigio che prestano per causa così sacra.

Milano, il 18 giugno 1818.

IL CONTE DI STRASSOLDO,
PRESIDENTE.

Cav. Ab. GIUDICI, Consigliere.

(N.° 106.) *SCHIARIMENTI sui dubbj proposti sull' esenzione dalla tassa personale, segnatamente per gli studenti.*

18 giugno 1818.

N.° 13213-382. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Inserti per parte di qualche delegazione provinciale alcuni dubbj intorno all' applicazione delle norme e discipline relative alla tassa personale, e segnatamente intorno ai casi dell' esenzione competente agli studenti, l' imperiale regio governo all' appoggio delle combinate disposizioni del capitolo 4 della riforma 30 dicembre 1755, dell' art. 23 della istruzione 22 settembre 1760, dell' art. 2

della legge 24 luglio 1802, dell' art. 16 dell' istruzione 30 gennajo 1803, e dell' art. 2 del regolamento 23 maggio 1809 dichiara quanto segue:

1. Gli studenti non si devono comprendere nel ruolo personale del comune ove dimorano per semplice causa di studio, ma devonsi descrivere nel ruolo del proprio comune alla rispettiva casa.

2. Sono esenti dalla tassa personale gl' individui assenti dal proprio comune più di sei mesi dell' anno, e dimoranti in altro comune per semplice causa di studio, e gli individui che rimanendo in pensione oltre sei mesi dell' anno in qualche stabilimento di pubblica istruzione del proprio comune dimorano fuori della propria casa.

3. Il favore dell' esenzione dalla tassa è limitato al corso degli studj nelle scuole pubbliche e private, ne' collegi, seminarj, licei, università, ma non si estende alla successiva pratica, e meno all' esercizio di qualche professione od impiego.

La presente dichiarazione servirà d' impreteribile norma ne' casi concreti.

Milano, il 18 giugno 1818.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 107.) *Le cause interessanti la finanza ed il demanio da trattarsi avanti i tribunali di prima istanza coll' intervento dell' ufficio fiscale o di patrocinatore sostituito.*

19 giugno 1818.

N.° 6573-696. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia col rispettato decreto 10 giugno andante ha dichiarato, che in pendenza d' un regolamento generale su la procedura negli oggetti di contravvenzione alle leggi di finanza, giusta i concerti presi coll' imperiale regia camera aulica generale, le cause interessanti la finanza ed il demanio debbono essere trattate per lo innanzi avanti i tribunali di prima istanza e le preture competenti, sia coll' intervento dell' ufficio fiscale, sia di altro patrocinatore da lui sostituito.

Ciò si partecipa a tutte le prime istanze giudiziarie per loro norma, ed in aggiunta alla circolare 28 marzo p.° p.°, n.° 3011.

Milano, il 19 giugno 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

CARLI, CONSIGLIERE.

(N.° 108.) *Incaricati i comuni di manifestare agl' invalidi patentati col soldo di ritiro l' obbligo di presentarsi ai rispettivi comandi militari in occasione della visita ne' mesi di giugno, luglio ed agosto.*

23 giugno 1818.

N.° 15224-2268. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Conformemente ad una nota dell' imperiale regio comando generale deve aver luogo, come nell' anno scorso, ne' mesi di giugno, luglio ed agosto la visita degl' invalidi patentati esistenti in Lombardia col soldo di ritiro.

All' effetto che i comandi delle piazze eseguire possano le prescrizioni nel proposito emanate, s' incarica codesta imperiale regia delegazione di prestare dal canto suo tutta la cooperazione onde dall' autorità militare sia colla dovuta regolarità compiuta tale visita, ingiungendo ai comuni di manifestare agli invalidi di presentarsi ai comandi militari rispettivi, mentre quelli i quali non si presenteranno per la fine d' agosto prossimo venturo, e non avranno giustificato debitamente il ritardo a presentarsi, saranno irremissibilmente trattati come *emansores*, *fuggiaschi*, e qualunque ricorso di tal natura sarà rimandato a spese di quel comune che non avrà avvertito l' invalido a tempo, o avrà trascurato affatto di avvertirlo.

Milano, il 23 giugno 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 109.) *Prescrizioni intorno al nuovo sistema sugli alloggiamenti militari.*

25 giugno 1818.

N.° 7085-1108. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regia commissione aulica centrale d'organizzazione con dispaccio 20 novembre 1816, n.° 39337-5403, intorno al nuovo sistema sugli alloggiamenti militari nel regno lombardo-veneto, ha partecipato esser mente di S. M. che nelle marce di truppe siano osservate circa all'acquartieramento le medesime prescrizioni che sussistono nel rimanente de' suoi stati.

Le suddette prescrizioni stabiliscono che il bonifico di pernottazione pei sottufficiali e soldati sia d'un carantano per testa e per giorno se ai medesimi oltre l'alloggio viene corrisposta la paglia, la legna, le candele, ecc., e di un mezzo carantano se la fornitura si riferisce al solo alloggio.

Intento il governo a regolare col possibile miglior ordine questo importante ramo di servigio, e desideroso di conciliare gli ordini superiori coll'interesse dei comuni, e

col vantaggio e comodo dei privati possidenti, si è rivolto all' imperiale regio comando generale onde conoscere i suoi divisamenti. Dalla di lui nota però emerge ch' egli sarebbe disposto a convenire nelle seguenti discipline:

a) Che ove si abbiano caserme ed altri locali simili di ragione dello stato, ivi e non altrove siano alloggiati i militari di transito per quanto lo permetta la capienza loro, oltre il bisogno della guarnigione stazionante; e che quando non vi siano locali erariali, la truppa possa essere collocata nei comunali, ove ne esistano, giusta la pratica osservata anche sotto il cessato governo, e della quale è cenno all' art. 624 e seguenti dell' antico codice dei podestà e sindaci; lasciando eziandio in facoltà dei comuni di prendere a pigione nelle vie regolari per tale oggetto dei fabbricati, quando non ne abbiano di loro proprietà.

b) Che se i locali saranno erariali, la somministrazione degli effetti mobiliari della legna, delle candele e della paglia sia fatta dalla militare autorità; se poi i fabbricati sono di ragione del comune, la fornitura, di cui sopra, debb' essere eseguita dallo stesso, ricevendo in correspettivo il pagamento del carantano per giorno e per testa.

c) Che allorquando però il locale è bensì dello stato, ma non esiste in luogo guarnigione stabile, e quindi neppure magazzino militare di sussistenze od altro, sia lecito al comune di collocarvi le truppe. In questo caso spetta a lui la fornitura degli oggetti di sopra indicati, cioè della legna, delle candele e della paglia, contro ricevuta di debita quietanza, onde avere il relativo rimborso.

d) Che riguardo al soldato che viaggia isolatamente, esso debba per ora continuare ad essere alloggiato presso il privato ne' modi finora praticati.

S' invita pertanto codesta imperiale regia delegazione di occuparsi preliminarmente e subito in verificare, di concerto col militare, quali caserme od altri locali dello stato o dei comuni possano essere suscettivi di prestare il detto alloggio, e con quale misura. Saranno pure eccitati i comuni ad esporre le loro osservazioni sulle anzidette discipline, e far conoscere con quali mezzi in caso siano disposti a sostenere le rispettive spese.

Il governo poi attende un rapporto circostanziato per le successive sue determinazioni.

Milano, il 25 giugno 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 116.) *Nuove norme alle istanze politiche relative alle tabelle da rassegnare al governo dei processi spediti e pendenti.*

25 giugno 1818.

N.° 16932-1154. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Onde rendere possibilmente più semplice il lavoro delle istanze politiche relative alle tabelle che secondo le vigenti istruzioni devono rassegnare al governo, si trova opportuno di prescrivere quanto segue:

1. Dal 1.° luglio in avanti le istanze politiche non rassegneranno al governo col mezzo delle delegazioni che un semplice elenco numerico dei processi spediti e pendenti giusta le module unite.

2. Le delegazioni esporranno sugli elenchi quelle avvertenze che trovassero del caso.

3. Le istanze politiche continueranno a compilare e trasmettere colla dovuta sollecitudine ed esattezza giusta il consueto tutti gli stati prescritti dalla direzione generale di polizia per le operazioni di suo istituto.

4. Su questi stati potranno i delegati provinciali prender cognizione dell' andamento

delle processure, prevenire o riparare i ritardi nella spedizione delle cause, e far conoscere direttamente al governo quelle osservazioni che avrebbero da fare sul contegno di qualche istanza politica.

5. Risultando che si proceda in via politica per fatti qualificabili come delitto, le delegazioni faranno rapporto al governo accompagnando gli atti.

6. Nè l' elenco numerico prescritto nell' art. 1.°, nè gli stati che si compilano per ordine della direzione generale di polizia possono dispensare le istanze politiche dall' elenco annuale per uso d' ufficio ordinato dal § 454 del codice delle gravi trasgressioni politiche.

7. Le delegazioni daranno di conformità le occorrenti istruzioni alle dipendenti istanze politiche, rimanendo con ciò derogato a quanto venne disposto nella circolare 28 febbrajo n.° 4953-577.

Milano, il 25 giugno 1818.

STRASSOLDO.

ISTANZA POLITICA DI . . . . .

PROSPETTO delle inquisizioni politiche per [illegible]
specialmente [illegible]

	Contro la sicurezza dello stato e la pubblica tranquillità.	Contro la sicurezza comune.	Contro i doveri d'ufficio pubblico.	Contro la sicurezza della vita.	Contro la salute.	Contro la sicurezza corporale.	Contro la proprietà.	Contro l'onore. [illegible]
Rimaste pendenti al principio del mese								
Delle suddette si sono spedite								
Rimangono..								
Pervenute nel decorso del mese.....								
Delle suddette si sono spedite								
Rimangono..								

PROVINCIA DI . . . . . .

ıasgressioni o per altre contravvenzioni alle istanze politiche
el mese di . . . . . .

Contro i regolamenti sui rigattieri e pignoratarj.	Usura.	Ai regolamenti boschivi.	Ai regolamenti di sanità.	Ai precetti politici.	Le delazioni d'armi insidiose.	Ai regolamenti sui sensali.	Ai regolamenti sulla caccia.	TOTALE.		
								Trattate.	Spedite.	Pendenti.

(N.° 111.) *Autorizzate le imperiali, regie delegazioni provinciali ad ammettere od escludere di propria autorità le dimande degl' impiegati dalle medesime dipendenti per ottenere dei permessi d' assenza.*

26 giugno 1818.

N.° 15519-1624. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È occorso d' osservare che frequenti sono le domande che si fanno dagl' impiegati dipendenti dalle imperiali regie delegazioni provinciali per ottenere dei permessi di assenza, e che tali domande sono quasi sempre appoggiate dalle rispettive delegazioni.

Il governo volendo quindi evitare questo inutile carteggio, abilita codesta delegazione provinciale ad ammettere od escludere di propria autorità simili domande, coll' obbligo però di rassegnargli ogni mese un elenco nominativo dei permessi accordati, non senza accennare i titoli ai quali è appoggiata la concessione.

Milano, il 26 giugno 1818.

STRASSOLDO.

(N.° 112.) *Incaricati i tribunali di prima istanza e le preture di regolarmente unire al rotolo delle cause revisionali le ufficiali copie delle sentenze e dei motivi.*

27 giugno 1818.

N.° 6902. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le autorità giudiziarie di questa città.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato aulico decreto 10 giugno corrente, n.° 1245, ha ordinato che a scanso d' inutili scritturazioni siano dai tribunali di prima istanza e dalle preture regolarmente unite al rotolo delle cause revisionali le uffiziali copie delle sentenze e de' motivi di prima istanza.

L'imperiale regio tribunale d'appello generale, mentre in esecuzione del venerato supremo decreto si fa sollecito di avvertire tutte le prime istanze di questa prescrizione, raccomanda l' inalterabile osservanza del § 328 del regolamento generale del processo civile anche a riguardo delle cause che vengono portate in grado d' appello.

Milano, il 27 giugno 1818.

PATRONI, PRESIDENTE.

SARDAGNA, VICEPRESIDENTE.

MINIUSSI, CONSIGLIERE.

(N.° 113.) *Nuove discipline onde regolare i conti relativi all' alloggio delle brigate e dei posti stabili dell' imperiale regia gendarmeria.*

27 giugno 1818.

N.° 14654-2191. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Ritenuta la massima portata dall' art. 2 della circolare 19 gennajo p.° p.°, n.° 611-117, che ai comuni somministranti l' alloggio alle brigate e ai posti stabili della imperiale regia gendarmeria sia corrisposta la prescritta indennità di annue lire 36 per ogni uomo a piedi, e di lire 72 per ogni uomo a cavallo sul completo della forza destinata alla brigata o posto, siano o no continuamente presenti; il governo, sentita l' imperiale regia direzione generale di contabilità, ha stabilite le seguenti discipline, onde regolare i conti a ciò relativi:

1. La deputazione del comune alloggiante forma ogni trimestre spirato uno stato indicante la forza al completo della brigata o del posto distinta per gli uomini a piedi e per gli uomini a cavallo, colla indicazione del montare della rispettiva competenza. Questo stato viene rimesso col mezzo dell' imperiale regio cancelliere del distretto all' imperiale regia delegazione della provincia.

2. L' imperiale regia delegazione, riuniti tutti gli stati parziali dei comuni alloggianti, ne forma un riassunto generale, e lo rimette in unione ai suddetti documenti alla imperiale regia direzione generale di contabilità. Il riassunto generale sarà formato secondo il qui unito modello segnato *A*.

3. La direzione generale suddetta, esaurite le proprie ispezioni di liquidazione, ne presenta i risultamenti al governo per le disposizioni di pagamento.

Il governo ingiunge a codesta imperiale regia delegazione di far conoscere le premesse discipline ai comuni nei quali sono stabilite delle brigate o dei posti di gendarmeria, affinchè i medesimi si uniformino nella compilazione de' relativi conti. A quest' effetto le si trasmette il quadro di ripartizione della gendarmeria in cotesta provincia, secondo la forza completa stabilita dal regolamento primo novembre 1817, onde sia fatto noto ai singoli comuni interessati, giacchè i medesimi dalla indicata ripartizione della forza potranno conoscere anche gli obblighi imposti dalla circolare suddetta per l' allestimento dei locali e mobilia secondo la prescritta competenza.

Milano, il 27 giugno 1818.

STRASSOLDO.

Anno camerale 1818. 1.° Trimestre.

PROVINCIA di . . . . .

STATO dei crediti de' comuni per l' alloggiamento somministrato alle brigate e ai posti dell' imperiale regia gendarmeria nel 1.° trimestre dell' anno camerale 1818.

Comuni creditori.	Forza al completo in uomini a		Indennità trimestrale per			Numero dell' alloggato in appoggio.	Osservazioni.
	piedi.	cavallo	uomo a piedi a lir. 9.	uomo a cavallo a lir. 18.	Totale.		

(N.° 114.) *Distinzione degli stabilimenti di pubblica beneficenza, quali a carico di tutto il territorio governativo, e quali da riguardarsi per locali.*

28 giugno 1818.

N.° 15134-744. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con sovrane risoluzioni 17 gennajo e 6 maggio anno corrente piacque a S. M. I. R. di distinguere la natura dei diversi stabilimenti di pubblica beneficenza, non che delle case di lavoro forzato, di stabilire il modo con cui dovrà quindi innanzi farsi fronte alle spese di ordinaria amministrazione di tali istituti in caso d'insufficienza all'uopo dei loro redditi naturali, d'indicare i mezzi coi quali dovranno sostenersi le spese straordinarie inerenti alle malattie epidemiche e contagiose, e di prescrivere finalmente che siano alla stessa M. S. proposte le misure che si crederanno più convenienti per sanare e coprire gli antichi *deficit* ed i debiti di tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti nelle provincie lombarde.

Mentre il governo si sta occupando per dar effetto a tali sovrane risoluzioni, e per soddisfare nel tempo stesso agli ordini portati dal dispaccio relativo dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita, si compiace esso di farne coll'annessa copia del dispaccio medesimo l'opportuna comunicazione all'imperiale regia delegazione per preliminare sua intelligenza.

Milano, il 28 giugno 1818.

STRASSOLDO.

Copia di dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita diretto all' imp. regio governo di Milano il 21 maggio 1818, n.° 3505-286.

S. M. I. R. colle venerate risoluzioni dei 17 gennajo e 6 maggio anno corrente rispetto al futuro trattamento degli stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti in codesto territorio governativo, e riguardo al coprimento dei loro *deficit* si è degnata di fissare le seguenti norme:

I pii stabilimenti degli esposti e dei pazzi, non che quelli dei lavori forzati sono da considerarsi quali istituti di tutto il territorio governativo.

Gli altri istituti di beneficenza saranno considerati quali istituti locali.

Ai *deficit* degl' istituti considerati quali stabilimenti di tutto il territorio governativo si supplirà mediante sovrimposte da esigersi dal concreto del territorio governativo; quelli degl' istituti locali però saranno suppliti dai rispettivi comuni coi mezzi da essi disponibili.

Riguardo al modo in generale di coprire i *deficit* e le spese di quegli stabilimenti che sono da considerarsi quali istituti di tutto il territorio governativo, il governo, sentita la congregazione centrale, rassegnerà a quest'aulico dicastero sino al 30 luglio anno corrente le sue dettagliate e motivate proposizioni, le quali verranno poscia umiliate a S. M. I. R.

Frattanto, e sino a che siano poste in esecuzione le norme portate dalle citate sovrane

risoluzioni, S. M. permette che il *deficit* di tutti gli stabilimenti locali degl' infermi in caso di assoluta necessità venga supplito dal concreto della rispettiva provincia nella quale l' istituto si trova.

Nei casi d'epidemie e di contagi che compromettano la salute pubblica verranno somministrate dal regio erario le necessarie sovvenzioni a quegli stabilimenti che coi proprj mezzi ordinarj non potessero sostenere le urgenti ed insolite spese reclamate dalla pubblica sicurezza.

Avendo poi S. M. richieste le opportune proposizioni intorno al modo col quale sarebbero da coprirsi gli antichi *deficit* ed i debiti di tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza esistenti in codeste provincie, si attenderanno dal governo anche su questo oggetto sino al 30 luglio a. c. delle dettagliate e precise proposizioni.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.